

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 28

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 13 luglio 2005

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 263. Sentenza 23 giugno - 7 luglio 2005.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Eccezione di inammissibilità - Dedotta carenza di interesse al ricorso - Reiezione.

Eccezione di inammissibilità - Lesione asseritamene prodotta dalla legge e non dal regolamento ministeriale impugnato - Reiezione.

Previdenza e assistenza - Fondo nazionale per le politiche sociali - Servizi di telefonia rivolti alle persone anziane - Decreto ministeriale che determina i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo, anziché assegnare le somme con il solo vincolo della destinazione - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Violazione delle attribuzioni statutarie - Non spettanza allo Stato della potestà in contestazione - Conseguente annullamento dell'atto impugnato nella parte in cui si applica alla Provincia autonoma di Trento.

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2002, n. 70, artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numero 25, 9, numero 10, e 16; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 12, commi 1 e 2.

Previdenza e assistenza - Fondo nazionale per le politiche sociali - Servizi di telefonia rivolti alle persone anziane - Decreto ministeriale che determina i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo, anziché assegnare le somme con il solo vincolo della destinazione - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Dichiarazione di non spettanza allo Stato del potere contestato e annullamento del regolamento nella parte in cui si applica alla Provincia autonoma di Trento - Estensione di efficacia nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2002, n. 70, artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numero 25, 9, numero 10, e 16; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 12, commi 1 e 2.....

Pag. 21

N. 264. Sentenza 23 giugno - 7 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo di proprietà dello Stato - Aumento del canone - Determinazione in base al reddito del nucleo familiare del conduttore nell'anno 1993 - Denunciata disparità di trattamento tra conduttori di immobili pubblici e in relazione ai conduttori di immobili privati, irragionevolezza, lesione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 32, commi 1, 2 e 4.
- Costituzione, artt. 3 e 97, primo comma.

Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo di proprietà dello Stato - Aggiornamenti del canone rideterminato nel 1995 - Calcolo effettuato in base all'intera variazione ISTAT dei prezzi al consumo - Denunciata disparità di trattamento in relazione ai conduttori cui si applica la legge sull'equo canone - Non fondatezza della questione.

- D.L. 2 ottobre 1995, n. 415 (convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1995, n. 507), art. 5, comma 7-bis.
- Costituzione, art. 3

Pag. 28

N. 265. Sentenza 23 giugno - 7 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli - Asserita mancanza nella norma incriminatrice di una condotta oggettivamente apprezzabile - Denunciata lesione dei principi di materialità e offensività del reato, di ragionevolezza e uguaglianza, della presunzione di non colpevolezza, della finalità rieducativa della pena, del diritto di difesa - Non fondatezza delle questioni.

- Cod. pen., art. 707.
- Costituzione, artt. 3, 13, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma

» 38

N. 266. Sentenza 23 giugno - 7 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Tasse sulle concessioni regionali - Soprattassa a carico delle aziende faunistico-venatorie - Asserita estraneità della norma censurata all'oggetto della legge di delegazione - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, tariffa annessa, nota al numero d'ordine 16.
- Costituzione, art. 76.

Regione Piemonte - Imposte e tasse - Tasse sulle concessioni regionali - Soprattassa a carico delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri turistico venatorie - Dedotta violazione della legge statale - Censura di norma irrilevante nel giudizio *a quo*, contraddittorietà della motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.

- Legge Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70, tabella A, numeri d'ordine 16 e 17.
- Costituzione, art. 119

» 42

N. 267. Sentenza 23 giugno - 7 luglio 2005.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento penale nei confronti di due senatori imputati in concorso, per fatti diretti a disciogliere l'unità dello Stato ovvero a mutare la costituzione dello Stato o la forma del Governo - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse, resa dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona - Mancata precisazione delle condotte addebitate ai senatori imputati - Inammissibilità del ricorso.

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 31 gennaio 2001 (doc. IV-quater, n. 60).
- Costituzione, art. 68, primo comma

» 47

N. 268. Ordinanza 23 giugno - 7 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Tassa sui marmi - Istituzione a favore del Comune di Carrara - Applicazione all'atto dell'uscita dal territorio comunale e determinazione della misura annuale demandata al Comune - Denunciata lesione della riserva di legge in materia di imposizione e del principio della libera circolazione delle cose - Sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee incidente sulla norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 15 luglio 1911, n. 749, articolo unico, come modificato dall'art. 55, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; d.l. 26 gennaio 1999, n. 8 (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 75), art. 2, comma 2-ter.
- Costituzione, artt. 23 e 120.....

Pag. 51

N. 269. Ordinanza 23 giugno - 7 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Università - Medici specializzandi ammessi alle scuole negli anni 1983-1991 - Attribuzione di punteggio a fini concorsuali - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai medici precedentemente specializzati - Questione irrilevante basata su presupposto interpretativo erroneo - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 101, 103, primo comma, 108, secondo comma, e 113.

» 54

N. 270. Sentenza 23 giugno - 7 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso che solleva una pluralità di questioni - Trattazione separata - Riserva di separate pronunce.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Delega al Governo per il riordino della relativa disciplina - Ricorsi della Regione Veneto e della Regione Siciliana - Rinuncia ai ricorsi e accettazione del Governo - Estinzione dei giudizi.

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, artt. 42 e 43.
- Costituzione, artt. 3, 114, 117, terzo e sesto comma, 118 e 119; statuto della Regione Siciliana, art. 17, lettere b) e c).

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Trasformazione degli IRCCS pubblici in fondazioni di diritto pubblico - Delega al Governo - Rapporto di lavoro dei dipendenti degli istituti trasformati - Opzione per un contratto di lavoro di diritto privato, con salvezza dei diritti acquisiti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciato trattamento di favore in relazione al restante personale delle aziende sanitarie regionali - Censure non incidenti direttamente o indirettamente sulle competenze delle Regioni - Inammissibilità delle questioni.

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 42, comma 1, lettera c); d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, art. 11, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 3.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Trasformazione degli IRCCS pubblici in fondazioni di diritto pubblico - Delega al Governo - Delega concernente ambiti materiali affidati alla legislazione concorrente - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche - Denunciato utilizzo del procedimento di delega legislativa per l'adozione da parte del Governo di normative di dettaglio con lesione della competenza legislativa concorrente delle Regioni - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 42.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Trasformazione degli IRCCS pubblici in fondazioni di diritto pubblico - Delega al Governo - Delega concernente ambiti materiali affidati alla legislazione concorrente (tutela della salute e ricerca scientifica) - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche - Denunciato eccesso di analiticità di principi e criteri direttivi, nonché attribuzione ad organi statali di rilevanti poteri amministrativi - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 42, comma 1, lettere *b), c), d), e), i) e m)*.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, 118 e 119.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Trasformazione degli IRCCS pubblici in fondazioni di diritto pubblico - Delega al Governo - Inclusione nella delega anche dell'assetto giuridico degli IRCCS non trasformati o di diritto privato - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche - Denunciata lesione delle competenze normative e amministrative delle Regioni, lesione del principio di leale collaborazione - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 42, comma 1, lettere *g) e p)*.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, 118 e 119.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Delega al Governo - Trasformazione degli IRCCS pubblici in fondazioni di diritto pubblico - Individuazione del Ministro della salute, d'intesa con la Regione, quale soggetto preposto alla trasformazione - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche - Denunciata lesione delle competenze normative e amministrative delle Regioni, lesione del principio di leale collaborazione - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 42, comma 1, lettera *a)*.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, 118 e 119.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Delega al Governo - Riconoscimento delle nuove fondazioni e revisione dei riconoscimenti già concessi - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche - Denunciata lesione delle competenze normative e amministrative delle Regioni - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 42, comma 1, lettera *m)*.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, 118 e 119.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Delega al Governo - Organizzazione a rete degli IRCCS dedicati a particolari discipline - Competenza attribuita al Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche - Denunciata lesione delle competenze normative e amministrative delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 43.
- Costituzione, artt. 117, terzo e sesto comma, e 118.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Delega al Governo - Affidamento di diversi e specifici progetti finalizzati di ricerca - Nomina del direttore scientifico responsabile della ricerca - Competenze attribuite al Ministro della salute - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche - Denunciata lesione delle competenze normative e amministrative delle Regioni - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 42, comma 1, lettere *b)*, *f)* e *p)*.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, 118 e 119.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Delega al Governo - Composizione del consiglio di amministrazione delle Fondazioni - Obbligo di assicurare la rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della Regione interessata - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Indebita ingerenza del ministero in compiti di gestione locali - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 42, comma 1, lettera *b)*.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Delega al Governo - Composizione dell'organo di indirizzo - Designazione per metà dal Ministro della salute e per metà dalla Regione - Presidente dell'istituto - Nomina del Ministro - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche - Indebita ingerenza del ministero in compiti di gestione locali - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 42, comma 1, lettera *p)*.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Decreto legislativo delegato - Ricorso della Regione Marche - Asserito carattere di dettaglio delle norme, con lesione delle competenze normative concorrenti e amministrative della Regione - Censure generiche in relazione ad un complesso di norme variegato ed eterogeneo - Inammissibilità delle questioni.

- D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, artt. 1, comma 2, 2, commi 1, 2 e 3, 7, commi 1, 2, 3, e 4, 8, 11, commi 1 e 2, 12, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Decreto legislativo delegato - Fondazioni e IRCCS non trasformati - Disciplina degli enti fondatori e degli enti partecipanti, profili organizzativi vari - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche - Denunciata eccessiva analiticità delle disposizioni, con lesione delle competenze normative e amministrative delle Regioni - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, artt. 2, commi 2 e 3, e 11.
- Costituzione, artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Decreto legislativo delegato - Consigli di amministrazione, presidenti e collegi sindacali delle fondazioni - Composizione e designazione - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche - Norme ingiustificatamente dettagliate e invasive dell'autonomia delle Fondazioni e della potestà legislativa regionale, indebita ingerenza ministeriale nella gestione e controllo di enti non più statali - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, art. 3, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Decreto legislativo delegato - Consiglio di amministrazione delle fondazioni con prevalenza del corso formativo della facoltà di medicina e chirurgia e contributo patrimoniale superiore al terzo dell'Università - Composizione e designazione - Norme ingiustificatamente dettagliate e invasive dell'autonomia delle Fondazioni, indebita ingerenza ministeriale nella gestione e controllo di enti non più statali - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, art. 13, comma 1, terzo e quarto periodo.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Decreto legislativo delegato - Composizione e designazione degli organi delle fondazioni - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche - Norme ingiustificatamente dettagliate e invasive dell'autonomia delle Fondazioni e della potestà legislativa regionale, indebita ingerenza ministeriale nella gestione e controllo di enti non più statali - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, art. 4, comma 3.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Decreto legislativo delegato - Progetti gestiti mediante organizzazione a rete - Finanziamento da parte del Ministro della salute - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze normative e amministrative delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, art. 10.
- Costituzione, artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Decreto legislativo delegato - Fondazioni e IRCCS non trasformati - Nomina dei direttori scientifici da parte del Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione interessata - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche - Denunciata lesione delle competenze normative e amministrative delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, artt. 3, comma 4, e 5.
- Costituzione, artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Decreto legislativo delegato - Fondazioni e IRCCS non trasformati - Riconoscimento e revoca, scioglimento di organi, nomina dei commissari, devoluzione del patrimonio, conferma provvisoria del carattere scientifico - Necessaria intesa Stato-Regione - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche - Denunciata lesione delle competenze normative e amministrative delle Regioni - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, artt. 2, 3, 5, 14, 15, 16, 17, e 19.
- Costituzione, artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Decreto legislativo delegato - Estinzione delle Fondazioni IRCCS - Devoluzione del patrimonio previa intesa con il Ministro della salute - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze normative e amministrative delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, art. 17, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Decreto legislativo delegato - Vigilanza e controllo del Ministero della salute sulle attività di ricerca e assistenza svolte dagli IRCCS - Ricorso della Regione Marche - Ingiustificata ampiezza ed eterogeneità dei compiti ministeriali, lesione delle competenze normative e amministrative delle Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Decreto legislativo delegato - Controllo amministrativo preventivo sugli atti fondamentali degli IRCCS esercitato da appositi organi statali (Comitati periferici di vigilanza) - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ingiustificato intervento ministeriale, lesione delle competenze normative e amministrative delle Regioni - Illegittimità costituzionale.

- D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, art. 16, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Decreto legislativo delegato - Controlli sugli organi degli IRCCS - Potere di vigilanza riconosciuto al Ministro dell'economia - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche - Denunciata lesione delle competenze normative e amministrative delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, art. 16, commi 3 e 4, e 2, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Decreto legislativo delegato - Disciplina integrativa delle Fondazioni IRCCS - Rinvio alle disposizioni del codice civile - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze normative delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, art. 3, comma 1.
- Costituzione, art. 117.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Decreto legislativo delegato - Istituti non trasformati - Modalità di organizzazione, gestione e funzionamento - Determinazione con atto di intesa Stato-Regioni - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze normative delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, art. 5, comma 1.
- Costituzione, art. 117.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Fondazioni IRCCS e Istituti non trasformati - Alienazione di beni immobili per ripianare debiti pregressi - Autorizzazione ministeriale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze normative delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 236.
- Costituzione, artt. 117, terzo e sesto comma, e 118.....

Pag. 56

n. 271. Sentenza 23 giugno - 7 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Emilia-Romagna - Sistema informativo regionale - Tutela dei dati personali - Regolamento regionale - Ricorso del Governo - Contrasto con le norme statali in materia di protezione dei dati personali - Illegittimità costituzionale.

- Legge Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, art. 12.
- Costituzione, art. 117.

Regione Emilia-Romagna - Sistema informativo regionale - Tutela dei dati personali - Richiamo espresso al rispetto della legislazione statale in materia di protezione dei dati personali - Mancata previsione - Ricorso del Governo - Contrasto con le norme statali in materia di protezione dei dati personali - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, art. 13, comma 1.
- Costituzione, art. 117.

Regione Emilia-Romagna - Sistema informativo regionale - Tutela dei dati personali - Realizzazione di progetti integrati per l'interscambio dei dati - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva dello Stato in tema di coordinamento informatico - Non fondatezza delle questioni.

- Legge Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, art. 13, commi 2 e 3, e 14.
- Costituzione, art. 117

Pag. 85

n. 272. Sentenza 23 giugno - 7 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Agricoltura e zootecnia - Quote latte - Ricorso della Regione Lombardia - Rinuncia al ricorso e accettazione del Governo - Estinzione del giudizio.

- D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, art. 7, nel testo anteriore alla legge di conversione 28 marzo 1997, n. 81.

Agricoltura e zootecnia - Quote latte - Ricorso della Regione Veneto - Rinuncia al ricorso e accettazione del Governo - Estinzione del giudizio.

Oggetto del giudizio - Censura di norme abrogate - Attuazione *medio tempore* - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.

- D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, artt. 01, 1, commi da 13 a 21 e commi da 28 a 35; d.l. 1° dicembre 1997, n. 411; d.l. 1° marzo 1999, n. 43.

Parametri del giudizio - Deduzione di vizi attinenti al riparto di competenze tra Stato e Regioni - Ricorsi proposti prima della riforma del Titolo V della Costituzione - Scrutinio riferito ai parametri all'epoca vigenti.

Parametri del giudizio - Ricorsi delle Regioni in via diretta - Norme costituzionali non relative al riparto di competenze con lo Stato - Compromissione di attribuzioni costituzionalmente garantite - Necessità.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Quote individuali assegnate a ciascun produttore - Superamento - Applicazione di un prelievo supplementare - Ricorso della Regione Lombardia - Dedotta mancanza dei presupposti della decretazione d'urgenza, lesione di sfere di competenza costituzionalmente garantite alle Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411, convertito nella legge 27 gennaio 1998, n. 5; d.l. 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1999, n. 118.
- Costituzione, artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Quote individuali assegnate a ciascun produttore - Superamento - Applicazione di un prelievo supplementare - Ricorso della Regione Lombardia - Dedotta mancanza di previa consultazione con lesione del principio di leale collaborazione, violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, del principio di utilità sociale dell'iniziativa economica privata, dei valori dell'ordinamento comunitario - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411, convertito nella legge 27 gennaio 1998, n. 5; d.l. 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1999, n. 118.
- Costituzione, artt. 3, 5, 11, 97, 115, 117 e 118; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 12; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, art. 2.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Quote individuali assegnate a ciascun produttore - Superamento - Applicazione di un prelievo supplementare - Commissione governativa di garanzia - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione per mancato coinvolgimento delle Regioni in materia di competenza regionale, lesione del principio di efficienza dell'amministrazione - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411, art. 4-*bis*, aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 1998, n. 5.
- Costituzione, artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Quote individuali assegnate a ciascun produttore - Superamento - Applicazione di un prelievo supplementare - Commissione ministeriale per l'esame dei contratti di circolazione delle quote latte - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata retroattività della disciplina, lesione del principio di leale collaborazione per mancato coinvolgimento delle Regioni nelle attività di accertamento, interferenza con l'attività programmatica regionale e sconvolgimento retroattivo di rapporti di diritto privato, lesione del canone di ragionevolezza e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione in materia di competenza regionale - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5), art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Disciplina della ripartizione delle quote latte confluite nella riserva nazionale - Riassegnazione delle quote ai produttori che abbiano precedentemente venduto o affittato le proprie quote - Esclusione - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata irragionevolezza e interferenza con l'attività programmatica regionale - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 1° marzo 1999, n. 43 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1999, n. 118), art. 1, commi 21 e 21-*bis*.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Anagrafe del bestiame - Sistema informativo nazionale basato su un'unica banca dati - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione del principio di leale collaborazione in materia di competenza regionale, del canone di ragionevolezza e coerenza, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, della finalità sociale dell'iniziativa privata, dei valori dell'ordinamento comunitario - Conversione in legge soddisfacente delle pretese della ricorrente e mancanza di attuazione *medio tempore* - Cessazione della materia del contendere.

- D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, art. 8, commi 1 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 12; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 66 e seguenti.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Anagrafe del bestiame - Sistema informativo nazionale basato su un'unica banca dati - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione del principio di leale collaborazione in materia di competenza regionale, lesione del canone di ragionevolezza e coerenza, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, della finalità sociale dell'iniziativa privata, dei valori dell'ordinamento comunitario - Conversione in legge soddisfacente delle pretese della ricorrente - Non fondatezza della questione.

- D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, art. 1, commi 36, 37 e 39, aggiunti dalla legge di conversione 28 marzo 1997, n. 81.
- Costituzione, artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 12; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 66 e seguenti.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Anagrafe del bestiame - Sistema informativo nazionale basato su un'unica banca dati - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione del principio di leale collaborazione in materia di competenza regionale, lesione del canone di ragionevolezza e coerenza, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, della finalità sociale dell'iniziativa privata, dei valori dell'ordinamento comunitario - Mancata deduzione dei motivi di illegittimità, censura di norma inconferente, censura di norma non ricompresa nel decreto-legge originario - Inammissibilità delle questioni.

- D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, art. 1, commi 38, 40, 41, 42, 43 e 44, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 marzo 1997, n. 81.
- Costituzione, artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 12; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 66 e seguenti.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Funzioni amministrative attribuite all'AIMA - Aggiornamento del bollettino 1997-1998, riserva nazionale, compensazione nazionale, programmi volontari di abbandono - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione delle competenze regionali, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, della finalità sociale dell'iniziativa privata, dei valori dell'ordinamento comunitario - Non fondatezza della questione.

- D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, art. 01, comma 1, introdotto dalla legge di conversione 28 marzo 1997, n. 81.
- Costituzione, artt. 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Funzioni amministrative attribuite all'AIMA e alla Commissione governativa di indagine - Accertamento, aggiornamento e relativa pubblicazione degli effettivi quantitativi di latte prodotto - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata arbitrarietà e irragionevolezza, lesione delle competenze regionali, mancata concertazione con le Regioni - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5) art. 2, comma 1, lettere *c*) e *d*).
- Costituzione, artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Funzioni amministrative attribuite all'AIMA - Aggiornamento dei quantitativi di riferimento dei singoli produttori per gli anni 1996-1998 - Procedimento e criteri - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata attribuzione all'AIMA di funzioni trasferite alle Regioni, retroattività e conseguente disparità di trattamento - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5) art. 2, comma 3, lettera *c*).
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Funzioni amministrative attribuite all'AIMA - Accertamento e aggiornamento degli elenchi dei produttori e dei quantitativi in relazione a campagne lattiere concluse - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata introduzione di norme retroattive in relazione a funzioni trasferite alle Regioni, lesione delle competenze regionali - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5) art. 2, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Funzioni amministrative attribuite all'AIMA - Accertamento e aggiornamento degli elenchi dei produttori e dei quantitativi - Quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata introduzione di norme retroattive in relazione a funzioni trasferite alle Regioni, lesione delle competenze regionali - Censure non riferibili alle disposizioni impugnate - Inammissibilità della questione.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5), art. 4, commi 3 e 4.
- Costituzione, artt. 5, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Funzioni amministrative attribuite all'AIMA - Accertamento e aggiornamento degli elenchi dei produttori e dei quantitativi in relazione a campagne lattiere concluse - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata introduzione di norme retroattive in relazione a funzioni trasferite alle Regioni, lesione delle competenze regionali - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5), artt. 4, commi 1 e 2, e 5, comma 1.
- Costituzione, artt. 5, 117 e 118; legge 28 marzo 1997, n. 81; legge 3 luglio 1997, n. 204; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143; legge 15 marzo 1997, n. 59.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Compensazione consentita a ciascuno Stato membro tra quantitativi non utilizzati da taluni produttori e quantitativi prodotti in eccesso da altri - Soppressione della compensazione per APL - Funzioni amministrative attribuite all'AIMA in relazione a campagne lattiere concluse - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata retroattività con lesione del principio comunitario di periodizzazione delle campagne di produzione lattiera, lesione delle competenze regionali e interferenza con l'attività programmatica regionale - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5), art. 3, commi 1 e 1-bis.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Compensazione consentita a ciascuno Stato membro tra quantitativi non utilizzati da taluni produttori e quantitativi prodotti in eccesso da altri - Funzioni amministrative attribuite all'AIMA in relazione a campagne lattiere concluse - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata retroattività con lesione del principio comunitario di periodizzazione delle campagne di produzione lattiera, lesione delle competenze regionali, interferenza con l'attività programmatica regionale, pregiudizio dei produttori - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° marzo 1999, n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118), art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Compensazione consentita a ciascuno Stato membro tra quantitativi non utilizzati da taluni produttori e quantitativi prodotti in eccesso da altri - Funzioni amministrative attribuite all'AIMA in relazione a campagne lattiere concluse - Criteri e ordini di priorità - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata determinazione dei criteri senza coinvolgimento delle Regioni, discriminazione tra Regioni, illogicità, lesione delle competenze regionali, anche nella materia del governo del territorio - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 1° marzo 1999, n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118), art. 1, commi 6, 8, 9 e 21-ter.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Compensazione consentita a ciascuno Stato membro tra quantitativi non utilizzati da taluni produttori e quantitativi prodotti in eccesso da altri - Funzioni amministrative attribuite all'AIMA in relazione a campagne lattiere concluse - Compensazione da effettuarsi sulla base di «dati certi» - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata mancata indicazione dei criteri determinativi, con lesione delle competenze regionali - Carenza di motivazione - Inammissibilità della questione.

- D.L. 1° marzo 1999, n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118), art. 1, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Compensazione consentita a ciascuno Stato membro tra quantitativi non utilizzati da taluni produttori e quantitativi prodotti in eccesso da altri - Funzioni amministrative attribuite all'AIMA in relazione a campagne lattiere concluse - Compensazione da effettuarsi sulla base di «dati certi» - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° marzo 1999, n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118), art. 1, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Compensazione consentita a ciascuno Stato membro tra quantitativi non utilizzati da taluni produttori e quantitativi prodotti in eccesso da altri - Funzioni amministrative attribuite all'AIMA in relazione a campagne lattiere concluse - Aggiornamento dei quantitativi individuali, comunicazioni - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione delle competenze regionali con effetto retroattivo, con danno per i produttori e l'ente territoriale - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 1° marzo 1999, n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118), art. 1, commi 3 e 4.
- Costituzione, artt. 3, 5, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Compensazione consentita a ciascuno Stato membro tra quantitativi non utilizzati da taluni produttori e quantitativi prodotti in eccesso da altri - Funzioni amministrative attribuite all'AIMA in relazione a campagne lattiere concluse - Aggiornamento dei quantitativi individuali, comunicazioni - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione delle competenze regionali con effetto retroattivo, con danno per i produttori e l'ente territoriale - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 1° marzo 1999, n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118), art. 1, commi 3, lettera *b*), *3-bis*, *3-ter* e *4-bis*.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Compensazione consentita a ciascuno Stato membro tra quantitativi non utilizzati da taluni produttori e quantitativi prodotti in eccesso da altri - Funzioni amministrative attribuite all'AIMA in relazione a campagne lattiere concluse - Emanazione del decreto ministeriale di disciplina delle modalità per addivenire alle determinazioni definitive - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciato contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione e lesione delle competenze regionali - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 1° marzo 1999, n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118), art. 1, commi 5, 10 e 19.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Compensazione consentita a ciascuno Stato membro tra quantitativi non utilizzati da taluni produttori e quantitativi prodotti in eccesso da altri - Definitività dei risultati delle compensazioni effettuate (1995-2000) ai fini del pagamento, dei conguagli e della liberazione delle garanzie - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciato contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione e lesione delle competenze regionali - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° marzo 1999, n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118), art. 1, comma 12.
- Costituzione, artt. 5, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Applicazione di un prelievo supplementare - Obblighi del produttore nei confronti dell'acquirente e riscossione coattiva mediante ruolo del debito - Avalimento di uffici regionali - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione della potestà organizzativa e dell'autonomia finanziaria delle Regioni, violazione dell'obbligo di copertura di nuove spese - Conversione in legge satisfattiva delle doglianze prospettate, con attribuzione all'AIMA della riscossione - Cessazione della materia del contendere.

- D.L. 1° marzo 1999, n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118), art. 1, comma 15.
- Costituzione, artt. 3, 81, 97, 115, 117, 118 e 119.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Quantitativi individuali - Ricorsi di riesame - Funzione attribuita alle Regioni secondo modalità stabilite con decreto ministeriale - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata mancanza di copertura finanziaria per l'espletamento delle funzioni assegnate alle Regioni - Omessa indicazione del parametro e carenza di motivazione - Inammissibilità della questione.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5), art. 2, commi 6 e 8.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Quantitativi individuali - Comunicazione dell'AIMA - Ricorsi di riesame - Funzione attribuita alle Regioni secondo modalità stabilite con decreto ministeriale - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione del ruolo e delle competenze regionali - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5), art. 2, commi 5, 6, 8, 9 e 10.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Quantitativi individuali - Ricorsi di riesame - Inosservanza dei termini perentori per la decisione - Intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei ministri - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione delle potestà regionali - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5), art. 2, comma 8-bis.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117, 118 e 119.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Quantitativi individuali - Ricorsi di riesame - Funzione attribuita alle Regioni secondo modalità stabilite con decreto ministeriale - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata lesione della speciale autonomia della Regione, contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5), art. 2, commi 6 e 8.
- Costituzione, art. 97; r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, come attuato dal d.lgs. 7 maggio 1948, n. 789, modificato con d.P.R. 24 marzo 1981, n. 218), art. 14, lettere a), e), p) e q).

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Quantitativi individuali - Ricorsi di riesame - Attività conseguenti a carico dell'AIMA e delle Regioni - Definizione di ulteriori questioni demandata al Ministro per le politiche agricole - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione del ruolo e delle competenze regionali, contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione, irragionevolezza - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 1° marzo 1999, n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118), art. 1, commi 2 e 14.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Operazioni di compensazione - Provvedimento giurisdizionale cautelare o non definitivo - Utilizzabilità e rideterminazione dei dati da parte dell'AIMA - Ricorso della Regione Lombardia - Dedotta limitazione degli effetti di pronunce giurisdizionali emesse a favore dei produttori, lesione del diritto di difesa, compromissione della potestà programmatica delle Regioni, irragionevolezza e arbitrarietà - Difetto di motivazione sulla violazione di competenze regionali costituzionalmente garantite - Inammissibilità della questione.

- D.L. 1° marzo 1999, n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118), art. 1, comma 11.
- Costituzione, artt. 3, 5, 24, 97, 113, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Compensazioni - Decisioni amministrative o giurisdizionali sui ricorsi - Efficacia - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata limitazione dell'efficacia dei provvedimenti giurisdizionali e amministrativi, lesione dei principi di autonomia organizzativa e delle potestà programmatiche delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° marzo 1999, n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118), art. 1, comma 13.
- Costituzione, artt. 3, 5, 24, 97, 113, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Procedimenti in sanatoria - Funzioni amministrative attribuite all'AIMA - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione del diritto di difesa dei produttori che non hanno proposto ricorso di riesame, esclusi dalla possibilità di sanatoria - Difetto di motivazione sulla violazione di competenze regionali costituzionalmente garantite - Inammissibilità della questione.

- D.L. 1° marzo 1999, n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118), art. 1, commi 17 e 18.
- Costituzione, artt. 3, 24, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Procedimenti in sanatoria - Funzioni amministrative attribuite all'AIMA - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione dell'autonomia organizzativa e delle potestà programmatiche delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° marzo 1999, n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118), art. 1, commi 17 e 18.
- Costituzione, artt. 3, 24, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Funzioni di indirizzo e di coordinamento e poteri sostitutivi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Ricorso della Regione Lombardia - Attribuzione al singolo Ministro anziché al Consiglio dei ministri, mancata previsione di garanzie sostanziali e procedurali per l'esercizio dei poteri sostitutivi - Illegittimità costituzionale.

- D.L. 31 gennaio 1997, n. 11 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1997, n. 81), art. 01, comma 2.
- Costituzione, artt. 5, 115, 117 e 118, in relazione agli artt. 3, comma 1, della legge 22 luglio 1975, n. 382, 4, comma 1, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e 2, comma 3, lettera d) della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il 1996-1997 - Ripristino della liquidità - Ipotesi di esclusione - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata irragionevolezza e discriminazione, lesione dell'autonomia organizzativa e delle potestà programmatiche delle Regioni - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (convertito nella legge 27 gennaio 1998, n. 5), art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il 1996-1997 - Ripristino della liquidità - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata irragionevolezza e discriminazione, lesione dell'autonomia organizzativa e delle potestà programmatiche delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (convertito nella legge 27 gennaio 1998, n. 5), art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il 1995-1996 - Interessi legali a favore del produttore - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata irragionevolezza e discriminazione, lesione dell'autonomia organizzativa e delle potestà programmatiche delle Regioni - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (convertito nella legge 27 gennaio 1998, n. 5), art. 1, comma 3-*bis*.
- Costituzione, artt. 3, 5, 77, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il 1997-1998 - Ripristino della liquidità - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata irragionevolezza e discriminazione, lesione dell'autonomia organizzativa e delle potestà programmatiche delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (convertito nella legge 27 gennaio 1998, n. 5), art. 1, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Validità delle garanzie fideiussorie del prelievo prestate per i produttori per il 1995-1996 - Prorogabilità - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata irragionevolezza della norma, lesione della potestà programmatica della Regione - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (convertito nella legge 27 gennaio 1998, n. 5), art. 1, comma 4-*bis*.
- Costituzione, artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Affitto e vendita di quote senza trasferimento di azienda - Termini ed efficacia per il periodo 1996-1997 - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata efficacia retroattiva della norma, lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione, delle competenze regionali, del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° marzo 1999, n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118), art. 1, comma 20.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118

N. 273. Ordinanza 23 giugno - 7 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professioni - Notaio - Prova di preselezione informatica nel concorso notarile - Ammissione dei candidati alle prove scritte - Limite numerico - Denunciata irragionevolezza e lesione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Richiesta di intervento manipolativo-creativo - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 5-ter, terzo comma, introdotto dall'art. 1, comma 3, della legge 26 luglio 1995, n. 328.
- Costituzione, artt. 3 e 97, primo e terzo comma

Pag. 156

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 67. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 14 giugno 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Lavoro (rapporto di) - Regione Friuli - Venezia Giulia - Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro - Definizione del concetto di «mobbing» - Progetti contro le molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro - Funzioni della Commissione regionale per le politiche attive del lavoro - Ricorso dello Stato - Denunciata inadeguatezza e vaghezza nella definizione dei concetti di «mobbing» e di «esclusione sociale» (richiamo alla sent. n. 359/2003) - Mancata delimitazione dell'ambito di intervento della Regione - Non riconducibilità della materia a quelle elencate nello Statuto speciale - Creazione di uno strumento pervasivo di non garantita neutralità per interventi nei rapporti contrattuali di lavoro, nelle attività imprenditoriali e nelle pubbliche amministrazioni - Surrettizia introduzione di una disciplina «territorialmente differenziata» - Preteso contrasto con la competenza legislativa statale in materia di «ordinamento civile» ed in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Violazione della competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di «tutela e sicurezza del lavoro» - Incidenza sui principi di sussidiarietà e adeguatezza.

- Legge della Regione Friuli - Venezia Giulia 8 aprile 2005, n. 7.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lettere g) ed l), e terzo; 118, primo comma; Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia, artt. 4, 5 e 6.....

» 161

N. 338. Ordinanza del Tribunale di Gorizia del 7 maggio 2005.

Straniero - Espulsione amministrativa - Rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato dello straniero espulso - Trattamento sanzionatorio - Limite minimo edittale di un anno di reclusione - Irragionevolezza sotto diversi profili - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, come sostituito dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.....

» 163

- N. 339. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Bologna (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 giugno 2005) del 22 dicembre 2004.

Riscossione delle imposte - Riscossione mediante ruoli - Cartella di pagamento relativa all'imposta di successione - Notifica al contribuente - Termine di decadenza - Mancata fissazione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma primo, come modificato dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, art. 1, comma 1, lett. b).
- Costituzione artt. 3 e 24

Pag. 166

- N. 340. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Pesaro del 1° marzo 2005.

Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Sanzione pecuniaria nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa.

- Decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito nella legge 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, artt. 3 e 24.....

» 169

- N. 341. Ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Grosseto (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 giugno 2005) dell'11 settembre 2002.

Processo penale - Decreto penale di condanna - Effetti estintivi del reato - Limiti - Mancata previsione che l'effetto estintivo previsto dall'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., non si produca se la persona nei cui confronti la pena è stata comminata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'applicazione della pena su richiesta.

- Cod. proc. pen., art. 460, comma 5, in combinato disposto con disp. att. cod. proc. pen., art. 136.
- Costituzione, art. 3

» 171

- N. 342. Ordinanza della Corte di cassazione (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 giugno 2005) del 26 luglio 2004.

Procedimento civile - Giurisdizione e competenza - Chiamata in giudizio di Amministrazione dello Stato - Competenza del giudice del luogo ove ha sede l'Avvocatura dello Stato (c.d. Foro erariale), o del giudice naturale a seconda della richiesta dell'Amministrazione stessa - Violazione del principio del giudice naturale.

- Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 6, secondo comma.
- Costituzione, art. 25, primo comma

» 173

- N. 343. Ordinanza della Corte di cassazione del 30 aprile 2005.

Procedimento civile - Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - Possibilità di revocazione in caso di contrasto tra giudicati (art. 395, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) - Mancata previsione - Violazione del diritto di difesa - Richiamo alla sent. n. 17/1986 della Corte costituzionale.

- Codice di procedura civile, art. 391-bis.
- Costituzione, art. 24, comma secondo.....

» 175

N. 344. Ordinanza del Tribunale di Bologna del 4 maggio 2005.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Trattamento sanzionatorio - Nuova disciplina - Reclusione da uno a quattro anni - Lesione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - Disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe - Parità di trattamento rispetto ad ipotesi più gravi - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, primo periodo, come sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, della legge 12 novembre 2004, n. 271 [*rectius*: decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271].
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.....

Pag. 181

N. 345. Ordinanza del Giudice di pace di Crotone (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 giugno 2005).

Straniero e apolide - Straniero - Convalida del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio dello Stato - Competenza attribuita al giudice di pace - Irragionevolezza - Ingiustificato deterioro trattamento dello straniero rispetto al cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 5-bis, come modificato dal decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito in legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, art. 3

» 186

N. 346. Ordinanza del giudice di pace di Crotone (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 giugno 2005).

Straniero e apolide - Straniero - Convalida del provvedimento del Questore di allontanamento dal territorio dello Stato - Competenza attribuita al Giudice di pace - Irragionevolezza - Ingiustificato deterioro trattamento dello straniero rispetto al cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 5-bis, come modificato dal decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito in legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, art. 3

» 187

N. 347. Ordinanza del G.u.p. del Tribunale di Asti del 6 aprile 2005.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Inapplicabilità dell'istituto ai recidivi reiterati - Violazione del principio di ragionevolezza.

- Cod. proc. pen., art. 444, comma 1-bis.
- Costituzione, art. 3, primo comma

» 188

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 263

Sentenza 23 giugno - 7 luglio 2005

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Eccezione di inammissibilità - Dedotta carenza di interesse al ricorso - Reiezione.

Eccezione di inammissibilità - Lesione asseritamene prodotta dalla legge e non dal regolamento ministeriale impugnato - Reiezione.

Previdenza e assistenza - Fondo nazionale per le politiche sociali - Servizi di telefonia rivolti alle persone anziane - Decreto ministeriale che determina i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo, anziché assegnare le somme con il solo vincolo della destinazione - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Violazione delle attribuzioni statutarie - Non spettanza allo Stato della potestà in contestazione - Conseguente annullamento dell'atto impugnato nella parte in cui si applica alla Provincia autonoma di Trento.

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2002, n. 70, artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numero 25, 9, numero 10, e 16; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 12, commi 1 e 2.

Previdenza e assistenza - Fondo nazionale per le politiche sociali - Servizi di telefonia rivolti alle persone anziane - Decreto ministeriale che determina i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo, anziché assegnare le somme con il solo vincolo della destinazione - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Dichiarazione di non spettanza allo Stato del potere contestato e annullamento del regolamento nella parte in cui si applica alla Provincia autonoma di Trento - Estensione di efficacia nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2002, n. 70, artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numero 25, 9, numero 10, e 16; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 12, commi 1 e 2.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2002, n. 70 (Regolamento concernente condizioni e modalità per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 17 giugno 2002, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 24 del registro conflitti 2002.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2005 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'Avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 17 giugno 2002 la Provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzione in relazione agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2002, n. 70 (Regolamento concernente condizioni e modalità per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane).

1.1. — L'art. 80, comma 14, della legge n. 388 del 2000:

a) istituisce un fondo per il sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da «associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio»;

b) demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri, dei requisiti, delle modalità e dei termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi e per la verifica delle attività svolte.

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 70 del 2002 dà attuazione all'art. 80, comma 14, stabilendo i criteri di riparto del fondo tra le varie Regioni e Province autonome e dettando una articolata e puntuale disciplina, espressamente applicabile anche nei confronti della Provincia di Trento.

2. — La ricorrente premette di essere competente in materia di assistenza e beneficenza pubblica (art. 8, numero 25, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige») e di igiene e sanità (art. 9, numero 10, del medesimo statuto) e sostiene che il decreto ministeriale n. 70 del 2002 restringerebbe illegittimamente la propria autonomia finanziaria, quale definita dall'art. 5, commi 2 e 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria) e dall'art. 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale).

2.1. — La ricorrente sottolinea inoltre l'importanza, ai fini della definizione del presente giudizio, dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989, norma di modifica del titolo VI dello statuto, approvata secondo la speciale procedura prevista dall'art. 104 dello statuto stesso, il quale dispone che i finanziamenti recati da disposizioni di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle Regioni, «sono assegnati alle Province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore» e che per l'assegnazione e per l'erogazione dei finanziamenti si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto.

Analoga importanza viene attribuita all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 268 del 1992, norma di attuazione statutaria, il quale prevede l'applicabilità di questa disciplina dettata dall'art. 5 della legge n. 386 del 1989 in ordine alle procedure ed alla destinazione dei fondi «con riferimento alle leggi statali di intervento previste, anche se le stesse» (procedure) «non sono espressamente richiamate».

2.2. — La Provincia di Trento ritiene in particolare che il decreto ministeriale impugnato leda la propria competenza, nella parte in cui pretende di disciplinare direttamente la gestione del fondo, anche in relazione al territorio provinciale, invece che limitarsi alla assegnazione del finanziamento all'ente autonomo, con il solo vincolo della destinazione delle somme nell'ambito del corrispondente settore.

Di qui l'impugnazione di tutte le disposizioni del decreto n. 70 del 2002, ad esclusione dell'art. 2, il quale, nel rispetto dell'art. 5 della legge n. 386 del 1989, reca unicamente il riparto del fondo tra le varie Regioni e le Province autonome.

2.3. — Nel ricorso si sostiene, inoltre, che la lesione delle proprie competenze sia da attribuire agli articoli impugnati del decreto ministeriale n. 70 del 2002, e non all'art. 80, comma 14, della legge n. 388 del 2000, che pure conferisce il potere regolamentare di cui si lamenta l'esercizio, in quanto l'art. 158 della stessa legge n. 388 del 2000 detta una espressa «clausola di salvaguardia», rendendo le varie disposizioni della legge finanziaria applicabili alla Provincia di Trento «compatibilmente» alle norme dello statuto speciale ed escludendo, pertanto, che il regolamento ministeriale di attuazione possa vincolare anche la Provincia autonoma.

2.4. — Contestata, dunque, la stessa spettanza del potere regolamentare esercitato, la ricorrente si sofferma sulle singole disposizioni impugnate, lamentando che esse, sotto diversi profili, limitano la propria autonomia di gestione del fondo.

Più in particolare, l'art. 1, comma 2, detta una definizione vincolante di «persona anziana».

L'art. 3 definisce i «soggetti destinatari dei contributi», prescrivendo che gli stessi debbano essere iscritti nei rispettivi albi regionali (qualora esistenti).

L'art. 4 riguarda i requisiti dei destinatari e tra di essi quello della «comprovata esperienza», che viene definita in maniera vincolante, residuando alla Provincia un margine di discrezionalità solo in ordine alle modalità attraverso cui accertare detta esperienza.

L'art. 5 prevede che possono essere finanziati progetti che garantiscano un servizio di telefonia continuativo per tutto l'anno con copertura non inferiore alle dieci ore giornaliere e senza utilizzo di risponditori automatici e descrive lo standard minimo del servizio in questione.

L'art. 6 riguarda i criteri per l'individuazione dei progetti da finanziare e «autorizza» le Regioni e le Province autonome a stabilire tali criteri «con propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme degli statuti di autonomia», «al fine di assicurare l'omogeneità qualitativa dei servizi sul territorio nazionale».

L'art. 7 si riferisce alle modalità di concessione e di erogazione dei finanziamenti, disponendo che le stesse siano stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome con propri provvedimenti.

L'art. 8 dispone che le Regioni e le Province autonome trasmettano all'amministrazione statale competente relazioni sui criteri utilizzati, sull'elenco dei progetti ammessi al finanziamento, sullo stato di attuazione e sull'efficacia degli interventi. L'invasività della norma risiederebbe sia nel fatto che l'obbligo di trasmissione non può essere stabilito da un regolamento, sia nel fatto che tale obbligo non realizzerebbe una semplice collaborazione informativa, ma sarebbe strumentale all'esercizio di un potere di direzione da parte dello Stato, come dimostrerebbe la previsione della revoca del finanziamento in caso di mancata trasmissione delle relazioni.

L'art. 9 disciplina la valutazione d'impatto degli interventi, attribuendone «abnormemente» la competenza allo Stato.

L'art. 10 prevede la revoca dei finanziamenti «alle Regioni» — senza menzionare espressamente nel primo periodo del primo comma le Province autonome — in tre distinte ipotesi: *a)* mancata trasmissione delle relazioni di cui all'art. 9; *b)* segnalazione negativa da parte delle Regioni e delle Province autonome sulle realizzazioni progettuali; *c)* mancato impegno contabile delle quote di competenza in favore dei soggetti destinatari di cui all'art. 3 entro il 30 giugno 2002. La censura si appunta in particolare sull'ipotesi *sub b)*, poiché essa si riferisce a finanziamenti già erogati ai beneficiari finali che sarebbero revocati «a prescindere dalla circostanza di averne potuto ottenere la restituzione» in concreto.

2.5. — La Provincia autonoma di Trento, in via subordinata, prospetta l'illegittimità degli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, e 10 del decreto ministeriale n. 70 del 2002, in relazione all'art. 117, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione), esteso alle autonomie speciali dall'art. 10 della medesima legge costituzionale, nella parte in cui prevede forme di autonomia più ampie di quelle statutarie. Si sostiene che, trattandosi di una materia di competenza regionale, lo Stato non potrebbe definire con regolamento modalità e criteri per la erogazione di contributi a carattere assistenziale.

2.6. — La ricorrente deduce inoltre che la legge costituzionale n. 3 del 2001 abrogerebbe, per sopravvenuta incompatibilità, le disposizioni anteriori, le quali, come l'art. 80, comma 14, della legge n. 388 del 2000, prevedono poteri regolamentari dello Stato in materie regionali. Nel ricorso si evidenzia poi come «alla stessa conclusione si dovrebbe arrivare ove si ragionasse in termini di sopravvenuta illegittimità costituzionale delle disposizioni che prevedevano poteri regolamentari, anziché di loro abrogazione» e pertanto viene addotta, in subordine, la sopravvenuta illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 14, della legge n. 388 del 2000, in quanto esso prevede poteri regolamentari statali in contrasto con la nuova disciplina costituzionale.

3. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del ricorso.

3.1. — La difesa erariale premette che la ricorrente non ha impugnato l'art. 80, comma 14, della legge n. 388 del 2000, ai sensi del quale è stato emesso il regolamento impugnato, e prospetta, pertanto, la seguente alterna-

tiva: «o il regolamento si è attenuto alla disciplina legislativa, ed allora il ricorso è inammissibile perché la Provincia avrebbe dovuto impugnare la legge; o, nel darvi esecuzione, non vi si è attenuto, ma in questo caso sarebbe viziato da illegittimità da far valere davanti al giudice amministrativo» e non davanti al giudice costituzionale.

3.2. — Nel merito, il resistente sostiene, anzitutto, che il decreto impugnato, norma strumentale all'attuazione dell'art. 80, comma 14, della legge n. 388 del 2000, avrebbe ad oggetto il procedimento di erogazione di un fondo statale, sicché esso rientrerebbe nella esclusiva competenza dello Stato, ed inoltre pone in risalto che la questione sottoposta alla Corte sia quella di stabilire se i fini specifici dei finanziamenti vincolino o non vincolino la Provincia autonoma.

Al riguardo si sottolinea che il conflitto, relativo all'attribuzione di fondi statali per uno scopo determinato, sia da risolvere alla luce dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 268 del 1992, il quale dichiara, in tale ipotesi, non applicabile l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), con la conseguenza che la disposizione di cui all'art. 80, comma 14, della legge n. 388 del 2000 sarebbe vincolante per la Provincia autonoma.

3.3. — Quanto alle censure sulle singole disposizioni impugnate, l'Avvocatura rileva sostanzialmente che la Provincia non contesta la ripartizione delle erogazioni finanziarie, ma solo i vincoli apposti al loro utilizzo dalla normativa statale, con ciò pretendendo in modo arbitrario di disporre liberamente di somme assegnate dallo Stato per scopi determinati.

3.4. — La stessa difesa erariale sostiene, infine, che tanto la legge quanto il regolamento di attuazione avrebbero ad oggetto la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione), osservando che tale competenza esclusiva dello Stato sarebbe esercitabile seppure fosse incompatibile con la normativa statutaria delle Regioni e Province a statuto speciale, in quanto dovrebbe ritenersi prevalente la successiva legge di revisione costituzionale n. 3 del 2001, anche al fine di garantire il valore unitario degli interessi connessi alle materie elencate nel secondo comma dell'art. 117 della Costituzione.

4. — In prossimità dell'udienza pubblica la Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria nella quale contesta le argomentazioni della difesa erariale, insistendo nelle conclusioni in precedenza rassegnate.

4.1. — Ad avviso della ricorrente, sarebbe infondata, anzitutto, l'eccezione di inammissibilità formulata in base all'assunto che, alternativamente, o la lesione era già nella legge, non tempestivamente impugnata, o il regolamento, in quanto illegittimo, avrebbe dovuto essere impugnato in sede giurisdizionale amministrativa e non per conflitto davanti al giudice costituzionale.

Al riguardo, si osserva che il decreto ministeriale impugnato, nel riferirsi *contra legem* agli enti ad autonomia speciale, avrebbe contenuto precettivo autonomo e non costituirebbe pertanto mera esecuzione della norma legislativa, di per sé non lesiva. Peraltro, la concorrenza del rimedio giurisdizionale amministrativo non escluderebbe la proponibilità del conflitto, dato che l'illegittimità del regolamento n. 70 del 2002 si sostanzierebbe in una lesione delle prerogative costituzionali di essa ricorrente.

4.2. — La Provincia autonoma nega, poi, che l'oggetto del decreto ministeriale impugnato, relativo ai servizi di telefonia per le persone anziane, sia un «procedimento statale», rilevando che in base ad una tale interpretazione «basterebbe istituire un fondo statale per trasformare ogni materia» in un procedimento statale. Invero, si argomenta nella memoria, l'oggetto del regolamento in questione sarebbe costituita dalla politica sociale e cioè da una materia rispetto alla quale la giurisprudenza di questa Corte (*cf.* sentenza n. 423 del 2004), in relazione alle Regioni ordinarie, ha escluso la legittimità di norme statali che vincolino somme a specifiche destinazioni, indipendentemente dal fatto che tali somme siano destinate alle Regioni o, direttamente, ai privati.

4.3. — La ricorrente, inoltre, nel ribadire che il ricorso ha ad oggetto l'intero regolamento (ad esclusione dell'articolo 2, recante unicamente il riparto proporzionale del fondo in ragione della popolazione degli enti territoriali interessati) e che la contestazione attiene anzitutto alla legittimità del potere regolamentare esercitato, osserva comunque che il decreto ministeriale n. 70 del 2002 non avrebbe ad oggetto i livelli essenziali di prestazioni sociali, ma realizzerebbe un «mero intervento di sostegno», del quale si intenderebbe, più limitatamente, assicurare «l'omogeneità qualitativa» sul territorio nazionale. Non vi sarebbe pertanto titolo di legittimazione statale (art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost.) in ordine al fondo in questione, né troverebbe applicazione la disciplina del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 386 del 1989, per il quale le Province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale secondo i criteri e le modalità per gli stessi stabiliti. La gestione dei fondi in questione, continua

la ricorrente, sarebbe invece disciplinata dal secondo comma dello stesso art. 5 appena richiamato. Ne deriverebbe che la Provincia autonoma avrebbe il dovere di utilizzare le risorse erogate nell'ambito del corrispondente settore, «cioè il sostegno dei servizi di telefonia destinati agli anziani», ma secondo la propria normativa. Il rispetto del vincolo di destinazione sarebbe assicurato dal controllo della Corte dei conti e dal potere dello Stato di «impugnare i provvedimenti provinciali di utilizzazione delle risorse mediante gli strumenti appropriati».

4.4. — È contestata poi l'argomentazione secondo cui la legge costituzionale n. 3 del 2001, nell'attribuire determinati settori materiali alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, Cost.) prevarrebbe sugli statuti speciali, qualora questi attribuiscono alle Regioni poteri «interferenti». Secondo la difesa provinciale, che richiama a sostegno talune pronunce di questa Corte (sentenze n. 377, n. 533 e n. 536 del 2002; n. 48 e n. 103 del 2003), l'art. 117, secondo comma, della Costituzione, nel prevedere competenze statali esclusive nei confronti delle Regioni ordinarie, non potrebbe in ogni caso comprimere l'autonomia delle Regioni e Province a statuto speciale, mentre, d'altro canto, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, sono applicabili agli enti di autonomia speciale solo quelle disposizioni che prevedono spazi di autonomia più ampi.

4.5. — La Provincia ricorda, infine, i pareri nn. 1 e 5 del 2002 dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato, i quali avrebbero escluso, a seguito della riforma costituzionale del 2001, la sopravvivenza di poteri regolamentari dello Stato ed affermato l'abrogazione delle norme che tali poteri prevedessero in settori non riconducibili alle materie dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione.

5. — In prossimità dell'udienza pubblica anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria, nella quale ha ribadito le difese già svolte e sviluppato ulteriori argomentazioni.

L'Avvocatura rileva, anzitutto, che l'atto impugnato riguarda la erogazione di fondi per gli anni 2001 e 2002; ne discenderebbe la necessità per la Provincia autonoma di Trento di dare prova dell'attualità del suo interesse al ricorso, che non sussisterebbe se la ricorrente avesse già speso le somme erogate attenendosi alle modalità e ai criteri del regolamento.

5.1. — Quanto, poi, all'inammissibilità del ricorso, nella memoria si deduce:

che l'art. 158 della legge n. 388 del 2000 prevede l'applicazione alla Provincia di Trento dell'art. 80, comma 14, «compatibilmente con le norme» dello statuto;

che, né l'art. 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 268 del 1992, né l'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989 sarebbero norme statutarie;

che, in particolare, il decreto legislativo n. 268 del 1992 è una norma di attuazione statutaria, che l'art. 107 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige regola diversamente, quanto a modalità di adozione ed effetti;

che l'art. 104 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige prevede che le norme del titolo VI (in tema di finanza propria delle Province) possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato «su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione e delle due Province»;

che l'art. 5 della legge n. 386 del 1989 ha un oggetto diverso da quello delle disposizioni del titolo VI dello statuto e, pertanto, non costituirebbe, diversamente dalle altre disposizioni della medesima legge, norma di modifica statutaria, sebbene la legge che lo contiene sia stata adottata secondo il procedimento di cui all'art. 104 dello statuto speciale in questione;

che, conseguentemente, il suddetto art. 5, comma 2, non potrebbe essere utilmente invocato quale parametro in un giudizio per conflitto di attribuzioni costituzionali;

che l'art. 80, comma 14, della legge n. 388 del 2000 sarebbe *ex se* applicabile alla Provincia autonoma;

che, conseguentemente, sarebbe inammissibile il conflitto avverso il decreto ministeriale n. 70 del 2002, atteso che la lesione lamentata deriverebbe direttamente dalla legge, non tempestivamente impugnata, e non dall'atto di normazione secondaria, meramente esecutivo della prima (*cfr.* sentenza di questa Corte n. 467 del 1997).

5.2. — L'Avvocatura insiste, infine, sulla non riferibilità della fattispecie al disposto dell'art. 5, comma 2, della legge n. 386 del 1989, sottolineando che la destinazione del fondo ad assicurare livelli minimi di prestazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale varrebbe a riferire l'intervento normativo alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost.) e a rendere applicabile la diversa disciplina di cui al precedente comma 1 dello stesso art. 5, il quale vincola la Provincia al rispetto delle modalità ed ai criteri previsti dalla legge statale.

Considerato in diritto

1. — La Provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzione in relazione agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2002, n. 70 (Regolamento concernente condizioni e modalità per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane), per violazione degli articoli 8, numero 25, 9, numero 10, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), dell'art. 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), e, in via subordinata, dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), in quanto richiama a favore della Provincia autonoma le maggiori autonomie stabilite per le Regioni a statuto ordinario dal nuovo testo dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione.

2. — La Provincia di Trento prospetta la violazione delle proprie attribuzioni statutarie, in quanto lo Stato ha provveduto a disciplinare in via regolamentare criteri e modalità di utilizzazione del fondo nella materia delle politiche sociali (servizi di telefonia rivolti alle persone anziane), invece che limitarsi alla assegnazione dello stesso all'ente autonomo, con il solo vincolo della destinazione delle somme nell'ambito del corrispondente settore.

Per le stesse ragioni la ricorrente prospetta, in via subordinata, la violazione dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, applicabile ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

3. — Deve preliminarmente essere dichiarata infondata l'eccezione di carenza di interesse al ricorso, prospettata dall'Avvocatura generale dello Stato sul presupposto che il fondo, per la cui utilizzazione è stato emanato il decreto ministeriale impugnato, concerne gli anni 2001 e 2002 e, pertanto, le relative risorse sarebbero già state spese (o comunque non risulta provato dalla ricorrente, su cui graverebbe il relativo onere, che non siano state spese) in forme diverse da quelle prescritte. Se tali modalità fossero state rispettate, secondo la prospettazione della difesa erariale, sarebbe venuto meno l'interesse della Provincia di Trento al presente conflitto.

Al riguardo è sufficiente osservare che, nella specie, la lesione si concreta nella emanazione del regolamento invasivo.

4. — Deve parimenti essere dichiarata infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, prospettata dall'Avvocatura, in quanto la lesione della sfera di attribuzione della Provincia di Trento, che pure l'Avvocatura non ritiene sussistente, sarebbe stata, in ipotesi, recata dalla legge (art. 80, comma 14, della legge n. 388 del 2000), attributiva del potere regolamentare di cui la ricorrente lamenta l'esercizio, e non dal regolamento ministeriale n. 70 del 2002 (oggetto del conflitto), meramente esecutivo della prima.

L'art. 158 della legge n. 388 del 2000 detta, infatti, una «clausola di salvaguardia» prevedendo l'applicazione alla Provincia di Trento del suddetto art. 80, comma 14, «compatibilmente con le norme» dello statuto ed esclude, pertanto, qualsiasi possibile contrasto tra la norma in questione e quelle che delineano l'autonomia speciale dell'ente.

Né vale, in proposito, sostenere, come fa l'Avvocatura, che l'art. 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 268 del 1992 (norma di attuazione statutaria) e l'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989 (legge adottata secondo lo speciale procedimento previsto dall'art. 104 dello statuto, per la modifica e l'integrazione del titolo VI dello statuto stesso), invocati dalla ricorrente a fondamento del conflitto, non siano norme dello statuto, sicché le relative disposizioni, escluse dalla «clausola di salvaguardia», sarebbero state immediatamente lese dalla legge e non dal regolamento.

Al riguardo è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto che, al pari delle norme statutarie, anche le norme di attuazione dello statuto speciale (come, nella specie, il decreto legislativo n. 268 del 1992), nonché quelle, adottate con lo speciale procedimento previsto dall'art. 104, di modifica o di integrazione del titolo VI dello statuto del Trentino-Alto Adige (come, nella specie, l'art. 5 della legge n. 386 del 1989) possono essere utilizzate come parametro del giudizio di costituzionalità (*cf.* sentenze n. 36, n. 356 e n. 366 del 1992, n. 165 del 1994, n. 458 del 1995, n. 520 del 2000, n. 334 e n. 419 del 2001 e n. 28 e n. 267 del 2003). A fronte di questa equiparazione tra norme statutarie e norme di modifica e di attuazione statu-

taria, la «clausola di salvaguardia» dettata dall'art. 158 della legge n. 388 del 2000 deve, allora, essere intesa, in una lettura costituzionalmente orientata, come riferita a tutte le disposizioni che delineano e garantiscono l'autonomia speciale della Provincia.

5. — Nel merito il ricorso è fondato.

Il fondo in questione, istituito nell'ambito di quello nazionale per le politiche sociali, riguarda i servizi di telefonia rivolti alle persone anziane.

La materia rientra nell'assistenza e beneficenza pubblica, ai sensi dell'art. 8, numero 25, dello statuto, per la quale la Provincia ha competenza legislativa esclusiva.

L'art. 5, comma 2, della legge n. 386 del 1989 stabilisce che, in materie provinciali, lo Stato con legge può istituire fondi per scopi determinati, i quali devono essere utilizzati, nell'ambito del settore definito dalla legge statale stessa, secondo normative provinciali, e quindi esclude che condizioni e modalità per l'utilizzo di detti fondi possano essere stabiliti con regolamento statale.

L'art. 12 del decreto legislativo n. 268 del 1992, peraltro, stabilisce che la predetta norma si applica a qualsiasi disposizione statale anche se non espressamente richiamata.

Appare evidente, ai sensi delle predette disposizioni, l'illegittimità del regolamento statale in questione e di conseguenza resta assorbita ogni altra questione.

6. — Alla luce di queste considerazioni deve, pertanto, dichiararsi che non spetta allo Stato il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione da parte della Provincia autonoma di Trento dei finanziamenti previsti dall'art. 80, comma 14, della legge n. 388 del 2000 e devono, conseguentemente, annullarsi gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 70 del 2002, nella parte in cui si applicano alla Provincia autonoma di Trento.

7. — In considerazione della piena equiparazione statutaria delle due Province autonome relativamente alle attribuzioni di cui trattasi, l'efficacia della presente sentenza deve essere estesa anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti previsti dall'art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001);

Annulla, di conseguenza, gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2002, n. 70 (Regolamento concernente condizioni e modalità per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane), nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 7 luglio 2005.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 264

Sentenza 23 giugno - 7 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo di proprietà dello Stato - Aumento del canone - Determinazione in base al reddito del nucleo familiare del conduttore nell'anno 1993 - Denunciata disparità di trattamento tra conduttori di immobili pubblici e in relazione ai conduttori di immobili privati, irragionevolezza, lesione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 32, commi 1, 2 e 4.
- Costituzione, artt. 3 e 97, primo comma.

Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo di proprietà dello Stato - Aggiornamenti del canone rideeterminato nel 1995 - Calcolo effettuato in base all'intera variazione ISTAT dei prezzi al consumo - Denunciata disparità di trattamento in relazione ai conduttori cui si applica la legge sull'equo canone - Non fondatezza della questione.

- D.L. 2 ottobre 1995, n. 415 (convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1995, n. 507), art. 5, comma 7-bis.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2 e 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 5, comma 7-bis, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 (Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, promosso con ordinanza del 17 giugno 2003 dal Tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra Ministero della Giustizia e Cinelli Liliana, iscritta al n. 115 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visti l'atto di costituzione di Cinelli Liliana nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 aprile 2005 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi l'avvocato Maurizio Fabiani per Cinelli Liliana e l'Avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio civile per il pagamento di canoni di locazione ed oneri condominiali non corrisposti, intentato dal Ministero della giustizia nei confronti di una conduttrice di un immobile ad uso abitativo sito in Ancona, il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2 e 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'articolo 5, comma 7-bis, della legge 29 novembre 1995, n. 507 - *recte*: dell'art. 5, comma 7-bis, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 (Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507.

L'art. 32 della legge n. 724 del 1994 dispone, al comma 1, che, a decorrere dal 1° gennaio 1995, i canoni annui per i beni patrimoniali dello Stato, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per il 1994 di un coefficiente pari a 2,5 volte il canone stesso, salvo quanto previsto dal successivo comma 2. Tale comma dispone, a sua volta, che a decorrere dal 1° gennaio 1995, i canoni annui per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a: due volte il canone stesso per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore ad ottanta milioni di lire; cinque volte il canone stesso, per i soggetti che appartengano ad un nucleo familiare con un reddito annuo, per il medesimo anno 1993, pari o superiore ad ottanta milioni di lire.

Il comma 3 stabilisce poi che sono esclusi dall'incremento di cui al comma 2, tra l'altro, gli alloggi in godimento a soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore a quaranta milioni. Il comma 4 determina la decorrenza delle maggiorazioni di cui ai commi 1 e 2 dal 1° gennaio 1995 e il comma 5 abilita i conduttori, nel caso in cui ritengano eccessive le maggiorazioni suddette, a chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, «la risoluzione del rapporto, restituendo contestualmente il bene».

L'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge n. 415 del 1995, convertito dalla legge n. 507 del 1995, dispone che il canone, determinato in base ai commi 6 e 7 del medesimo articolo (il comma 6 stabilisce che l'ammontare complessivo del canone per i beni concessi o locati a privati nel corso del 1994 o in data anteriore, non può comunque essere superiore alla media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe; il comma 7, per la determinazione del prezzo in regime di mercato, abilita l'assegnatario a presentare all'amministrazione una perizia giurata redatta da tecnico iscritto ad apposito albo), resta valido per sei anni a decorrere dal 1° gennaio 1996 e viene aumentato di anno in anno in misura corrispondente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT. Il medesimo comma stabilisce poi che il pagamento debba essere effettuato entro il 31 ottobre di ogni anno e prevede che al compimento dei sei anni il canone sarà rideterminato con le stesse modalità previste nei commi 6 e 7.

Il mittente premette che il Ministero della giustizia ha chiesto il pagamento della complessiva somma di euro 13.469,38, oltre interessi, nei confronti dell'attuale conduttrice — subentrata il 22 luglio 1997, a seguito del decesso della madre convivente, nel contratto stipulato da quest'ultima il 26 marzo 1969 — per non avere ella corrisposto i canoni di locazione e gli oneri accessori dal mese di gennaio 1999 alla data di rilascio dell'appartamento, avvenuto il 24 settembre 2000. Premette altresì che la convenuta ha contestato la domanda deducendo che il contratto stipulato nel 1969 dalla dante causa rientrava tra quelli soggetti alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), e che, a far data dal 1° gennaio 1995, il canone di locazione, in applicazione dell'art. 32 della legge n. 724 del 1994, era stato raddoppiato, passando da lire 488.244 a lire 976.488 mensili, in quanto il reddito del nucleo familiare, nel corso dell'anno 1993, era compreso tra i 40 e gli 80 milioni; che tuttavia, a seguito del decesso della madre, il suo reddito si era ridotto a circa 24 milioni annui, mentre il canone, successivamente rivalutato in base agli indici Istat, era aumentato a lire 1.045.817 mensili.

Tanto premesso, il Tribunale di Ancona, quanto alla rilevanza delle questioni sollevate, osserva che, se fosse accertata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni denunciate, il canone effettivamente dovuto dalla convenuta potrebbe essere individuato nell'importo originariamente pattuito, oltre la rivalutazione; sicché, avendo ella

corrisposto, per il periodo dal gennaio 1995 all'agosto 1999, un canone pari al doppio dell'importo che sarebbe dovuto, «il decreto ingiuntivo opposto dovrebbe essere revocato e la resistente condannata al pagamento di una somma inferiore a quella ivi indicata».

Peraltro, soggiunge il giudice *a quo*, non inciderebbe sulla rilevanza il fatto che questa Corte, con ordinanza n. 41 del 2002, abbia già deciso sulla medesima questione nel senso della manifesta inammissibilità, giacché in quella occasione l'incidente di costituzionalità era insorto in un diverso procedimento, concernente la convalida di sfratto per morosità.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il remittente prospetta la violazione dell'articolo 3 della Costituzione sotto diversi profili.

Sotto un primo profilo, il giudice *a quo* deduce una irragionevole disparità di trattamento, in quanto l'art. 32 della legge n. 724 del 1994 imporrebbe solo ai conduttori di immobili di proprietà pubblica, in violazione dell'autonomia negoziale, la modificazione del corrispettivo originariamente concordato con la controparte. Ad avviso del remittente, infatti, la natura pubblica del titolare del bene, ove ad essa non si accompagni un regime speciale dei beni di proprietà pubblica in ragione dei fini perseguiti attraverso tali beni, non potrebbe in alcun modo giustificare una disciplina derogatoria della normativa applicabile; in presenza di rapporti tutti regolati dalle norme di diritto privato, solo i conduttori titolari di un rapporto intercorrente con lo Stato sarebbero assoggettati alla immediata modificazione autoritativa del canone. La denunciata disparità di trattamento, prosegue il remittente, non potrebbe ritenersi compensata dalla «possibilità di risoluzione» del contratto accordata dall'articolo 32, comma 5, giacché tale norma sarebbe volta unicamente ad evitare al conduttore di essere «schiacciato» da un canone eccessivo; così come non potrebbe ritenersi eliminata dalla previsione della possibilità di ridurre l'importo del canone a quello di mercato, secondo quanto previsto dall'art. 5, commi 6, 7 e 7-bis, del decreto-legge n. 415 del 1995, convertito dalla legge n. 507 del 1995, perché il conduttore di un immobile di proprietà pubblica avrebbe comunque perso le proprie garanzie a differenza del conduttore di un immobile privato. In sostanza, conclude sul punto il remittente, si sarebbe in presenza di un eccesso di potere legislativo giacché l'articolo 32 prevederebbe una disciplina discriminatoria rispetto alle norme della legge sull'equo canone, applicabili ai contratti di locazione di immobili non dello Stato.

Sotto altro profilo, il Tribunale di Ancona denuncia la disparità di trattamento che l'art. 32 introdurrebbe anche all'interno dei conduttori di immobili pubblici, per diversi aspetti. In primo luogo, viene censurata la disparità di trattamento creata attraverso l'applicazione al canone, a suo tempo liberamente determinato, di un coefficiente moltiplicatore fisso, che prescinde cioè sia dal momento in cui con la stipula del contratto tale canone è stato fissato, sia dal valore di mercato dell'immobile locato. Se si tiene conto di tali elementi di valutazione, osserva il remittente, il meccanismo automatico di maggiorazione solo apparentemente opererebbe in modo uniforme, mentre in realtà potrebbe condurre a risultati iniqui. La duplicazione o la quintuplicazione del canone, applicata ad immobili aventi le medesime caratteristiche, potrebbe infatti comportare, se non si tiene conto del momento in cui il canone originario è stato stabilito, effetti del tutto diversi. Né la violazione del principio di eguaglianza potrebbe ritenersi evitata dalle citate disposizioni del decreto-legge n. 415 del 1995, le quali pongono solo il valore di mercato dell'immobile quale limite massimo all'importo del canone.

In secondo luogo, il remittente denuncia la disparità di trattamento conseguente al fatto che la maggiorazione del canone non sarebbe stata adeguata in modo appropriato al reddito percepito dal nucleo familiare occupante; il legislatore ben avrebbe potuto articolare il numero dei coefficienti di moltiplicazione ovvero disporre che gli aumenti avrebbero dovuto essere proporzionali al reddito. Il percettore di un reddito di un miliardo, infatti, verrebbe assoggettato al medesimo trattamento di chi percepisce un reddito di ottanta milioni.

Una ulteriore violazione dell'articolo 3 viene ravvisata dal remittente nel fatto che il legislatore ha ancorato tutte le modificazioni al reddito percepito nel 1993, senza considerare in alcun modo rilevanti le eventuali successive modificazioni di tale reddito.

Infine, ad avviso del giudice *a quo*, posto che la legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario), all'articolo 23, ha disposto che «a decorrere dal 1° gennaio 1994, il rapporto di locazione avente ad oggetto gli immobili del demanio e del patrimonio dello Stato destinati ad

uso abitativo dei dipendenti pubblici è disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392», la disposizione censurata violerebbe l'articolo 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che ne risulterebbe tra i conduttori di immobili dello Stato dipendenti pubblici e i conduttori di immobili dello Stato che dipendenti pubblici non siano.

L'articolo 32 della legge n. 724 del 1994 violerebbe poi, secondo il remittente, anche i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 97, primo comma, della Costituzione, in quanto, se la finalità perseguita dalla disposizione censurata è quella di assicurare la redditività del patrimonio immobiliare pubblico, risulterebbe evidente che la maggiorazione in essa prevista determinerebbe, se applicata ad un canone notevolmente inferiore al valore corrente di mercato, un corrispettivo che, malgrado l'applicazione del coefficiente, sarebbe pur sempre, in termini assoluti, inferiore al valore di mercato, mentre se venisse applicata ad un canone di per sé già corrispondente, o di poco inferiore, a quel valore, determinerebbe un corrispettivo pari al valore locativo e quindi altissimo.

Quanto all'art. 5, comma 7-bis, del decreto-legge n. 415 del 1995, convertito dalla legge n. 507 del 1995, il remittente ne deduce la illegittimità per la disparità di trattamento che esso introdurrebbe tra conduttori di immobili dello Stato e conduttori di immobili titolari di un rapporto intercorrente con privati, giacché gli aggiornamenti del canone, come rideterminato nel 1995, andrebbero computati, per i soli immobili pubblici, in base all'intera variazione ISTAT dei prezzi al consumo, mentre la legge sull'equo canone esclude il recupero integrale.

2. — Si è costituita la parte privata del giudizio principale, la quale, pur non formulando esplicitamente alcuna conclusione, richiama ad ogni effetto gli atti e i documenti del giudizio principale.

3. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Ancona vengano dichiarate non fondate.

La difesa erariale osserva che già prima della entrata in vigore dell'art. 32 della legge n. 724 del 1994, vi erano stati interventi legislativi finalizzati ad adeguare il canone di godimento dei beni pubblici, e ciò sia per consentire allo Stato una maggiorazione delle proprie entrate, sia per rendere i predetti canoni più equilibrati rispetto a quelli pagati in favore di locatari privati ed evitare così gravi sperequazioni. Lo stesso articolo 32 è stato poi oggetto di chiarimenti e completamenti con successivi interventi legislativi; in particolare, con l'articolo 5, commi 6, 7 e 7-bis, del decreto-legge n. 415 del 1995, convertito dalla legge n. 507 del 1995, il legislatore, oltre a stabilire i criteri di corresponsione degli aumenti dei canoni disposti dall'art. 32, si sarebbe anche dato carico di evitare sperequazioni proprio rispetto ai contratti tra privati, stabilendo che il canone per i beni pubblici non può comunque essere superiore alla media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche simili. Grazie a tali interventi, prosegue l'Avvocatura, il vero parametro al quale riferire gli aumenti dei canoni di locazione dei beni pubblici sarebbe costituito ormai dai valori di mercato, con i quali deve essere operato il bilanciamento dell'aumento autoritativo dei canoni che i privati sono tenuti a corrispondere. L'amministrazione potrebbe così, sulla base di scelte discrezionali, determinare il canone di concessione di un bene demaniale sia facendo riferimento direttamente al prezzo di mercato, sia al coefficiente di rivalutazione.

L'Avvocatura contesta quindi la fondatezza della censura relativa alla violazione della libertà negoziale. L'art. 32, infatti, non limiterebbe tale libertà, intesa come possibilità di instaurare e mantenere un rapporto giuridico, ma modificherebbe unicamente le condizioni del rapporto in corso e in particolare quella relativa al corrispettivo dovuto per il godimento del bene pubblico da parte del privato.

Quanto alla dedotta violazione del principio di eguaglianza per la disparità di trattamento tra conduttori dipendenti pubblici e conduttori privati, introdotta dall'art. 23 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e non dall'art. 32 della legge n. 724 del 1994, l'Avvocatura rileva che tale disparità troverebbe giustificazione nel rapporto di servizio che lega il pubblico dipendente allo Stato, proprietario dell'immobile oggetto di locazione. Tanto ciò sarebbe vero che l'art. 3, comma 199, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) prevede che gli alloggi appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato devono essere concessi in locazione prioritariamente ai dipendenti dell'amministrazione finanziaria trasferiti in attuazione del piano di mobilità.

Da ultimo, l'Avvocatura osserva che la scelta del legislatore di adeguare i canoni mediante l'applicazione di coefficienti automatici — nel limite della media dei prezzi praticati in regime di libero mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe — troverebbe fondamento nella consistente mole del patrimonio immobiliare dello Stato, che non consentirebbe all'amministrazione di valutare i singoli casi concreti: scopo della norma sarebbe, infatti, quello di incrementare le entrate erariali adeguando i canoni di locazione ai valori di mercato.

4. — In prossimità dell'udienza pubblica, la parte privata ha depositato una memoria con la quale insiste per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate. Dopo aver ricordato il quadro normativo nel quale si inseriscono tali disposizioni e dopo aver sottolineato le conseguenze, nel caso di specie, della applicazione delle medesime disposizioni, la parte privata si diffonde nella illustrazione dei molteplici profili per i quali risulterebbe violato l'articolo 3 della Costituzione.

In primo luogo, si sostiene la violazione di detto parametro perché l'articolo 32 della legge n. 724 del 1994 avrebbe operato una differenziazione tra tutti coloro che godevano di un rapporto di locazione ad equo canone in corso, imponendo rilevanti modifiche contrattuali soltanto ai conduttori di immobili di proprietà dello Stato, senza che sussista alcuna valida ragione in base alla quale il legislatore avrebbe dovuto favorire lo Stato locatore di diritto privato: tutti i locatori in regime di diritto privato avrebbero infatti il medesimo interesse a vedere adeguati i canoni dei propri beni. In tal modo, alla disparità di trattamento tra conduttori si sarebbe aggiunta anche quella tra locatori, a seconda della loro natura pubblica o privata.

Sotto altro profilo, la difesa privata deduce la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, perché, attraverso la suddivisione dei conduttori di immobili pubblici in tre categorie e l'applicazione in maniera generalizzata e indiscriminata dell'aumento del canone a solo due di queste, il legislatore avrebbe trattato in modo uguale una molteplicità di contratti e di situazioni profondamente diversi tra loro.

Ed ancora, la difesa privata individua la violazione dell'articolo 3 per irragionevolezza, in quanto l'indicatore scelto dal legislatore, non essendo correlato al numero degli occupanti dell'immobile e alla imputazione dei singoli redditi individuali che concorrono a formare quello familiare, non sarebbe affatto sintomatico della capacità economica del nucleo familiare.

Un ulteriore profilo di irragionevolezza delle disposizioni censurate consisterebbe, ad avviso della difesa privata, nel fatto che tutte le modifiche del canone sono state rapportate al reddito familiare del conduttore nel 1993 e che non vengono prese in alcun modo in considerazione eventuali successive modificazioni di tale reddito: il fluire del tempo e la modifica delle condizioni familiari potrebbero rendere ancora più ingiusto il trattamento riservato dallo Stato ai propri inquilini.

Quanto alla disparità di trattamento tra conduttori di immobili pubblici introdotta dall'articolo 23 della legge n. 146 del 1998, la difesa privata rileva l'erroneità e l'inconsistenza della giustificazione addotta dall'Avvocatura dello Stato, dal momento che il beneficio previsto da tale disposizione riguarderebbe i dipendenti pubblici che non godono del bene per ragioni di servizio: l'articolo 32, comma 3, della legge n. 724 del 1994 aveva infatti già escluso dagli aumenti gli alloggi di servizio.

L'articolo 3 della Costituzione sarebbe poi violato perché la disciplina censurata sarebbe irragionevole, dal momento che, in assenza di principi di ordine pubblico economico, derogherebbe retroattivamente alla volontà contrattuale delle parti.

La medesima disciplina, secondo la parte privata, sarebbe irragionevole anche perché l'aumento dei canoni deriverebbe da un elemento esterno al contratto di locazione, del tutto irrilevante nella regolamentazione pattizia dei contrapposti interessi, quale un coefficiente di moltiplicazione del tutto svincolato dalla data di stipula del contratto e dal valore di mercato dell'immobile e di per sé non sintomatico di capacità contributiva del conduttore.

Ed ancora, le disposizioni censurate sarebbero irragionevoli, dal momento che, mentre nel settore delle locazioni private l'equo canone è stato abolito rispettando i contratti in corso, per il limitato settore delle locazioni di immobili pubblici il legislatore avrebbe provveduto a modificare solo un ristrettissimo numero di contratti senza neanche ottenere, se non in pochi casi, l'adeguamento dei canoni al valore di mercato. In sostanza, osserva la parte privata, la normativa censurata sarebbe volta a conseguire un maggior introito per le casse dello Stato attraverso un meccanismo contorto, irragionevole e fonte di profonde disparità di trattamento.

Nella memoria si sostiene, inoltre, che l'art. 32 denunciato avrebbe violato anche i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., posto che dalla sua applicazione deriverebbero effetti non coerenti rispetto alla finalità che si intendeva perseguire e cioè quella di assicurare una adeguata redditività del patrimonio immobiliare pubblico.

La parte privata contesta poi l'affermazione dell'Avvocatura dello Stato secondo la quale, nella scelta del parametro da applicare al caso concreto, la pubblica amministrazione avrebbe avuto un margine di discrezionalità. Al contrario, rileva la parte privata, la pubblica amministrazione è stata obbligata ad aumentare i canoni in base ai coefficienti oggetto di censura: il riferimento al prezzo di mercato è stato fatto dall'art. 5, comma 6, del decreto-legge n. 415 del 1995 solo per indicare il limite entro il quale poteva essere effettuata la rivalutazione e sarebbe stato così violato il diritto dei conduttori a mantenere inalterate le condizioni contrattuali a suo tempo concordate, con violazione degli accordi negoziali che quelle condizioni contenevano e che le parti ritenevano conformi ai propri interessi.

Da ultimo la difesa della parte privata si sofferma sull'incostituzionalità dell'art. 5, comma 7-bis, del decreto-legge n. 415 del 1995, convertito, con modificazioni, nella legge n. 507 del 1995, rilevando che l'aggiornamento annuale del canone pari al 100% della variazione dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT è frutto di una imposizione autoritativa in corso di rapporto, ancor più discriminatoria giacché adottata in un momento storico nel quale i locatori privati non potevano applicare ai propri canoni una siffatta percentuale.

Considerato in diritto

1. — Viene all'esame della Corte la disciplina posta dall'art. 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). Nelle sue varie disposizioni, e segnatamente nei commi 1, 2 e 4 denunciati, l'articolo 32 stabilisce, in breve, un aumento del canone di locazione degli immobili di proprietà dello Stato ad uso abitativo, prendendo a riferimento il reddito del nucleo familiare del conduttore nell'anno 1993 e prevedendo che se nel 1993 tale reddito fosse compreso tra 40 e 80 milioni il canone venisse raddoppiato e quintuplicato nel caso in cui fosse superiore agli 80 milioni.

In relazione a tale disciplina, il Tribunale di Ancona deduce, sotto vari profili, il contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.

Sarebbe, innanzitutto, violato il principio di eguaglianza perché, pur essendo i rapporti di locazione stipulati con lo Stato assoggettati alla disciplina di diritto privato, l'art. 32 stabilirebbe solo per questi rapporti una moltiplicazione autoritativa del canone, così differenziando irragionevolmente la posizione dei conduttori di immobili pubblici rispetto a quella dei conduttori di immobili privati.

Inoltre, poiché il coefficiente di moltiplicazione adottato prescinde completamente da elementi oggettivi di valutazione, quali il momento in cui è stato pattuito il canone da rivalutare e il valore di mercato dell'immobile locato, si potrebbe verificare una disparità di trattamento tra conduttori di immobili dalle caratteristiche simili.

Peraltro, posto che i coefficienti di rivalutazione sono solo due e per di più non adeguati a sufficienza al reddito percepito dal nucleo familiare, l'art. 32 creerebbe anche una disparità di trattamento tra soggetti appartenenti a nuclei familiari con redditi che si trovano al limite degli scaglioni di reddito individuati.

Sotto altro profilo, sarebbe violato il canone della ragionevolezza a causa della mancata considerazione delle eventuali riduzioni del reddito familiare che si siano verificate dopo il 1993 (anno di imposta preso a riferimento per stabilire se applicare un coefficiente di rivalutazione e quale).

Ed ancora, posto che l'articolo 23 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario) ha ripristinato, a far data dal 1994, per i conduttori di immobili pubblici che siano pubblici dipendenti il regime di determinazione del canone stabilito dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), l'art. 32 sarebbe illegittimo per la disparità di trattamento che dalla sua applicazione deriverebbe tra conduttori di immobili pubblici che siano pubblici dipendenti e conduttori della medesima tipologia di immobili che pubblici dipendenti non siano.

Ad avviso del remittente, l'art. 32 contrasterebbe anche con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto prevederebbe un meccanismo di rivalutazione automatica, da applicare senza alcun margine di discrezionalità, che potrebbe risultare inadeguato rispetto agli scopi perseguiti dal legislatore.

Oggetto di una specifica questione di legittimità costituzionale è, infine, l'articolo 5, comma 7-*bis*, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 (Proroga dei termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85), convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1995, n. 507, il quale, nel prevedere che gli aggiornamenti del canone, come rideterminato nel 1995, andrebbero computati, per i soli immobili pubblici, in base all'intera variazione ISTAT dei prezzi al consumo, introdurrebbe una disparità di trattamento tra i conduttori di tali immobili e i conduttori ai quali si applica la legge sull'equo canone che limita la rivalutazione del canone al 75 per cento del predetto indice.

2. — Le questioni non sono fondate.

Prima di affrontarne l'esame, giova rammentare che questa Corte è già stata investita, in precedenti occasioni, dello scrutinio di costituzionalità della disciplina sulla quale ora si appuntano i dubbi del Tribunale di Ancona. Sebbene in quei giudizi — definiti, rispettivamente, con le ordinanze n. 41 del 2002 e n. 63 del 1999 e con la sentenza n. 88 del 1997 — la delibazione non sia mai approdata al merito delle censure allora sollevate, si è tuttavia avuto modo di puntualizzare taluni aspetti significativi della normativa implicata e le ragioni sottese all'intervento legislativo oggetto dei dubbi di costituzionalità.

In particolar modo con la sentenza n. 88 del 1997, che ha dichiarato inammissibili le questioni in parte analoghe a quelle ora all'esame proposte avverso l'art. 32, commi 1 e 2, della legge n. 724 del 1994, per non aver il remittente ponderato in modo idoneo il complessivo quadro normativo di riferimento, questa Corte ha precisato che l'obiettivo di adeguamento dei canoni dei beni pubblici è stato perseguito da diversi provvedimenti legislativi nel corso dei primi anni '90 «e ciò sia per consentire allo Stato una maggiorazione delle entrate, sia per rendere i predetti canoni più equilibrati rispetto a quelli pagati in favore di locatori privati», giacché, proprio sotto quest'ultimo profilo, si erano venute a creare «gravi sperequazioni». Sicché, l'art. 32 citato, lungi dal rappresentare «un *unicum* nel suo genere» (così ancora la sentenza n. 88 del 1997), si inserisce in una tendenza legislativa della quale sono espressione, tra l'altro, l'art. 12, commi 5 e 6, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, che ha previsto l'incremento dei canoni fino al sestuplo o fino al quadruplo, a seconda che i medesimi fossero stati stabiliti in data anteriore o posteriore al 1° gennaio 1982; nonché l'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), che ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'incremento dei canoni degli alloggi concessi a propri dipendenti dall'Amministrazione dello Stato e ad altri utenti di beni demaniali, aumento da determinarsi «sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche e, comunque, in misura non inferiore all'equo canone».

Non è poi senza rilievo il fatto che, sempre in occasione della citata sentenza n. 88 del 1997, la Corte abbia soffermato la propria attenzione sui «chiarimenti e completamenti» di cui l'art. 32 della legge n. 724 del 1994 è stato oggetto da parte dell'art. 5, commi 6 e 7-*bis*, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1995, n. 507. A tal riguardo, si è evidenziato che le disposizioni da ultimo richiamate non solo hanno individuato i criteri per la corresponsione degli aumenti dei canoni di cui all'art. 32, cristallizzando l'aumento per la durata di sei anni a partire dal 1° gennaio 1996, ma, al contempo, hanno provveduto a garantire il tetto massimo della rideterminazione dell'ammontare complessivo dei canoni per i beni pubblici — che «non può comunque essere superiore alla media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe» — e ciò al fine «di evitare sperequazioni rispetto ai contratti con i privati». In definitiva, il legislatore ha contenuto l'aumento autoritativo dei canoni che i privati sono chiamati a corrispondere, provvedendo ad «un bilanciamento con i valori di mercato, che costituiscono il limite massimo dell'incremento» (sempre la sentenza n. 88 del 1997).

3. — Alla luce di tali premesse va dunque esaminata, anzitutto, la denuncia, in riferimento all'art. 3 Cost., dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 32 della legge n. 724 del 1994.

La violazione, sotto distinti profili, del principio di eguaglianza, induce a rammentare, anzitutto, che, come questa Corte ha più volte affermato (vedi, tra le altre, sentenze n. 89 del 1996 e n. 5 del 2000), il giudizio richiesto in questi casi, involgendo la verifica sul corretto uso del potere normativo, implica una analisi sulle ragioni che portano una determinata disciplina ad operare, all'interno del tessuto egualitario dell'ordinamento, quella specifica equiparazione oppure quella specifica distinzione. Ed è soltanto l'emergere, all'esito di una siffatta verifica, di una carenza di causa o ragione della disciplina introdotta che potrà consentire di ravvisare un vizio di legitti-

mità costituzionale della norma, proprio perché esso si viene a fondare sulla irragionevole omologazione di situazioni diverse. Ma, va soggiunto che, non potendo lo scrutinio di costituzionalità travalicare in apprezzamenti che sconfinino nel merito delle opzioni legislative, non può ovviamente essere presa in considerazione, agli effetti di un ipotetico contrasto con il canone dell'eguaglianza, «qualsiasi incoerenza, disarmonia o contraddittorietà che una determinata previsione normativa possa, sotto alcuni profili o per talune conseguenze, lasciar trasparire» (così la citata sentenza n. 5 del 2000).

Ed ancora, proprio tenuto conto del tenore delle doglianze proposte, va rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel nostro sistema costituzionale non è affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione). Unica condizione essenziale è che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto (tra le tante, sentenza n. 446 del 2002, ordinanza n. 327 del 2001, sentenza n. 393 del 2000, sentenza n. 416 del 1999).

Non ultimo è il rilievo, che investe segnatamente lo specifico tema di indagine, avendo il remittente invocato più volte a *tertium comparationis* la disciplina sull'equo canone, sulla portata della normativa in materia di determinazione del canone di locazione vigente all'epoca dell'introduzione delle denunciate disposizioni. L'art. 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 — sui c.d. patti in deroga — rimettendo ai variabili equilibri del mercato degli affitti la determinazione dei canoni di locazione era già nel senso del tendenziale superamento dei precedenti indici convenzionali e coefficienti di valutazione utilizzati dalla legge n. 392 del 1978 (si vedano le sentenze n. 21 del 1996 e n. 236 del 1994, nonché, per l'affermazione del definitivo superamento della disciplina dell'equo canone — a seguito della legge 23 dicembre 1998, n. 431 recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo» — le sentenze n. 299 e n. 176 del 2000).

4. — Ciò posto e venendo all'esame delle singole censure, va in primo luogo considerato che, nel caso all'esame, lungi dal porre una disciplina con effetti retroattivi, il legislatore ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 1995, indipendentemente dalla scadenza dei rapporti in corso (art. 32, comma 4), un aumento del canone annuo dovuto per i beni patrimoniali dello Stato concessi o locati a privati (art. 32, comma 1) e, segnatamente, quanto ai beni patrimoniali e demaniali destinati ad uso abitativo, l'incremento è stabilito secondo un coefficiente che varia in base al reddito complessivo del nucleo familiare (art. 32, comma 2). Così operando, il legislatore ha però escluso dall'ambito di applicazione della disciplina testè richiamata, tra l'altro, i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore a quaranta milioni di lire (art. 32, comma 3), consentendo altresì, nel caso di maggiorazione ritenuta «eccessiva», di recedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, dal rapporto di locazione (art. 32, comma 5). Ed ancora, tramite il comma 6 dell'art. 5 del decreto-legge n. 415 del 1995, convertito, con modificazioni, nella legge n. 507 del 1995, si è stabilito che la corresponsione dei canoni di cui all'art. 32 denunciato avvenga, per l'anno 1995, in due soluzioni e, soprattutto, che l'ammontare complessivo del canone «non può comunque essere superiore alla media dei prezzi praticati in regime di libero mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe». Per la determinazione del prezzo in regime di mercato, il successivo comma 7 abilita l'assegnatario a presentare all'amministrazione una perizia giurata. Sicché, il comma 7-bis del medesimo decreto-legge n. 415 del 1995 prevede che il canone determinato ai sensi dei precedenti commi 6 e 7 «resta valido per sei anni a decorrere dal 1° gennaio 1996», a parte l'aumento annuale in misura corrispondente alla variazione dell'indice dei prezzi accertata dall'ISTAT.

È dunque agevole rilevare, in riferimento alla prima delle censure che il giudice *a quo* muove alla disciplina posta dall'art. 32, che si tratta di un intervento legislativo il quale, orientato secondo la finalità, già evidenziata, di incremento delle entrate statali anche in vista del riequilibrio delle gravi sperequazioni createsi rispetto ai corrispettivi pagati in favore di locatori privati, modula comunque il suo impatto secondo modalità, non irragionevoli, di temperamento degli effetti sul rapporto di locazione in corso, sia diversificando gli incrementi in base alla consistenza del reddito dei conduttori, sia prevedendo la possibilità di recedere dal rapporto stesso, sia consentendo l'adempimento in più soluzioni.

Ma v'è di più: la disciplina denunciata limita l'aumento del canone locatizio ad una misura che non può superare la media dei prezzi praticati in regime di libero mercato. Ed è particolarmente significativo che il legislatore abbia operato un siffatto bilanciamento proprio con i valori di mercato, giacché — come rilevato in precedenza — il già vigente art. 11 del decreto-legge n. 333 del 1992, sui cd. patti in deroga, rimettendo ai variabili equilibri del mercato degli affitti la determinazione dei canoni di locazione, comportava un tendenziale superamento dei precedenti indici convenzionali e coefficienti di valutazione utilizzati dalla legge n. 392 del 1978. E alla disciplina dell'equo canone il remittente fa, appunto, riferimento come *tertium comparationis*, la quale però, alla luce di quanto appena detto, non può considerarsi come idoneo termine di raffronto.

Non va poi trascurata, in relazione alla dedotta incidenza delle disposizioni censurate sull'autonomia contrattuale — sebbene, nella prospettazione della questione, la doglianza non assuma un rilievo autonomo, ma solo rafforzativo dell'evocata violazione dell'art. 3 Cost. —, la circostanza che la determinazione del canone rimessa, dalle norme denunciate, al regime di libero mercato, abilitando altresì il conduttore dell'immobile ad avvalersi a tal fine di una propria perizia giurata, si viene a sostituire non già ad una pattuizione negoziale sul corrispettivo della locazione, bensì ad una determinazione legale dello stesso, secondo quanto previsto dagli artt. 12-22 della legge n. 392 del 1978, tant'è che l'art. 79 della stessa legge stabilisce la nullità delle pattuizioni contrarie. Senza tacere poi il fatto che, come più volte affermato da questa Corte, l'autonomia negoziale è tutelata dalla Costituzione solo in via meramente indiretta, come strumento della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), il cui esercizio può tuttavia essere limitato per le ragioni indicate dallo stesso art. 41 (*cf.*, tra le molte, sentenze n. 393 e n. 70 del 2000, n. 268 del 1994, n. 241 del 1990 e n. 89 del 1984).

4.1. — In ordine alle ulteriori censure che investono direttamente i coefficienti di rivalutazione dei canoni locatizi, deve anzitutto ribadirsi che l'aumento dei canoni dovuti per i beni patrimoniali dello Stato, di cui all'intervento legislativo censurato, tiene conto, in primo luogo, del reddito complessivo del nucleo familiare assegnatario dell'immobile, modulando l'incremento del canone a seconda della sua consistenza.

La disciplina denunciata è frutto di una valutazione del legislatore orientata ad un aumento non indiscriminato dei canoni, essendo stati utilizzati al riguardo i criteri, di natura oggettiva, del reddito dell'assegnatario del bene e del valore di mercato degli immobili locati, quest'ultimo assunto a regola di chiusura per temperare l'incremento complessivo del canone derivante dall'applicazione dei coefficienti di rivalutazione.

Si tratta, quindi, di un non irragionevole esercizio della discrezionalità legislativa, rispetto alla quale il giudice *a quo* oppone, più che altro, considerazioni di opportunità volte a porre rimedio, secondo il suo personale apprezzamento, a mere incoerenze e disarmonie della normativa censurata, che, però, come in precedenza ricordato, non possono assurgere a motivo di incostituzionalità della medesima. Né, peraltro, può nella specie assumere rilievo l'eventuale sussistenza di inconvenienti di fatto nell'applicazione delle disposizioni denunciate, che pure il giudice *a quo* adduce a fondamento delle sue doglianze, giacché questi risultano essere elementi irrilevanti ai fini del giudizio di costituzionalità (*cf.*, *ex plurimis*, ordinanze n. 155 del 2005 e n. 121 del 2003).

4.2. — Né di maggior consistenza è la censura sul preteso contrasto con l'art. 3 Cost. per disparità di trattamento tra conduttori che siano dipendenti pubblici e conduttori che non lo siano, ciò in quanto l'articolo 23 della legge n. 146 del 1998 ha ripristinato, con effetto retroattivo, per i conduttori di immobili di proprietà dello Stato che siano pubblici dipendenti, il regime di determinazione del canone stabilito dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

Il remittente, infatti, pone in comparazione situazioni non omogenee, per di più invocando l'estensione della norma di favore di cui al citato art. 23, mentre il censurato art. 32, di cui deve fare applicazione, non opera, sotto tale profilo, alcuna distinzione tra conduttori dei beni immobili di proprietà dello Stato.

5. — Quanto al dedotto contrasto delle disposizioni di cui all'art. 32, commi 1, 2 e 4, della legge n. 724 del 1994 con l'art. 97, primo comma, Cost., anche siffatta doglianza, alla luce delle precedenti argomentazioni, risulta infondata.

Deve al riguardo rilevarsi che i criteri legali di determinazione dell'incremento dei canoni, con il temperamento rappresentato dal limite di aumento non superiore alla media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe, rispondono ad esigenze di uniformità di disciplina dei rapporti implicati, tanto più rilevanti allorché, come nella specie, investano il complesso dei beni patrimoniali che lo Stato deve gestire su tutto il territorio nazionale. Sicché è da escludersi che una disciplina così conformata possa vulnerare proprio i principi di imparzialità e buon andamento di cui all'evocato art. 97 Cost.

6. — Il Tribunale di Ancona denuncia, infine, l'art. 5, comma 7-bis, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1995, n. 507, il quale prevede che il canone di locazione rideterminato nel 1995 venga aggiornato negli anni successivi in base all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT. Ad avviso del remittente sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione, in quanto si creerebbe una disparità di trattamento rispetto al regime degli aggiornamenti del canone valido per i rapporti di locazione tra privati.

Invero, la disposizione censurata, letta integralmente, non prevede soltanto che l'aggiornamento annuale del canone avvenga in misura corrispondente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT — e non già al 75 per cento di detta variazione, come previsto dall'art. 24 della legge n. 392 del 1978, richiamato anche dall'art. 11 della legge n. 333 del 1992, e non più dalla legge n. 431 del 1998 — ma stabilisce, altresì, che «il canone determinato in base ai commi 6 e 7 resta valido per sei anni a decorrere dal 1° gennaio 1996».

Posto dunque che i rapporti di locazione di immobili di proprietà statale hanno una durata maggiore rispetto a quella, quadriennale, stabilita per gli immobili privati, non può reputarsi irragionevole e discriminatorio il differente trattamento in punto di rivalutazione annuale del canone, giacché non sussiste piena omogeneità tra le situazioni poste a raffronto.

Peraltro, la consistenza della doglianza risulta ancor più debole ove si consideri che, anche nella fattispecie in esame, è suscettibile di operare il limite posto dal comma 6 dello stesso art. 5; sicché, pur tenuto conto dell'incremento annuale in base alla variazione indicata dagli indici ISTAT, l'ammontare complessivo del canone non può, in ogni caso, superare la media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2 e 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli art. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 7-bis, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 (Proroga dei termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85), convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1995, n. 507, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal medesimo Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 7 luglio 2005.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 265

Sentenza 23 giugno - 7 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli - Asserita mancanza nella norma incriminatrice di una condotta oggettivamente apprezzabile - Denunciata lesione dei principi di materialità e offensività del reato, di ragionevolezza e uguaglianza, della presunzione di non colpevolezza, della finalità rieducativa della pena, del diritto di difesa - Non fondatezza delle questioni.

- Cod. pen., art. 707.
- Costituzione, artt. 3, 13, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 707 del codice penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Viterbo con due ordinanze del 27 novembre 2003, iscritte ai numeri 704 e 822 del registro ordinanze del 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36 e n. 43, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 maggio 2005 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto in fatto

1. — Con due ordinanze di identico tenore il Tribunale di Viterbo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 del codice penale (Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli), in riferimento agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Facendo proprie le considerazioni del pubblico ministero che ha prospettato il dubbio di costituzionalità, il rimettente osserva che l'art. 707 cod. pen. «appartiene alla generale categoria dei reati c.d. "senza offesa"», della cui conformità a Costituzione si dubita «per contrasto con il principio di offensività, in ragione dell'eccessivo grado di anticipazione della tutela del bene giuridico-penale». In particolare, l'art. 707 configurerebbe un reato «di sospetto», incriminando comportamenti in se stessi non lesivi né pericolosi, «che lasciano presumere l'avvenuta commissione non accertata o la futura commissione di reati», e sarebbe «annoverabile anche nella sottospecie [...] dei così detti "reati ostativi" [...] che non colpiscono comportamenti offensivi di un bene, ma tendono a prevenire il realizzarsi di azioni effettivamente lesive o pericolose, mediante la punizione di atti che sono la premessa idonea per la commissione di altri reati».

La disposizione censurata anticipa a tal punto la tutela penale da sanzionare una condotta che rappresenta «soltanto un pericolo di una situazione pericolosa per il bene», ponendosi in tal modo in contrasto in primo luogo con i principi costituzionali di materialità e di offensività, enucleabili dall'art. 25, secondo comma, Cost. L'art. 707 cod. pen. incriminerebbe «una condotta esteriore (*id est*: il possesso di certe cose)» che rappresenta soltanto un fatto «indiziante, anche in connessione con determinate condizioni personali, di reati non accertati od ancora da compiere». La norma, «in palese trasgressione della *ratio* garantista sottesa al moderno diritto penale del fatto», punirebbe perciò dei semplici stati soggettivi. Sicché la sentenza n. 14 del 1971 della Corte costituzio-

nale, che ha negato «il contrasto dell'art. 707 cod. pen. con il principio di materialità del reato», qualificando il possesso come conseguenza di una condotta presupposta, si fonderebbe su una argomentazione «apodittica ed opinabile».

Quanto alla violazione del principio di offensività, desumibile non solo dall'art. 25, ma anche dagli artt. 27 e 13 Cost., la norma censurata, rendendo «legittimo» il sospetto che certi oggetti posseduti da chi è stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro servano per commettere reati contro il patrimonio, penalizzerebbe (come tutti i reati di pericolo presunto) la mera «violazione del dovere di obbedienza alle norme statali, pure in mancanza di un pericolo concreto». Al riguardo, il giudice *a quo* lamenta che nella sentenza n. 370 del 1996 la Corte costituzionale abbia escluso l'illegittimità dell'art. 707 cod. pen. tralasciando «del tutto in sede motiva il profilo dell'inoffensività della condotta, limitandosi a ribadire la non irragionevolezza dell'incriminazione e la sufficiente determinatezza della fattispecie».

Il reato in esame violerebbe anche i principi di eguaglianza, di «colpevolezza» (art. 27, primo comma, Cost.) e della finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.), facendo dipendere la punibilità del soggetto «non dal fatto in sé, bensì da elementi a questo del tutto estranei [...] rispetto ai quali non può muoversi alcun rimprovero "colpevole" all'imputato» e trasformando in elementi costitutivi del reato «fatti per i quali è già intervenuta una condanna irrevocabile».

Il rimettente rileva poi che in successive e più recenti pronunce la Corte avrebbe però sostenuto che «lo *status* personale di condannato per taluni delitti» non può legittimare la sanzione penale. In particolare, la sentenza n. 354 del 2002 conterrebbe affermazioni che, «*mutatis mutandis*, possono e debbono essere fatte proprie anche per l'art. 707 cod. pen.», posto che in tale norma «l'aver riportato una precedente condanna per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, [...], rende punibile una condotta che, se posta in essere da qualsiasi altro soggetto, non assume alcun disvalore sul piano penale». La contravvenzione avrebbe, perciò, «i tratti di una sorta di reato d'autore, in aperta violazione del principio di offensività del reato, che nella sua accezione astratta costituisce un limite alla discrezionalità legislativa in materia penale».

Infine la norma censurata violerebbe gli artt. 24 e 27, secondo comma, Cost., in quanto, facendo carico all'imputato di «giustificare» il possesso fornendo la prova della destinazione lecita degli oggetti indicati nella previsione normativa, imporrebbe al giudice di presumerne, nel dubbio, l'illegittima destinazione, in contrasto con la presunzione di non colpevolezza e con il diritto di difesa garantiti dalla Costituzione.

2. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

L'Avvocatura premette che analoghe questioni sono già state dichiarate infondate dalla Corte costituzionale con le sentenze numeri 14 del 1971, 236 del 1975, 370 del 1996, e manifestamente infondate con le ordinanze numeri 146 del 1977 e 36 del 1990; del pari la Corte di cassazione ne ha più volte escluso la non manifesta infondatezza.

In particolare, non sarebbe ravvisabile la violazione dell'art. 3 Cost., da un lato perché è ragionevole che si «tenga conto dell'eventualità che stia per commettere un reato chi, colto in possesso di grimaldelli, chiavi ecc., sia stato già condannato per i reati specificati nell'art. 707 cod. pen.» (sentenza n. 236 del 1975), dall'altro perché ben diversa è la situazione di colui che risulti pregiudicato per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro il patrimonio rispetto a chi non sia mai stato condannato per tali reati.

Neppure sussisterebbe alcuna violazione del principio di colpevolezza, in quanto l'art. 707 cod. pen. prevede la punizione per una condotta che certamente può essere evitata, essendo ovvio che se il possesso non è volontario il reato non sussiste.

Inoltre il rimettente fonderebbe le censure sull'assunto, più volte sconfessato dalla Corte, che l'art. 707 cod. pen. incrimini «uno stato soggettivo e non una condotta»; al contrario, la norma punisce il possesso, volontario e senza valida ragione, di «certi arnesi», vietandone la detenzione a chi può ragionevolmente ritenersi ne farebbe «cattivo uso» per commettere reati contro il patrimonio (sentenze n. 14 del 1971 e n. 236 del 1975).

Il divieto e la conseguente sanzione non sarebbero perciò affatto in contrasto con il principio di offensività; anzi, «il possesso ingiustificato degli arnesi di cui all'art. 707 cod. pen. [...] è comunemente sentito come una situazione pericolosa per la società». A differenza dell'art. 708 cod. pen., la norma censurata costituirebbe tuttora un «utile strumento di difesa sociale».

Non pertinente sarebbe d'altro canto il confronto con l'art. 688, secondo comma, cod. pen., dichiarato illegittimo dalla sentenza n. 354 del 2002, posto che il possesso ingiustificato a cui si riferisce l'art. 707 cod. pen. genera «uno specifico (per concretezza ed intensità) pericolo di delitti contro il patrimonio», mentre un analogo pericolo «di delitti contro la vita o l'incolumità fisica delle persone o più in generale di fatti violenti» non è riscontrabile nello stato di ubriachezza di chi ha riportato una delle condanne indicate nell'art. 688, secondo comma, cod. pen.

Sotto altro profilo l'Avvocatura sottolinea che l'art. 707 non pone affatto a carico dell'imputato l'onere di provare la liceità del possesso, ma esige soltanto che sia fornita «un'attendibile e circostanziata giustificazione, da valutarsi, in concreto, nelle singole fattispecie, secondo i principi della libertà delle prove e del libero convincimento» (sentenza n. 14 del 1971), sì che deve escludersi qualsiasi violazione degli artt. 24 e 27 Cost. (sentenza n. 236 del 1975).

Infine nessun contrasto può ravvisarsi con il principio della finalità rieducativa della pena. L'assunto del rimettente sarebbe viziato dall'erroneo presupposto che l'art. 707 punisca uno stato personale, mentre la norma in esame incrimina un fatto specifico.

Considerato in diritto

1. — Con due ordinanze di identico tenore, il Tribunale di Viterbo dubita, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 707 del codice penale (Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli). Il rimettente adduce la violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza, della presunzione di non colpevolezza, della finalità rieducativa della pena e del diritto di difesa, ma il nucleo centrale delle censure si basa sul contrasto con i principi di materialità e, soprattutto, di offensività del reato, riconducibili all'art. 25, secondo comma, anche in collegamento con gli artt. 13 e 27, primo, secondo e terzo comma, Cost., dalla cui violazione discenderebbe la lesione degli altri parametri evocati.

Stante l'identità delle argomentazioni e delle questioni sollevate dalle ordinanze di remissione, va disposta la riunione dei relativi giudizi.

2. — Le questioni non sono fondate.

3. — Quanto alla violazione del principio di materialità, il rimettente lamenta che la fattispecie in esame non descrive una condotta oggettivamente apprezzabile, ma dei meri «stati soggettivi», in quanto la condotta esteriore, ravvisabile nel possesso di alcune cose, costituirebbe soltanto un fatto «indiziante, anche in connessione con determinate condizioni personali, di reati non accertati od ancora da compiere».

Sin dalle prime sentenze che hanno preso in esame analoghe questioni di legittimità costituzionale, questa Corte ha avuto occasione di rilevare che il reato di cui all'art. 707 cod. pen. «presuppone una necessaria condotta, di cui il possesso attuale di determinate cose che, *quoad personam*, inducono al sospetto, non è che una conseguenza» (sentenza n. 14 del 1971), ribadendo poi, in conformità a quanto sostenuto in dottrina, che «il possesso concreta già una condotta o, comunque, fa seguito ad una condotta, tanto è vero che se il possesso non è volontario [...], il reato non sussiste» (sentenza n. 236 del 1975). In effetti, la fattispecie in esame è caratterizzata non solo da una condotta positiva, rappresentata, appunto, dal possesso — ovviamente cosciente e volontario — di chiavi o di «strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature», ma anche dalla presenza di un requisito «negativo», costituito — come meglio si vedrà in seguito — dalla mancanza di elementi idonei a giustificare l'attuale destinazione di tali oggetti.

4. — Escluso che la norma censurata si ponga in contrasto con il principio di materialità del reato, quanto alla asserita violazione del principio di offensività, ad avviso del rimettente l'art. 707 cod. pen. incriminerebbe, in mancanza di un pericolo concreto, la mera «violazione del dovere di obbedienza», e configurerebbe «una sorta di reato d'autore» a carico di chi ha riportato precedenti condanne per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, a prescindere dall'offesa o dalla messa in pericolo di un interesse penalmente rilevante.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che il principio di offensività opera su due piani, rispettivamente della previsione normativa, sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo, o comunque la messa in pericolo, di un bene o interesse oggetto della tutela penale («offensività in astratto»), e dell'applicazione giurisprudenziale («offensività in concreto»), quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato (v. sentenze numeri 360 del 1995, 263 e 519 del 2000, ove viene

appunto definita la duplice sfera di operatività, in astratto e in concreto, del principio di necessaria offensività, quale criterio di conformazione legislativa delle fattispecie incriminatrici e quale canone interpretativo per il giudice).

La censura del giudice rimettente è ovviamente riferita alla violazione del principio di offensività in astratto, in quanto gli elementi che concorrono a descrivere il modello legale del reato di cui all'art. 707 cod. pen. non consentirebbero di individuare alcun interesse meritevole di tutela penale, ma l'analisi dell'insieme degli elementi costitutivi della contravvenzione in esame consente di delineare in termini sufficientemente determinati l'oggettività giuridica della norma.

Ove si tenga presente, da un lato, che il soggetto attivo deve essere persona già condannata per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, dall'altro che la condotta si sostanzia nel fatto che l'agente «è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature», senza essere in grado di giustificarne l'attuale destinazione, la fattispecie in esame — come del resto si ricava dalla intitolazione della sottosezione in cui la stessa è collocata — mira evidentemente a prevenire, sotto forma di reato di pericolo, la commissione di delitti contro il patrimonio. Appare infatti non irragionevole la previsione che quel determinato soggetto, colto in possesso di quei determinati strumenti, stia per commettere reati contro il patrimonio mediante violenza sulle cose (quali, ad esempio, furti in alloggi, in altri luoghi muniti di difese a tutela della proprietà, ovvero su autovetture).

L'insieme degli elementi costitutivi descritti dall'art. 707 cod. pen. consente pertanto di concludere che la norma è volta a tutelare, sotto forma di esposizione a pericolo, un interesse penalmente rilevante, nel rispetto del principio dell'offensività in astratto.

Si deve però tenere presente che la particolare configurazione della contravvenzione in esame lascia aperta la possibilità che si verifichino casi in cui alla conformità del fatto al modello legale non corrisponde l'effettiva messa in pericolo dell'interesse tutelato. Il giudice chiamato a fare applicazione della norma dovrà pertanto operare uno scrutinio particolarmente rigoroso circa la sussistenza del requisito dell'offensività in concreto, verificando la specifica attitudine funzionale degli strumenti ad aprire o forzare serrature (v. ordinanza n. 36 del 1990, nonché sentenza n. 370 del 1996), e valutando — soprattutto quando gli strumenti di cui l'imputato è colto in possesso non denotino di per sé tale univoca destinazione — le circostanze e le modalità di tempo e di luogo che accompagnano la condotta, dalle quali desumere l'attualità e la concretezza del pericolo di commissione di delitti contro il patrimonio.

5. — L'individuazione della materialità della condotta incriminata e dell'interesse tutelato dall'art. 707 cod. pen., nonché la conseguente possibilità di condurre in sede di applicazione della norma un incisivo controllo circa la sussistenza del requisito dell'offensività in concreto, dimostrano l'infondatezza delle censure sollevate in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. Rimangono così privi di autonomo rilievo gli ulteriori profili di incostituzionalità, aventi portata sussidiaria e conseguente, dedotti con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma, Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 707 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Viterbo con le ordinanze in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 7 luglio 2005.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 266

Sentenza 23 giugno - 7 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Tasse sulle concessioni regionali - Soprattassa a carico delle aziende faunistico-venatorie - Asserita estraneità della norma censurata all'oggetto della legge di delegazione - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, tariffa annessa, nota al numero d'ordine 16.
- Costituzione, art. 76.

Regione Piemonte - Imposte e tasse - Tasse sulle concessioni regionali - Soprattassa a carico delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri turistico venatorie - Dedotta violazione della legge statale - Censura di norma irrilevante nel giudizio *a quo*, contraddittorietà della motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.

- Legge Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70, tabella A, numeri d'ordine 16 e 17.
- Costituzione, art. 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:, Piero Alberto CAPOTOSTI;*Giudici:* Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della nota al numero d'ordine 16 della tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e dei numeri d'ordine 16 e 17 della tabella *A* allegata alla legge della Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), promosso con ordinanza del 23 marzo 2004 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra l'Azienda agriturismo-venatoria Montacuto e la Regione Piemonte, iscritta al n. 938 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 maggio 2005 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio — promosso da una azienda agriturismo-venatoria nei confronti della Regione Piemonte per la ripetizione di somme corrisposte a titolo di soprattassa correlata alla tassa sulla concessione regionale per la costituzione di azienda faunistico-venatoria — il Tribunale di Torino, con ordinanza del 23 marzo 2004, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: 1) «della nota alla voce 16 della tariffa allegata al d.P.R. [*recte*: decreto legislativo] 22 giugno 1991, n. 230», in riferimento all'art. 76 Cost.; 2) «delle voci 16 e 17 della tabella *A* richiamata dall'art. 54 della legge Regione Piemonte n. 70 del 1996», in riferimento all'art. 119 Cost.

Il Tribunale rimettente — premesso che l'azienda, in origine azienda faunistico-venatoria, è stata successivamente trasformata, nel 1999, in azienda agriturismo-venatoria — precisa che la soprattassa oggetto delle domande di restituzione è stata corrisposta, dal 1992 al 1996, in forza della nota al numero d'ordine 16 della tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e, dal 1996, anche in forza dei numeri d'ordine 16 e 17 della tabella A, allegata alla legge della Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), richiamata dall'art. 54, comma 2, della legge stessa.

Per quanto riguarda la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, il giudice *a quo* sostiene:

a) che la nota al numero d'ordine 16 della tariffa annessa al decreto legislativo n. 230 del 1991 «pare contrastare con la legge delega e cioè con l'art. 3 della legge n. 281/1970 come sostituito dall'art. 4 della legge n. 158/1990 che demanda al Governo l'approvazione della tariffa in materia di tasse di concessioni regionali ma non prevede la possibilità di istituire una soprattassa sulle stesse», sicché essa «violerebbe indirettamente l'art. 76 della Costituzione che subordina la validità del decreto legislativo al rispetto dei limiti della legge delega»;

b) che, del pari, si pongono in contrasto con la citata legge delega n. 158 del 1990 e quindi «indirettamente» con l'art. 119 della Costituzione «anche le voci 16 e 17 della tabella A richiamata dall'art. 54 della legge Regione Piemonte n. 70 del 1996, nella parte in cui prevedono l'applicazione della soprattassa citata per le aziende faunistico-venatorie e per le aziende agri-turistico-venatorie», in quanto le stesse, nello stabilirne la misura, travalicherebbero i limiti consentiti «dall'art. 4 comma 5» della legge di delegazione (*recte*: art. 3, comma 5, della legge n. 281 del 1970, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge n. 158 del 1990), il quale, a sua volta, «consente alla legge regionale solo di disporre aumenti della tariffa, anche con riferimento solo ad alcune delle voci, in misura non superiore al 20% degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative»;

c) che l'assunto della Regione Piemonte — secondo cui la soprattassa era già prevista nel nostro ordinamento in forza dell'art. 61 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (Approvazione del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia) e pertanto non sarebbe stata introdotta *ex novo* dalle disposizioni censurate — risulterebbe privo di fondamento: sia perché la soprattassa era prevista unicamente per le bandite private e per le riserve, sia perché le disposizioni del regio decreto n. 1016 del 1939 sono state prima modificate dalle leggi 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), e 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e poi abrogate a seguito della entrata in vigore delle leggi regionali in materia di caccia.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la sollevata questione di costituzionalità venga dichiarata infondata o manifestamente infondata.

L'Avvocatura erariale osserva che l'interpretazione della norma di delegazione, posta a fondamento della questione stessa, non terrebbe conto della effettiva portata della disposizione, desunta dalla sua *ratio* e dalla evoluzione normativa della materia.

In proposito, sostiene:

a) che il testo originario dell'art. 3 della legge n. 281 del 1970 avrebbe inteso trasferire alle Regioni a statuto ordinario le stesse tasse già applicate dallo Stato nelle materie oggetto di delega ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione;

b) che tale impostazione sarebbe stata confermata dall'art. 4 della legge n. 158 del 1990, che avrebbe previsto il coordinamento tra le nuove tasse sulle concessioni regionali e le pregresse tasse sulle concessioni governative, venute meno per effetto della delega alle Regioni;

c) che la tabella allegata al decreto legislativo n. 230 del 1991, nell'individuare i vari tributi sulle concessioni regionali, avrebbe espressamente richiamato la fonte normativa della delega di funzioni cui essi si riferiscono, in tal modo evidenziando il nesso di derivazione dai corrispondenti tributi in precedenza attribuiti allo Stato in rapporto alle medesime attività;

d) che le tasse sulle concessioni regionali, disciplinate dal decreto legislativo n. 230 del 1991 al fine di attribuire alle Regioni le necessarie risorse finanziarie, hanno lo stesso contenuto e lo stesso oggetto delle pregresse tasse sulle concessioni governative, come sarebbe confermato dal disposto del nuovo testo dell'art. 3,

comma 2, lettera *c*), della legge n. 281 del 1970, secondo cui «nel caso di provvedimento od atti già soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sarà pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa».

Alla luce di tali premesse, l'Avvocatura erariale ritiene irrilevante il fatto che la norma di delegazione (art. 3 della legge n. 281 del 1970) non faccia espresso riferimento al pagamento di soprattasse, perché tale norma avrebbe inteso conservare la stessa struttura e lo stesso ammontare del tributo, correlato alle medesime attività ed a prescindere dal mutamento della sua «titolarità», determinato dalla sopravvenuta delega di funzioni dallo Stato alle Regioni.

In tale prospettiva, la nota al numero d'ordine 16 della tariffa annessa al decreto legislativo n. 230 del 1991, in piena conformità con la disposizione della norma di delegazione — nella parte in cui ha previsto la conservazione dello stesso ammontare del tributo in precedenza corrisposto allo Stato — avrebbe rispettato le previsioni di cui agli artt. 61, primo comma, e 91, primo comma, lettera *h*), del regio decreto n. 1016 del 1939, che assoggettavano le corrispondenti concessioni governative al pagamento sia di una tassa, sia di una soprattassa di pari ammontare.

Ad una ricostruzione siffatta non sarebbe d'ostacolo la circostanza che la norma di delegazione non prevede espressamente l'istituzione di soprattasse regionali: sia perché la soprattassa avrebbe la medesima natura giuridica della tassa, sia perché la norma di delegazione non prevede esclusivamente l'istituzione di «tasse», ma fa anche riferimento alla più ampia categoria di «tributi» e di «tasse», con ciò alludendo anche alle eventuali soprattasse già previste dalla precedente legislazione relativamente a specifiche fattispecie impositive. E neppure vi osterebbe l'obiezione secondo cui la pregressa disciplina sarebbe riferibile alle riserve di caccia e non già alle aziende faunistico-venatorie o agriturismo-venatorie, in quanto tali aziende, ancorché non pienamente identificabili con le riserve di caccia previste dal regio decreto n. 1016 del 1939, ne costituirebbero l'evoluzione e l'adattamento a più evolute istanze ed esigenze socio-culturali, come sarebbe confermato dalle disposizioni contenute nell'art. 36 della legge n. 968 del 1977 e nell'art. 16 della legge n. 157 del 1992, con conseguente estensione dei criteri di trattamento fiscale originariamente dettati per le riserve di caccia (come risulterebbe dalle sentenze di questa Corte n. 271 del 1986 e n. 214 del 1987).

Dalla legittimità costituzionale della norma statale censurata discenderebbe, infine, secondo l'Avvocatura erariale, anche la legittimità di quella regionale, che si è ad essa sostituita.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Torino dubita della legittimità costituzionale:

1) della nota al numero d'ordine 16 della tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), nella parte in cui dispone che «per le aziende faunistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa»;

2) dei numeri d'ordine 16 e 17 della tabella *A*, allegata alla legge della Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), richiamata dall'art. 54, comma 2, della legge stessa, «nella parte in cui prevedono l'applicazione della soprattassa citata per le aziende faunistico venatorie e per le aziende agri turistico venatorie».

Con la prima questione viene dedotta la violazione dell'art. 76 della Costituzione in riferimento alla norma di delegazione di cui all'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) — come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle Regioni ed altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni) e come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 — concernente l'oggetto della delega ed i principi e criteri direttivi riguardanti l'approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali. Il giudice *a quo* ritiene che tale norma non consentirebbe di istituire una soprattassa sulla tassa di concessione regionale per la costituzione di azienda faunistico-venatoria; con la conseguenza che la soprattassa prevista dalla nota al numero d'ordine 16 della tariffa approvata con il decreto legislativo n. 230 del 1991 — che impone al concessionario il pagamento, oltre che della tassa *c. d.* «ettariale», anche di una «soprattassa» commisurata alla tassa (lire 100 per ogni 100 lire di tassa) — sarebbe estranea all'oggetto della legge di delegazione.

Le altre questioni prospettano la violazione dell'art. 119, primo comma, della Costituzione nel testo previgente alla sua sostituzione da parte dell'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Secondo il rimettente, le disposizioni regionali denunciate, nel prevedere l'applicazione della soprattassa alla concessione di costituzione di azienda agriturismo-venatoria e faunistico-venatoria, travalicherebbero i limiti consentiti «dall'art. 4 comma 5» della legge delega (*recte*: art. 3, comma 5, della legge n. 281 del 1970, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge n. 158 del 1990), il quale dispone, invece, che «con legge regionale possono essere disposti, ogni anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative».

2. — La prima questione non è fondata.

La censura del giudice *a quo* muove dall'erronea premessa che la soprattassa in questione costituisca un tributo distinto dalla tassa prevista per la concessione di costituzione di azienda faunistico-venatoria. Da ciò il rimettente fa discendere il sollevato dubbio di incostituzionalità: concernendo la delega l'emanazione della tariffa delle sole tasse sulle concessioni regionali, la soprattassa sarebbe stata istituita dal legislatore delegato oltre i limiti fissati dal legislatore delegante.

2.1. — L'erroneità della premessa risulta evidente dalla lettura coordinata della norma di delega (art. 3, comma 1, della legge n. 281 del 1970, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge n. 158 del 1990) e di quella, oggetto di censura, emanata in sua attuazione (numero d'ordine 16 della tariffa approvata con il decreto legislativo n. 230 del 1991).

L'art. 3, comma 1, della legge n. 281 del 1970 individua l'oggetto della delega al Governo nella formazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, da approvarsi «con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria».

In attuazione di tale delega, il citato decreto legislativo n. 230 del 1991 approva la tariffa; il numero d'ordine 16) di questa determina la tassa regionale di concessione per la costituzione di azienda faunistico-venatoria, fissandone l'ammontare nella somma di lire 6065 «per ogni ettaro o frazione di esso», e la correlativa nota prevede per le aziende faunistico-venatorie la indicata soprattassa di lire cento per ogni cento lire di tassa, da versare contestualmente.

Dal confronto di tali disposizioni emerge che l'unico prelievo consentito dalla norma di delega per la costituzione di azienda faunistico-venatoria è rappresentato dalla tassa di concessione regionale e che, contrariamente alla tesi del rimettente, la soprattassa di cui alla suddetta nota, lungi dal costituire un altro ed autonomo tributo, rappresenta una mera maggiorazione della stessa tassa di concessione regionale. Infatti, non è dato rinvenire nelle disposizioni in esame alcun elemento in qualche modo idoneo a distinguere la soprattassa dalla tassa ed a renderla qualificabile, perciò, come distinto tributo, unici essendo per ambedue i prelievi sia il presupposto dell'imposizione (concessione di costituzione di azienda faunistico-venatoria), sia l'ente impositore (Regione), sia il soggetto passivo della prestazione (cessionario), sia infine la modalità di riscossione (versamento contestuale di tassa e soprattassa).

In questo contesto normativo la soprattassa, non essendo distinguibile dalla tassa di concessione regionale, rappresenta dunque — nonostante l'improprio *nomen juris* — solo un maggiore importo della tassa stessa.

2.2. — Si deve inoltre osservare che il legislatore delegato, configurando la soprattassa nel modo sopra descritto, ha anche rispettato lo specifico vincolo quantitativo imposto dal comma 2, lettera *c*), dello stesso art. 3 della legge di delegazione n. 281 del 1970.

Tale disposizione, al fine di garantire alle Regioni a statuto ordinario la continuità del gettito derivante dall'applicazione delle previgenti tasse sulle concessioni regionali, fissa il criterio direttivo, secondo cui «nel caso di provvedimento od atti già soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sarà pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa». Coerentemente a questo criterio, la nuova tariffa determina l'ammontare della soprattassa in misura percentuale pari a quella fissata dalla preesistente disciplina in materia di caccia e di tasse sulle concessioni regionali (v. l'art. 91, lettera *h*), del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, recante «Approvazione del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia»; nonché le numerose leggi regionali successive).

Ne consegue che la previsione della soprattassa non solo rientra appieno, come si è visto, nell'oggetto della delega, ma costituisce anche, sotto il profilo quantitativo da ultimo considerato, puntuale applicazione dell'indicato criterio direttivo.

3. — Le altre due questioni sollevate dal rimettente sono inammissibili.

La prima, avente ad oggetto il numero d'ordine 17 della tabella A allegata alla legge della Regione Piemonte n. 70 del 1996, è inammissibile per la sua evidente irrilevanza. La disposizione censurata non disciplina, infatti, la soprattassa di cui il contribuente chiede il rimborso nel giudizio *a quo*, bensì un tributo del tutto diverso, e cioè la tassa di concessione regionale relativa alla «abilitazione all'esercizio venatorio».

La seconda questione, relativa al primo periodo della nota al numero d'ordine 16 della tabella medesima — secondo cui «per le aziende agriturismo-venatorie e per le aziende faunistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100 che dovrà essere versata contestualmente alla tassa» — è parimenti inammissibile per la contraddittorietà della motivazione sulla non manifesta infondatezza.

Il rimettente fonda l'illegittimità del denunciato aumento del tributo, conseguente all'applicazione della soprattassa, sul rilievo che il legislatore regionale, nel prevedere una soprattassa che si risolve sostanzialmente nel raddoppio della tassa di concessione («per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100»), avrebbe superato il limite di aumento del venti per cento annuo stabilito dall'art. 3, comma 5, della legge n. 281 del 1970, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge n. 158 del 1990. Il legislatore regionale non si sarebbe così attenuto a quanto stabilito dal legislatore statale, violando il previgente testo dell'art. 119, primo comma, della Costituzione, secondo cui le Regioni hanno autonomia finanziaria esclusivamente «nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica».

Così argomentando, tuttavia, il giudice *a quo* prospetta la questione in modo contraddittorio. Esso, infatti, fornisce due opposte interpretazioni della normativa denunciata: per un verso, nel denunciare la violazione del citato art. 3, comma 5, presuppone — correttamente, sia pure contraddicendo l'interpretazione posta a base della già scrutinata questione avente ad oggetto la nota al numero d'ordine 16 della tariffa statale — che la soprattassa costituisca una mera maggiorazione della tassa; per altro verso, invece, assume quale base di calcolo dell'aumento consentito dalla richiamata disposizione la sola tassa, omettendo di considerare che gli aumenti consentiti al legislatore regionale riguardano la «tariffa» nel suo complesso — e, quindi, un prelievo che comprende sia la tassa che la soprattassa — e ricadendo così nell'erronea distinzione tra tassa e soprattassa, che ha portato alla dichiarazione di infondatezza della esaminata questione concernente la tariffa statale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della nota al numero d'ordine 16 della tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei numeri d'ordine 16 e 17 della tabella A, allegata alla legge della Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevate, in riferimento all'art. 119 Cost., dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 7 luglio 2005.

Il cancelliere FRUSCELLA

05C0741

N. 267

Sentenza 23 giugno - 7 luglio 2005

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento penale nei confronti di due senatori imputati in concorso, per fatti diretti a disciogliere l'unità dello Stato ovvero a mutare la costituzione dello Stato o la forma del Governo - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse, resa dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona - Mancata precisazione delle condotte addebitate ai senatori imputati - Inammissibilità del ricorso.

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 31 gennaio 2001 (doc. IV-*quater*, n. 60).
- Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;*Giudici:* Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 31 gennaio 2001 (doc. IV-*quater*, n. 60) relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni e dei comportamenti dei senatori Vito Gnutti e Francesco Speroni, imputati, fra gli altri, nel procedimento penale a carico di Augussori Luigi ed altri, promosso con ricorso del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona, notificato il 9 gennaio 2002, depositato in cancelleria il successivo 24 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti 2002.

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 2005 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Udito l'avv. Stefano Grassi per il Senato della Repubblica.

Ritenuto in fatto

1. — Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona, con ricorso del 20 febbraio 2001, depositato presso la cancelleria della Corte il 26 successivo, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alle deliberazioni adottate dall'Assemblea nella seduta del 31 gennaio 2001 (doc. IV-*quater*, n. 60), con le quali è stato ritenuto che i fatti per i quali è in corso procedimento penale a carico di Vito Gnutti, senatore, e di Francesco Speroni, senatore all'epoca dei fatti, concernono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare e, in quanto tali, sono insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il GUP ricorrente — nel premettere che i predetti parlamentari sono imputati, in concorso con altri, dei reati previsti e puniti dagli artt. 110 e 241 del codice penale; 110 e 283 del codice penale; 271 del codice penale; 81 del codice penale, 1 e 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare) — evidenzia che il Senato della Repubblica, con deliberazioni adottate il 31 gennaio 2001, ha approvato la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, dichiarando che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale a carico dei medesimi concernono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare e sono perciò insindacabili *ex art.* 68, primo comma, della Costituzione.

Secondo il ricorrente, tuttavia, la proposta formulata dalla Giunta non espliciterebbe le ragioni in grado di giustificare in quale misura i fatti contestati «costituiscano proiezione esterna di un disegno politico portato avanti nelle istituzioni (leggi Parlamento), finalizzata soltanto a renderlo più visibile», omettendo, altresì, tanto di indicare gli elementi di detto disegno, quanto di precisare «in che cosa si sia sostanziato il collegamento o la proiezione tra il non meglio delineato disegno politico e l'attività oggetto della contestazione». Ad avviso del GUP veronese «tale vaghezza» impedirebbe di ritenere che la tesi della Giunta sia conforme ai principi enunciati dalla Corte, secondo i quali la prerogativa dell'art. 68, primo comma, della Costituzione riguarda esclusivamente le opinioni avvinse da «nesso funzionale» con l'attività parlamentare (sentenze n. 417 del 1999; n. 329 del 1999; n. 289 del 1998; n. 375 del 1997). Detto nesso, come sottolineato — in particolare — dalla sentenza n. 10 del 2000, non si identifica, difatti, con l'attività politica svolta dal parlamentare nelle sedi più diverse.

Secondo il GUP, però, il nesso funzionale tra i fatti oggetto delle imputazioni e l'attività svolta dai due senatori in sede parlamentare, sebbene non esplicitato, potrebbe «verosimilmente identificarsi, attraverso conoscenze notorie, nel programma politico» proprio del movimento di appartenenza di entrambi i parlamentari, «volto a modificare la Costituzione, nel senso di staccare una parte del territorio, ossia la cosiddetta “Padania” dal resto dello Stato italiano, costituendo una nuova o del tutto autonoma entità statale». Ad avviso del ricorrente, infatti, «la mera proposizione all'opinione pubblica, attraverso i più idonei strumenti divulgativi, di un siffatto programma, già espresso in sede parlamentare, rientrerebbe nell'ambito delle garanzie» stabilite dall'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Tuttavia, prosegue il GUP veronese, già la semplice «lettura dei fatti enucleati nel capo di imputazione» condurrebbe *ictu oculi* alla conclusione che, nel caso in esame, si è «completamente al di fuori della descritta riproduzione di opinioni», atteso che il capo di imputazione «non fa certo riferimento alla divulgazione di un programma politico, ma a “fatti diretti a disciogliere l'unità dello Stato italiano attraverso la disgregazione del suo territorio” consistenti nella creazione di “una nuova entità statale”, nonché al compimento di atti riconducibili alla previsione dell'art. 241 del codice penale, quali segnatamente «l'istituzione di un governo del Parlamento della repubblica federale padana, la pubblicazione di una gazzetta ufficiale contenente gli atti delle istituzioni della Padania, l'indizione di elezioni per l'elezione del parlamento della Padania».

Alla luce, dunque, degli addebiti elevati a carico dei due parlamentari dovrebbe, quindi, escludersi che sia «ipotizzabile che un parlamentare, all'interno della sede istituzionale che gli è propria (il Parlamento), teorizzi la realizzazione di un programma secessionista, che transiti attraverso atti contrari ai principi fondamentali del sistema costituzionale nel cui ambito svolge il suo mandato», e che lo stesso, inoltre, ricorra a «metodi di lotta politica che si sostanziano in attentati alla Costituzione».

Né, d'altra parte, sarebbe irrilevante — secondo il ricorrente — la circostanza che l'art. 68, primo comma, della Costituzione «si riferisce alle “opinioni” espresse dal parlamentare», atteso che «a tale area concettuale paiono del tutto estranei fatti quali la concreta realizzazione di organi rappresentanti dei poteri legislativo ed esecutivo, nonché la formazione di un'organizzazione para-militare».

Il GUP conclude, quindi, affermando che egli «intende sottoporre al vaglio regolatore della Corte costituzionale l'uso del potere esercitato dal Senato» della Repubblica, con la duplice delibera adottata il 31 gennaio 2001, a tal fine sollevando il presente conflitto di attribuzioni «in ordine al corretto uso del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione».

2.— Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza 28 novembre 2001, n. 380.

Il GUP di Verona ha notificato in data 9 gennaio 2002 il ricorso e l'ordinanza di ammissibilità al Senato della Repubblica, depositandoli, poi, unitamente alla prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria della Corte in data 24 gennaio 2002.

3.— Si è costituito in giudizio il Senato della Repubblica con atto depositato in data 22 dicembre 2001 nella cancelleria della Corte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.

Con successiva memoria il Senato della Repubblica ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.

Osserva, in via preliminare, che il ricorso è riferito contestualmente alle due deliberazioni adottate, nel corso della stessa seduta del 31 gennaio 2001, nei confronti rispettivamente del senatore Gnutti e del senatore Speroni: donde la ritenuta inammissibilità per l'avvenuta proposizione di un unico ricorso cumulativo per conflitto di attribuzione, in assenza di un distinto e motivato riferimento alla posizione dei due parlamentari.

È richiamata, in proposito, la recente sentenza di questa Corte n. 38 del 2005, che ha sottolineato, con riguardo al ricorso per conflitto di attribuzione, la necessità della valutazione specifica della posizione di ciascun parlamentare, e delle singole dichiarazioni a lui contestate. Nella specie, invece, l'*iter* argomentativo percorso dal ricorrente si risolverebbe in una petizione di principio, in quanto — a suo dire — non sarebbe possibile quali-

ficare i comportamenti ed i fatti attribuiti ai senatori Gnutti e Speroni come opinioni espresse dai parlamentari, senza che sia addotta, invece, alcuna argomentazione idonea a contrastare la diversa opinione espressa dal Senato nelle due dichiarazioni di insindacabilità.

Nella memoria si sottolinea, inoltre, che l'opera di divulgazione delle attività parlamentari può ben consistere, non solo nella riproduzione all'esterno degli atti parlamentari, ma anche in comportamenti diretti ad enfatizzare ed illustrare, con lo strumento della denuncia, le iniziative adottate all'interno delle Camere, o comunque svolte nella qualità di parlamentare.

Orbene, i fatti e i comportamenti oggetto del procedimento penale pendente innanzi al GUP del Tribunale di Verona, appaiono collegati, si afferma ancora nella memoria, con opinioni ed iniziative parlamentari, essendo pacifico che la Lega Nord, gruppo di appartenenza dei due senatori di cui si tratta, ha svolto attraverso tali strumenti una complessiva attività diretta ad affermare l'autonomia della Padania ed il diritto della stessa a costituire una parte separata dell'ordinamento costituzionale.

Infine, si fa presente che i reati contestati ai due parlamentari sono non già riferiti alla lesione di diritti personali di altri cittadini, ma a fattispecie contro l'integrità dello Stato, dirette a deprimere e distruggere il sentimento nazionale, oggetto di dibattito e di dubbi di legittimità costituzionale, in quanto espressione di un nazionalismo fine a sé stesso e contrastanti con il principio fondamentale di libertà di manifestazione del pensiero ed il diritto dei cittadini di proporre riforme, anche radicali, dell'ordinamento costituzionale: diritto da riconoscere in forma privilegiata ai rappresentanti del corpo elettorale proprio in applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Considerato in diritto

1.— Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona, con ricorso del 20 febbraio 2001, depositato presso la cancelleria della Corte il 26 successivo, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alle deliberazioni adottate dall'Assemblea nella seduta del 31 gennaio 2001 (doc. IV-*quater*, n. 60), con le quali è stato ritenuto che i fatti per i quali è in corso procedimento penale a carico dei senatori Vito Gnutti e Francesco Speroni — chiamati a rispondere, in concorso con altri imputati, dei reati di cui agli artt. 110 e 241, 110 e 283, 271 del codice penale, nonché agli artt. 81 cod. pen. e 1 e 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare) — concernono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare e, in quanto tali, sono insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

1.1.— In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Senato della Repubblica, fondata sul rilievo che il presente ricorso, investendo contestualmente le due deliberazioni adottate nel corso della medesima seduta del 31 gennaio 2001, nei confronti tanto del senatore Gnutti che del senatore Speroni, risulterebbe per ciò solo carente di un distinto e motivato riferimento alla posizione di ciascuno dei due parlamentari.

1.2.— Questa Corte già in altre occasioni — richiesta di dichiarare inammissibile o irricevibile il ricorso per conflitto di attribuzioni, proprio sul presupposto che lo stesso investiva simultaneamente distinte deliberazioni in ordine alle opinioni espresse da altrettanti membri di un medesimo ramo del Parlamento — ha disatteso tale eccezione (sentenza n. 87 del 2002). Essa, difatti, ha valorizzato, più che il profilo meramente «formale» della mancata corrispondenza numerica tra le deliberazioni investite dalla richiesta di annullamento ed i ricorsi all'uopo proposti dall'autorità giudiziaria, quello «sostanziale» della sufficiente descrizione, nell'atto di promovimento del conflitto, delle specifiche dichiarazioni attribuibili ai singoli deputati o senatori, e quindi della sua idoneità a consentire la verifica del nesso funzionale tra siffatte dichiarazioni e l'esercizio di funzioni parlamentari.

2.— Ciò nondimeno, il presente ricorso è comunque inammissibile.

3.— Il Giudice ricorrente non ha, infatti, precisato quale sia il comportamento addebitato ai senatori Gnutti e Speroni, atteso che né la loro posizione risulta adeguatamente differenziata rispetto a quella degli altri coimputati nei medesimi reati, né risulta specificata la natura (morale o materiale) del contributo recato dai predetti parlamentari a titolo di concorso nella realizzazione delle fattispecie criminose oggetto di contestazione.

3.1.— Il ricorso in esame, in effetti, si limita a riprodurre *sic et simpliciter* il contenuto dei capi di imputazione riportati nella richiesta di rinvio a giudizio, senza che vengano chiarite quali siano — in concreto — le condotte poste in essere specificamente dallo Gnutti e dallo Speroni, rimanendo oltretutto imprecisata anche la natura morale o materiale della partecipazione dei due parlamentari alla realizzazione dei reati suddetti.

Premesso che, nella specie, vertendosi in una ipotesi di conflitto per menomazione, la *vindicatio* ha ad oggetto un atto che si reputa invasivo della sfera delle attribuzioni costituzionalmente riservate all'organo ricorrente, occorre precisare che tale atto — vale a dire la deliberazione adottata dal Senato della Repubblica il 31 gennaio 2001 — investe non l'addebito, in sé e per sé considerato (e cioè la generica imputazione a titolo di concorso), ma l'intera ed effettiva gamma delle condotte poste in essere, secondo l'accusa, dai parlamentari incolpati. La disamina — da parte di questa Corte — dell'oggetto del conflitto presuppone pertanto che il ricorrente assolva all'onere di una enunciazione esaustiva di quelle condotte, che prescindano dalla tecnica adottata nella formulazione del capo d'imputazione e dalla sussistenza dei requisiti minimi di indicazione del «fatto», prescritti dal codice di procedura penale nella diversa prospettiva di salvaguardare le esigenze del diritto di difesa e del contraddittorio.

In particolare, poiché ai due parlamentari sono stati addebitati reati a condotta libera, in relazione ai quali il legislatore è ricorso cioè alla tecnica di incriminare qualsiasi «fatto» diretto, rispettivamente, a «disciogliere l'unità dello Stato» (art. 241 cod. pen.) ovvero a «mutare la Costituzione dello Stato o la forma del Governo» (art. 283 cod. pen.), il ricorrente avrebbe dovuto assolvere all'onere di specificare se, nella prospettazione dell'accusa, i parlamentari avevano posto in essere comportamenti materiali tali da escludere, di per sé, la riferibilità alla prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, Cost. (v. sentenza n. 137 del 2001), ovvero riconducibili alla espressione di voti o di opinioni, e cioè comportamenti in astratto rientranti nella sfera di applicazione della norma costituzionale suddetta.

Inoltre, come già evidenziato, dalla lettura del ricorso non è dato comprendere se quello posto in essere dai due parlamentari consista in un concorso materiale ovvero morale, e quindi se essi, lungi dall'operare come autori o complici nella realizzazione delle fattispecie suddette, abbiano agito in veste di «istigatori» o «determinatori», suscitando o rafforzando il proposito criminoso, ma comunque mantenendo il loro contributo alla realizzazione «collettiva» del reato entro limiti astrattamente idonei ad essere ricompresi nella manifestazione di una opinione.

3.2.— A fronte, dunque, di tale indeterminatezza, manca in radice la possibilità di stabilire se quella ascrivibile a ciascuno dei due parlamentari sia la realizzazione di un comportamento di carattere materiale o la manifestazione di una opinione, rimanendo così preclusa la possibilità di valutare se ricorrano le condizioni per l'operatività della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 7 luglio 2005.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 268

Ordinanza 23 giugno - 7 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Tassa sui marmi - Istituzione a favore del Comune di Carrara - Applicazione all'atto dell'uscita dal territorio comunale e determinazione della misura annuale demandata al Comune - Denunciata lesione della riserva di legge in materia di imposizione e del principio della libera circolazione delle cose - Sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee incidente sulla norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 15 luglio 1911, n. 749, articolo unico, come modificato dall'art. 55, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; d.l. 26 gennaio 1999, n. 8 (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 75), art. 2, comma 2-ter.
- Costituzione, artt. 23 e 120.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;*Giudici:* Fernanda CONTRI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749 (Istituzione di una tassa sui marmi nel Comune di Carrara), come modificato dall'art. 55, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 2, comma 2-ter, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8 (Disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 75, promosso con ordinanza del 14 ottobre 2003 dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto dalla S.r.l. Società La Carbonera Marmi ed altre contro il Comune di Carrara, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2004;

Visti gli atti di costituzione della S.r.l. Società La Carbonera Marmi e del Comune di Carrara nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 2005 il giudice relatore Franco Gallo;

Uditi l'avvocato Lorenzo Acquarone per la S.r.l. Società La Carbonera Marmi e l'Avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, con ordinanza del 14 ottobre 2003, il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha sollevato, in riferimento agli articoli 23 e 120 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749 (Istituzione di una tassa sui marmi nel Comune di Carrara), come modificato dall'art. 55, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 2, comma 2-ter, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8 (Disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 75;

che il giudice rimettente premette che la S.r.l. Società La Carbonera Marmi, la s.a. Oscar Daffè, la S.r.l. Marmobon, la S.r.l. Mlm Monterosa, la S.n.c. Marmi Kappa e la S.n.c. Fraccari Marmi hanno proposto ricorso contro il Comune di Carrara per l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio comunale «n. 29 in data 23 marzo 1999, pubblicata il 27 marzo successivo e divenuta efficace il 6 aprile 1999, avente ad oggetto approva-

zione del regolamento per la riscossione della tassa sui marmi; n. 30 in data 23 marzo 1999, pubblicata il 27 marzo successivo e divenuta efficace il 6 aprile 1999, avente ad oggetto approvazione ai sensi della legge 15 luglio 1911 n. 749 della misura della tassa sui marmi per l'anno 1999», nonché per l'annullamento degli atti connessi e, in particolare, dei pareri della «Commissione Marmi» del 22 marzo 1999 e del 23 marzo 1999;

che il rimettente evidenzia che il principale motivo di impugnazione proposto dai ricorrenti si fonda sulla pretesa illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n. 749 del 1911, per contrasto con gli articoli 23 e 120 della Costituzione;

che, in riferimento al primo dei parametri evocati, la questione di legittimità costituzionale appare, a giudizio del rimettente stesso, non manifestamente infondata, perché la legge n. 749 del 1911, in violazione della riserva relativa di legge fissata dal citato art. 23, non indica nessun parametro per la determinazione della misura massima della tassa sui marmi;

che, secondo il giudice *a quo*, la previsione dell'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 8 del 1999 sarebbe insufficiente a determinare la misura della tassa, limitandosi a richiamare le «esigenze della spesa comunale inerente direttamente o indirettamente alle attività del settore marmifero locale»;

che la questione di legittimità costituzionale appare, a giudizio del Tribunale amministrativo regionale, non manifestamente infondata anche con riferimento all'art. 120 Cost., perché la legge n. 749 del 1911 istituisce una tassa riscossa dal comune al momento dell'uscita del marmo dai suoi confini, equivalente ad un dazio di esportazione, e perciò in contrasto con il principio — sancito anche dal diritto comunitario — della libera circolazione delle cose nel territorio nazionale;

che, in punto di rilevanza, il rimettente osserva che dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme deriverebbe la caducazione del potere impositivo attribuito al comune, con conseguente annullamento degli atti impugnati;

che si è costituita la S.r.l. Società La Carbonera Marmi, insistendo, con proprie argomentazioni, per l'accoglimento delle sollevate questioni;

che si è costituito il Comune di Carrara, il quale conclude per l'infondatezza delle questioni proposte, sottolineando, sulla base del carattere relativo della riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost., la sufficienza dei criteri contenuti nelle norme denunciate, per la determinazione della misura della tassa;

che, in relazione all'evocato art. 120 Cost., il comune sostiene che il divieto di istituzione di dazi si pone come limite alla sola legislazione regionale e non alla legislazione statale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza o la manifesta infondatezza delle questioni proposte;

che l'Avvocatura sostiene che la riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost. sarebbe rispettata sia dalla previsione, nella legge n. 749 del 1911, della consultazione delle parti sociali in ordine alla determinazione della misura del tributo, sia dalla commisurazione della tassa alle esigenze del settore marmifero locale, ai sensi dell'art. 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 8 del 1999, quale convertito dalla legge n. 75 del 1999;

che, con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 120 Cost., l'Avvocatura osserva che la prestazione patrimoniale disciplinata dalle norme censurate non ha la finalità di ostacolare l'uscita del marmo estratto dal territorio comunale, ma solo quella di ristorare il comune per i costi pubblici relativi all'attività di cava;

che, con memoria depositata nell'imminenza della pubblica udienza, la S.r.l. Società La Carbonera Marmi, nell'insistere nelle conclusioni già proposte, ha rilevato che, nelle more del giudizio, la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 9 settembre 2004, in causa C-72/2003, ha statuito che il tributo disciplinato dalle norme impuginate costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione, ai sensi dell'art. 23 del Trattato CE;

che, ad avviso della società, il principio per cui le sentenze della Corte di giustizia entrano a far parte dell'ordinamento nazionale senza bisogno di ulteriori atti di recepimento deve essere coordinato «con la regola processuale secondo la quale la pronuncia del giudice amministrativo [...] è vincolata ai motivi di ricorso dedotti avverso il provvedimento impugnato» e conseguentemente, non essendo stata prospettata nel ricorso alcuna difformità degli atti impugnati rispetto alla normativa comunitaria, il giudice amministrativo dovrebbe non fare applicazione di tale sentenza, ma decidere solo in base al diritto interno;

che pertanto, sempre ad avviso della società, persisterebbe la rilevanza delle sollevate questioni, con conseguente preclusione di una pronuncia di restituzione degli atti al giudice *a quo*, da parte di questa Corte.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana dubita, in riferimento agli articoli 23 e 120 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749 (Istituzione di una tassa sui marmi nel Comune di Carrara), come modificato dall'art. 55, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 2, comma 2-ter, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8 (Disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 75;

che la prima delle norme denunciate, da un lato, istituisce a favore del Comune di Carrara una tassa sui marmi scavati nel suo territorio ed applicata, in base ad apposito regolamento comunale, al momento dell'uscita dei marmi dal comune e, dall'altro, attribuisce al Consiglio comunale il potere di stabilire annualmente la misura della tassa;

che la seconda delle dette norme dispone che la tassa «è determinata in relazione alle esigenze della spesa comunale inerente direttamente o indirettamente alle attività del settore marmifero locale»;

che, nelle more del giudizio, la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 9 settembre 2004, in causa C-72/03, ha statuito che il tributo disciplinato dalle norme censurate costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione, ai sensi dell'art. 23 del Trattato CE, nonostante essa gravi anche sulle merci la cui destinazione finale si trova all'interno dello Stato membro interessato;

che con tale sentenza la Corte di giustizia ha anche affermato che «l'art. 23 CE non può essere invocato a sostegno di richieste di rimborso di importi riscossi anteriormente al 16 luglio 1992 a titolo della tassa controversa, salvo dai richiedenti che, prima di tale data, abbiano agito in giudizio o contestato l'imposizione con un'im-pugnativa equivalente»;

che, secondo il costante orientamento di questa Corte, i principi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente nell'ordinamento interno con il valore di *jus superveniens*, condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice *a quo*;

che, pertanto, si impone la restituzione degli atti al rimettente, perché valuti l'incidenza della pronuncia della Corte di giustizia sulla decisione del giudizio sottoposto al suo esame e sulla persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale (ordinanze n. 125 del 2004, n. 62 del 2003, n. 255 del 1999);

che l'eccezione sollevata nel giudizio di legittimità costituzionale circa l'inefficacia nel giudizio *a quo* della citata sentenza della Corte di giustizia dovrà anch'essa essere valutata dal giudice cui vanno restituiti gli atti, alla luce del principio, più volte affermato da questa Corte, per cui le sentenze interpretative della Corte di Giustizia sono parificate, quanto agli effetti, alla normativa comunitaria e quindi, come questa, trovano applicazione nel nostro territorio (v. sentenze n. 389 del 1989 e n. 113 del 1985);

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 7 luglio 2005.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 269

Ordinanza 23 giugno - 7 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Università - Medici specializzandi ammessi alle scuole negli anni 1983-1991 - Attribuzione di punteggio a fini concorsuali - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai medici precedentemente specializzati - Questione irrilevante basata su presupposto interpretativo erroneo - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 101, 103, primo comma, 108, secondo comma, e 113.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), promossi con n. 2 ordinanze del 22 aprile 2004 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi proposti da Cattel Caterina ed altri e da Abate Massimo Eraldo ed altri contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, iscritte ai nn. 684 e 685 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2005 il giudice relatore Annibale Marini;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con due ordinanze di analogo contenuto depositate il 22 aprile 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 103, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), «nella parte in cui non prevede alcun punteggio da farsi valere nei concorsi di accesso a profili professionali medici per i medici destinatari dello stesso art. 11»;

che il giudice rimettente è chiamato a pronunciarsi sulle impugnative, proposte da numerosi medici, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 14 febbraio 2000 (Disposizioni di attuazione per la corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole di specializzazione negli anni 1983-1991, di cui all'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370);

che i ricorrenti nei giudizi *a quibus* sono medici specialisti, ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983/1984 all'anno accademico 1990/1991, tutti destinatari delle sentenze del T.a.r. Lazio, passate in giudicato, citate nelle premesse del decreto impugnato, di annullamento dei decreti a suo tempo emanati in attuazione del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428);

che nelle sentenze suindicate il giudice amministrativo pervenne all'annullamento dei citati decreti attraverso la disapplicazione del decreto legislativo n. 257 del 1991, siccome contrastante con le direttive comunitarie, nella parte in cui recepiva la normativa comunitaria delle specializzazioni mediche solo a partire dall'anno accademico 1991/1992, lasciando sopravvivere il precedente regime, meno favorevole, per le specializzazioni già in corso;

che l'art. 11 della legge n. 370 del 1999, attuativo dei giudicati, regola però esclusivamente i benefici economici spettanti ai medici ammessi presso le scuole di specializzazione in medicina negli anni 1983-1991, nulla disponendo in ordine all'attribuzione di un qualsiasi punteggio ai titoli di specializzazione conseguiti dai medici predetti e da farsi valere nei concorsi di accesso ai profili professionali medici, così come stabilito invece dal decreto legislativo n. 257 del 1991 per i titoli conseguiti dai medici iscritti alle suddette scuole a decorrere dall'anno accademico 1991/1992;

che, conseguentemente, i ricorsi, per la parte in cui specificamente lamentano la mancata attribuzione di punteggio ai titoli di specializzazione «precomunitari», andrebbero rigettati, essendo il provvedimento impugnato non contrastante, sotto tale profilo, con la previsione legislativa di cui al precitato art. 11;

che, ad avviso del giudicante, il permanere di un trattamento discriminatorio, quanto all'attribuzione dei punteggi, in danno dei medici specializzati iscritti alle relative scuole prima del 1991, in contrasto con le sentenze passate in giudicato, renderebbe tuttavia lo stesso art. 11 della legge n. 370 del 1999 lesivo dei parametri costituzionali sopra indicati, non essendo dubbio il diritto dei suddetti medici specializzati al riconoscimento — a parità di condizioni — del medesimo trattamento attribuito a coloro che abbiano conseguito la specializzazione nel vigore del decreto legislativo n. 257 del 1991.

Considerato che il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), in quanto — in asserito contrasto con i giudicati formati riguardo all'annullamento dei decreti emanati in attuazione del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 — non prevede, in favore dei medici destinatari della norma stessa, alcun punteggio da farsi valere nei concorsi di accesso ai profili professionali medici;

che il medesimo rimettente muove evidentemente dal presupposto che la norma impugnata sia finalizzata all'integrale attuazione, in via legislativa, dei suddetti giudicati, cosicché la sua incompletezza si risolverebbe in un vizio di legittimità costituzionale sotto il profilo della ingiustificata violazione dei giudicati stessi;

che tale presupposto interpretativo — non sorretto in realtà da alcuna motivazione — è tuttavia sicuramente erroneo, essendo reso palese dalla stessa rubrica (Corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991) che la norma impugnata è obiettivamente attuativa dei soli profili economici dei giudicati;

che rispetto agli altri profili — e segnatamente quello riguardante l'attribuzione di punteggi a fini concorsuali — permangono perciò immutate le situazioni soggettive dei ricorrenti nei giudizi *a quibus*, derivanti dai suddetti giudicati formati in loro favore;

che, pertanto, il problema che nella specie pone il rimettente riguarda solo l'attuazione dei giudicati senza riflettersi sulla legittimità costituzionale della norma impugnata;

che, conclusivamente, la questione sollevata risulta manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 103, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 7 luglio 2005.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 270

Sentenza 23 giugno - 7 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso che solleva una pluralità di questioni - Trattazione separata - Riserva di separate pronunce.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Delega al Governo per il riordino della relativa disciplina - Ricorsi della Regione Veneto e della Regione Siciliana - Rinuncia ai ricorsi e accettazione del Governo - Estinzione dei giudizi.

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, artt. 42 e 43.
- Costituzione, artt. 3, 114, 117, terzo e sesto comma, 118 e 119; statuto della Regione Siciliana, art. 17, lettere b) e c).

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Trasformazione degli IRCCS pubblici in fondazioni di diritto pubblico - Delega al Governo - Rapporto di lavoro dei dipendenti degli istituti trasformati - Opzione per un contratto di lavoro di diritto privato, con salvezza dei diritti acquisiti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciato trattamento di favore in relazione al restante personale delle aziende sanitarie regionali - Censure non incidenti direttamente o indirettamente sulle competenze delle Regioni - Inammissibilità delle questioni.

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 42, comma 1, lettera c); d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, art. 11, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 3.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Trasformazione degli IRCCS pubblici in fondazioni di diritto pubblico - Delega al Governo - Delega concernente ambiti materiali affidati alla legislazione concorrente - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche - Denunciato utilizzo del procedimento di delega legislativa per l'adozione da parte del Governo di normative di dettaglio con lesione della competenza legislativa concorrente delle Regioni - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 42.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Trasformazione degli IRCCS pubblici in fondazioni di diritto pubblico - Delega al Governo - Delega concernente ambiti materiali affidati alla legislazione concorrente (tutela della salute e ricerca scientifica) - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche - Denunciato eccesso di analiticità di principi e criteri direttivi, nonché attribuzione ad organi statali di rilevanti poteri amministrativi - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 42, comma 1, lettere b), c), d), e), i) e m).
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, 118 e 119.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Trasformazione degli IRCCS pubblici in fondazioni di diritto pubblico - Delega al Governo - Inclusione nella delega anche dell'assetto giuridico degli IRCCS non trasformati o di diritto privato - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche - Denunciata lesione delle competenze normative e amministrative delle Regioni, lesione del principio di leale collaborazione - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 42, comma 1, lettere g) e p).
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, 118 e 119.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Delega al Governo - Trasformazione degli IRCCS pubblici in fondazioni di diritto pubblico - Individuazione del Ministro della salute, d'intesa con la Regione, quale soggetto preposto alla trasformazione - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche - Denunciata lesione delle competenze normative e amministrative delle Regioni, lesione del principio di leale collaborazione - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 42, comma 1, lettera a).
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, 118 e 119.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Delega al Governo - Riconoscimento delle nuove fondazioni e revisione dei riconoscimenti già concessi - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche - Denunciata lesione delle competenze normative e amministrative delle Regioni - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 42, comma 1, lettera *m*).
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, 118 e 119.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Delega al Governo - Organizzazione a rete degli IRCCS dedicati a particolari discipline - Competenza attribuita al Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche - Denunciata lesione delle competenze normative e amministrative delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 43.
- Costituzione, artt. 117, terzo e sesto comma, e 118.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Delega al Governo - Affidamento di diversi e specifici progetti finalizzati di ricerca - Nomina del direttore scientifico responsabile della ricerca - Competenze attribuite al Ministro della salute - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche - Denunciata lesione delle competenze normative e amministrative delle Regioni - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 42, comma 1, lettere *b*), *f*) e *p*).
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, 118 e 119.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Delega al Governo - Composizione del consiglio di amministrazione delle Fondazioni - Obbligo di assicurare la rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della Regione interessata - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Indebita ingerenza del ministero in compiti di gestione locali - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 42, comma 1, lettera *b*).
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Delega al Governo - Composizione dell'organo di indirizzo - Designazione per metà dal Ministro della salute e per metà dalla Regione - Presidente dell'istituto - Nomina del Ministro - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche - Indebita ingerenza del ministero in compiti di gestione locali - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 42, comma 1, lettera *p*).
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Decreto legislativo delegato - Ricorso della Regione Marche - Asserito carattere di dettaglio delle norme, con lesione delle competenze normative concorrenti e amministrative della Regione - Censure generiche in relazione ad un complesso di norme variegato ed eterogeneo - Inammissibilità delle questioni.

- D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, artt. 1, comma 2, 2, commi 1, 2 e 3, 7, commi 1, 2, 3, e 4, 8, 11, commi 1 e 2, 12, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Decreto legislativo delegato - Fondazioni e IRCCS non trasformati - Disciplina degli enti fondatori e degli enti partecipanti, profili organizzativi vari - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche - Denunciata eccessiva analiticità delle disposizioni, con lesione delle competenze normative e amministrative delle Regioni - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, artt. 2, commi 2 e 3, e 11.
- Costituzione, artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Decreto legislativo delegato - Consigli di amministrazione, presidenti e collegi sindacali delle fondazioni - Composizione e designazione - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche - Norme ingiustificatamente dettagliate e invasive dell'autonomia delle Fondazioni e della potestà legislativa regionale, indebita ingerenza ministeriale nella gestione e controllo di enti non più statali - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, art. 3, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Decreto legislativo delegato - Consiglio di amministrazione delle fondazioni con prevalenza del corso formativo della facoltà di medicina e chirurgia e contributo patrimoniale superiore al terzo dell'Università - Composizione e designazione - Norme ingiustificatamente dettagliate e invasive dell'autonomia delle Fondazioni, indebita ingerenza ministeriale nella gestione e controllo di enti non più statali - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, art. 13, comma 1, terzo e quarto periodo.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Decreto legislativo delegato - Composizione e designazione degli organi delle fondazioni - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche - Norme ingiustificatamente dettagliate e invasive dell'autonomia delle Fondazioni e della potestà legislativa regionale, indebita ingerenza ministeriale nella gestione e controllo di enti non più statali - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, art. 4, comma 3.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Decreto legislativo delegato - Progetti gestiti mediante organizzazione a rete - Finanziamento da parte del Ministro della salute - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze normative e amministrative delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, art. 10.
- Costituzione, artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Decreto legislativo delegato - Fondazioni e IRCCS non trasformati - Nomina dei direttori scientifici da parte del Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione interessata - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche - Denunciata lesione delle competenze normative e amministrative delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, artt. 3, comma 4, e 5.
- Costituzione, artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Decreto legislativo delegato - Fondazioni e IRCCS non trasformati - Riconoscimento e revoca, scioglimento di organi, nomina dei commissari, devoluzione del patrimonio, conferma provvisoria del carattere scientifico - Necessaria intesa Stato-Regione - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche - Denunciata lesione delle competenze normative e amministrative delle Regioni - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, artt. 2, 3, 5, 14, 15, 16, 17, e 19.
- Costituzione, artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Decreto legislativo delegato - Estinzione delle Fondazioni IRCCS - Devoluzione del patrimonio previa intesa con il Ministro della salute - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze normative e amministrative delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, art. 17, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Decreto legislativo delegato - Vigilanza e controllo del Ministero della salute sulle attività di ricerca e assistenza svolte dagli IRCCS - Ricorso della Regione Marche - Ingiustificata ampiezza ed eterogeneità dei compiti ministeriali, lesione delle competenze normative e amministrative delle Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Decreto legislativo delegato - Controllo amministrativo preventivo sugli atti fondamentali degli IRCCS esercitato da appositi organi statali (Comitati periferici di vigilanza) - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ingiustificato intervento ministeriale, lesione delle competenze normative e amministrative delle Regioni - Illegittimità costituzionale.

- D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, art. 16, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Decreto legislativo delegato - Controlli sugli organi degli IRCCS - Potere di vigilanza riconosciuto al Ministro dell'economia - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche - Denunciata lesione delle competenze normative e amministrative delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, artt. 16, commi 3 e 4, e 2, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Decreto legislativo delegato - Disciplina integrativa delle Fondazioni IRCCS - Rinvio alle disposizioni del codice civile - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze normative delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, art. 3, comma 1.
- Costituzione, art. 117.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Decreto legislativo delegato - Istituti non trasformati - Modalità di organizzazione, gestione e funzionamento - Determinazione con atto di intesa Stato-Regioni - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze normative delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, art. 5, comma 1.
- Costituzione, art. 117.

Ricerca scientifica e tecnica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Fondazioni IRCCS e Istituti non trasformati - Alienazione di beni immobili per ripianare debiti pregressi - Autorizzazione ministeriale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze normative delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 236.
- Costituzione, artt. 117, terzo e sesto comma, e 118.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 42 e 43 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione); del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3) e dell'articolo 4, comma 236, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), promossi con due ricorsi della Regione Siciliana (reg. ric. nn. 30 e 98 del 2003), con un ricorso della Regione Veneto (reg. ric. 31 del 2003), con tre ricorsi della Regione Emilia-Romagna (reg. ric. n. 32 del 2003 e nn. 3 e 33 del 2004) e con due ricorsi della Regione Marche (reg. ric. nn. 34 e 96 del 2003), notificati il 21 marzo 2003 (reg. ric. nn. 30, 31, 32 e 34 del 2003), il 19 dicembre 2003 (reg. ric. nn. 96 e 98 del 2003), il 27 dicembre 2003 (reg. ric. n. 3 del 2004) e il 24 febbraio 2004 (reg. ric. n. 33 del 2004), depositati in cancelleria il 26 marzo 2003 (reg. ric. n. 30 del 2003), il 27 marzo 2003 (reg. ric. nn. 31, 32 e 34 del 2003), il 23 dicembre 2003 (reg. ric. 96 del 2003), il 29 dicembre 2003 (reg. ric. 98 del 2003), il 2 gennaio 2004 (reg. ric. n. 3 del 2004) e il 4 marzo 2004 (reg. ric. n. 33 del 2004) ed iscritti ai nn. 30, 31, 32, 34, 96 e 98 del registro ricorsi 2003 ed ai nn. 3 e 33 del registro ricorsi 2004;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 2005 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi gli avvocati Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana, Carlo Albini per la Regione Veneto, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Stefano Grassi per la Regione Marche e l'Avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Siciliana, con ricorso notificato il 21 marzo 2003 e depositato il 26 marzo 2003, ha impugnato l'art. 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione), che delega il Governo ad emanare un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (IRCCS) di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla base di principi e criteri direttivi individuati nello stesso articolo, per violazione degli artt. 117, terzo comma e 118, della Costituzione, nonché dell'art. 17, lettere *b*) e *c*) dello statuto regionale.

La Regione ritiene che la disposizione impugnata sia da ricondurre alla materia «ricerca scientifica» e alla materia «tutela della salute», entrambe affidate alla legislazione concorrente dall'art. 117, comma terzo, della Costituzione e, quanto alla «tutela della salute», altresì contemplata nello statuto della Regione Siciliana (art. 17, lettere *b* e *c*).

In particolare, secondo la ricorrente, la norma impugnata delegherebbe il Governo al riordino della disciplina degli IRCCS, mentre «avrebbe dovuto limitarsi a fissare “i principi e i criteri direttivi”, aventi natura di principi fondamentali destinati alle Regioni quali limiti all'esercizio della potestà legislativa alle stesse ascritte». Il concreto riordino avrebbe dovuto essere effettuato con norme regionali e non con decreto legislativo.

La Regione conclude affermando che l'attribuzione al Ministero della salute, operata dalla norma oggetto di censura, del compito di procedere alla trasformazione dei predetti istituti, anche se con l'intesa della Regione interessata, sarebbe lesiva del riparto delle funzioni amministrative di cui all'art. 118 della Costituzione.

2. — Con ricorso notificato il 21 marzo 2003 e depositato il 27 marzo 2003, anche la Regione Veneto ha impugnato, tra gli altri, gli articoli 42 e 43 della legge n. 3 del 2003.

La ricorrente ritiene che la materia disciplinata dall'art. 42 rientri nell'ambito della tutela della salute prevista dall'art. 117, terzo comma, Cost. D'altra parte, la disciplina della trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni e l'organizzazione a rete di quelli dedicati a particolari discipline non potrebbero neppure essere ricondotte «nell'ambito della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui alla lettera *m*) del secondo comma dell'art. 117».

Il rispetto della competenza regionale in una materia di legislazione concorrente, richiederebbe il riconoscimento della possibilità per la Regione di porre norme di dettaglio, possibilità che non potrebbe ridursi alla «semplice espressione» di un parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema del decreto legislativo.

La Regione ritiene, pertanto, che gli articoli oggetto di censura violino gli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione.

3. — Anche la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 21 marzo 2003 e depositato il 27 marzo 2003, ha impugnato, fra gli altri, gli articoli 42 e 43 della legge n. 3 del 2003.

Preliminarmente, la ricorrente illustra l'evoluzione della disciplina legislativa sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, evidenziando «la loro progressiva attrazione nell'ambito del servizio sanitario, quindi verso la competenza regionale».

In particolare, la ricorrente ritiene che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, il quale ha attribuito alla potestà legislativa concorrente delle Regioni sia la «tutela della salute», sia la «ricerca scientifica», l'assetto degli IRCCS dovrebbe considerarsi interamente assorbito nell'ambito della competenza regionale, nel rispetto dei soli principi fondamentali posti dalla legge statale.

L'art. 42 impugnato violerebbe invece la competenza legislativa regionale, in quanto non si limiterebbe a determinare i soli principi fondamentali, né delegherebbe il Governo ad adottare norme di tale tipologia, dal

momento che i singoli principi e criteri direttivi contenuti nella delega consentirebbero al legislatore delegato di porre norme di dettaglio. La competenza legislativa regionale risulterebbe, dunque, del tutto estranea al complessivo impianto della delega.

La ricorrente esclude che si versi nella materia dell'ordinamento e organizzazione degli «enti pubblici nazionali», di cui all'art. 117, comma secondo, lettera g), Cost., in quanto per enti nazionali, a seguito del nuovo assetto istituzionale, andrebbero considerati solo quelli che operano nelle materie ora riservate allo Stato o quelli individuati da idonee fonti che ne prevedano l'esistenza a tutela di interessi infrazionabili.

Specificata censura è rivolta dalla Regione nei confronti dell'art. 42, comma 1, lettera a), della citata legge, il quale individua, come principio e criterio della delega, la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico esistenti alla data di entrata in vigore della legge, «nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano [...], d'intesa con la regione interessata», in fondazioni di rilievo nazionale sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, «ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi». La Regione Emilia-Romagna ritiene che tanto il rispetto delle attribuzioni regionali quanto la previsione di un'intesa riguardino le sole modalità e condizioni attraverso le quali il Ministero della salute provvederebbe alla trasformazione in fondazioni. Tale disposizione sarebbe quindi in contrasto sia con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto inciderebbe in ambiti di competenza legislativa regionale, sia con l'art. 118 Cost., in quanto anche se la materia fosse di competenza statale, la Regione sarebbe il livello adeguato per deliberare e gestire l'eventuale trasformazione ed esercitare la vigilanza «in connessione con i propri compiti generali in materia di tutela della salute e di gestione del servizio sanitario».

Relativamente al medesimo art. 42, comma 1, lettera b), la Regione ritiene che l'indirizzo dato al Governo, concernente l'istituzione degli organi e i profili organizzativi, dovrebbe essere rivolto al legislatore regionale e che la prevista rappresentanza «paritetica» del Ministero della salute e della Regione interessata nel consiglio di amministrazione rappresenterebbe un'indebita ingerenza del Ministero in compiti di gestione locali. Lesive delle competenze regionali sarebbero poi la riserva di nomina del direttore generale-amministratore delegato al consiglio di amministrazione, così come la previsione che il direttore scientifico responsabile della ricerca sia nominato dal Ministero della salute «sentita la Regione interessata», anziché dalla Regione competente. Tali norme avrebbero comunque carattere di dettaglio e non sarebbero più rispondenti al nuovo assetto costituzionale che vede l'inclusione della «ricerca scientifica» tra le materie di legislazione concorrente. Esse costringerebbero la Regione a dettare una disciplina omogenea a quella dettata dalla legge statale, senza la possibilità di adottare, pur nel rispetto dei principi fondamentali, un modello organizzativo autonomo o comunque diversamente articolato. Inoltre determinerebbe una indebita ingerenza del Ministero in compiti di gestione locali.

La disposizione dell'art. 42, comma 1, lettera c), nel prevedere, tra i principi e criteri direttivi della delega, quello di «trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi e il personale degli istituti trasformati», disponendo altresì che «il personale già in servizio all'atto della trasformazione può optare per un contratto di lavoro di diritto privato, fermi restando, in ogni caso, i diritti acquisiti», violerebbe l'art. 3 Cost., in quanto porrebbe non già un principio, ma un vero e proprio privilegio a beneficio di una categoria di personale regionale. Contrasterebbe inoltre con gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., poiché, comunque, si tratterebbe di una «scelta operativa e organizzativa» che competerebbe alle Regioni, in quanto concernente personale regionale il cui stato giuridico sarebbe del tutto assimilabile a quello del restante personale delle aziende sanitarie regionali.

L'art. 42, comma 1, lettera d), nel prevedere, tra i principi e criteri direttivi, quello di «individuare, nel rispetto della programmazione regionale, misure idonee di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le università, al fine di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione», contrasterebbe con gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto tale disposizione concernerebbe materie chiaramente rientranti nella competenza regionale, spettando pertanto alla Regione il potere di coordinamento con le altre strutture di ricerca e sanitarie.

Inciderebbe, inoltre, sulla potestà legislativa concorrente la disposizione dell'art. 42, comma 1, lettera e), riguardante la valorizzazione e la tutela della proprietà dei risultati scientifici, non trattandosi della disciplina civilistica della proprietà intellettuale.

L'art. 42, comma 1, lettera f) — ancora — comprimerebbe le competenze dei livelli di governo regionale conferendo compiti amministrativi allo Stato in sede di assegnazione di progetti finalizzati di ricerca, i quali già sarebbero assegnati sulla base di appositi bandi il cui testo è definito mediante accordo sancito in sede di Confe-

renza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Tale previsione contrasterebbe, inoltre, con il sistema di finanziamento del Fondo sanitario nazionale, basato prevalentemente su fondi di provenienza regionale.

Anche la lettera *g*) del comma 1 dell'art. 42 invaderebbe le competenze legislative delle Regioni, laddove contempla, tra i principi e i criteri direttivi, quello di disciplinare le modalità con cui applicare i principi di cui al medesimo articolo agli IRCCS di diritto privato. Tale previsione rappresenterebbe, secondo la ricorrente, un principio che dovrebbe essere attuato direttamente dal legislatore regionale e non dal Governo mediante decreto legislativo.

Analogamente, la previsione contenuta nell'art. 42, comma 1, lettera *i*), stabilendo che debbano essere disciplinate le modalità attraverso le quali le fondazioni possono concedere ad altri soggetti pubblici e privati compiti di gestione, anche di assistenza sanitaria, invaderebbe la competenza regionale, ponendo un principio che dovrebbe essere direttamente attuato dal legislatore regionale e non mediante decreto legislativo.

Anche la disciplina del riconoscimento delle nuove fondazioni e la revoca dei riconoscimenti contenuta nell'art. 42, comma 1, lettera *m*), contrasterebbe con gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. Spetterebbe infatti alle Regioni sia il riconoscimento di nuovi enti, sia la relativa revoca. La mancata menzione delle attribuzioni regionali al riguardo determinerebbe una riduzione del ruolo delle Regioni rispetto alle previsioni contenute nell'art. 2 del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo risultante a seguito della sentenza di questa Corte n. 338 del 1994, il quale prevede che per il riconoscimento del carattere scientifico degli enti in questione, nonché per la revoca, sia almeno sentita la Regione interessata.

L'art. 42, comma 1, lettera *n*), prevedendo la devoluzione del patrimonio in favore di altri enti «disciplinati dal presente articolo aventi analoghe finalità», potrebbe essere ritenuto legittimo se considerato come guida della legislazione regionale e non già come criterio direttivo per il Governo.

L'art. 42, comma 1, lettera *p*), occupandosi degli istituti «non trasformati» o di quelli che «non sono oggetto di trasformazione», sarebbe illegittimo, dal momento che non porrebbe un principio suscettibile di essere sviluppato dalla legislazione regionale, ma riserverebbe al Ministero della salute la nomina di metà dei membri del consiglio di amministrazione e attribuirebbe al Ministro la nomina del direttore scientifico, in violazione dell'art. 117, terzo comma e dell'art. 118 Cost.

L'art. 43, infine, disponendo che con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente, venga disciplinata l'organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline», conferirebbe al Ministro un potere «di natura sostanzialmente regolamentare», di contenuto indeterminato, in violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost. In subordine, si rileva che il decreto violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, intervenendo in materia affidata alla legislazione concorrente, il decreto di cui alla norma censurata dovrebbe essere adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

4. — Con ricorso notificato il 21 marzo 2003 e depositato il 27 marzo 2003, anche la Regione Marche ha impugnato gli articoli 42 e 43 della legge n. 3 del 2003, proponendo censure sostanzialmente analoghe a quelle prospettate dalla Regione Emilia-Romagna.

Nel ricorso, tuttavia, la censura relativa all'art. 42, comma 1, lettera *f*), è proposta anche in riferimento al parametro costituzionale espresso dall'art. 119 della Costituzione. In particolare, la ricorrente rileva che la disposizione censurata, nell'attribuire allo Stato «compiti di definizione delle risorse per la ricerca, senza un pieno coinvolgimento delle regioni e comunque sovrapponendosi alle competenze regionali», violerebbe appunto i principi in materia di autonomia finanziaria, considerato che, anche in seguito alla modifica della disciplina del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, il finanziamento della ricerca finalizzata «si basa anche su fondi di provenienza regionale».

5. — In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.

Negli atti di costituzione, di contenuto sostanzialmente identico, l'Avvocatura sostiene che la disciplina degli IRCCS rientrerebbe nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *g*), Cost., in quanto si tratterebbe di organismi rientranti nella categoria degli «enti pubblici nazionali».

Peraltro, l'art. 42 della legge n. 3 del 2003 sarebbe rispettoso delle attribuzioni regionali, in quanto, in aderenza con il principio della leale cooperazione, sarebbe comunque richiesta la previa intesa con la Regione interessata, nonché l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto legislativo da emanare in attuazione della delega.

6. — In prossimità della data fissata per l'udienza, la Regione Veneto ha depositato una memoria nella quale dà atto che la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente a rinunciare al ricorso promosso avverso la legge n. 3 del 2003, limitatamente alle disposizioni di cui agli artt. 42 e 43.

7. — La Regione Emilia-Romagna ha depositato una memoria nella quale, replicando alle argomentazioni svolte dall'Avvocatura dello Stato nel proprio atto di costituzione in giudizio, sostiene che l'estraneità degli IRCCS rispetto agli enti di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *g*), Cost. troverebbe conferma nell'art. 1 del d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), che qualifica tali istituti come «enti a rilevanza nazionale».

Ancora, il carattere di dettaglio della disciplina contenuta nella legge n. 3 del 2003 sarebbe confermato sia dal contenuto del d.lgs. n. 288 del 2003, sia dalla sentenza di questa Corte n. 15 del 2004, nella quale si qualifica, appunto, come «analitica e organica» la disciplina contenuta nel decreto.

Quanto alla previsione dell'intesa con la Regione interessata e all'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto legislativo, la ricorrente afferma che tali forme di partecipazione non sarebbero sufficienti a rendere legittime le norme censurate, in quanto non eliminerebbero «la lesione derivante dall'aver accentrato una funzione amministrativa in assenza di esigenze di carattere unitario».

Sostiene infine la Regione Emilia-Romagna che sui ricorsi non inciderebbe l'intesa raggiunta, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 288 del 2003, in sede di Conferenza Stato-Regioni con l'accordo 1^o luglio 2004, concernente le modalità di organizzazione, gestione e funzionamento degli IRCCS non trasformati in fondazioni. Ciò sia in quanto i ricorsi riguarderebbero anche gli IRCCS trasformati in fondazioni, sia in quanto la ricorrente ha contestato la previsione stessa dell'intesa, sostenendo che vi sarebbe competenza legislativa piena, ovvero concorrente, della Regione.

8. — La Regione Marche ha depositato una memoria nella quale, confermando le censure sollevate nel ricorso, ribadisce che la legge n. 3 del 2003, in quanto delega il Governo al riordino della disciplina e non soltanto alla definizione dei principi fondamentali, lederebbe la potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di ricerca scientifica e di tutela della salute.

La Regione esclude che gli IRCCS possano essere ricondotti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *g*), Cost., dal momento che «enti nazionali» potrebbero essere solo quelli «che per vocazione e struttura sono articolati su una base territoriale tendenzialmente idonea a consentirne lo svolgimento delle proprie funzioni sull'intero territorio nazionale».

9. — Anche l'Avvocatura dello Stato ha presentato memorie nelle quali ha innanzitutto eccepito la carenza di interesse al ricorso della Regione Siciliana e della Regione Veneto, dal momento che nei loro rispettivi territori non insisterebbe alcuno degli istituti contemplati nella disciplina impugnata.

Nel merito, l'Avvocatura afferma che le caratteristiche stesse degli IRCCS, per come configurati dalla peculiare normativa che li concerne, ne contraddistinguerebbero la natura, distinguendola rispetto a quella degli altri istituti del Servizio sanitario nazionale. Si tratterebbe, infatti, di centri di eccellenza che svolgono attività di ricerca scientifica biomedica, di cui sono tenuti a garantire un elevato livello, trasferendone altresì i risultati a favore del Servizio nazionale. Ciò comporterebbe la necessità di un controllo centralizzato «che garantisca uniformità di applicazione dei risultati della ricerca sul territorio nazionale, anche al fine della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonché della relativa applicazione». Queste caratteristiche sottrarrebbero tali istituti alla normativa ordinaria in materia di sanità e di ricerca scientifica e alla relativa competenza legislativa delle Regioni.

Inoltre, il Ministero della salute sarebbe competente al finanziamento dell'attività scientifica di base, finalizzata alla ricerca su patologie di rilievo nazionale, nonché al controllo dei risultati della ricerca stessa. Ciò confermerebbe il carattere nazionale degli IRCCS e giustificerebbe l'attribuzione allo Stato delle funzioni di alta vigilanza e controllo, senza nulla togliere alle competenze delle Regioni in materia di assistenza che sarebbero assicurate, tra l'altro, anche dalla presenza di rappresentanti regionali negli organi di gestione.

Nelle memorie depositate nei giudizi concernenti i ricorsi promossi dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Marche, l'Avvocatura contesta altresì la censura mossa avverso l'art. 43 della legge n. 3 del 2003, relativo alla organizzazione a rete degli IRCCS, sostenendo che tale organizzazione favorirebbe la circolazione dei risultati delle ricerche svolte dagli istituti e, in definitiva, la ricerca scientifica e la tutela della salute nell'ampia accezione delineata dall'art. 32 Cost.

10. — La Regione Emilia-Romagna ha depositato una ulteriore memoria nella quale, replicando alle osservazioni svolte dall'Avvocatura dello Stato, afferma che non sarebbe affatto necessario un controllo centrale sull'attività di ricerca scientifica svolta dagli IRCCS, ben potendo tale controllo essere espletato dalle Regioni, sulla base dei principi fondamentali fissati dallo Stato.

Anche laddove vi fossero esigenze di carattere unitario, la previsione di un potere di controllo statale sarebbe comunque illegittima in quanto non contemplerebbe un coinvolgimento delle Regioni.

La ricorrente richiama, inoltre, le recenti pronunce di questa Corte n. 31 del 2005 e n. 423 del 2004 nelle quali sono stati delineati i casi in cui potrebbe essere ritenuto ammissibile l'intervento statale nell'ambito della materia della ricerca scientifica, al di fuori dei quali la competenza sarebbe della Regione ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

11. — Con ricorso notificato il 19 dicembre 2003 e depositato il 23 dicembre 2003, la Regione Marche ha impugnato l'art. 1, comma 2, l'art. 2, commi 1, 2 e 3, l'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, l'art. 8, l'art. 11, commi 1 e 2, nonché l'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3).

Anche in tale ricorso, la Regione ricorrente sostiene che la disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico rientri in parte nella materia della tutela della salute e in parte in quella della ricerca scientifica, entrambe attribuite alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, fermi restando i principi fondamentali della disciplina stabiliti da legge statale. Ai fini dell'individuazione della competenza legislativa, il carattere nazionale di tali istituti — affermato nel precedente assetto costituzionale nel quale si giustificava esclusivamente in ragione della competenza statale in materia di ricerca scientifica — non rilevarebbe più, dal momento che «la legge di revisione costituzionale, nel momento in cui ha affidato alle Regioni le competenze anche in materia di ricerca scientifica (non limitata alla ricerca afferente le sole materie di competenza regionale) ha mutato radicalmente i presupposti per la qualificazione degli istituti come enti nazionali».

Ciò premesso, la ricorrente censura l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo, il quale attribuisce al Ministero della salute funzioni di vigilanza e controllo sugli IRCCS tali da escludere qualsiasi ulteriore controllo da parte della Regione; la norma sarebbe lesiva delle competenze legislative, regolamentari e amministrative della Regione così come configurate dagli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., dal momento che non lascerebbe alcuno spazio alla Regione in tema di disciplina e di svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di assistenza svolte dagli istituti.

Medesimo tenore ha la censura prospettata nei confronti dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 288 del 2003, il quale attribuisce la funzione di vigilanza e controllo sulle neoistituite Fondazioni IRCCS al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze «senza alcuna salvaguardia delle competenze regionali».

La Regione Marche impugna, poi, l'art. 2, commi 2 e 3, l'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, l'art. 8 e l'art. 12, comma 2, in quanto tali disposizioni conterrebbero norme di dettaglio nella materia delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati in fondazioni, non limitandosi «alla fissazione dei principi fondamentali». La ricorrente evidenzia come i principi fondamentali stabiliti dalle leggi quadro nazionali debbano avere un «livello di maggiore astrattezza» rispetto alle regole stabilite dal legislatore regionale; le norme censurate conterrebbero, invece, una disciplina dettagliata, auto-applicativa, non cedevole e direttamente operante, che non lascerebbe margine alcuno all'intervento legislativo regionale. Le norme censurate invaderebbero quindi l'ambito riservato dalla Costituzione alla funzione legislativa e regolamentare della Regione, in violazione degli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.

Da ultimo, la Regione Marche censura l'art. 2, comma 3, e l'art. 11, commi 1 e 2, che disciplinano le assunzioni e i rapporti di lavoro del personale degli IRCCS. Al legislatore statale sarebbe riservata la sola disciplina di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. relativa alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e non «l'ordinamento e organizzazione amministrativa delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici substatali», materia quest'ultima che spetterebbe «inequivocabilmente alla competenza residuale del legislatore regionale». Le disposizioni censurate violerebbero così l'art. 117 Cost., in quanto, trattandosi di personale regionale il cui stato giuridico sarebbe del tutto assimilabile a quello

del restante personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, esse inciderebbero illegittimamente su ambiti di potestà legislativa residuale regionale o, comunque, se anche si volesse ammettere un titolo di legislazione concorrente, andrebbero ben al di là della riserva statale concernente i principi fondamentali. Tali disposizioni violerebbero inoltre l'art. 118, primo e secondo comma, Cost., in quanto alla Regione sarebbe impedita l'auto-organizzazione delle proprie funzioni amministrative.

Né tali previsioni potrebbero essere ricondotte alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni» che sarebbe «cosa del tutto diversa dalla decisione circa le modalità di effettuazione delle assunzioni e il regime del rapporto di lavoro del personale».

12. — Con ricorso notificato il 19 dicembre 2003 e depositato il 29 dicembre 2003, anche la Regione Siciliana ha impugnato il decreto legislativo n. 288 del 2003.

Nel ribadire le posizioni già espresse nel ricorso formulato nei confronti della legge n. 3 del 2003, la Regione afferma che il decreto legislativo impugnato recherebbe una compiuta e dettagliata disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che «indebitamente restringe, se non addirittura annulla, ogni spazio utile per l'esercizio della potestà normativa regionale, violando altresì le competenze amministrative alla Regione spettanti in conformità all'art. 118 della Costituzione».

13. — Con ricorso notificato il 27 dicembre 2003 e depositato il 2 gennaio 2004, anche la Regione Emilia-Romagna ha impugnato l'art. 2, commi 1, 2 e 3, l'art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, l'art. 4, l'art. 5, l'art. 8, comma 5, l'art. 10, comma 1, ultima frase, l'art. 11, comma 1, l'art. 14, l'art. 15, commi 1 e 2, l'art. 16, commi 1, 2, 3 e 4, l'art. 17, comma 2, nonché l'art. 19 del d.lgs. n. 288 del 2003.

Argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle esposte nel ricorso presentato dalla Regione Marche sono alla base delle censure formulate nei confronti dell'art. 2, commi 1, 2, 3 e dell'art. 11, comma 1.

Per quanto concerne le disposizioni contenute all'art. 3 — che rinviano alla normativa civilistica per la disciplina del regime giuridico delle fondazioni IRCCS (comma 1), e regolano la composizione e nomina del consiglio di amministrazione (comma 2), la nomina del presidente della Fondazione (comma 3), determinano gli indirizzi per l'autonomia statutaria e la nomina del direttore generale e del direttore scientifico (comma 4), la cessazione dei comitati straordinari (comma 6) — e le disposizioni di cui all'art. 4 — che determina i compiti del collegio sindacale, la sua composizione e nomina e i requisiti dei membri — la ricorrente ritiene che tale disciplina, concernente l'organizzazione delle fondazioni, rientrerebbe nell'ambito di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. Ma se anche si volessero ricondurre le norme impuginate alle materie di cui all'art. 117, comma terzo, esse sarebbero illegittime «in quanto dettagliate», né esse potrebbero considerarsi legittime «in virtù di una loro ipotetica cedevolezza», in quanto questa Corte, con le sentenze n. 303 del 2003 e n. 282 del 2002, avrebbe statuito l'inammissibilità di norme statali di dettaglio cedevoli, «salvo il caso che ciò sia necessario per assicurare l'immediato svolgersi di funzioni amministrative che lo Stato ha attratto per soddisfare esigenze unitarie e che non possono essere esposte al rischio della ineffettività». In via ulteriormente subordinata, la norma in questione contrasterebbe con l'art. 118 Cost., prevedendo una indebita ingerenza ministeriale in compiti di gestione o di controllo locali.

La ricorrente, ancora, censura l'art. 5 del d.lgs. n. 288 del 2003. Tale norma, con riguardo agli Istituti non trasformati, prevede che, con atto di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, «sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione e di attuazione, nonché di salvaguardia delle specifiche esigenze riconducibili all'attività di ricerca e alla partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza assistenziale, prevedendo altresì che il direttore scientifico responsabile della ricerca sia nominato dal Ministero della salute, sentito il Presidente della Regione interessata». Tale disposizione violerebbe l'art. 117 Cost., in quanto attribuirebbe un potere normativo necessariamente secondario alla Conferenza in una materia («organizzazione degli IRCCS non trasformati») che rientrerebbe nella potestà legislativa residuale regionale o, comunque, nella potestà legislativa concorrente. In subordine, la norma, nel prevedere che sia il Ministro della salute a nominare il direttore scientifico (sentito il Presidente della Regione interessata) contrasterebbe con l'art. 118 Cost., in quanto consentirebbe una indebita ingerenza ministeriale in compiti di gestione o di controllo locali.

L'art. 8, comma 5, prevedendo la stipulazione di accordi, convenzioni o la costituzione o partecipazione a consorzi, società di persone o capitali con soggetti pubblici e privati «al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale», inciderebbe, secondo la ricorrente, su un oggetto rientrante nella potestà legislativa regionale concorrente, non trattandosi della disciplina civilistica della proprietà intellettuale scientifica, ma di strumenti organizzativi per l'incentivazione e la migliore utilizzazione dei risultati scientifici.

L'art. 10, comma 1, ultima frase, nell'attribuire al Ministero della salute, nella ripartizione dei fondi di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), la possibilità di riservare apposite quote per il finanziamento di progetti gestiti mediante organizzazione a rete, lederebbe l'autonomia amministrativa e finanziaria delle Regioni di cui all'art. 119 Cost.; la disposizione censurata ridurrebbe le competenze dei livelli di governo regionali, conferendo compiti amministrativi allo Stato in sede di assegnazione di progetti che già attualmente «sono assegnati sulla base di appositi bandi il cui testo è definito mediante Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano». Nel ricorso si precisa, inoltre, che attualmente la ricerca finalizzata, compresa quella svolta dagli IRCCS, sarebbe finanziata prevalentemente su fondi di provenienza regionale e che «pertanto si impone una revisione della relativa disciplina in senso esattamente opposto a quello dell'art. 10, comma 1, ultima frase, d.lgs. n. 288/2003».

La norma, ancora, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., nonché il principio di leale collaborazione, in quanto non prevederebbe un'intesa con le Regioni nella definizione delle quote da riservare.

L'art. 14 sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 118 Cost., in quanto, disciplinando il procedimento di riconoscimento e attribuendone la competenza al Ministero della salute, d'intesa con il Presidente della Regione interessata (art. 14), regolerebbe una funzione amministrativa che spetterebbe alla legge regionale. Non esisterebbe infatti alcuna esigenza unitaria tale da imporre una competenza statale «secondo un criterio di sussidiarietà, proporzionalità e ragionevolezza».

Analoghe considerazioni varrebbero per l'art. 15, il quale attribuisce al Ministro della salute la verifica periodica del possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento delle Fondazioni IRCCS, il potere di scioglimento dei consigli di amministrazione di tali fondazioni e degli organi degli IRCCS non trasformati, nonché il potere di nomina del commissario straordinario. Tale norma violerebbe l'art. 118 Cost., in quanto attribuirebbe al Ministro una funzione amministrativa in assenza di qualsiasi esigenza unitaria tale da giustificare la necessità dell'intervento statale.

L'art. 16, comma 1, il quale prevede la costituzione, da parte del Ministro della salute, di «appositi comitati paritetici di vigilanza», contrasterebbe con gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto non sussisterebbe titolo alcuno per una disciplina statale di allocazione delle competenze amministrative e per l'esercizio da parte di organi misti delle funzioni di vigilanza. La Regione Emilia-Romagna, inoltre, censura la norma in esame in quanto i comitati da essa previsti non sarebbero effettivamente paritetici, essendo formati da tre membri di nomina «statale» (due designati dal Ministro della salute e uno dal Ministro dell'economia) e due di nomina «regionale».

La ricorrente impugna, ancora, l'art. 17, comma 2, il quale prevede, alla loro estinzione, la devoluzione allo Stato del patrimonio delle Fondazioni IRCCS, con successiva destinazione di tale patrimonio, previa intesa tra il Ministro della salute, il Presidente della Regione interessata e, ove presenti, i soggetti portatori degli interessi originari, agli altri IRCCS o Fondazioni IRCCS ubicati nella Regione in cui insiste la sede prevalente di attività dell'ente estinto, o, in assenza di questi, ad enti pubblici aventi sede nella Regione stessa, esclusivamente per finalità di ricerca e assistenza. Tale disposizione contrasterebbe con l'art. 118 Cost. in quanto prevederebbe un intervento amministrativo statale (l'intesa con il Ministro della salute) in materia di competenza legislativa residuale regionale (quella dell'ordinamento degli enti regionali) o, comunque, in materia di legislazione concorrente, non giustificato da alcuna esigenza unitaria e tale da pregiudicare, a causa dell'eccessiva rigidità del criterio della destinazione «esclusiva» in favore di altri istituti scientifici, il buon andamento dell'amministrazione in un settore di competenza regionale. L'art. 17, inoltre, violerebbe gli artt. 76 e 118 Cost., in quanto la norma di delega avrebbe previsto la devoluzione diretta del patrimonio in favore di altri IRCCS, senza il «passaggio intermedio» attraverso l'amministrazione statale, passaggio che sarebbe poco chiaro, irragionevole e non giustificato da alcuna esigenza unitaria.

Infine, la Regione censura l'art. 19, laddove prevede che la richiesta di conferma del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2003, sia sottoposta anche al Ministero, rinviando alle disposizioni procedurali di cui agli artt. 14 e 15. Tale disposizione violerebbe l'art. 118 Cost., in quanto attribuirebbe al Ministro una funzione amministrativa in assenza di qualsiasi esigenza unitaria tale da giustificare la necessità dell'intervento statale.

14. — In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale — dopo aver ribadito che la disciplina degli IRCCS rientrerebbe nella competenza legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. — afferma che, per quanto attiene

alla specifica disciplina delle fondazioni, essa rientrerebbe nella previsione dell'art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost. Inoltre, la difesa erariale sostiene che il decreto legislativo atterrebbe ai settori della ricerca scientifica e della tutela della salute in cui lo Stato avrebbe competenza concorrente, competenza della quale non sarebbero stati superati i limiti.

Il mantenimento allo Stato delle funzioni di vigilanza e controllo non limiterebbe le attribuzioni regionali e comunque tale previsione si giustificerebbe per la necessità di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in tale delicato settore, trovando fondamento nell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost. Tale disposizione assegnerebbe allo Stato un particolare «compito» di carattere «trasversale», nel cui esercizio lo Stato conserverebbe il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste. «Pertanto, ogni qual volta la garanzia di interessi di rilievo nazionale richieda l'esistenza di regole omogenee in tutto il territorio della Repubblica», le norme poste in attuazione di tali compiti sarebbero «efficaci anche se interferenti con le materie attribuite alla competenza concorrente o residuale delle Regioni».

15. — La Regione Emilia-Romagna, in prossimità dell'udienza, ha presentato una memoria nella quale contesta che la disciplina degli IRCCS rientri nella competenza statale in materia civilistica *ex art.* 117, secondo comma, lettera *l*) Cost. Tale rilievo sarebbe infondato, dal momento che l'art. 2 del decreto manterrebbe ferma la natura pubblicistica di tali istituti.

Inoltre, il richiamo alla competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost. non sarebbe pertinente, non avendo le norme censurate alcun collegamento con i livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali.

16. — La Regione Marche, nella ulteriore memoria depositata, oltre a ribadire le argomentazioni già svolte, osserva che la previsione contenuta nell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003, secondo la quale la programmazione della ricerca degli IRCCS dovrebbe svolgersi in coerenza con gli atti di programmazione regionale, ridurrebbe ulteriormente lo spazio di intervento regionale, pure riconosciuto dall'art. 10, comma 1, lettera *a*), della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), il quale prevede l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni per la determinazione dei criteri di raccordo dell'attività di tali istituti con la programmazione regionale, nonché delle modalità di finanziamento delle attività assistenziali.

Infine, anche la Regione Marche contesta la possibilità di ricondurre le norme impugnate alla materia di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost. per il solo fatto che la disciplina in esame concerna anche il diritto alla salute.

17. — L'Avvocatura dello Stato, nel giudizio promosso dalla Regione Marche (reg. ric. n. 96 del 2003) ha depositato una memoria nella quale svolge ulteriori considerazioni in ordine alle censure formulate da tale Regione avverso il d.lgs. n. 288 del 2003, affermando che le medesime considerazioni varrebbero anche con riferimento al ricorso proposto dalla Regione Siciliana — il quale sarebbe peraltro inammissibile per carenza di interesse e per mancata specificazione delle norme censurate — nonché al ricorso della Regione Emilia-Romagna.

La difesa erariale afferma che la ricostruzione della natura degli IRCCS operata dalle ricorrenti non terrebbe conto dell'elemento più qualificante di tali enti, e cioè del fatto di costituire «centri di eccellenza», nonché dell'indispensabile collegamento in una rete di servizi al fine di conseguire vari obiettivi, tra cui crescenti sinergie tra gli istituti stessi, l'innalzamento delle loro prestazioni in tutto il Paese, l'accesso ai programmi europei di ricerca. Tale carattere ne precluderebbe l'inquadramento nell'ambito delle ordinarie strutture sanitarie. Ciò sarebbe confermato dall'art. 4 del d.lgs. n. 502 del 1992, il quale stabilisce la possibilità di costituire gli IRCCS di diritto pubblico in aziende sanitarie ma con le particolarità procedurali di cui all'art. 11, comma 1, lettera *b*) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), così confermando indirettamente l'autonomia della struttura organizzativa degli IRCCS.

Quanto alle singole censure, rileva l'Avvocatura che le competenze regionali non sarebbero lese dal momento che la trasformazione degli istituti in fondazioni dovrebbe avvenire su istanza della Regione. La vigilanza statale sarebbe già prevista dalla normativa vigente e si giustificerebbe in considerazione del fatto che le fonti di finanziamento sarebbero appunto statali. Le prerogative regionali sulla vigilanza sarebbero peraltro assicurate dalla previsione di comitati paritetici (art. 16). In ogni caso, la competenza statale sarebbe giustificata dalla necessaria uniformità della trasformazione degli IRCCS.

Il carattere dettagliato delle previsioni del d.lgs. n. 288 si giustificerebbe, poi, con l'esigenza di garantire l'uniformità organizzativa degli istituti su tutto il territorio nazionale e non pregiudicherebbe le prerogative regionali in ordine alla programmazione dell'attività di assistenza. Infondate, infine, sarebbero le censure sulle norme concernenti il personale degli IRCCS in quanto, rinviando al d.lgs. n. 502 del 1992 e al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), esse assicurerebbero, nell'ambito degli istituti non trasformati, uniformità di comportamento e salvaguarderebbero le competenze regionali delineate da tale normativa.

18. — La Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 24 febbraio 2003 e depositato il 4 marzo 2003, ha impugnato, fra gli altri, l'art. 4, comma 236, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2004).

La disposizione in esame prevede che gli IRCCS, al fine di ripianare i debiti pregressi fino al 31 ottobre 2003, possano procedere all'alienazione del proprio patrimonio e che «le modalità di attuazione sono autorizzate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze». Tale disciplina, secondo la ricorrente, violerebbe gli articoli 117, terzo comma, e 118 Cost. Gli IRCCS, infatti, sarebbero «enti che rientrano ormai nell'orbita regionale», in quanto operanti in ambiti di legislazione concorrente, mentre la disposizione non potrebbe in alcun modo essere considerata un «principio fondamentale della materia», con la conseguenza che ogni decisione volta a consentire o vietare l'alienazione del patrimonio di tali enti dovrebbe spettare alle Regioni. La norma censurata, inoltre, contrasterebbe con l'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto affiderebbe al Ministro un potere regolamentare in ambiti di potestà legislativa concorrente.

19. — In tale giudizio, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, contestando genericamente i motivi di censura formulati dalla ricorrente.

Nella memoria depositata successivamente, l'Avvocatura dello Stato osserva che gli IRCCS sarebbero qualificati dal d.lgs. n. 288 del 2003 come «enti a rilevanza nazionale» e quindi rientrerebbero nella potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *g*), Cost. Inoltre, poiché la disposizione censurata atterrebbe alla disciplina della capacità di agire di tali persone giuridiche, essa rientrerebbe nella materia dell'ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *g*), Cost.

20. — In data 26 ottobre 2004, anteriormente allo svolgimento dell'udienza pubblica, la difesa della Regione Siciliana ha depositato un atto in cui il Presidente della Regione dichiara di rinunciare ad entrambi i ricorsi proposti. L'Avvocatura dello Stato ha accettato tale rinuncia.

Considerato in diritto

1. — La Regione Siciliana e le Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Marche, con distinti ricorsi (rispettivamente iscritti nel registro ricorsi ai nn. 30, 31, 32 e 34 del 2003), hanno proposto questioni di legittimità costituzionale (le Regioni Veneto ed Emilia-Romagna insieme ad altre disposizioni) degli articoli 42 e 43 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), i quali delegano il Governo ad emanare un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, per violazione degli artt. 3, 114, 117, terzo e sesto comma, 118, 119 Cost., nonché, per ciò che riguarda la Regione Siciliana, dell'art. 17, lettere *b*) e *c*) dello statuto regionale, approvato con r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), e convertito in legge costituzionale con la legge cost. 26 febbraio 1948, n. 2.

La Regione Marche, la Regione Siciliana e la Regione Emilia-Romagna, con distinti ricorsi (rispettivamente iscritti nel registro ricorsi ai nn. 96 e 98 del 2003, n. 3 del 2004) hanno impugnato l'intero decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), nonché numerose disposizioni che lo compongono, in relazione agli artt. 3, 76, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, 119 ed al principio di leale collaborazione, nonché, per ciò che riguarda la Regione Sicilia, all'art. 17, lettere *b*) e *c*) dello statuto regionale.

La Regione Emilia-Romagna con ricorso iscritto al n. 33 del registro ricorsi del 2004 ha impugnato, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., tra gli altri, l'art. 4, comma 236, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2004), il quale consente l'alienazione del patrimonio degli IRCCS, al fine di ripianare i debiti pregressi fino al 31 ottobre 2003.

2. — Per ragioni di omogeneità di materia, le questioni di legittimità costituzionale sollevate avverso gli artt. 42 e 43 della legge n. 3 del 2003 e avverso l'art. 4, comma 236, della legge n. 350 del 2003 devono essere trattate separatamente dalle altre concernenti gli stessi atti normativi e sollevate con i medesimi ricorsi delle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna, oggetto di distinte decisioni.

Considerata l'identità di materia, nonché la sostanziale analogia delle questioni prospettate, i giudizi possono essere riuniti per essere affrontati congiuntamente e decisi con unica sentenza.

3. — In prossimità alla data fissata per l'udienza, la Regione Veneto ha rinunciato al ricorso n. 31 del 2003 avverso gli artt. 42 e 43 della legge n. 3 del 2003.

In occasione dell'udienza pubblica la difesa della Regione Siciliana ha depositato la rinuncia ai ricorsi nn. 30 e 98 del 2003.

Entrambe le rinunce sono state accettate dall'Avvocatura generale dello Stato, cosicché i relativi giudizi devono essere dichiarati estinti; la presente decisione avrà dunque ad oggetto le questioni sollevate con i ricorsi nn. 32, 34, 96 del 2003 e nn. 3 e 33 del 2004.

4. — Numerosi e frammentati appaiono i rilievi di costituzionalità sollevati. Essi possono essere sintetizzati nei termini seguenti:

I. — l'art. 42 della legge n. 3 del 2003, considerato nel suo complesso, delegando il Governo a dettare norme di dettaglio volte al riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anziché fissare principi fondamentali per l'attuazione del riordino da parte delle Regioni, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto si verterebbe in ambiti materiali affidati alla legislazione concorrente, nei quali lo Stato dovrebbe limitarsi esclusivamente a porre i principi fondamentali; ciò, sia che si ritenesse la normativa impugnata incidente nella materia «tutela della salute», sia che la si ritenesse incidente nell'ambito della «ricerca scientifica» (Regione Emilia-Romagna, Regione Marche);

II. — l'art. 42 della legge n. 3 del 2003, anche ove fosse interpretato nel senso di abilitare il Governo a dettare soltanto «i principi fondamentali per il riordino della disciplina» degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, violerebbe comunque l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto tale interpretazione «adeguatrice» non troverebbe alcun riscontro concreto nei contenuti della delega, dal momento che i singoli principi e criteri direttivi posti al legislatore delegato sarebbero tali da consentirne al Governo uno sviluppo solo mediante normative di mero dettaglio in materie di legislazione concorrente (Regione Emilia-Romagna);

III. — l'art. 42, comma 1, lettera *a*), della legge n. 3 del 2003, nel disporre che il Governo debba «prevedere e disciplinare [...] le modalità e le condizioni attraverso le quali il Ministro della salute, d'intesa con la Regione interessata, possa trasformare gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico [...] in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi», violerebbe: *a*) l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto inciderebbe in ambiti di legislazione concorrente in violazione delle prerogative regionali, non valendo in senso inverso la previsione dell'intesa con la regione interessata, riferita solo alle modalità ed alle condizioni dell'operare del Ministro; *b*) l'art. 118 Cost., in quanto allocherebbe al livello statale le funzioni amministrative connesse alla trasformazione degli istituti pur essendo del tutto adeguato allo svolgimento delle stesse il livello regionale (Regione Emilia-Romagna, Regione Marche);

IV. — l'art. 42, comma 1, lettera *b*), della legge n. 3 del 2003, nella sua interezza, costituendo principio della delega rivolta al Governo, e non principio fondamentale rivolto al legislatore regionale per l'esercizio della potestà legislativa spettante alle regioni in ambiti di potestà concorrente, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost. (Regione Emilia-Romagna);

V. — l'art. 42, comma 1, lettera *b*), della legge n. 3 del 2003, ponendo una disciplina di dettaglio sulla composizione degli organi di amministrazione, compresa la riserva della nomina del direttore generale-amministratore delegato al consiglio di amministrazione, nonché la nomina del direttore scientifico responsabile della ricerca da parte del Ministero della salute, sentita la regione interessata, violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e

118 Cost., in quanto interverrebbe in materie di competenza concorrente, quali la tutela della salute e la ricerca scientifica, costringendo la Regione a dettare una disciplina omogenea a quella dettata dalla legge statale, senza la possibilità di adottare, pur nel rispetto dei principi fondamentali, un modello organizzativo autonomo o comunque diversamente articolato (Regione Emilia-Romagna e Regione Marche);

VI. — l'art. 42, comma 1, lettera *b*), della legge n. 3 del 2003, nella parte in cui impone di assicurare, nell'organo di indirizzo composto da consiglio di amministrazione e presidente, la rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione «interessata», violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto determinerebbe una indebita ingerenza del ministero in compiti di gestione locali (Regione Emilia-Romagna);

VII. — l'art. 42, comma 1, lettera *b*), della legge n. 3 del 2003, prevedendo la nomina del direttore scientifico responsabile della ricerca da parte del Ministero della salute, sentita la regione interessata, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto il ruolo meramente consultivo della regione in ordine a tale profilo non risponderebbe più all'inclusione della ricerca scientifica tra le materie di legislazione concorrente (Regione Emilia-Romagna);

VIII. — l'art. 42, comma 1, lettera *c*), della legge n. 3 del 2003, nel prevedere, tra i principi e criteri direttivi, quello di «trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi e il personale degli istituti trasformati», disponendo altresì che «il personale già in servizio all'atto della trasformazione può optare per un contratto di lavoro di diritto privato, fermi restando, in ogni caso, i diritti acquisiti», violerebbe: gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., comprimendo illegittimamente l'autonomia legislativa regionale, dal momento che si tratterebbe di una «scelta operativa e organizzativa» che competerebbe alle Regioni in quanto concernente personale regionale il cui stato giuridico sarebbe del tutto assimilabile a quello del restante personale delle aziende sanitarie regionali (Regione Emilia-Romagna e Regione Marche), ponendosi, altresì, in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto attribuirebbe un privilegio a beneficio di una categoria di personale (parametro, quest'ultimo, evocato solo dalla Regione Emilia-Romagna);

IX. — l'art. 42, comma 1, lettera *d*), della legge n. 3 del 2003, nel prevedere, tra i principi e criteri direttivi, quello di «individuare, nel rispetto della programmazione regionale, misure idonee di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le università, al fine di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione», violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto tale disposizione concernerebbe materie chiaramente rientranti nella competenza regionale, spettando pertanto alla regione il potere di coordinamento con le altre strutture di ricerca e sanitarie (Regione Emilia-Romagna e Regione Marche);

X. — l'art. 42, comma 1, lettera *e*), della legge n. 3 del 2003, nel contemplare tra i principi e criteri direttivi, quello di «prevedere strumenti che valorizzino e tutelino la proprietà dei risultati scientifici, ivi comprese la costituzione e la partecipazione ad organismi ed enti privati, anche aventi scopo di lucro, operanti nel settore della ricerca biomedica e dell'industria, con modalità atte a salvaguardare la natura *no profit* delle fondazioni», violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto tale disposizione concernerebbe materie chiaramente rientranti nella competenza regionale, ponendo peraltro un principio che dovrebbe essere direttamente attuato dalla legge regionale e non dal Governo mediante decreto legislativo (Regione Emilia-Romagna e Regione Marche);

XI. — l'art. 42, comma 1, lettera *f*), della legge n. 3 del 2003, nell'individuare, tra i principi e criteri direttivi, quello di prevedere che il Ministro della salute assegni a ciascuna fondazione, o a fondazioni aggregate a rete, diversi e specifici progetti finalizzati di ricerca, anche fra quelli proposti dalla comunità scientifica, sulla base dei quali aggregare scienziati e ricercatori considerando la necessità di garantire la qualità della ricerca e valorizzando le specificità scientifiche già esistenti o nelle singole fondazioni ovvero nelle singole realtà locali, violerebbe: *a*) gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto tale disposizione ridurrebbe le competenze dei livelli di governo regionali, rispetto a procedimenti già attualmente in essere, dal momento che — a seguito delle modificazioni del sistema di finanziamento del Fondo sanitario regionale — la ricerca finalizzata (compresa quella svolta dagli IRCCS) sarebbe attualmente finanziata prevalentemente su fondi di provenienza regionale (Regione Emilia-Romagna e Regione Marche); *b*) l'art. 119 Cost. in quanto, l'attribuzione allo Stato di compiti di definizione delle risorse per la ricerca, senza il pieno coinvolgimento delle regioni, lederebbe le attribuzioni loro costituzionalmente garantite (parametro evocato solo dalla Regione Marche);

XII. — l'art. 42, comma 1, lettera *g*), della legge n. 3 del 2003, nel prevedere, tra i principi e criteri direttivi, quello di «disciplinare le modalità attraverso le quali applicare i principi di cui al presente articolo agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, salvaguardandone l'autonomia giuridico-amministra-

tiva», violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto tale disposizione concernerebbe materie chiaramente rientranti nella competenza regionale, ponendo peraltro un principio che dovrebbe essere direttamente attuato dalla legge regionale e non dal Governo mediante decreto legislativo (Regione Emilia-Romagna e Regione Marche);

XIII. — l'art. 42, comma 1, lettera *i*), della legge n. 3 del 2003, nel prevedere, tra i principi e criteri direttivi, quello di «disciplinare le modalità attraverso le quali le fondazioni, nel rispetto degli scopi, dei programmi e degli indirizzi deliberati dal consiglio di amministrazione, possono concedere ad altri soggetti, pubblici e privati, compiti di gestione, anche di assistenza sanitaria, in funzione della migliore qualità e maggiore efficienza del servizio reso», violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto tale disposizione concernerebbe materie chiaramente rientranti nella competenza regionale, ponendo peraltro un principio che dovrebbe essere direttamente attuato dalla legge regionale e non dal Governo mediante decreto legislativo (Regione Emilia-Romagna e Regione Marche);

XIV. — l'art. 42, comma 1, lettera *m*), della legge n. 3 del 2003, nel prevedere, tra i principi e criteri direttivi, quello di «regolamentare i criteri generali per il riconoscimento delle nuove fondazioni e le ipotesi e i procedimenti per la revisione e la eventuale revoca dei riconoscimenti già concessi, sulla base di una programmazione nazionale riferita ad ambiti disciplinari specifici secondo criteri di qualità ed eccellenza», violerebbe: *a*) gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto tale disposizione non lascerebbe alcuno spazio, a prescindere dalle scelte del legislatore delegato, per una disciplina regionale (Regione Marche); *b*) gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto tale disposizione concernerebbe materie chiaramente rientranti nella competenza regionale, ponendo peraltro un principio che dovrebbe essere direttamente attuato dalla legge regionale e non dal Governo mediante decreto legislativo (Regione Emilia-Romagna); *c*) gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto spetterebbe alla regione il riconoscimento di nuovi enti, nonché la revoca di tale riconoscimento (Regione Emilia-Romagna); *d*) gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto tale disposizione verrebbe a ridurre le competenze dei livelli di governo regionali, rispetto a procedimenti già attualmente in essere, così come previsti dall'art. 2 del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 338 del 1994, il quale prevede che per il riconoscimento del carattere scientifico degli enti in questione nonché per la revoca sia almeno sentita la regione interessata (Regione Emilia-Romagna e Regione Marche);

XV. — l'art. 42, comma 1, lettera *n*), della legge n. 3 del 2003, nel prevedere, tra i principi e criteri direttivi, quello di «prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio in favore di altri enti pubblici disciplinati dal presente articolo aventi analoghe finalità», violerebbe: *a*) gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto tale disposizione non lascerebbe alcuno spazio, a prescindere dalle scelte del legislatore delegato, per una disciplina regionale (Regione Marche); *b*) l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto tale disposizione concernerebbe materie chiaramente rientranti nella competenza regionale, ponendo peraltro un principio che dovrebbe essere direttamente attuato dalla legge regionale e non dal Governo mediante decreto legislativo (Regione Emilia-Romagna e Regione Marche);

XVI. — l'art. 42, comma 1, lettera *p*), della legge n. 3 del 2003, nel contemplare, tra i principi e criteri direttivi, quello di prevedere che gli istituti «non trasformati ai sensi della lettera *a*)» adeguino la propria organizzazione ed il proprio funzionamento ai principi di cui alle lettere *d*), *e*), *h*) e *n*), nonché al principio di separazione delle funzioni di cui alla lettera *b*), garantendo che l'organo di indirizzo sia composto da soggetti designati per metà dal Ministro della salute e per l'altra metà dalla regione, e dal presidente dell'istituto, nominato dal medesimo Ministro, e che le funzioni di gestione siano attribuite ad un direttore generale nominato dal c.d.a., garantendo comunque la autonomia del direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione interessata, violerebbe: *a*) gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto tale disposizione non lascerebbe alcuno spazio, a prescindere dalle scelte del legislatore delegato, per una disciplina regionale (Regione Marche); *b*) l'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto tale disposizione concernerebbe materie chiaramente rientranti nella competenza regionale, ponendo peraltro un principio che dovrebbe essere direttamente attuato dalla legge regionale e non dal Governo mediante decreto legislativo (Regione Emilia-Romagna); *c*) l'art. 118 Cost., non essendovi ragioni per allocare al livello statale la competenza a compiere le suddette nomine (Regione Emilia-Romagna);

XVII. — l'art. 43 della legge n. 3 del 2003, nel prevedere che, «al fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter acquisire risorse anche a livello comunitario, il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, con proprio decreto, l'organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari

discipline», violerebbe: *a*) gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto tale disposizione verrebbe a ridurre le competenze dei livelli di governo regionali, rispetto a procedimenti già attualmente in essere, dal momento che — a seguito delle modificazioni del sistema di finanziamento del Fondo sanitario regionale — la ricerca finalizzata (compresa quella svolta dagli IRCCS) è attualmente finanziata prevalentemente su fondi di provenienza regionale (Regione Marche, con motivazione riferita a quanto dedotto a proposito delle lettere *d*) e *f*); *b*) l'art. 117, sesto comma, Cost. in quanto conferirebbe al Ministro un potere sostanzialmente regolamentare di contenuto indeterminato (Regione Emilia-Romagna e Regione Marche);

XVIII. — in subordine, l'art. 43 della legge n. 3 del 2003, nel prevedere che, «al fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter acquisire risorse anche a livello comunitario, il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, con proprio decreto, l'organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline», violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, trattandosi di materie affidate alla legislazione concorrente, l'atto in questione dovrebbe essere adottato d'intesa con la conferenza Stato-Regioni (Regione Emilia-Romagna e Regione Marche);

XIX. — il decreto legislativo n. 288 del 2003, e in particolare, gli artt. 1, comma 2, 2, commi 1, 2 e 3, 7, commi 1, 2, 3 e 4, 8, 11, commi 1 e 2, 12, comma 2, violerebbero: *a*) l'art. 117, terzo comma, Cost., ponendo norme non qualificabili come «principi fondamentali» in materie di competenza legislativa concorrente (ossia la «tutela della salute» e la «ricerca scientifica»); *b*) l'art. 118 Cost., in quanto comprimerebbero le competenze amministrative regionali (Regione Marche);

XX. — l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, nella parte in cui riserva in termini generici e astrattamente onnicomprensivi al Ministero della salute le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività di ricerca e assistenza svolte dagli IRCCS, violerebbe gli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in quanto non residuerebbe per la regione alcuno spazio di disciplina (legislativa e regolamentare) e di svolgimento delle suddette funzioni (Regione Marche);

XXI. — l'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 288 del 2003, nella parte in cui attribuisce al Ministro della salute il potere di trasformazione degli IRCCS ed al Ministero della salute e a quello dell'economia la vigilanza sulle Fondazioni IRCCS, violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto: *a*) il potere di allocare le funzioni amministrative nella materia *de qua* spetterebbe alla Regione; *b*) la regione stessa costituirebbe il livello adeguato per deliberare e gestire l'eventuale trasformazione, e per esercitare la vigilanza, non sussistendo esigenze unitarie idonee a giustificare l'attrazione di tali funzioni a livello statale (Regione Emilia-Romagna);

XXII. — l'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 288 del 2003, nella parte in cui attribuisce al Ministero dell'economia (insieme al Ministero della salute) la vigilanza sulle Fondazioni IRCCS, violerebbe: *a*) il principio di ragionevolezza, in quanto tale Ministero sarebbe del tutto estraneo ad ogni competenza in materia (Regione Emilia-Romagna); *b*) gli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in quanto non residuerebbe per la Regione alcuno spazio di disciplina (legislativa e regolamentare) e di svolgimento delle suddette funzioni (Regione Marche);

XXIII. — l'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, nella parte in cui detta una disciplina di dettaglio ed esaustiva sugli enti fondatori e sui possibili enti partecipanti, rinviando agli statuti la disciplina delle condizioni e delle modalità della partecipazione, violerebbe: *a*) gli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in quanto non residuerebbe per la Regione alcuno spazio di esercizio della propria potestà normativa di rango legislativo e regolamentare (Regione Marche); *b*) l'art. 117, quarto comma, Cost., dal momento che, senza lasciare alcuno spazio alla potestà legislativa regionale, interverrebbe in una materia — quella della organizzazione delle fondazioni — in relazione alla quale non sarebbe reperibile alcun titolo di intervento statale e che, conseguentemente, sarebbe ascrivibile alla competenza residuale delle regioni (Regione Emilia-Romagna);

XXIV. — l'art. 2, comma 3, e l'art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, nella parte in cui prevedono il trasferimento alle fondazioni IRCCS, oltre che dei rapporti e del patrimonio, anche del personale degli IRCCS trasformati, prevedendo altresì la disciplina del rapporto di lavoro di tale personale, con la possibilità per coloro che risultino già in servizio di optare per un «contratto di diritto privato entro centottanta giorni dal decreto di trasformazione» violerebbe: *a*) l'art. 117, quarto comma Cost., in quanto, trattandosi di personale regionale il cui stato giuridico sarebbe del tutto assimilabile a quello del restante personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, tali norme inciderebbero illegittimamente su ambiti di potestà legislativa residuale regionale (Regione Emilia-Romagna e Regione Marche), ponendosi, altresì, in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto attribuirebbe un privilegio a beneficio di una categoria di personale (parametro, quest'ultimo, evocato solo dalla

Regione Emilia-Romagna); *b*) l'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto, se anche si volesse ammettere un titolo di legislazione concorrente, le disposizioni censurate andrebbero ben al di là della riserva statale concernente i principi fondamentali (Regione Marche); *c*) l'art. 118, primo e secondo comma, Cost., in quanto alla regione sarebbe impedita l'auto-organizzazione delle proprie funzioni amministrative (Regione Marche);

XXV. — l'art. 3, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 288 del 2003, nella parte in cui dispone la applicazione alle Fondazioni IRCCS, per quanto compatibili con lo stesso decreto legislativo, delle «disposizioni di cui al Libro I, Titolo II, del codice civile» in materia di persone giuridiche, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost. (parametro non espressamente indicato), in quanto le eventuali lacune normative del d.lgs. dovrebbero essere colmate dalla legislazione regionale (Regione Emilia-Romagna);

XXVI. — l'art. 3, commi 1 (salvo l'ultimo periodo) e 5, del d.lgs. n. 288 del 2003, nella parte in cui attribuisce al Ministro della salute (d'intesa con il Presidente della Regione interessata) il potere di disporre con decreto la trasformazione degli IRCCS, e nella parte in cui prevede la nomina, in caso di inerzia del c.d.a., di un commissario *ad acta* al fine della adozione dello statuto, da parte del Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della Regione interessata, violerebbe gli artt. 117, terzo comma e 118 Cost., in quanto: *a*) il potere di allocare le funzioni amministrative nella materia *de qua* spetterebbe alla regione; *b*) la regione stessa costituirebbe il livello adeguato allo svolgimento di dette funzioni amministrative, non sussistendo esigenze unitarie idonee a giustificare la loro attrazione a livello statale (Regione Emilia-Romagna);

XXVII. — l'art. 3, commi 2, 3, 4 e 6, del d.lgs. n. 288 del 2003, disciplinando la composizione e la nomina del c.d.a., la nomina del Presidente della Fondazione, gli indirizzi per la autonomia statutaria, la nomina del direttore scientifico e la cessazione dei commissari straordinari, violerebbe l'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto, attenendo all'organizzazione delle fondazioni, rientrerebbero nell'ambito della competenza legislativa residuale delle regioni (Regione Emilia-Romagna);

XXVIII. — in subordine (ove si ritenesse che le disposizioni impugnate rientrino nell'ambito della materia «tutela della salute» o della materia «ricerca scientifica»), l'art. 3, commi 2, 3, 4 e 6, del d.lgs. n. 288 del 2003, disciplinando la composizione e la nomina del c.d.a., la nomina del Presidente della Fondazione, gli indirizzi per la autonomia statutaria, la nomina del direttore scientifico e la cessazione dei commissari straordinari, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto detterebbe una disciplina non limitata alla determinazione dei principi fondamentali in un ambito affidato alla competenza legislativa concorrente (Regione Emilia-Romagna);

XXIX. — in via ulteriormente subordinata, l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, nella parte in cui prevede che tre consiglieri di amministrazione siano nominati dal Ministro della salute, l'art. 3, comma 4, nella parte in cui prevede che il direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della regione e l'art. 4, comma 3, ove prevede che due membri del collegio sindacale siano designati dal Ministro della salute e dal Ministro dell'economia, violerebbero l'art. 118 Cost., prevedendo una indebita ingerenza ministeriale in compiti di gestione o di controllo locali (Regione Emilia-Romagna);

XXX. — l'art. 4, determinando analiticamente i compiti del collegio sindacale, la sua composizione e la sua nomina, nonché i requisiti dei suoi membri, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto detterebbe una disciplina di dettaglio, non limitata alla determinazione dei principi fondamentali in un ambito affidato alla competenza legislativa concorrente (Regione Emilia-Romagna, Regione Marche);

XXXI. — in via subordinata, l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003 ove dispone che due membri del collegio sindacale siano designati dal Ministro della salute e dal Ministro dell'economia, violerebbe l'art. 118 Cost., prevedendo una indebita ingerenza ministeriale in compiti di gestione o di controllo locali (Regione Emilia-Romagna, Regione Marche);

XXXII. — l'art. 5 del d.lgs. n. 288 del 2003, nella parte in cui, disciplinando gli Istituti non trasformati, prevede che, con atto di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, «sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione e di attuazione, nonché di salvaguardia delle specifiche esigenze riconducibili alla attività di ricerca e alla partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza assistenziale, prevedendo altresì che il direttore scientifico responsabile della ricerca sia nominato dal Ministero della salute, sentito il Presidente della regione interessata», violerebbe l'art. 117 Cost., in quanto attribuirebbe un potere normativo necessariamente secondario alla Conferenza in una materia (organizzazione degli IRCCS non trasformati) che rientrerebbe nella potestà legislativa residuale regionale o, comunque, nella potestà legislativa concorrente (Regione Emilia-Romagna);

XXXIII. — in subordine, l'art. 5 del d.lgs. n. 288 del 2003, nel disporre che sia il Ministro della salute a nominare il direttore scientifico (sentito il Presidente della Regione interessata), violerebbe l'art. 118 Cost., prevenendo una indebita ingerenza ministeriale in compiti di gestione o di controllo locali (Regione Emilia-Romagna);

XXXIV. — l'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 288 del 2003, nel disciplinare analiticamente il patrimonio e il regime giuridico dei beni delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati, violerebbe gli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in quanto non residuerebbe per la regione alcuno spazio di esercizio della propria potestà normativa di rango legislativo e regolamentare (Regione Marche);

XXXV. — l'art. 8 del d.lgs. n. 288 del 2003, nel disciplinare analiticamente l'attività di ricerca, di assistenza sanitaria e di formazione delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati, violerebbe gli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in quanto non residuerebbe per la Regione alcuno spazio di esercizio della propria potestà normativa di rango legislativo e regolamentare (Regione Marche);

XXXVI. — l'art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 288 del 2003, nel prevedere la possibilità per gli istituti e gli enti disciplinati da tale decreto di stipulare accordi o convenzioni, di costituire e partecipare a consorzi, società di persone o capitali, con soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e l'identità, al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto detterebbe una normativa dettagliata che, in un ambito di competenza concorrente, non lascerebbe alle regioni alcun margine di operatività (Regione Emilia-Romagna);

XXXVII. — l'art. 10, comma 1, ultima frase, del d.lgs. n. 288 del 2003, nel prevedere il finanziamento dell'attività di ricerca delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati mediante gli stanziamenti di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, nonché ad opera delle regioni e di altri organismi pubblici, ed aggiungendo che «nella ripartizione dei fondi di cui al citato decreto legislativo [...] sono riservate apposite quote, annualmente stabilite dal Ministro della salute, per il finanziamento di progetti gestiti mediante organizzazioni in rete e sono favorite forme di co-finanziamento», ove tale previsione debba interpretarsi nel senso che la «riserva» delle quote comporti la «non ripartizione» delle stesse, violerebbe: a) l'art. 119 Cost., dal momento che, autorizzando il Ministro della salute a trattenere risorse destinate a finanziare attività di ricerca rientranti nella competenza regionale, scegliendo altresì i progetti da finanziare, sarebbe lesivo dell'autonomia amministrativa e finanziaria della regione in materia di competenza legislativa concorrente; b) l'art. 117, terzo comma, Cost., e il principio di leale collaborazione, per la mancanza di un'intesa con le regioni sia nella scelta dei progetti da finanziare sia nella definizione delle quote da riservare (Regione Emilia-Romagna);

XXXVIII. — in subordine, l'art. 10, comma 1, ultima frase, del d.lgs. n. 288 del 2003, nel prevedere il finanziamento dell'attività di ricerca delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati da parte degli stanziamenti di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, nonché dalle regioni e da altri organismi pubblici, ed aggiungendo che «nella ripartizione dei fondi di cui al citato decreto legislativo [...] sono riservate apposite quote, annualmente stabilite dal Ministero della salute, per il finanziamento di progetti gestiti mediante organizzazioni in rete e sono favorite forme di co-finanziamento», ove tale previsione debba interpretarsi nel senso che le quote in questione siano bensì ripartite tra le regioni, ma con vincolo di destinazione finalizzato al «finanziamento di progetti gestiti mediante organizzazioni in rete», violerebbe: a) l'art. 119 Cost., dal momento che, prevenendo un fondo a destinazione vincolata, costituirebbe una illegittima interferenza nell'autonomia amministrativa e finanziaria della Regione in materia di competenza concorrente; b) l'art. 117, terzo comma, Cost., e il principio di leale collaborazione, per la mancanza di un'intesa con le regioni nella definizione delle quote da riservare (Regione Emilia-Romagna);

XXXIX. — l'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, nel subordinare l'assunzione del personale presso gli IRCCS di diritto privato all'espletamento di procedure di selezione e valutazione dei candidati atte a verificarne la professionalità e l'esperienza, e comunque nel condizionare tale assunzione «al possesso degli stessi requisiti previsti per le corrispondenti qualifiche degli enti e strutture del Servizio sanitario nazionale», violerebbe gli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in quanto non residuerebbe per la regione alcuno spazio di esercizio della propria potestà normativa di rango legislativo e regolamentare (Regione Marche);

XL. — l'art. 14 del d.lgs. n. 288 del 2003, attribuendo la competenza del riconoscimento dei nuovi IRCCS al Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della Regione interessata e previo parere della Conferenza Stato-Regioni, violerebbe l'art. 118 Cost., in quanto attribuirebbe al Ministro una funzione amministrativa in assenza di qualsiasi esigenza unitaria tale da giustificare la necessità dell'intervento statale (Regione Emilia-Romagna);

XL I. — l'art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, che attribuisce al Ministro della salute il compito di verificare periodicamente il possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento, ed eventualmente, dopo una diffida all'ente, di confermare o revocare quest'ultimo, violerebbe l'art. 118 Cost., in quanto attribuirebbe al Ministro una funzione amministrativa in assenza di qualsiasi esigenza unitaria tale da giustificare la necessità dell'intervento statale (Regione Emilia-Romagna);

XL II. — l'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 288 del 2003, nella parte in cui prevede la costituzione, da parte del Ministro della salute, di «appositi comitati paritetici di vigilanza», violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto non sussisterebbe titolo alcuno per una disciplina statale di allocazione delle competenze amministrative e per l'esercizio da parte di organi misti delle funzioni di vigilanza (Regione Emilia-Romagna);

XL III. — in subordine l'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 288 del 2003, nella parte in cui prevede la costituzione, da parte del Ministro della salute, di «appositi comitati paritetici di vigilanza», violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. (parametri non espressamente indicati), in quanto tali comitati non sarebbero effettivamente paritetici, essendo formati da tre membri di nomina «statale» (due designati dal Ministro della salute e uno dal Ministro dell'economia) e due di nomina «regionale» (Regione Emilia-Romagna);

XL IV. — in via consequenziale (rispetto all'eventuale accoglimento della censura principale sull'art. 16, comma 1), l'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, che disciplina con norme di dettaglio gli atti oggetto della vigilanza prevista dal comma 1, nonché il relativo procedimento, violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. (parametri non espressamente indicati) (Regione Emilia-Romagna);

XL V. — l'art. 16, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 288 del 2003, nell'attribuire al Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Presidente della Regione, il potere di scioglimento dei c.d.a. delle Fondazioni IRCCS e degli organi degli IRCCS non trasformati, nonché il potere di nomina del commissario straordinario, violerebbe l'art. 118 Cost., in quanto attribuirebbe al Ministro una funzione amministrativa in assenza di qualsiasi esigenza unitaria tale da giustificare la necessità dell'intervento statale (Regione Emilia-Romagna);

XL VI. — l'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, nel prevedere, alla loro estinzione, la devoluzione allo Stato del patrimonio delle Fondazioni IRCCS con deliberazione del c.d.a., per essere destinato, previa intesa tra il Ministro della salute, il Presidente della Regione interessata e, ove presenti, i soggetti portatori degli interessi originari, agli altri IRCCS o Fondazioni IRCCS ubicati nella regione in cui insiste la sede prevalente di attività dell'ente estinto, o, in assenza di questi, ad enti pubblici aventi sede nella regione stessa, esclusivamente per finalità di ricerca e assistenza, violerebbe: *a*) l'art. 118 Cost. in quanto prevederebbe un intervento amministrativo statale (l'intesa con il Ministro della salute) in materia di competenza legislativa residuale regionale (quella dell'ordinamento degli enti regionali) o, comunque, in materia di legislazione concorrente, non giustificato da alcuna esigenza unitaria e tale da pregiudicare — a causa dell'eccessiva rigidità del criterio della destinazione «esclusiva» in favore di altri istituti scientifici — il buon andamento dell'amministrazione in un settore di competenza regionale; *b*) gli artt. 76 e 118 Cost., in quanto la norma di delega prevedeva la devoluzione diretta del patrimonio in favore di altri IRCCS, senza il «passaggio intermedio» attraverso l'amministrazione statale, passaggio che risulta poco chiaro, irragionevole e non giustificato da alcuna esigenza unitaria (Regione Emilia-Romagna);

XL VII. — l'art. 19 del d.lgs. n. 288 del 2003, nel prevedere che la richiesta di conferma del carattere scientifico degli IRCCS esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2003 sia sottoposta anche al Ministero e nel rinviare alle disposizioni procedurali di cui agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto, violerebbe l'art. 118 Cost., in quanto attribuirebbe al Ministro una funzione amministrativa in assenza di qualsiasi esigenza unitaria tale da giustificare la necessità dell'intervento statale (Regione Emilia-Romagna);

XL VIII. — l'art. 4, comma 236, della legge n. 350 del 2003, nella parte in cui autorizza le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati ad alienare i beni immobili del proprio patrimonio al fine di ripianare i debiti pregressi maturati fino al 31 ottobre 2003, stabilendo che «le modalità di attuazione sono autorizzate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze», violerebbe: *a*) gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., trattandosi di «enti che rientrano ormai nell'orbita regionale» in quanto operanti in ambiti di legislazione concorrente e non potendo costituire la disposizione un «principio fondamentale della materia», con la conseguenza che ogni decisione volta a consentire o vietare l'alienazione del patrimonio di tali enti dovrebbe spettare alle regioni; *b*) l'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto affiderebbe al Ministro un potere regolamentare in ambiti di potestà legislativa concorrente.

5. — Appare opportuno esaminare in via preliminare le censure concernenti le disposizioni di cui agli artt. 42 e 43 della legge n. 3 del 2003, dal momento che la loro considerazione fornisce l'attuale quadro istituzionale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, al cui interno successivamente poter valutare le altre e diverse disposizioni impugnate. A ciò si aggiunga che trattandosi, quanto meno per ciò che riguarda l'art. 42 della legge n. 3 del 2003, di principi e criteri direttivi di una delega legislativa, la loro preliminare considerazione riduce naturalmente la necessità di considerare specificamente alcune censure analoghe, sollevate anche in relazione alle disposizioni dell'impugnato decreto delegato n. 288 del 2003.

6. — In via preliminare, occorre dichiarare l'inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto l'art. 42, comma 1, lettera c) della legge n. 3 del 2003 e l'art. 11, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 288 del 2003, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in relazione all'art. 3 Cost. (questioni VIII *in parte qua*, e XXIV *sub a in parte qua*). Come questa Corte ha più volte chiarito, le regioni sono legittimate a denunciare la violazione di norme costituzionali non relative al riparto di competenze con lo Stato solo quando tale violazione comporti un'incidenza diretta o indiretta sulle competenze attribuite dalla Costituzione alle regioni stesse (in tal senso, si vedano le sentenze n. 287 e n. 286 del 2004; n. 303 del 2003).

Con le censure in esame si lamenta la creazione di un vero e proprio privilegio in favore di una determinata categoria di dipendenti per ciò che riguarda la disciplina del loro rapporto di lavoro; in tale prospettiva, peraltro, non si realizza alcuna incisione, diretta o indiretta, delle competenze attribuite dalla Costituzione alla Regione ricorrente e pertanto le questioni devono essere dichiarate inammissibili.

7. — Le questioni di costituzionalità indicate con i numeri I e II non sono fondate.

Le regioni ricorrenti, pur senza riferirsi espressamente all'art. 76 Cost., in realtà contestano che il Parlamento in materie legislative affidate alla competenza concorrente di Stato e Regioni, piuttosto che porre direttamente principi fondamentali, possa delegare il Governo ad adottare disposizioni con forza di legge per disciplinare la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni, così imponendo al Governo di porre in essere normative di dettaglio.

Deve in contrario essere evidenziato come la giurisprudenza di questa Corte sia ferma nell'ammettere la possibilità dell'utilizzazione della normazione mediante il procedimento di delega legislativa al fine di dettare i principi fondamentali di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., dal momento che questi ultimi possiedono caratteristiche e livelli di specificità in astratto compatibili con il menzionato procedimento normativo (*cf.*, fra le altre, le sentenze n. 50 del 2005, n. 280 del 2004 e n. 359 del 1993). Ciò, naturalmente, fermo restando il necessario rispetto del limite dei principi fondamentali che la normazione statale esplicantesi nelle forme indicate dall'art. 76 Cost. incontra nei diversi ambiti materiali individuati dal terzo comma dell'art. 117 Cost.

8. — Le Regioni ricorrenti censurano altresì l'eccessiva analiticità dei principi e criteri direttivi contenuti nelle disposizioni di delega, o addirittura l'inserimento in essa di disposizioni di dettaglio, fonti di conseguente radicale compressione dei poteri legislativi regionali in materia; contestano, inoltre, l'attribuzione di numerosi e rilevanti poteri amministrativi ad organi statali in materie di competenza delle regioni.

Pregiudiziale ad ogni valutazione delle questioni sollevate è quindi la individuazione dell'ambito materiale sul quale intervengono le disposizioni censurate nel contesto del riparto di competenze stabilito nel Titolo quinto della seconda parte della Costituzione: da quest'ultimo punto di vista, occorre evidentemente partire dall'innovazione introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che ha esplicitamente attribuito alla competenza legislativa concorrente delle regioni, di cui al nuovo terzo comma dell'art. 117 Cost., sia la «ricerca scientifica» sia la «tutela della salute»; ciò in quanto, fino ad allora, proprio la esclusiva competenza statale in materia di «ricerca scientifica» aveva legittimato la solo parziale riconduzione di questi enti pubblici, pur certamente operanti anche nell'area sanitaria, all'ambito delle istituzioni sanitarie di competenza delle regioni.

In effetti, la soluzione normativa raggiunta sotto la vigenza del precedente art. 117 Cost. (che — come ben noto — enumerava fra le materie di competenza legislativa delle regioni la sola materia «assistenza sanitaria ed ospedaliera») poteva distinguere agevolmente dagli ordinari enti sanitari la particolare posizione degli enti pubblici che, pur operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, erano essenzialmente caratterizzati dalla loro attività di ricerca scientifica nell'ambito sanitario: da ciò la riconduzione solo parziale di questi ultimi enti alla competenza regionale, limitata alle sole attribuzioni di tipo assistenziale delle regioni, mentre la loro predominante caratterizzazione di enti di ricerca sanitaria giustificava la loro disciplina da parte del legislatore statale ed il per-

durante esercizio di molteplici poteri amministrativi su di essi da parte dei diversi organi ministeriali (si vedano, in tal senso, anche le sentenze di questa stessa Corte n. 338 del 1994, n. 356 del 1992, n. 285 del 1974 e n. 176 del 1971).

Peraltro, pur in questo contesto di affermata competenza statale sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a causa della loro evidente connessione — sia in generale sia nei diversi contesti territoriali — con il sistema degli ordinari enti sanitari, la stessa legislazione dello Stato prevedeva alcune (pur limitate) forme di coinvolgimento delle Regioni nella loro disciplina e nel loro funzionamento; né può essere dimenticato che questa Corte era intervenuta in materia con la sentenza n. 338 del 1994, nella quale, pur confermando la natura statale degli istituti, aveva rafforzato le forme di coinvolgimento delle Regioni previste dalla normativa ad essi inerente.

Nel nuovo quadro costituzionale, caratterizzato dall'inserimento nell'ambito della legislazione concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. anzitutto della materia «tutela della salute», assai più ampia rispetto alla precedente materia «assistenza ospedaliera», ed inoltre della materia «ricerca scientifica», non può dubitarsi che di norma tutti gli enti pubblici operanti in queste materie di competenza delle Regioni siano oggetto della corrispondente potestà legislativa regionale (la quale deve peraltro svolgersi, ovviamente, nell'ambito dei principi fondamentali determinati dal legislatore statale), dal momento che la loro previsione e disciplina rappresenta una delle possibili opzioni organizzative per conseguire le finalità prescelte dall'ente costituzionalmente responsabile nella materia o nelle materie interessate.

9. — Quanto appena esposto implicitamente esclude che la normativa oggetto del presente giudizio possa essere ricondotta al titolo di legittimazione della potestà legislativa statale costituito dall'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., con la conseguenza di una radicale esclusione delle Regioni dalla disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

D'altronde tale tesi, pur ampiamente sviluppata dall'Avvocatura generale dello Stato, non appare sorretta da argomentazioni condivisibili e non sembra neppure essere stata assunta come criterio di riferimento dallo stesso legislatore statale sia negli artt. 42 e 43 della legge n. 3 del 2003 che nel decreto legislativo n. 288 del 2003.

La competenza dello Stato a legiferare nella materia «ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali» contemplata nella richiamata lettera g) del secondo comma dell'art. 117 Cost. non può assumere le caratteristiche di un titolo «trasversale» in grado di legittimare qualsivoglia intervento legislativo indipendentemente dalle specifiche funzioni che ad un determinato ente pubblico vengano in concreto attribuite e dalle materie di competenza legislativa cui tali funzioni afferiscano.

Come accennato, infatti, la profonda modificazione dei criteri di riparto fra le competenze legislative dello Stato e delle Regioni comporta, in via di principio, che la scelta di prevedere e disciplinare enti pubblici strumentali al conseguimento delle diverse finalità pubbliche perseguite spetti al legislatore competente a disciplinare le funzioni ad essi affidate e che, dunque, lo Stato possa prevedere e disciplinare enti pubblici nazionali in tutti i casi in cui disponga di una competenza legislativa non limitata ai principi fondamentali. In altre parole, il legislatore statale può istituire enti pubblici — e conseguentemente utilizzare la lettera g) del secondo comma dell'art. 117 Cost. per dettarne la relativa disciplina ordinamentale e organizzativa — solo allorché affidi a tali enti funzioni afferenti a materie di propria legislazione esclusiva, oppure nei casi in cui, al fine di garantire l'esercizio unitario di determinate funzioni che pur sarebbero di normale competenza delle Regioni o degli enti locali — avendole valutate come non utilmente gestibili a livello regionale o locale —, intervenga in sussidiarietà proprio mediante la previsione e la disciplina di uno o più appositi enti pubblici nazionali. Peraltro, un intervento come quello appena accennato, al fine di evitare un improprio svuotamento delle nuove prescrizioni costituzionali, esige non solo l'attenta valutazione dell'effettiva sussistenza delle condizioni legittimanti (necessarietà dell'attrazione al livello statale della funzione e della relativa disciplina regolativa, nonché idoneità, pertinenza logica e proporzionalità di tale disciplina rispetto alle esigenze di regolazione della suddetta funzione), ma anche la previsione di adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni interessate, secondo i moduli di leale collaborazione più volte indicati come ineliminabili da questa Corte (*cf.*, fra le altre, le sentenze n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003).

Il numero degli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico attualmente esistenti, i loro risalenti rapporti con il sistema delle autonomie territoriali dovuti alla localizzazione sul territorio, nonché la relativa eterogeneità delle attività in concreto svolte, mettono in evidenza che in questo settore ben difficilmente potrebbe essere superato lo stretto controllo di ragionevolezza sulla effettiva esistenza di una situazione tale da giustificare la attrazione a livello statale delle funzioni e della relativa disciplina. Lo stesso legislatore statale non sembra aver

compiuto una scelta del genere, dal momento che le disposizioni di delega rendono evidente che era consapevole di intervenire in una materia caratterizzata da un intreccio di competenze statali e regionali (cfr. art. 42, comma 1, lett. *a*), e comma 2 della legge n. 3 del 2003).

D'altra parte queste valutazioni sono confermate anche dai lavori preparatori del decreto di attuazione della delega, che ha seguito il procedimento prescritto dal secondo comma dell'art. 42 della legge n. 3 del 2003: avendo, infatti, il Governo definito gli IRCCS «enti nazionali» nello schema di decreto legislativo inviato alle Camere ed alla Conferenza Stato-Regioni per i necessari pareri prima dell'esercizio del potere legislativo ad esso delegato, sia la Commissione igiene e sanità del Senato che la Conferenza Stato-Regioni ed i Presidenti delle Regioni hanno esplicitamente contestato che una previsione del genere fosse contenuta nelle disposizioni di delega. In particolare, la dodicesima Commissione del Senato ha rilevato che «all'art. 1, comma 1, è necessario eliminare la definizione degli IRCCS quali "enti nazionali". Questa definizione non è presente nella delega (art. 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) e porterebbe gli IRCCS nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato» (cfr. Senato della Repubblica, dodicesima Commissione, 30 luglio 2003).

In modo del tutto simile su questo punto si erano già espresse la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 24 luglio 2003, aggiungendo che «tale definizione farebbe ricadere artificiosamente gli IRCCS nella fattispecie del comma 2, lettera *g*), dell'art. 117 della Costituzione e quindi tra le materie sulle quali lo Stato ha legislazione esclusiva».

La definizione contenuta nell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 288 del 2003, ove gli IRCCS vengono qualificati «enti a rilevanza nazionale», rappresenta quindi la rinuncia alla precedente contestata definizione di tali istituti come «enti nazionali», in conformità ai pareri surricordati; al tempo stesso questa vicenda conferma in termini inequivocabili il fatto che primari protagonisti delle procedure legislative abbiano convenuto nella considerazione che il legislatore delegante non avesse inteso rivendicare la disciplina degli IRCCS all'esclusiva competenza legislativa dello Stato.

10. — La riconduzione dell'ambito materiale disciplinato dagli artt. 42 e 43 della legge n. 3 del 2003 a due materie contemplate nel terzo comma dell'art. 117 Cost. permette di procedere nella valutazione dei numerosi rilievi di costituzionalità sollevati proprio in riferimento all'eccesso di analiticità che caratterizzerebbe alcuni dei principi e criteri direttivi, nonché alla attribuzione ad organi statali di numerosi e rilevanti poteri.

A questo proposito, occorre prendere atto che il potere del legislatore nazionale di determinare i principi fondamentali delle materie cui si è ricondotta la disciplina sottoposta al presente giudizio risente naturalmente in modo significativo sia della complessità e delicatezza dell'oggetto da disciplinare, sia del tipo di procedimento di trasformazione o di riordino configurato dalla normativa di cornice.

Occorre altresì sottolineare che, per ciò che riguarda, ad esempio, la ricerca scientifica, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che l'inclusione di tale materia tra quelle appartenenti alla competenza concorrente non esclude che lo Stato conservi una propria competenza «in relazione ad attività di ricerca scientifica strumentale e intimamente connessa a funzioni statali, allo scopo di assicurarne un miglior espletamento» e neppure esclude che lo Stato possa — come nelle altre materie di competenza legislativa regionale — «attribuire con legge funzioni amministrative a livello centrale, per esigenze di carattere unitario, e regolarne al tempo stesso l'esercizio», attraverso una disciplina «che sia logicamente pertinente e risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tali fini» (così, da ultimo, la sentenza n. 31 del 2005; si vedano, altresì, le già richiamate sentenze n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003). Ciò rende possibile allo Stato, nelle materie di legislazione concorrente, andare al di là di quanto possono disciplinare ordinariamente le leggi cornice, per tutelare al tempo stesso in modo diretto anche «esigenze di carattere unitario» ai sensi dell'art. 118, primo comma, Cost., seppur evidentemente nei limiti e con le necessarie forme collaborative cui fa riferimento la giurisprudenza costituzionale in materia.

La stessa titolazione dell'art. 42 della legge n. 3 del 2003 indica che la normativa di cornice delegata dal legislatore nazionale concerne «la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni», e cioè un procedimento del tutto innovativo e che per di più opera con riferimento ad un nuovo tipo di soggetto giuridico (la Fondazione IRCCS di diritto pubblico) che è nella esclusiva disponibilità del legislatore statale, dal momento che corrisponde ad una nuova tipologia di persona giuridica che esige necessariamente una disciplina uniforme della sua fondamentale caratterizzazione organizzativa.

Se quindi si considera unitariamente la normale area delle normative di cornice specie in un settore come quello relativo alla ricerca scientifica in campo medico, la necessità di disciplinare un procedimento uniforme di trasformazione degli IRCCS esistenti in un nuovo tipo di soggetto pubblico, caratterizzato da un rinnovato modello organizzativo destinato a soddisfare le esigenze di funzionamento a rete, la opportunità di riservare ad

organi statali alcuni — pur limitati e condivisi con le Regioni — poteri amministrativi di attuazione di questo rinnovato sistema di organizzazione e di gestione, la ineludibile permanenza di alcune specifiche responsabilità di organi statali in materie complementari (come quelle inerenti i rapporti con l'ordinamento comunitario e con l'ordinamento internazionale), può ben comprendersi come la grande maggioranza dei rilievi di costituzionalità avanzati dalle ricorrenti in riferimento agli artt. 42 e 43 siano infondati.

In particolare, la delega legislativa contiene alcuni principi e criteri concernenti la previsione di fondamentali caratteristiche organizzative comuni di questo nuovo tipo di fondazioni, i rapporti fra di esse, necessitati dalla loro complessiva funzione di assicurare «la ricerca nazionale ed internazionale» nel settore sanitario (cui accenna l'art. 43 della legge n. 3 del 2003), nonché il regime giuridico degli IRCCS non trasformati; ciò comporta l'infondatezza (salvo quanto verrà esaminato al paragrafo seguente con specifico riferimento ad alcune puntuali prescrizioni in contrasto con la attuale natura degli istituti) delle questioni di costituzionalità dell'art. 42, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *i*) e *m*), contraddistinte con i numeri IV, V (per la parte che si riferisce alla composizione degli organi di amministrazione), VIII, IX, X, XIII, XV.

La legittima disciplina da parte del legislatore statale del processo di trasformazione degli IRCCS pubblici in apposite fondazioni di diritto pubblico a sua volta giustifica (diversamente da quanto asserito dalle ricorrenti) che venga prevista nella delega anche la disciplina dell'assetto giuridico degli IRCCS non trasformati o degli IRCCS di diritto privato, in quanto parte di un complessivo processo di trasformazione, che non può non riguardare anche le figure affini o residuali. Sono perciò infondate anche le censure concernenti l'art. 42, comma 1, lettera *g*) e lettera *p*), di cui alle questioni XII e XVI, *sub a* e *sub b*.

Del pari infondate sono le questioni di costituzionalità di cui ai numeri III, V (per la parte che si riferisce alla nomina del direttore scientifico), VII, XI, *sub a*), XIV, XVI, *sub c* (per la parte che si riferisce alla nomina del direttore scientifico), XVII e XVIII.

Tutte queste ultime questioni partono dalla premessa che sarebbe ingiustificabile, ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost., la riserva ad organi statali di poteri amministrativi o normativi in materia di IRCCS o che comunque essi, ove in ipotesi dovessero essere ammessi, dovrebbero essere accompagnati dalla previsione di adeguate forme di leale collaborazione.

Trattandosi di fattispecie tra loro diverse, occorre riferirsi separatamente ai diversi principi e criteri di delega contestati dalle Regioni ricorrenti. Innanzitutto, la lettera *a*) del primo comma dell'art. 42 della legge n. 3 del 2003 (questioni III, *sub a* e *sub b*) individua nel «Ministro della salute, d'intesa con la Regione interessata» il soggetto preposto alla trasformazione degli IRCCS esistenti in Fondazioni di rilievo nazionale: scelta che non appare irragionevole, dal momento che occorre evidentemente garantire una sostanziale uniformità di valutazione, mentre la necessità dell'intesa con la Regione assicura la partecipazione paritaria della Regione direttamente interessata.

Il contenuto di questa disposizione permette anche di superare i dubbi che possano sorgere dalla mera lettura della lettera *m*) del primo comma dell'art. 42 della legge n. 3 del 2003, che delega il Governo a disciplinare «i criteri generali per il riconoscimento delle nuove fondazioni e le ipotesi e i procedimenti per la revisione e la eventuale revoca dei riconoscimenti già concessi» (questioni XIV, *sub a*, *sub b*, *sub c* e *sub d*). Le disposizioni delegate, infatti, non potranno che riprodurre, negli specifici contesti previsti dalla delega legislativa, i ruoli fondamentali previsti dalla disposizione relativa alla trasformazione degli IRCCS esistenti, con particolare riferimento al ruolo del Ministro ed alla necessaria intesa della Regione interessata; e d'altra parte, ciò è quanto è avvenuto nell'attuazione della delega (si vedano, in particolare, gli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 288 del 2003).

Anche la previsione, contenuta nell'art. 43 della legge n. 3 del 2003, secondo cui spetta al Ministro della salute la determinazione dell'«organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline», seppur «sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano» (questioni XVII, *sub a* e *sub b*, e questione XVIII), risponde ad una scelta non implausibile e compatibile con gli artt. 117 e 118 Cost., dal momento che responsabilità del genere sembrano spettare naturalmente ad un organo che riesca ad avere una visione d'insieme della complessiva capacità e specificità degli IRCCS, anche in relazione alle mutevoli tendenze della ricerca scientifica in materia sanitaria a livello internazionale ed a livello comunitario. Tali considerazioni valgono a rendere ragione anche del motivo per il quale si prevede in materia una forma meno rigida di partecipazione regionale all'esercizio del potere del Ministro della salute.

Proprio in questo ruolo particolare riconosciuto al Ministro in tema di garanzia di una visione unitaria sul piano della ricerca scientifica dell'intera rete degli IRCCS, trovano giustificazione sia il potere del Ministro di

affidare «diversi e specifici progetti finalizzati di ricerca» ai diversi IRCCS (art. 42, comma 1, lettera *f*) della legge n. 3 del 2003), (questioni XI, *sub a*, e *sub b*), sia il potere del Ministro di nominare, «sentita la Regione interessata», il «direttore scientifico responsabile della ricerca», tanto negli IRCCS trasformati in fondazioni, quanto in quelli non trasformati (lettere *b*) e *p*) del comma 1 dell'art. 42 della legge n. 3 del 2003) (questioni V, per la parte che si riferisce alla nomina del direttore scientifico; VII e XVI *sub c*, per la parte che si riferisce alla nomina del direttore scientifico).

11. — Fondate risultano, invece, le censure concernenti l'art. 42, comma 1, lettera *b*) (questione VI) e lettera *p*) (questione XVI, *sub c*), limitatamente alla parte in cui contengono vincoli relativi alla composizione del consiglio di amministrazione delle Fondazioni ed alla rappresentanza paritetica in questo Consiglio «del Ministero della salute e della Regione interessata», nonché alla composizione paritetica fra rappresentanti regionali e ministeriali del Consiglio di indirizzo degli IRCCS non trasformati e alla nomina da parte del Ministro della salute del Presidente dell'Istituto non trasformato.

Infatti, la intervenuta modificazione del Titolo V della Costituzione, ed in particolare il riconoscimento di una competenza legislativa di tipo concorrente delle Regioni sia in tema di «ricerca scientifica» che di «tutela della salute», non legittima ulteriormente una presenza obbligatoria per legge di rappresentanti ministeriali in ordinari organi di gestione di enti pubblici che non appartengono più all'area degli enti statali, né consente di giustificare in alcun modo, in particolare sotto il profilo del rispetto della competenza a dettare i principi fondamentali, che il legislatore statale determini quali siano le istituzioni pubbliche che possano designare la maggioranza del consiglio di amministrazione delle fondazioni.

Pertanto, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'alinea *b*) del comma 1 dell'art. 42, limitatamente alle parole «Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione interessata», e dell'alinea *p*) del medesimo comma 1 dell'art. 42, limitatamente alle parole «designati per la metà dal Ministro della salute e per l'altra metà dal Presidente della Regione» nonché, con riferimento al Presidente dell'istituto, alle parole «nominato dal Ministro della salute».

12. — Le dichiarazioni di incostituzionalità dei principi e criteri direttivi contenuti nelle disposizioni di delega incidono solo su parti marginali del decreto legislativo n. 288 del 2003 e permettono quindi di esaminare le diverse questioni sollevate dalle Regioni ricorrenti in riferimento a questo testo normativo. Testo che va considerato, sulla base di quanto asserito in precedenza, come una normativa di cornice, seppur alquanto analitica, in quanto riferita ad una categoria di enti operanti in un settore di particolare rilevanza anche a livello nazionale e comunque sottoposti ad un innovativo procedimento di modernizzazione e trasformazione.

13. — Preliminarmente devono essere dichiarate inammissibili le censure indicate al n. XIX (Regione Marche), dal momento che la ricorrente si limita a prospettare generiche doglianze concernenti la asserita lesione della propria potestà legislativa concorrente e delle proprie competenze amministrative nei confronti di un insieme di disposizioni del d.lgs. n. 288 del 2003 dal contenuto estremamente variegato ed eterogeneo, senza la necessaria individuazione degli specifici contenuti normativi che si porrebbero in contrasto con i parametri evocati.

14. — Un gruppo di censure (XXIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX e XXXI) denuncia essenzialmente un eccesso di analiticità di molte disposizioni contenute nel decreto legislativo con specifico riferimento ai profili organizzativi delle Fondazioni e degli IRCCS non trasformati: peraltro, come già accennato al punto 10, la previsione di una nuova tipologia di persona giuridica, la Fondazione IRCCS di diritto pubblico, esige necessariamente una disciplina uniforme della sua fondamentale caratterizzazione organizzativa, pur nel riconoscimento di una sua autonoma potestà statutaria, così come l'eventuale permanenza di alcuni IRCCS che non si possano trasformare in Fondazioni richiede che ad essi si dia comunque un sicuro assetto organizzativo, di cui finora non disponevano a causa delle loro complesse e tormentate evoluzioni normative. Da quest'ultimo punto di vista, vanno respinti i rilievi concernenti l'art. 2, commi 2 e 3, e l'art. 11 del d.lgs. n. 288 del 2003 (questioni XXIII e XXIV), con cui si censura la disciplina degli enti fondatori e dei possibili enti partecipanti, nonché del legame di continuità fra le nuove Fondazioni e gli IRCCS di cui rappresentano la trasformazione. Le disposizioni di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 288 del 2003 appaiono tutt'altro che irragionevoli dinanzi ad un procedimento di trasformazione complessivo degli IRCCS pubblici attualmente esistenti in un nuovo tipo di ente di diritto pubblico, e, d'altra parte, lasciano spazio ad una serie di specificazioni che potranno essere operate tramite la potestà statutaria delle Fondazioni.

Sono, invece, in parte fondate le questioni di cui ai numeri XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, limitatamente alla denunciata eccessiva analiticità delle disposizioni relative alla composizione e designazione dei consigli di amministrazione, dei Presidenti e dei collegi sindacali delle Fondazioni; le disposizioni contenute nell'art. 3,

commi 2 e 3, e nell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003, appaiono ingiustificatamente dettagliate e quindi invasive, ad un tempo, sia dell'area di autonomia statutaria riconosciuta alle Fondazioni, che dell'ambito lasciato all'eventuale esercizio della potestà legislativa regionale. Al tempo stesso, queste disposizioni sono incostituzionali nella parte in cui — come già rilevato al paragrafo 11 in relazione ad alcuni analoghi criteri direttivi contenuti nell'art. 42 della legge n. 3 del 2003 — pretendono di riservare, mediante obblighi legislativi, alcune designazioni ministeriali in ordinari organi di gestione o di controllo di enti pubblici che non appartengono più all'area degli enti statali.

Su questa base, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2002, limitatamente alle parole: «dei quali tre designati dal Ministro della salute, tre dal Presidente della Regione e uno dal comune in cui insiste la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, se si tratta di comune con più di diecimila abitanti, ovvero dalla Conferenza dei Sindaci, qualora il comune abbia dimensione demografica inferiore».

Del pari deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 3 del medesimo articolo, limitatamente alle parole «nominati dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione».

Per le medesime ragioni, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), deve essere dichiarata in via consequenziale l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1 del d.lgs. n. 288 del 2003, limitatamente al terzo e al quarto periodo.

Deve, inoltre essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003, limitatamente alle parole «di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute e uno dall'organismo di rappresentanza delle autonomie locali. In casi di strutture nelle quali insiste la prevalenza del corso formativo della Facoltà di medicina e chirurgia ai sensi dell'art. 13, comma 1, il membro designato dalle autonomie locali viene sostituito da un membro designato dal Rettore dell'Università».

15. — Analoghi rilievi vengono prospettati in riferimento alle disposizioni che impongono particolari ed uniformi caratteristiche alle Fondazioni sul piano della loro organizzazione amministrativa, del raccordo fra di esse in rete, del finanziamento, del regime giuridico del loro personale (questioni nn. XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII *sub b*, XXXVIII *sub b*, XXXIX); peraltro, ove si assuma come scelta caratterizzante del legislatore nazionale la affermata necessità di un rinnovato modello di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico come enti autonomi altamente specializzati sia sul piano della ricerca che del ricovero e cura, ma al tempo stesso capaci di operare in coordinamento tra loro anche su impulso a livello statale (si vedano in particolare l'art. 1, comma 1, e gli artt. 8, 9, del d.lgs. n. 288 del 2003, nonché lo stesso art. 43 della legge n. 3 del 2003), possono ritenersi non implausibili e pienamente compatibili con il riparto di competenze definito negli artt. 117 e 118 Cost. le scelte, pur alquanto innovative, imposte all'intera categoria di queste istituzioni.

Per ciò che riguarda specificamente l'art. 10 del d.lgs. n. 288 del 2003 (questioni nn. XXXVII *sub a* e XXXVIII *sub a*), la Regione Emilia-Romagna censura non già il meccanismo fondamentale di finanziamento degli IRCCS, caratterizzato dalla utilizzazione dei finanziamenti di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, ma solo la possibilità che parte di questi fondi siano destinati dal Ministro al «finanziamento di progetti gestiti mediante organizzazione a rete». Peraltro, quanto già espresso al paragrafo 10 in relazione all'art. 43 della legge n. 3 del 2003 ed al criterio direttivo di cui all'art. 42, comma 1, lettera *f*), della medesima legge, rende evidente l'insussistenza di ragioni di incostituzionalità per una previsione del genere, che concretizza uno degli strumenti attribuiti al Ministro della salute sulla base dell'art. 118, primo comma, Cost.

16. — Altre censure (questioni nn. XXI, XXVI, XXXIII, XL, XLI, XLV, XLVI, XLVII) si riferiscono alla asserita insussistenza di esigenze unitarie che possano legittimare la attribuzione di una serie di funzioni amministrative ad organi statali ed alla carenza comunque in queste ipotesi, ove siano ammissibili, di idonee forme di coinvolgimento delle Regioni interessate in questi procedimenti.

Tali questioni risultano non fondate.

Il richiamo a quanto già affermato al punto 10 permette di giustificare l'adozione di alcune delle disposizioni impugnate; ciò è anzi del tutto necessitato per quanto riguarda la nomina dei direttori scientifici da parte del Ministro della salute, «sentito il Presidente della Regione interessata», sia nelle fondazioni che negli IRCCS non trasformati (di cui all'art. 3, comma 4, e all'art. 5 del d.lgs. n. 288 del 2003), dal momento che tali disposizioni costituiscono mera attuazione del criterio direttivo contenuto nelle lettere *b*) e *p*) dell'art. 42, comma 1, della legge n. 3 del 2003 ed oggetto di questo giudizio.

Peraltro, più in generale, nel paragrafo 10 si è affermata la compatibilità costituzionale, ai sensi dell'art. 118 Cost., di un ruolo significativo riconosciuto al Ministro della salute nei processi di gestione di questa legge, al fine di garantire una adeguata uniformità e la tutela di alcuni interessi unitari esistenti, seppure a condizione che parallelamente siano configurati significativi istituti di partecipazione delle Regioni interessate. Numerose disposizioni del decreto legislativo prevedono poteri ministeriali e procedure di leale collaborazione fra Stato e Regioni e ciò non solo nella fondamentale fase della adozione dello statuto, ma anche nel riconoscimento di nuovi IRCCS, nella conferma o revoca del riconoscimento, nello scioglimento degli organi delle Fondazioni e degli IRCCS non trasformati, nella nomina dei commissari, nelle procedure di devoluzione dei patrimoni degli IRCCS estinti, nella conferma provvisoria del carattere scientifico degli Istituti esistenti (*cf.*, in particolare, artt. 2, 3, 5, 14, 15, 16, 17, 19 del d.lgs. n. 288 del 2003). Tali poteri, tuttavia, sono opportunamente affiancati dalla previsione di una necessaria intesa fra il Ministro ed il Presidente della Regione interessata.

Quanto specificamente alle censure concernenti l'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003 anche in relazione all'ipotizzata esorbitanza dai vincoli imposti dal legislatore delegante (questione n. XLVI *sub b*), la dichiarazione di infondatezza trova altresì fondamento nel fatto che tale disposizione costituisce attuazione non irragionevole proprio della delega di cui all'art. 42, comma 1, lettera *n*), della legge n. 3 del 2003.

17. — Fra le funzioni amministrative affidate al Ministro della salute vi sono quelle previste dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003 in esame, definite come «funzioni di vigilanza e di controllo», che poi trovano concretizzazione in quanto analiticamente disciplinato negli artt. 15, 16, 19. Un potere di vigilanza sugli IRCCS è altresì attribuito al Ministro dell'economia e delle finanze dall'art. 2, comma 1 del decreto n. 288 del 2003.

Appare in parte fondata la censura formulata con riguardo al solo art. 1, comma 2 (questione n. XX), limitatamente al profilo in cui si rileva la ampiezza ed eterogeneità dei compiti di vigilanza e di controllo, indistintamente affidati a livello ministeriale, e la conseguente sostanziale espropriazione delle corrispondenti funzioni regionali in relazione ad enti pubblici di ricerca operanti a livello regionale.

In effetti, il riconoscimento degli IRCCS come enti autonomi, dotati di propri statuti ed organi di controllo interni, ed operanti nell'ambito della legislazione regionale di tipo concorrente, rende manifesto come non sia conforme a Costituzione attribuire al Ministro della salute veri e propri poteri di controllo amministrativo su di essi. In particolare, appare estraneo alla ricostruzione della natura e della posizione giuridica degli IRCCS la previsione, contenuta nei commi 1 e 2 dell'art. 16 del d.lgs. n. 288 del 2003 (oggetto delle censure di cui alle questioni nn. XLII, XLIII e XLIV), di un vero e proprio controllo amministrativo di tipo preventivo sugli atti fondamentali degli IRCCS, controllo affidato ad appositi organi statali (i Comitati periferici di vigilanza) operanti su scala regionale.

Un controllo del genere, ormai escluso sia per le Regioni che per gli enti locali dalla intervenuta abrogazione degli stessi artt. 125 e 130 della Costituzione, potrebbe essere ammissibile solo all'interno di una ricostruzione, che si è già esclusa, degli IRCCS come «enti pubblici nazionali». Ma essendo gli istituti in esame enti pubblici operanti nell'ambito regionale, non è configurabile alcun controllo di questo tipo.

Occorre pertanto dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, limitatamente alle parole «e di controllo», nonché dei commi 1 e 2 dell'art. 16 del medesimo decreto delegato.

Trova, invece, giustificazione in quanto argomentato nei paragrafi 10 e 16, la previsione dei controlli sugli organi degli IRCCS, disciplinata dai commi 3 e 4 dell'art. 16 del d.lgs. n. 288 del 2003, nonché il potere di vigilanza riconosciuto al Ministro dell'economia dall'art. 2, comma 1 del medesimo decreto (questione XXII).

18. — Infondata è altresì la censura concernente l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 288 del 2003 (questione n. XXV), con cui si lamenta la totale compressione della potestà legislativa regionale in tema di disciplina delle Fondazioni IRCCS, ad integrazione di quanto già determinato nel decreto delegato, che scaturirebbe da quanto previsto nell'ultimo periodo della disposizione impugnata, la quale stabilisce: «Alle Fondazioni IRCCS si applicano, per quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo, le disposizioni di cui al Libro I, Titolo II del Codice civile».

Di quest'ultima disposizione deve darsi, in coerenza con il suo tenore letterale, e comunque in conformità a quanto in precedenza espresso da questa sentenza in riferimento alla competenza legislativa regionale su questi particolari enti pubblici, il significato di una norma che legittima, in assenza di una esplicita disciplina, statale o regionale, la applicazione della normativa generale dettata dal codice civile a proposito delle persone giuridiche, purché sia ovviamente compatibile con quanto stabilito dal d.lgs. n. 288 del 2003.

L'art. 3 non esclude, quindi, che le singole Regioni possano esercitare i propri poteri normativi in materia, in funzione integrativa di quanto determinato in tema di ordinamento delle Fondazioni IRCCS dal decreto delegato.

19. — Quanto alla censura concernente l'art. 5, comma 1, (questione n. XXXII) nella parte in cui prevede che l'atto di intesa, da assumere in sede di Conferenza fra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, deve determinare «le modalità di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli IRCCS non trasformati in Fondazioni», nel rispetto di una serie di indicazioni organizzative ivi elencate, la Regione ricorrente, considerando questa intesa come una vera e propria fonte normativa, ne rileva la profonda anomalia e comunque rivendica in alternativa la possibilità di disciplinare la materia mediante la legge regionale.

Mentre non vi sono dubbi che un atto di intesa non possa produrre una vera e propria fonte normativa, della disposizione si può però dare una diversa interpretazione compatibile con la disciplina costituzionale.

Questa Corte ha già più volte affermato che l'interpretazione dei decreti legislativi deve essere compiuta anche considerando quanto contenuto nelle disposizioni di delega legislativa (cfr. sentenze n. 125 del 2003 e n. 15 del 1999); applicando questo criterio interpretativo e quindi considerando anche quanto stabilito nella lettera p) del comma 1 dell'art. 42 della legge n. 3 del 2003, emerge che sono gli IRCCS non trasformati in fondazioni i soggetti che devono comunque adeguare la loro organizzazione ed il loro funzionamento ad alcuni principi della delega e che quindi l'intesa di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 288 del 2003 rappresenta semplicemente una modalità di determinazione, condivisa fra Stato e Regioni ed uniforme sull'intero territorio nazionale, di quali debbano essere le caratteristiche comuni di questa categoria residuale di istituti, ovviamente nel rispetto di quanto determinato a livello delle fonti primarie statali. Ciò non esclude che in ambiti ulteriori ciascuna Regione possa esercitare il proprio potere legislativo anche in questo particolare settore.

20. — Quanto fin qui chiarito conduce, infine, a dichiarare infondate anche le questioni indicate al n. XLVIII, in relazione all'asserita violazione degli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 Cost. ad opera dell'art. 4, comma 236, della legge n. 350 del 2003, nella parte in cui autorizza le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati ad alienare i beni immobili del proprio patrimonio al fine di ripianare i debiti pregressi maturati fino al 31 ottobre 2003, stabilendo che «le modalità di attuazione sono autorizzate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze». In particolare, è evidente da un lato che la disposizione in questione può senz'altro essere qualificata come principio fondamentale in ordine alla gestione del patrimonio degli IRCCS, dall'altro che il potere ministeriale circa le modalità di attuazione delle operazioni di alienazione si configura come potere amministrativo di autorizzazione da esercitare nei confronti del singolo ente e fondato sulle più volte richiamate esigenze unitarie e non come potere normativo in deroga al riparto delle competenze regolamentari di cui all'art. 117, sesto comma, Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale concernenti, rispettivamente, la legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), e la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2004), sollevate dalla Regione Veneto e dalla Regione Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe,

Riuniti i giudizi,

1) *dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 1, lettera b) della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), limitatamente alle parole «Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione interessata»;*

2) *dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 1, lettera p) della legge n. 3 del 2003, limitatamente alle parole «designati per la metà dal Ministro della salute e per l'altra metà dal Presidente della Regione» nonché, con riferimento al presidente dell'istituto, alle parole «nominato dal Ministro della salute»;*

3) *dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, commi 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), limitatamente alle parole «e di controllo»;*

4) *dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, limitatamente alle parole «dei quali tre designati dal Ministro della salute, tre dal Presidente della Regione e uno dal comune in cui insiste la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, se si tratta di comune con più di diecimila abitanti, ovvero dalla Conferenza dei Sindaci, qualora il comune abbia dimensione demografica inferiore»;*

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003, limitatamente alle parole «nominati dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione competente»;

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003, limitatamente alle parole «di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute e uno dall'organismo di rappresentanza delle autonomie locali. In casi di strutture nelle quali insiste la prevalenza del corso formativo della Facoltà di medicina e chirurgia ai sensi dell'art. 13, comma 1, il membro designato dalle autonomie locali viene sostituito da un membro designato dal Rettore dell'Università»;

7) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1 del d.lgs. n. 288 del 2003 limitatamente alle parole «In caso di riconoscimento di strutture nelle quali insiste la prevalenza del corso formativo della Facoltà di medicina e chirurgia e per le quali l'Università contribuisce in misura pari ad almeno un terzo del patrimonio indisponibile della costituenda Fondazione, il Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 3, comma 2, è composto da due componenti designati dal Ministro della salute, due dal Presidente della Regione, due dal rettore dell'Università e uno dal comune in cui insiste la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, se trattasi di comune con più di diecimila abitanti, ovvero dalla Conferenza dei Sindaci, qualora il comune abbia dimensione demografica inferiore. In caso di presenza di soggetti rappresentativi degli interessi originari e/o di soggetti partecipanti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il numero dei consiglieri è elevabile fino a nove per consentire l'elezione di un rappresentante degli interessi originari e di uno dei soggetti partecipanti»;

8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 288 del 2003;

9) dichiara estinti, per rinuncia accettata dalla controparte, i giudizi promossi dalla Regione Siciliana con i ricorsi nn. 30 e 98 del 2003 e dalla Regione Veneto con il ricorso n. 31 del 2003, quest'ultimo limitatamente agli artt. 42 e 43 nei confronti della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

10) dichiara inammissibili le questioni proposte dalla Regione Marche nei confronti degli artt. 1, comma 2, 2, commi 1, 2 e 3, 7, commi 1, 2, 3 e 4, 8, 11, commi 1 e 2, 12, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

11) dichiara inammissibili le questioni proposte dalla Regione Emilia-Romagna, nei confronti dell'art. 42, comma 1, lettera c) della legge n. 3 del 2003 e dell'art. 11, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 288 del 2003, in relazione all'art. 3 Cost., con i ricorsi indicati in epigrafe;

12) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), i), m) ed n) della legge n. 3 del 2003, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, 119 Cost., sollevate dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;

13) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, della legge n. 3 del 2003, per violazione degli artt. 117, terzo e sesto comma e 118 Cost., sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;

14) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 3; dell'art. 3, commi 1, 4, 5 e 6; dell'art. 4, commi 1, 2, 4, 5 e 6; dell'art. 5; dell'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4; dell'art. 8; dell'art. 10, comma 1; dell'art. 11, commi 1 e 2; dell'art. 12, comma 2; dell'art. 14; dell'art. 15 commi 1 e 2; dell'art. 16, commi 3 e 4; dell'art. 17, comma 2; dell'art. 19 del d.lgs. n. 288 del 2003, per violazione degli artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 primo e secondo comma, 119 Cost., sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;

15) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 236, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2004), per violazione degli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 della Costituzione, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 7 luglio 2005.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 271

Sentenza 23 giugno - 7 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Emilia-Romagna - Sistema informativo regionale - Tutela dei dati personali - Regolamento regionale - Ricorso del Governo - Contrasto con le norme statali in materia di protezione dei dati personali - Illegittimità costituzionale.

- Legge Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, art. 12.
- Costituzione, art. 117.

Regione Emilia-Romagna - Sistema informativo regionale - Tutela dei dati personali - Richiamo espresso al rispetto della legislazione statale in materia di protezione dei dati personali - Mancata previsione - Ricorso del Governo - Contrasto con le norme statali in materia di protezione dei dati personali - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, art. 13, comma 1.
- Costituzione, art. 117.

Regione Emilia-Romagna - Sistema informativo regionale - Tutela dei dati personali - Realizzazione di progetti integrati per l'interscambio dei dati - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva dello Stato in tema di coordinamento informatico - Non fondatezza delle questioni.

- Legge Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, art. 13, commi 2 e 3, e 14.
- Costituzione, art. 117.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 12, 13 e 14 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23 luglio 2004, depositato in cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 76 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

Udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 2005 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi l'Avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso, notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 luglio 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli articoli 12, 13 e 14 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 65 del 25 maggio 2004, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettere *l*), *m*) e *r*), e sesto comma della Costituzione, nonché ai principi della legislazione statale in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, il citato art. 12 prevede che, ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della privacy, «l'insieme delle informazioni acquisite o prodotte nell'esercizio di pubbliche funzioni» costituisce patrimonio comune per le attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni e degli enti, o associazioni o soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico, disponendo inoltre che questo patrimonio sia aperto al libero utilizzo di soggetti terzi, con forme e modalità di carattere tecnico disciplinate dalla Giunta regionale. La disposizione in esame prevede, inoltre, che con regolamento regionale sia disciplinata la cessione a privati ed enti pubblici economici dei dati costitutivi del patrimonio informativo pubblico, stabilendo altresì un obbligo sia delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, sia delle associazioni e dei soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico, di «fornire la disponibilità dei dati contenuti nei propri sistemi informativi nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003».

L'Avvocatura dello Stato ritiene del tutto generico il richiamo, contenuto nel medesimo art. 12, al rispetto dei limiti di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia, nonché dei livelli di tutela previsti nel citato decreto.

La disciplina della protezione dei dati personali, secondo la difesa erariale, sarebbe riconducibile alla conformazione dei diritti fondamentali della persona il cui livello di tutela «non può che essere uniforme sul territorio nazionale», anche in coerenza con atti internazionali quali la Convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981, n. 108 ratificata con la legge 21 febbraio 1989, n. 98 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981), e con la direttiva n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati).

Sarebbe quindi esclusa la configurabilità, in materia di protezione dei dati personali, di una qualsiasi competenza regionale, sussistendo, invece, la potestà legislativa esclusiva dello Stato, in base all'art. 117, secondo comma, lettere *l*), *m*) e *r*) della Costituzione.

La previsione, contenuta nella disposizione censurata, di una generale condivisione delle informazioni ai fini della formazione di un patrimonio informativo comune di supporto alle varie attività di soggetti pubblici e privati che operano in ambito regionale per ogni diversa finalità di interesse pubblico, e l'apertura di tale patrimonio alla disponibilità ed al libero utilizzo di soggetti terzi, estranei ad attività di interesse pubblico, secondo il ricorrente, contrasterebbero con l'art. 11 del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il quale dispone che la raccolta e la registrazione dei dati sia fatta «per scopi determinati ed espliciti», e che «siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle specifiche finalità per le quali sono raccolti e siano conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali sono stati raccolti».

La previsione della emanazione di un regolamento regionale per la disciplina della cessione dei dati a privati e a soggetti pubblici economici contrasterebbe con l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, trattandosi di materia rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato. L'art. 12 della legge regionale n. 11 del 2004 violerebbe, altresì, l'art. 19, terzo comma, del d.lgs. n. 196 del 2003, secondo il quale la comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico a privati o ad enti pubblici economici, e la diffusione da parte di un soggetto pubblico, sono ammesse solo se previste da una norma di legge o di regolamento, «da intendere», secondo l'Avvocatura dello Stato, come fonti di livello statale.

2. — Oggetto di censura governativa sono anche le disposizioni contenute negli artt. 13 e 14 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 11 del 2004, che disciplinano rispettivamente il Sistema informativo regionale (SIR) e la realizzazione da parte della Regione di progetti integrati volti «all'accrescimento e alla valorizzazione del patrimonio pubblico di conoscenze».

Il ricorrente ritiene evidente il contrasto di tali previsioni con l'art. 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza sul coordinamento informativo dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale.

Ad avviso dell'Avvocatura, ciascun sistema informativo, strumentale all'esercizio di competenze distinte, si caratterizzerebbe per funzioni e procedure diverse e per il trattamento dei dati con forme e modalità differenti che non sarebbero suscettibili di interscambio al di fuori delle condizioni e delle cautele previste dalla normativa statale volta al fine di evitare la messa in pericolo dei diritti inviolabili garantiti dall'art. 2 Cost.

L'interscambio di diversi sistemi informativi previsto dalla legge della Regione Emilia-Romagna avverrebbe invece al di fuori delle regole fissate dal Codice nei diversi settori. In particolare, la prevista collaborazione anche delle aziende sanitarie per l'immissione ed il trattamento dei dati a scala regionale e locale, nonché per l'alimentazione e l'aggiornamento dei flussi informativi (art. 13), e la realizzazione con il sistema delle aziende sanitarie di supporti e procedure informatiche per l'estrazione automatica da archivi ed il trattamento dei dati necessari ad integrare le basi informative del SIR (art. 14), sarebbero previste in modo generico ed indiscriminato. Non vi sarebbe, infatti, «alcuna particolare considerazione dei dati sensibili (di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d*) del d.lgs. 196 del 2003)» e ciò sarebbe in contrasto con gli artt. 20, 21 e 22 del d.lgs n. 196 del 2003, «che ne consentono il trattamento solo se autorizzato da espressa disposizione di legge statale nella quale siano precisati i tipi di dati trattabili, le operazioni eseguibili e le specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite (...) e, per i soggetti pubblici, lo limitano ai dati indispensabili per svolgere attività istituzionali».

Relativamente all'art. 14, il quale per la realizzazione di supporti e procedure informatiche richiama l'accordo quadro stipulato tra Ministero della sanità, Regioni e Province autonome per lo sviluppo del nuovo sistema informativo sanitario nazionale (Accordo del 22 febbraio 2001, avente durata triennale), la difesa erariale osserva che i «requisiti funzionali di massima indicati nell'art. 3 dell'accordo non potrebbero essere che quelli definiti nel dettaglio dallo Stato, in base alle sopravvenute previsioni della legge costituzionale n. 3 del 2001, così come è rimessa allo Stato la definizione del quadro normativo cui fa riferimento l'art. 4 dello stesso accordo».

3. — In data 28 luglio 2004 si è costituita la Regione Emilia-Romagna, chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità e l'infondatezza della questione, e riservandosi di presentare successiva memoria, nella quale esplicitare le proprie ragioni.

4. — In prossimità dell'udienza pubblica la Regione Emilia-Romagna ha presentato una memoria nella quale premette che le censure governative appaiono muovere da una impostazione non corretta circa le prerogative regionali esercitabili ai fini del «coordinamento informativo statistico e informatico» dei dati dell'amministrazione regionale e locale e paiono essere caratterizzate inoltre da «un eccessivo formalismo che porta ad intravedere lesioni dei principi fondamentali fissati dalla normativa statale anche dove il legislatore regionale si è invece ad essa espressamente richiamato».

In particolare, la difesa della Regione ritiene che il coordinamento informatico sia materia «trasversale»; si tratterebbe di una competenza di scopo, nel senso che la lettera *r*) dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione collega a quella materia una finalità del cui raggiungimento lo Stato si fa carico. Le Regioni, partendo dalle proprie materie, potrebbero dettare norme interferenti con i predetti ambiti trasversali e, sia pure nel rispetto delle norme di principio e di uniformità fissate dalla normativa statale, potrebbero adottare misure ulteriori in materie di propria competenza intrecciate con la competenza esclusiva statale. Le norme regionali oggetto di censura, prevedendo forme di coordinamento, di organizzazione e sviluppo dei sistemi informativi statistici e informatici, sempre secondo la difesa della Regione, in quanto «strumentali rispetto a materie tipicamente regionali quali «l'organizzazione degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione» ovvero il «sostegno all'innovazione per i settori produttivi» sarebbero da ritenere «pienamente giustificate quanto al titolo di competenza e legittimazione, più in generale perché strumentali a tutte le funzioni di programmazione, di coordinamento finanziario e di costruzione del sistema amministrativo regionale e locale».

Con l'art. 12 la Regione vorrebbe semplicemente «agevolare la costituzione di un patrimonio informativo pubblico, rimuovendo gli ostacoli tecnici e giuridici alla condivisione delle informazioni fra pubbliche amministrazioni e fra i soggetti che ne abbiano diritto. Ciò ovviamente, nel rispetto dei limiti dettati dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali». Quindi la interconnessione fra le banche dati non implicherebbe «che automaticamente tutte le informazioni siano allora condivise e che esse siano, pertanto, visibili da chiunque».

Circa la presunta violazione della normativa sulla protezione dei dati personali ed in particolare dei principi di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati sono raccolti e trattati, fissati nel d.lgs. n. 196 del 2003, la difesa regionale afferma che l'art. 12 impugnato prevede esplicitamente il rispetto delle norme statali in materia di riservatezza e che da tale normativa quindi non potrebbero discostarsi «il regolamento regionale e le direttive tecniche che dovranno essere emanate con deliberazione di Giunta, ai sensi dell'art. 26 della medesima legge».

Per quanto concerne poi le censure mosse agli artt. 13 e 14 della legge regionale n. 11 del 2004, la difesa regionale precisa che il mancato riferimento alla categoria dei dati sensibili deriverebbe dal fatto che le norme in esame si occupano solo di definire cosa sia il Sistema informativo regionale, senza che la condivisione ipotizzata dei flussi informativi implichi l'automatica condivisione anche delle informazioni detenute.

Pertanto, la partecipazione all'interno del predetto sistema informativo regionale delle aziende sanitarie locali avverrebbe nel più assoluto rispetto delle regole a tutela dei diversi tipi di dati personali, mentre la Regione svolgerebbe solo un ruolo di «gestore tecnico del sistema».

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 12, 13 e 14 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere *l*), *m*) e *r*), e sesto comma, della Costituzione, nonché dei principi della legislazione statale in materia di protezione dei dati personali.

Secondo il ricorrente le norme impugnate violerebbero i citati parametri costituzionali poiché in materia di tutela dei dati personali sarebbe riservata solo allo Stato la potestà legislativa e regolamentare, dal momento che la legislazione a tutela dei dati personali, derivata dal recepimento nell'ordinamento nazionale di atti internazionali e comunitari, sarebbe riconducibile alla esclusiva competenza statale in tema di «ordinamento civile» e di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», nonché a quella in tema di «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale».

L'art. 12 della legge regionale contrasterebbe sotto molteplici profili con quanto previsto negli artt. 11 e 19 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e inoltre sarebbe illegittima la previsione di un regolamento regionale in una materia di esclusiva competenza legislativa dello Stato.

Gli artt. 13 e 14 della legge regionale n. 11 del 2004, nel disciplinare il sistema informativo regionale, contrasterebbero con l'art. 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione che riconosce allo Stato la competenza esclusiva in tema di «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» e con gli artt. 20, 21 e 22 del d.lgs. n. 196 del 2003 che consentono il trattamento solo se autorizzato da espressa disposizione di legge statale nella quale siano previsti i tipi di dati trattabili, le operazioni eseguibili e le specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, e per i soggetti pubblici lo limitano ai dati indispensabili per svolgere attività istituzionali.

2. — Occorre in via preliminare prendere in considerazione il problema della collocazione, rispetto al riparto di competenze fra Stato e Regioni di cui al Titolo V della Costituzione, di una legislazione, quale quella censurata, incidente sulla tutela dei dati personali.

Il d.lgs. n. 196 del 2003 attualmente vigente coordina in un testo unico la normativa originata dal recepimento — mediante la legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al tratta-

mento dei dati personali) — della direttiva n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), nonché dalle successive numerose integrazioni e modificazioni del richiamato testo legislativo sulla base della legge 31 dicembre 1996, n. 676 (Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), e recepisce la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche), secondo quanto previsto dalla legge 24 marzo 2001, n. 127 (Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali), modificata dall'art. 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee).

Questa complessa legislazione tende a tutelare per la prima volta in modo organico il trattamento dei dati personali (esplicitamente definiti dall'art. 4, comma 1, lettera *b*, del d.lgs. n. 196 del 2003, come «qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione»), riferendosi all'intera serie dei fenomeni sociali nei quali questi possono venire in rilievo: da ciò una disciplina che, pur riconoscendo tutele differenziate in relazione ai diversi tipi di dati personali ed alla grande diversità delle situazioni e dei contesti normativi nei quali tali dati vengono utilizzati, si caratterizza essenzialmente per il riconoscimento di una serie di diritti alle persone fisiche e giuridiche relativamente ai propri dati, diritti di cui sono regolate analiticamente caratteristiche, limiti, modalità di esercizio, garanzie, forme di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale. Anche nel trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici rileva essenzialmente la necessaria tutela dei diversi tipi di dati personali, così come dispone espressamente il terzo comma dell'art. 18 del d.lgs. n. 196 del 2003, secondo il quale «nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti».

Ciò rende evidente che ci si trova dinanzi ad un corpo normativo essenzialmente riferibile, all'interno delle materie legislative di cui all'art. 117 Cost., alla categoria dell'«ordinamento civile», di cui alla lettera *l*) del secondo comma (alla medesima disposizione ci si deve riferire per quanto attiene alle tutele giurisdizionali delle situazioni soggettive del settore, mentre le disposizioni relative al «garante per la protezione dei dati personali» ed ai suoi poteri sono riconducibili alla lettera *g* del medesimo comma).

Improprio appare, invece, il riferimento alla competenza esclusiva dello Stato in tema di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di cui alla lettera *m*) del secondo comma dell'art. 117 Cost., dal momento che la legislazione sui dati personali non concerne prestazioni, bensì la stessa disciplina di una serie di diritti personali attribuiti ad ogni singolo interessato, consistenti nel potere di controllare le informazioni che lo riguardano e le modalità con cui viene effettuato il loro trattamento.

Deve peraltro notarsi che, pur nell'ambito di questa esclusiva competenza statale, la legislazione vigente prevede anche un ruolo normativo, per quanto di tipo meramente integrativo, per i soggetti pubblici chiamati a trattare i dati personali, evidentemente per la necessità, almeno in parte ineludibile, che i principi posti dalla legge a tutela dei dati personali siano garantiti nei diversi contesti legislativi ed istituzionali: ad esempio, il Codice prevede, all'art. 19, che norme di legge o di regolamento possano modulare nelle diverse materie il trattamento dei dati comuni, per ciò che riguarda la loro comunicazione ai soggetti pubblici o privati o la loro diffusione, e all'art. 20, comma 2, che l'integrazione delle prescrizioni legislative statali che siano incomplete in relazione al trattamento di dati sensibili da parte di pubbliche amministrazioni (poiché non determinano «i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili») sia operata tramite appositi regolamenti «a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento», seppure «in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g*), anche su schemi tipo».

In questi ambiti possono quindi essere adottati anche leggi o regolamenti regionali, ma solo in quanto e nella misura in cui ciò sia appunto previsto dalla legislazione statale.

3. — Quanto appena espresso non equivale peraltro ad affermare la incompetenza del legislatore regionale a disciplinare procedure o strutture organizzative che prevedono il trattamento di dati personali, pur ovviamente nell'integrale rispetto della legislazione statale sulla loro protezione (ivi comprese le disposizioni

relative alle «misure minime di sicurezza» prescritte per i trattamenti dei dati personali con o senza l'utilizzazione degli strumenti elettronici): infatti le Regioni, nelle materie di propria competenza legislativa, non solo devono necessariamente prevedere l'utilizzazione di molteplici categorie di dati personali da parte di soggetti pubblici e privati, ma possono anche organizzare e disciplinare a livello regionale una rete informativa sulle realtà regionali, entro cui far confluire i diversi dati conoscitivi (personali e non personali) che sono nella disponibilità delle istituzioni regionali e locali o di altri soggetti interessati. Ciò, tuttavia, deve avvenire ovviamente nel rispetto degli eventuali livelli di riservatezza o di segreto, assoluti o relativi, che siano prescritti dalla legge statale in relazione ad alcune delle informazioni, nonché con i consensi necessari da parte delle diverse realtà istituzionali o sociali coinvolte.

Né in quest'ambito è preclusiva la titolarità esclusiva del legislatore statale in tema di «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», di cui alla lettera *r*) del secondo comma dell'art. 117 Cost., come sostenuto dalla Avvocatura generale dello Stato.

Ciò anzitutto perché si tratta di un potere legislativo di coordinamento, il cui mancato esercizio non preclude autonome iniziative delle Regioni aventi ad oggetto la razionale ed efficace organizzazione delle basi di dati che sono nella loro disponibilità ed anche il loro coordinamento paritario con le analoghe strutture degli altri enti pubblici o privati operanti sul territorio. Il problema sorgerebbe solo nel momento in cui il legislatore statale dettasse normative nei medesimi ambiti a fine di coordinamento.

D'altra parte questo esclusivo potere legislativo statale concerne solo un coordinamento di tipo tecnico che venga ritenuto opportuno dal legislatore statale (si vedano le sentenze di questa Corte n. 31 del 2005 e n. 17 del 2004) e il cui esercizio, comunque, non può escludere una competenza regionale nella disciplina e gestione di una propria rete informativa (*cf.* sentenza n. 50 del 2005).

4. — Sulla base di quanto affermato nei paragrafi precedenti, va peraltro dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 11 del 2004.

Ciò in quanto questo articolo, che pure si apre affermando il rispetto «delle norme a tutela della privacy e delle forme di segreto», in concreto contraddice sotto molteplici profili la legislazione statale vigente in materia di protezione dei dati personali (nonché le stesse direttive europee che ne sono all'origine).

Innanzitutto, il primo comma dispone che, mediante apposito regolamento regionale, sia disciplinata la «cessione dei dati costitutivi del patrimonio informativo pubblico a privati ed enti pubblici economici», con un'espressione tanto generica da poter essere riferita ad ogni tipo di dato personale. L'istituto della «cessione» dei dati personali, tuttavia, è del tutto estraneo alla legislazione statale in materia di protezione di tali dati. Anche ove si volesse interpretare questa espressione come riferita alla «comunicazione» dei dati personali da parte di un soggetto pubblico a privati o ad enti pubblici economici, la disposizione contrasterebbe comunque con la normativa statale, poiché l'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 196 del 2003 disciplina la sola comunicazione dei dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari, mentre gli artt. 20, 21 e 22 del medesimo testo normativo disciplinano in termini molto restrittivi il trattamento dei dati sensibili e di quelli giudiziari.

In secondo luogo, il comma 2 dell'art. 12 ripete la volontà di rispettare la legislazione «in materia di protezione dei dati personali», ma poi prevede che la Regione e gli enti regionali incontrino il solo limite dell'art. 18 del d.lgs. n. 196 del 2003 nel rendere disponibili i «dati contenuti nei propri sistemi informativi», laddove, invece, il «Codice» prevede molteplici altri limiti per i trattamenti effettuati da soggetti pubblici, individuati nelle disposizioni dell'intero Capo II del Titolo III.

In terzo luogo, nel medesimo comma 2, si prevede un obbligo per «le associazioni e i soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico» di fornire «la disponibilità dei dati contenuti nei propri sistemi informativi», sia pure «nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003». E tuttavia un obbligo del genere non è previsto dal Codice, caratterizzato, piuttosto, dalla normale preminenza della volontà dell'interessato in ordine al trattamento dei propri dati personali e dal fatto che questi sono raccolti ed utilizzati per scopi determinati. Né, certo, appare sufficiente prevedere, come fa il secondo comma dell'art. 12, che, ai fini della comunicazione dei dati, sia fornita «un'adeguata informativa all'interessato e, ove previsto dalla legge, la richiesta

dello specifico consenso», perché questi istituti sono configurati dalla legislazione statale come preliminari, e comunque sempre obbligatori al trattamento da parte dei privati o di enti pubblici economici (*cf.* artt. 13 e 23 del d.lgs. n. 196 del 2003).

Il contrasto delle disposizioni contenute nei primi due commi dell'art. 12 con la disciplina dettata dal d.lgs. n. 196 del 2003 determina la illegittimità costituzionale dell'intero art. 12 della legge regionale n. 11 del 2004.

5. — Le censure mosse contro gli artt. 13 e 14 della legge regionale n. 11 del 2004 sono solo in parte fondate.

Mentre non rileva, per quanto esposto al paragrafo 3, la competenza esclusiva del legislatore statale in tema di «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», assume, invece, rilevanza l'assenza, nell'art. 13, di ogni riferimento espresso al doveroso rispetto della normativa a tutela dei dati personali: ciò tanto più in quanto l'art. 13 configura un vero e proprio sistema informativo regionale, nel quale confluiscono molteplici dati anche personali, sia ordinari che sensibili, provenienti da diverse pubbliche amministrazioni. Tali dati, secondo la normativa statale, possono essere utilizzati solo nei limiti e con tutte le garanzie da essa poste in relazione alla protezione dei dati personali. Il mancato richiamo, da parte della disposizione censurata, di tali garanzie e limiti, e dunque l'utilizzabilità dei dati personali nell'ambito del SIR, determina l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 11 del 2004, nella parte in cui non richiama espressamente il pieno rispetto della legislazione statale sulla protezione dei dati personali.

6. — La dichiarazione d'incostituzionalità del primo comma dell'art. 13 nel senso del doveroso rispetto da parte del Sistema informativo regionale (SIR) della legislazione statale in materia, consente di ritenere infondate le censure formulate nei confronti dell'art. 14 della medesima legge regionale essendo quest'ultima disposizione meramente attuativa dell'art. 13, dal momento che definisce solo alcune modalità di funzionamento del sistema informativo regionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione);

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, nella parte in cui non richiama il rispetto della legislazione statale in materia di protezione dei dati personali;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 2 e 3, e 14 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 7 luglio 2005.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 272

Sentenza 23 giugno - 7 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Agricoltura e zootecnia - Quote latte - Ricorso della Regione Lombardia - Rinuncia al ricorso e accettazione del Governo - Estinzione del giudizio.

– D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, art. 7, nel testo anteriore alla legge di conversione 28 marzo 1997, n. 81.

Agricoltura e zootecnia - Quote latte - Ricorso della Regione Veneto - Rinuncia al ricorso e accettazione del Governo - Estinzione del giudizio.

Oggetto del giudizio - Censura di norme abrogate - Attuazione *medio tempore* - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.

– D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, artt. 01, 1, commi da 13 a 21 e commi da 28 a 35; d.l. 1° dicembre 1997, n. 411; d.l. 1° marzo 1999, n. 43.

Parametri del giudizio - Deduzione di vizi attinenti al riparto di competenze tra Stato e Regioni - Ricorsi proposti prima della riforma del Titolo V della Costituzione - Scrutinio riferito ai parametri all'epoca vigenti.

Parametri del giudizio - Ricorsi delle Regioni in via diretta - Norme costituzionali non relative al riparto di competenze con lo Stato - Compromissione di attribuzioni costituzionalmente garantite - Necessità.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Quote individuali assegnate a ciascun produttore - Superamento - Applicazione di un prelievo supplementare - Ricorso della Regione Lombardia - Dedotta mancanza dei presupposti della decretazione d'urgenza, lesione di sfere di competenza costituzionalmente garantite alle Regioni - Non fondatezza della questione.

– D.L. 1° dicembre 1997, n. 411, convertito nella legge 27 gennaio 1998, n. 5; d.l. 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1999, n. 118.

– Costituzione, artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Quote individuali assegnate a ciascun produttore - Superamento - Applicazione di un prelievo supplementare - Ricorso della Regione Lombardia - Dedotta mancanza di previa consultazione con lesione del principio di leale collaborazione, violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, del principio di utilità sociale dell'iniziativa economica privata, dei valori dell'ordinamento comunitario - Non fondatezza della questione.

– D.L. 1° dicembre 1997, n. 411, convertito nella legge 27 gennaio 1998, n. 5; d.l. 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1999, n. 118.

– Costituzione, artt. 3, 5, 11, 97, 115, 117 e 118; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 12; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, art. 2.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Quote individuali assegnate a ciascun produttore - Superamento - Applicazione di un prelievo supplementare - Commissione governativa di garanzia - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione per mancato coinvolgimento delle Regioni in materia di competenza regionale, lesione del principio di efficienza dell'amministrazione - Non fondatezza della questione.

– D.L. 1° dicembre 1997, n. 411, art. 4-*bis*, aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 1998, n. 5.

– Costituzione, artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Quote individuali assegnate a ciascun produttore - Superamento - Applicazione di un prelievo supplementare - Commissione ministeriale per l'esame dei contratti di circolazione delle quote latte - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata retroattività della disciplina, lesione del principio di leale collaborazione per mancato coinvolgimento delle Regioni nelle attività di accertamento, interferenza con l'attività programmatica regionale e sconvolgimento retroattivo di rapporti di diritto privato, lesione del canone di ragionevolezza e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione in materia di competenza regionale - Non fondatezza della questione.

– D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5), art. 2, comma 2.

– Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Disciplina della ripartizione delle quote latte confluite nella riserva nazionale - Riassegnazione delle quote ai produttori che abbiano precedentemente venduto o affittato le proprie quote - Esclusione - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata irragionevolezza e interferenza con l'attività programmatica regionale - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 1° marzo 1999, n. 43 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1999, n. 118), art. 1, commi 21 e 21-bis.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Anagrafe del bestiame - Sistema informativo nazionale basato su un'unica banca dati - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione del principio di leale collaborazione in materia di competenza regionale, del canone di ragionevolezza e coerenza, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, della finalità sociale dell'iniziativa privata, dei valori dell'ordinamento comunitario - Conversione in legge soddisfacente delle pretese della ricorrente e mancanza di attuazione *medio tempore* - Cessazione della materia del contendere.

- D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, art. 8, commi 1 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 12; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 66 e seguenti.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Anagrafe del bestiame - Sistema informativo nazionale basato su un'unica banca dati - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione del principio di leale collaborazione in materia di competenza regionale, lesione del canone di ragionevolezza e coerenza, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, della finalità sociale dell'iniziativa privata, dei valori dell'ordinamento comunitario - Conversione in legge soddisfacente delle pretese della ricorrente - Non fondatezza della questione.

- D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, art. 1, commi 36, 37 e 39, aggiunti dalla legge di conversione 28 marzo 1997, n. 81.
- Costituzione, artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 12; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 66 e seguenti.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Anagrafe del bestiame - Sistema informativo nazionale basato su un'unica banca dati - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione del principio di leale collaborazione in materia di competenza regionale, lesione del canone di ragionevolezza e coerenza, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, della finalità sociale dell'iniziativa privata, dei valori dell'ordinamento comunitario - Mancata deduzione dei motivi di illegittimità, censura di norma inconferente, censura di norma non ricompresa nel decreto-legge originario - Inammissibilità delle questioni.

- D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, art. 1, commi 38, 40, 41, 42, 43 e 44, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 marzo 1997, n. 81.
- Costituzione, artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 12; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 66 e seguenti.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Funzioni amministrative attribuite all'AIMA - Aggiornamento del bollettino 1997-1998, riserva nazionale, compensazione nazionale, programmi volontari di abbandono - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione delle competenze regionali, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, della finalità sociale dell'iniziativa privata, dei valori dell'ordinamento comunitario - Non fondatezza della questione.

- D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, art. 01, comma 1, introdotto dalla legge di conversione 28 marzo 1997, n. 81.
- Costituzione, artt. 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Funzioni amministrative attribuite all'AIMA e alla Commissione governativa di indagine - Accertamento, aggiornamento e relativa pubblicazione degli effettivi quantitativi di latte prodotto - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata arbitrarietà e irragionevolezza, lesione delle competenze regionali, mancata concertazione con le Regioni - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5) art. 2, comma 1, lettere c) e d).
- Costituzione, artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Funzioni amministrative attribuite all'AIMA - Aggiornamento dei quantitativi di riferimento dei singoli produttori per gli anni 1996-1998 - Procedimento e criteri - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata attribuzione all'AIMA di funzioni trasferite alle Regioni, retroattività e conseguente disparità di trattamento - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5) art. 2, comma 3, lettera c).
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Funzioni amministrative attribuite all'AIMA - Accertamento e aggiornamento degli elenchi dei produttori e dei quantitativi in relazione a campagne lattiere concluse - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata introduzione di norme retroattive in relazione a funzioni trasferite alle Regioni, lesione delle competenze regionali - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5) art. 2, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Funzioni amministrative attribuite all'AIMA - Accertamento e aggiornamento degli elenchi dei produttori e dei quantitativi - Quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata introduzione di norme retroattive in relazione a funzioni trasferite alle Regioni, lesione delle competenze regionali - Censure non riferibili alle disposizioni impugnate - Inammissibilità della questione.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5), art. 4, commi 3 e 4.
- Costituzione, artt. 5, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Funzioni amministrative attribuite all'AIMA - Accertamento e aggiornamento degli elenchi dei produttori e dei quantitativi in relazione a campagne lattiere concluse - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata introduzione di norme retroattive in relazione a funzioni trasferite alle Regioni, lesione delle competenze regionali - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5), artt. 4, commi 1 e 2, e 5, comma 1.
- Costituzione, artt. 5, 117 e 118; legge 28 marzo 1997, n. 81; legge 3 luglio 1997, n. 204; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143; legge 15 marzo 1997, n. 59.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Compensazione consentita a ciascuno Stato membro tra quantitativi non utilizzati da taluni produttori e quantitativi prodotti in eccesso da altri - Soppressione della compensazione per APL - Funzioni amministrative attribuite all'AIMA in relazione a campagne lattiere concluse - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata retroattività con lesione del principio comunitario di periodizzazione delle campagne di produzione lattiera, lesione delle competenze regionali e interferenza con l'attività programmatoria regionale - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5), art. 3, commi 1 e 1-bis.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Compensazione consentita a ciascuno Stato membro tra quantitativi non utilizzati da taluni produttori e quantitativi prodotti in eccesso da altri - Funzioni amministrative attribuite all'AIMA in relazione a campagne lattiere concluse - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata retroattività con lesione del principio comunitario di periodizzazione delle campagne di produzione lattiera, lesione delle competenze regionali, interferenza con l'attività programmatoria regionale, pregiudizio dei produttori - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° marzo 1999, n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118), art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Compensazione consentita a ciascuno Stato membro tra quantitativi non utilizzati da taluni produttori e quantitativi prodotti in eccesso da altri - Funzioni amministrative attribuite all'AIMA in relazione a campagne lattiere concluse - Criteri e ordini di priorità - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata determinazione dei criteri senza coinvolgimento delle Regioni, discriminazione tra Regioni, illogicità, lesione delle competenze regionali, anche nella materia del governo del territorio - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 1° marzo 1999, n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118), art. 1, commi 6, 8, 9 e 21-ter.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Compensazione consentita a ciascuno Stato membro tra quantitativi non utilizzati da taluni produttori e quantitativi prodotti in eccesso da altri - Funzioni amministrative attribuite all'AIMA in relazione a campagne lattiere concluse - Compensazione da effettuarsi sulla base di «dati certi» - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata mancata indicazione dei criteri determinativi, con lesione delle competenze regionali - Carezza di motivazione - Inammissibilità della questione.

- D.L. 1° marzo 1999, n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118), art. 1, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Compensazione consentita a ciascuno Stato membro tra quantitativi non utilizzati da taluni produttori e quantitativi prodotti in eccesso da altri - Funzioni amministrative attribuite all'AIMA in relazione a campagne lattiere concluse - Compensazione da effettuarsi sulla base di «dati certi» - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° marzo 1999, n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118), art. 1, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Compensazione consentita a ciascuno Stato membro tra quantitativi non utilizzati da taluni produttori e quantitativi prodotti in eccesso da altri - Funzioni amministrative attribuite all'AIMA in relazione a campagne lattiere concluse - Aggiornamento dei quantitativi individuali, comunicazioni - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione delle competenze regionali con effetto retroattivo, con danno per i produttori e l'ente territoriale - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 1° marzo 1999, n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118), art. 1, commi 3 e 4.
- Costituzione, artt. 3, 5, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Compensazione consentita a ciascuno Stato membro tra quantitativi non utilizzati da taluni produttori e quantitativi prodotti in eccesso da altri - Funzioni amministrative attribuite all'AIMA in relazione a campagne lattiere concluse - Aggiornamento dei quantitativi individuali, comunicazioni - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione delle competenze regionali con effetto retroattivo, con danno per i produttori e l'ente territoriale - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 1° marzo 1999, n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118), art. 1, commi 3, lettera b), 3-bis, 3-ter e 4-bis.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Compensazione consentita a ciascuno Stato membro tra quantitativi non utilizzati da taluni produttori e quantitativi prodotti in eccesso da altri - Funzioni amministrative attribuite all'AIMA in relazione a campagne lattiere concluse - Emanazione del decreto ministeriale di disciplina delle modalità per addivenire alle determinazioni definitive - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciato contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione e lesione delle competenze regionali - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 1° marzo 1999, n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118), art. 1, commi 5, 10 e 19.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Compensazione consentita a ciascuno Stato membro tra quantitativi non utilizzati da taluni produttori e quantitativi prodotti in eccesso da altri - Definitività dei risultati delle compensazioni effettuate (1995-2000) ai fini del pagamento, dei conguagli e della liberazione delle garanzie - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciato contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione e lesione delle competenze regionali - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° marzo 1999, n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118), art. 1, comma 12.
- Costituzione, artt. 5, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Applicazione di un prelievo supplementare - Obblighi del produttore nei confronti dell'acquirente e riscossione coattiva mediante ruolo del debito - Avvalimento di uffici regionali - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione della potestà organizzativa e dell'autonomia finanziaria delle Regioni, violazione dell'obbligo di copertura di nuove spese - Conversione in legge satisfattiva delle doglianze prospettate, con attribuzione all'AIMA della riscossione - Cessazione della materia del contendere.

- D.L. 1° marzo 1999, n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118), art. 1, comma 15.
- Costituzione, artt. 3, 81, 97, 115, 117, 118 e 119.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Quantitativi individuali - Ricorsi di riesame - Funzione attribuita alle Regioni secondo modalità stabilite con decreto ministeriale - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata mancanza di copertura finanziaria per l'espletamento delle funzioni assegnate alle Regioni - Omessa indicazione del parametro e carenza di motivazione - Inammissibilità della questione.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5), art. 2, commi 6 e 8.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Quantitativi individuali - Comunicazione dell'AIMA - Ricorsi di riesame - Funzione attribuita alle Regioni secondo modalità stabilite con decreto ministeriale - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione del ruolo e delle competenze regionali - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5), art. 2, commi 5, 6, 8, 9 e 10.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Quantitativi individuali - Ricorsi di riesame - Inosservanza dei termini perentori per la decisione - Intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei ministri - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione delle potestà regionali - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5), art. 2, comma 8-bis.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117, 118 e 119.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Quantitativi individuali - Ricorsi di riesame - Funzione attribuita alle Regioni secondo modalità stabilite con decreto ministeriale - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata lesione della speciale autonomia della Regione, contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5), art. 2, commi 6 e 8.
- Costituzione, art. 97; r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, come attuato dal d.lgs. 7 maggio 1948, n. 789, modificato con d.P.R. 24 marzo 1981, n. 218), art. 14, lettere a), e), p) e q).

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Quantitativi individuali - Ricorsi di riesame - Attività conseguenti a carico dell'AIMA e delle Regioni - Definizione di ulteriori questioni demandata al Ministro per le politiche agricole - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione del ruolo e delle competenze regionali, contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione, irragionevolezza - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 1° marzo 1999, n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118), art. 1, commi 2 e 14.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Operazioni di compensazione - Provvedimento giurisdizionale cautelare o non definitivo - Utilizzabilità e rideterminazione dei dati da parte dell'AIMA - Ricorso della Regione Lombardia - Dedotta limitazione degli effetti di pronunce giurisdizionali emesse a favore dei produttori, lesione del diritto di difesa, compromissione della potestà programmatica delle Regioni, irragionevolezza e arbitrarietà - Difetto di motivazione sulla violazione di competenze regionali costituzionalmente garantite - Inammissibilità della questione.

- D.L. 1° marzo 1999, n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118), art. 1, comma 11.
- Costituzione, artt. 3, 5, 24, 97, 113, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Compensazioni - Decisioni amministrative o giurisdizionali sui ricorsi - Efficacia - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata limitazione dell'efficacia dei provvedimenti giurisdizionali e amministrativi, lesione dei principi di autonomia organizzativa e delle potestà programmatiche delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° marzo 1999, n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118), art. 1, comma 13.
- Costituzione, artt. 3, 5, 24, 97, 113, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Procedimenti in sanatoria - Funzioni amministrative attribuite all'AIMA - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione del diritto di difesa dei produttori che non hanno proposto ricorso di riesame, esclusi dalla possibilità di sanatoria - Difetto di motivazione sulla violazione di competenze regionali costituzionalmente garantite - Inammissibilità della questione.

- D.L. 1° marzo 1999, n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118), art. 1, commi 17 e 18.
- Costituzione, artt. 3, 24, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Procedimenti in sanatoria - Funzioni amministrative attribuite all'AIMA - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione dell'autonomia organizzativa e delle potestà programmatiche delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° marzo 1999, n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118), art. 1, commi 17 e 18.
- Costituzione, artt. 3, 24, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Funzioni di indirizzo e di coordinamento e poteri sostitutivi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Ricorso della Regione Lombardia - Attribuzione al singolo Ministro anziché al Consiglio dei ministri, mancata previsione di garanzie sostanziali e procedurali per l'esercizio dei poteri sostitutivi - Illegittimità costituzionale.

- D.L. 31 gennaio 1997, n. 11 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1997, n. 81), art. 01, comma 2.
- Costituzione, artt. 5, 115, 117 e 118, in relazione agli artt. 3, comma 1, della legge 22 luglio 1975, n. 382, 4, comma 1, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e 2, comma 3, lettera d) della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il 1996-1997 - Ripristino della liquidità - Ipotesi di esclusione - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata irragionevolezza e discriminazione, lesione dell'autonomia organizzativa e delle potestà programmatiche delle Regioni - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (convertito nella legge 27 gennaio 1998, n. 5), art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il 1996-1997 - Ripristino della liquidità - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata irragionevolezza e discriminazione, lesione dell'autonomia organizzativa e delle potestà programmatiche delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (convertito nella legge 27 gennaio 1998, n. 5), art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il 1995-1996 - Interessi legali a favore del produttore - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata irragionevolezza e discriminazione, lesione dell'autonomia organizzativa e delle potestà programmatiche delle Regioni - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (convertito nella legge 27 gennaio 1998, n. 5), art. 1, comma 3-*bis*.
- Costituzione, artt. 3, 5, 77, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il 1997-1998 - Ripristino della liquidità - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata irragionevolezza e discriminazione, lesione dell'autonomia organizzativa e delle potestà programmatiche delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (convertito nella legge 27 gennaio 1998, n. 5), art. 1, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Validità delle garanzie fideiussorie del prelievo prestate per i produttori per il 1995-1996 - Prorogabilità - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata irragionevolezza della norma, lesione della potestà programmatica della Regione - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (convertito nella legge 27 gennaio 1998, n. 5), art. 1, comma 4-*bis*.
- Costituzione, artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura e zootecnia - Regime delle quote latte - Affitto e vendita di quote senza trasferimento di azienda - Termini ed efficacia per il periodo 1996-1997 - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata efficacia retroattiva della norma, lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione, delle competenze regionali, del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.

- D.L. 1° marzo 1999, n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118), art. 1, comma 20.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 01, commi 1 e 2, art. 1 commi da 1 a 20 e da 28 a 44, artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8 nonché dell'intero decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 (Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura), anche come convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 1997, n. 81 (ric. numeri 25, 26, 36 e 37 del 1997); dell'art. 1, commi 1, 3 e 4 nonché dell'intero decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118 (Disposizioni urgenti in materia di quote latte) (ric. n. 41 del 1997); dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4-*bis*, art. 2, commi 1, lettera *c*) e lettera *d*), 2, 3 lettera *c*), 4, 5, 6, 8, 8-*bis*, 9 e 10, art. 3, commi 1 e 1-*bis*, art. 4, art. 4-*bis*, art. 5, nonché dell'intero decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411 (Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera), anche come convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 1998, n. 5 (ric. numeri 3, 4, 16, 18 e 19 del 1998); dell'art. 1, comma 1, nonché dell'intero decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182 (Modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera e disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari), come convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 276 (ric. n. 38 del 1998); dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 4-*bis*, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21-*bis*, 21-*ter* nonché dell'intero decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43 (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario), anche come convertito con modificazioni nella legge 27 aprile 1999, n. 118 (ric. numeri 14, 15, 18 e 19 del 1999); dell'art. 1, commi 1, 1-*bis*, 2, 3, 3-*bis*, 4, 5, 6, 7, 7-*bis*, 8, 8-*bis*, 8-*ter*, e dell'intero decreto-legge 4 feb-

braio 2000, n. 8 (Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario), anche come convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 2000, n. 79 (ric. numeri 10 e 14 del 2000), promossi con ricorsi delle Regioni Lombardia (ric. numeri 25 e 36 del 1997; 4 e 18 del 1998; 14 e 18 del 1999), Veneto (ric. numeri 26, 37 e 41 del 1997; 3, 19, 38 del 1998; 15 e 19 del 1999; 10 e 14 del 2000) e Sicilia (ric. n. 16 del 1998), rispettivamente notificati il 3 marzo, il 24 aprile, il 6 giugno, il 29 dicembre 1997 e il 30 dicembre 1997, il 27 febbraio e il 9 settembre 1998, il 31 marzo e il 31 maggio 1999, il 7 marzo e il 5 maggio 2000, depositati in cancelleria il 12 marzo, il 30 aprile, il 13 giugno 1997, l'8 gennaio, il 3 marzo, il 9 marzo 1998, il 16 settembre 1998, il 9 aprile e il 9 giugno 1999, il 17 marzo e il 15 maggio 2000, ed iscritti ai numeri 25, 26, 36, 37 e 41 del registro ricorsi 1997, ai numeri 3, 4, 16, 18, 19 e 38 del registro ricorsi 1998, ai numeri 14, 15, 18 e 19 del registro ricorsi 1999 ed ai numeri 10 e 14 del registro ricorsi 2000.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 2005 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi l'avvocato Giuseppe Ferrari per le Regioni Lombardia e Veneto, l'avvocato Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana e l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Lombardia (ric. numeri 25 e 36 del 1997) e la Regione Veneto (ric. numeri 26 e 37 del 1997) hanno proposto questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 (Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1997, n. 81, censurandone ora l'intero testo, ora talune specifiche disposizioni.

1.1. — In particolare, la Regione Lombardia (ric. n. 25 del 1997), ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 del testo originario del decreto-legge n. 11 del 1997.

L'art. 7 istituisce una Commissione governativa di indagine in materia di quote latte. La ricorrente ne contesta la legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 66 e seguenti del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1, della legge 22 luglio 1975, n. 382), in quanto non è prevista la partecipazione alla Commissione governativa di alcun rappresentante regionale. La violazione delle attribuzioni regionali sarebbe evidente, secondo la ricorrente, considerato che tra i compiti della Commissione governativa vi è quello di «accertare le modalità della gestione delle quote (...) e l'efficienza dei controlli svolti dalle amministrazioni competenti» (comma 1), tra le quali sono senz'altro ricomprese le Regioni. Ai sensi, infatti, dell'art. 2, commi 68, della legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario), alle stesse spetta il compito di vigilare sulla effettiva produzione dei singoli produttori e di comunicare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), per l'aggiornamento del bollettino, le eventuali situazioni di quota assegnata superiore a quella effettiva, risultando, in sostanza, le Regioni i soggetti costituzionalmente competenti a governare la materia delle quote latte.

Ciò premesso, secondo la ricorrente verrebbero violati gli indicati parametri costituzionali, sia per quel che riguarda le attribuzioni regionali in materia di produzione lattiera, sia per quel che riguarda le previsioni, anche di origine comunitaria, relative alla efficiente amministrazione del settore, posto che non potrebbe certamente presentare tale connotato un organo di indagine di cui fanno parte rappresentanti di uno solo dei soggetti aventi competenza in materia. Illegittima sarebbe, poi, la mancanza di qualsiasi raccordo con le amministrazioni regionali, in quanto la Commissione governativa è abilitata ad accedere a tutti gli uffici ed archivi pubblici (art. 7, comma 3).

L'art. 8 del decreto-legge n. 11 del 1997 detta norme in materia di identificazione e registrazione degli animali (anagrafe del bestiame), anche in applicazione del d.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali). In particolare, la disposizione censurata prevede che alla banca dati relativa alla identificazione e registrazione degli animali (art. 8, comma 1) siano interconnessi il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e l'AIMA, limitando agli altri soggetti interessati, e tra questi alle Regioni, la possibilità di accedervi solo «secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali» (comma 3). Tale disposizione sarebbe, ad avviso della ricorrente, illegittima per violazione degli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento al principio di leale cooperazione tra lo Stato e le Regioni, e all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), nonché agli artt. 66 e seguenti del d.P.R. n. 616 del 1977. La ricorrente

lamentata, infatti, dal punto di vista procedimentale, la omessa previsione di qualsiasi consultazione della Conferenza Stato-Regioni, che, in base ai principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 520 del 1995, sarebbe stata invece necessaria.

Quanto ai profili sostanziali, la ricorrente deduce la violazione delle proprie attribuzioni in materia di zootecnia e di produzione lattiero-casearia, dal momento che, mentre le disposizioni costituzionali assegnano alle Regioni il governo del settore, l'accesso alla banca dati, indispensabile per l'esercizio di tali funzioni, è solo eventuale e per di più subordinato ad una determinazione ministeriale; e ciò nonostante la prevista articolazione della banca dati su tre livelli, locale, regionale e nazionale, e nonostante il riconoscimento dell'importanza del ruolo delle Regioni nella stessa raccolta dei dati utili per la gestione del settore, atteso che nelle more della realizzazione del sistema informativo gli elementi di conoscenza necessari sono reperiti dall'AIMA d'intesa con le Regioni.

L'incoerenza e l'irrazionalità di siffatte previsioni determinerebbero, quindi, anche la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Il mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, infine, darebbe causa, non solo alla lesione dell'autonomia regionale, ma anche alla violazione del principio di buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa e di quello secondo cui l'iniziativa privata può essere guidata e controllata solo per perseguire finalità di utilità sociale, con conseguente violazione dell'art. 11 della Costituzione, atteso che efficienza e coerenza delle scelte di governo della produzione lattiero-casearia sono valori propri dell'ordinamento comunitario, che lo Stato italiano è tenuto a salvaguardare.

1.2. — Il medesimo decreto-legge n. 11 del 1997 (sempre nel suo testo originario) è impugnato, nella sua interezza e specificamente, quanto agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8, anche dalla Regione Veneto (ric. n. 26 del 1997).

La ricorrente contesta, innanzitutto, la legittimità costituzionale dell'intero decreto per violazione degli artt. 5, 77, 115, 117 e 118 della Costituzione.

Ad avviso della Regione Veneto, infatti, pur se in ipotesi potrebbe riconoscersi nell'intervento normativo censurato il carattere dell'urgenza, risultando esso adottato per fronteggiare la protesta degli allevatori chiamati a pagare il cosiddetto superprelievo, siffatta situazione di urgenza dovrebbe ritenersi autoprodotta, rinvenendo la protesta degli allevatori le proprie ragioni nella inadeguatezza delle scelte di governo del settore e nella inefficienza dell'amministrazione dello Stato.

La medesima Regione dubita, altresì, della legittimità costituzionale dell'intero decreto-legge per violazione degli artt. 5, 11, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione al principio di leale cooperazione e all'art. 12 della legge n. 400 del 1988. Benché, infatti, questa Corte abbia già affermato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome debba essere sempre coinvolta nella determinazione dei criteri generali della disciplina del settore lattiero-caseario (sentenza n. 520 del 1995), ciò non sarebbe affatto avvenuto nel caso in esame, con conseguente violazione anche del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di quello secondo cui l'iniziativa economica privata può essere guidata e controllata solo per fini di utilità sociale, e dell'art. 11 della Costituzione, posto che l'efficienza e la coerenza delle scelte di governo della produzione lattiero-casearia sono valori propri dell'ordinamento comunitario, che lo Stato italiano è tenuto a salvaguardare.

La violazione del medesimo principio viene in particolare dedotta dalla ricorrente per quanto riguarda gli artt. 1, 2 e 8 del decreto-legge impugnato.

La omessa previsione di alcuna consultazione delle Regioni nella fase attuativa della disciplina determinerebbe, poi, ad avviso della ricorrente, la violazione delle norme costituzionali attributive di competenza regionale in materia; l'art. 1, infatti, comprometterebbe ogni possibilità del governo del settore; l'art. 2, a sua volta, relegherebbe le Regioni al ruolo di ufficio periferico dell'amministrazione statale; l'art. 8, infine, estrometterebbe le Regioni, che, prima ancora dello Stato, sono i soggetti titolari della potestà legislativa e amministrativa in materia di zootecnia, dall'accesso ad uno strumento importante per il governo del settore.

Sul punto, la Regione Veneto svolge, inoltre, censure identiche a quelle proposte dalla Regione Lombardia, anche per quel che riguarda la violazione dell'art. 3 della Costituzione per incoerenza e irrazionalità della disciplina.

Oggetto di specifica censura sono poi gli artt. 4, 5 e 7 del decreto-legge n. 11 del 1997, dei quali la ricorrente eccepisce la illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento agli artt. 66 e segg. del d.P.R. n. 616 del 1977.

L'art. 4, in particolare, sarebbe illegittimo per violazione delle competenze regionali, per contrasto con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa e con gli artt. 11 e 41 della Costituzione, secondo quanto già specificato in precedenza.

L'art. 5, a sua volta, detta regole per l'assegnazione di quote ai giovani produttori così analitiche da espropriare le Regioni, ad avviso della ricorrente, di qualunque potere decisionale in materia di riassegnazione delle quote; e si tratterebbe di un potere indispensabile per un coerente ed efficiente governo del settore in relazione alle esigenze specifiche del territorio. Di qui la denunciata violazione di tutti gli indicati parametri.

L'art. 7, infine, istituisce una Commissione governativa di indagine in materia di quote latte e, ad avviso della ricorrente, sarebbe illegittimo per le medesime ragioni fatte valere dalla Regione Lombardia (ric. n. 25 del 1997).

1.3. — Con ulteriore ricorso (ric. n. 36 del 1997), la Regione Lombardia propone questione di legittimità costituzionale anche della legge 28 marzo 1997, n. 81, che ha convertito — con modificazioni — il decreto-legge n. 11 del 1997, iniziativa che concerne specificamente gli artt. 01, commi 1 e 2, e 1, commi da 36 a 44, inseriti nel testo del citato decreto-legge.

La disposizione di cui all'art. 01, per la parte interessata dal ricorso regionale, stabilisce, al comma 1, che, a decorrere dal periodo di applicazione 1997-1998, le funzioni amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte siano svolte dalle Regioni e dalle Province autonome; che, in attesa della riforma organica del settore, siano fatti salvi i compiti svolti dall'AIMA in materia di aggiornamento del bollettino 1997-1998, di riserva nazionale, di compensazione nazionale e di programmi volontari di abbandono; che l'AIMA concorra con le Regioni per gli altri adempimenti dello Stato nei confronti dell'Unione europea nel settore lattiero-caseario. Al comma 2, il medesimo articolo prevede che le funzioni di indirizzo e coordinamento e i poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni spettino al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. L'art. 1, comma 42, modificando quanto stabilito dall'art. 8 del decreto, prevede poi che le Regioni si avvalgano della banca dati per la registrazione e l'identificazione dei bovini da allevamento.

La ricorrente, oltre a ribadire le censure già proposte nei confronti delle disposizioni del decreto-legge, trasfuse con alcune modificazioni nell'art. 1, commi da 36 a 44, della legge n. 81 del 1997, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 01, comma 1, deducendo la violazione degli artt. 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione anche in riferimento al principio di leale cooperazione tra lo Stato e le Regioni.

L'assetto delle competenze disegnato dalla normativa censurata, invero, ad avviso della Regione Lombardia, solo formalmente riconoscerebbe le attribuzioni regionali in materia, ma nella sostanza farebbe salve le prerogative dell'AIMA, non solo per quel che riguarda la pubblicazione del bollettino per il periodo 1997-1998 (sulla base di atti normativi oggetto di specifiche censure dinanzi a questa Corte), ma anche, e a regime, per quel che riguarda la gestione della riserva nazionale, della compensazione nazionale e dei programmi volontari di abbandono.

Alle Regioni, viceversa, verrebbero riservati compiti non decisionali, ma attribuzioni meramente burocratiche, con particolare riguardo alle sanzioni. In sostanza, anche le disposizioni di cui all'art. 01, comma 1, impedendo alle Regioni l'efficiente governo del settore, violerebbero i parametri indicati per le medesime ragioni esposte nel ricorso avverso il decreto-legge.

Gli artt. 5, 115, 117 e 118 della Costituzione — anche in riferimento agli artt. 3, comma 1, della legge 22 luglio 1975, n. 382 (Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione), 4, comma 1, del d.P.R. n. 616 del 1977, 2, comma 3, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400 — sarebbero violati, ad avviso della ricorrente, anche dalla disposizione di cui all'art. 01, comma 2, dal momento che la funzione di indirizzo e coordinamento viene attribuita al Ministro e non al Consiglio dei ministri e che, in contrasto con quanto affermato da questa Corte (sentenza n. 116 del 1994), non viene prevista alcuna garanzia sostanziale e procedimentale per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

1.4. — Anche la Regione Veneto (ric. n. 37 del 1997) impugna la legge n. 81 del 1997, nella parte in cui converte, con modificazioni, il decreto-legge n. 11 del 1997, censurando segnatamente gli artt. 01, commi 1 e 2, e l'art. 1, commi da 1 a 20 e da 28 a 44.

La ricorrente ripropone, innanzitutto, le censure di tipo formale e procedimentale già sollevate nei confronti del decreto-legge nella sua interezza e delle disposizioni specificamente indicate.

In particolare, la Regione Veneto rinnova, nei confronti dell'art. 1, commi da 1 a 20 e da 28 a 44, la censura concernente la dedotta violazione degli artt. 5, 77, 115, 117 e 118 della Costituzione, rilevando — sulla scorta di quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 360 del 1996 — come l'intervenuta conversione del decreto non possa sanare il vizio di difetto della straordinarietà che già affliggeva il decreto al momento della sua adozione.

Nei confronti delle medesime disposizioni, la Regione Veneto prospetta nuovamente la violazione degli artt. 5, 11, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, in riferimento al principio di leale cooperazione e all'art. 12 della legge n. 400 del 1988, rilevando come neanche in occasione della legge di conversione sia stata consultata la Conferenza Stato-Regioni e sviluppando argomentazioni identiche a quelle svolte nel ricorso avverso il decreto-legge.

Quanto all'art. 01, commi 1 e 2, la ricorrente propone le medesime censure, sia per i parametri che per le argomentazioni, mosse dalla Regione Lombardia nel ricorso n. 36 del 1997.

Specifiche censure vengono proposte dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 1, commi 3, 17 e 35 del decreto-legge n. 11 del 1997, nel testo risultante dalla legge di conversione.

La Regione ripropone, per il resto, nei confronti dell'art. 1, commi da 1 a 20 e da 28 a 44, le censure già sollevate nei confronti delle corrispondenti disposizioni del decreto-legge convertito dalla legge n. 81 del 1997.

2. — La sola Regione Veneto (ric. n. 41 del 1997) ha, invece, proposto questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118 (Disposizioni urgenti in materia di quote latte), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1997, n. 204, impugnando il testo originario di tale decreto-legge, sia nel suo insieme, sia quanto all'art. 1, commi 1, 3 e 4.

La ricorrente lamenta in primo luogo la violazione degli artt. 5, 77, 115, 117 e 118 della Costituzione, sostenendo, sulla base delle argomentazioni già svolte nei precedenti ricorsi, che anche il decreto-legge *de quo* sarebbe stato adottato in assenza del requisito della straordinarietà.

Ancora, la ricorrente contesta la legittimità costituzionale del decreto nella sua interezza per violazione degli artt. 5, 11, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento al principio di leale cooperazione fra lo Stato e le Regioni e all'art. 12 della legge n. 400 del 1988, rilevando come neanche in occasione della adozione di questo decreto sia stata consultata la Conferenza Stato-Regioni, mentre ciò, in considerazione delle ragioni già esposte nei precedenti ricorsi, sarebbe stato necessario e indispensabile.

La Regione Veneto censura poi le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 4, deducendone il contrasto con gli artt. 3, 5, 11, 47 (*recte*: 41), 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento agli artt. 66 e segg. del d.P.R. n. 616 del 1977. La ricorrente afferma che le ragioni della illegittimità delle disposizioni concernenti la istituzione della Commissione governativa, già esposte nei precedenti ricorsi e consistenti nella assenza di alcun rappresentante delle Regioni nella Commissione stessa, risultano aggravate dalla disciplina introdotta dal decreto-legge n. 118 del 1997, dal momento che l'art. 1, comma 4, attribuisce alla Commissione stessa il compito di disporre le opportune verifiche, in caso di mancata sottoscrizione da parte dei produttori delle richieste dichiarazioni, e quindi un compito di amministrazione attiva della produzione lattiera.

Un'ultima censura concerne il comma 3 dell'art. 1, che, ad avviso della ricorrente, sarebbe anch'esso illegittimo per violazione degli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione anche in riferimento agli artt. 66 e segg. del d.P.R. n. 616 del 1977. La conferma dei compiti dell'AIMA in ordine alla rettifica degli elenchi dei produttori assoggettati al prelievo supplementare sulla base delle risultanze della Commissione di indagine, invero, non farebbe altro, secondo la ricorrente, che reiterare la già denunciata violazione delle competenze regionali, tanto più che l'AIMA avrebbe dato prova di grande inefficienza ed avrebbe dato luogo, con il suo operato, all'imponente contenzioso che oppone lo Stato alle Regioni in materia di produzione lattiera.

3. — Le medesime Regioni Veneto (ric. numeri 3 e 19 del 1998) e Lombardia (ric. numeri 4 e 18 del 1998), nonché la Regione Siciliana (ric. n. 16 del 1998), hanno impugnato anche il decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411 (Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5.

3.1. — Le Regioni Veneto (ric. n. 3 del 1998) e Lombardia (ric. n. 4 del 1998), in particolare, dopo aver ricostruito la vicenda normativa in materia di quote latte ed avere dato atto dei risultati a cui è pervenuta la Commissione governativa di indagine, svolgono identiche censure in relazione al testo originario (anteriore, cioè, alle modificazioni apportate dalla legge di conversione) del decreto-legge suddetto.

Esse deducono, innanzitutto, la violazione degli artt. 5, 77, 115, 117 e 118 della Costituzione, sostenendo — sulla base delle medesime argomentazioni già svolte nei precedenti ricorsi, aventi ad oggetto il decreto-legge n. 11 del 1997 — che anche il decreto-legge n. 411 del 1997 sarebbe stato adottato in assenza del requisito della straordinarietà.

Con un altro motivo di ricorso contestano la legittimità dell'intero decreto-legge per violazione degli artt. 5, 11, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento al principio di leale cooperazione e all'art. 12 della legge n. 400 del 1988. Anche in questo caso le argomentazioni sono identiche a quelle proposte da entrambe le ricorrenti nei confronti del decreto-legge n. 11 del 1997, incentrandosi sulla omessa consultazione della Conferenza Stato-Regioni prima della approvazione del decreto.

Le ricorrenti contestano, quindi, specificamente la legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 411 del 1997.

L'art. 4 dispone, per il periodo 1997-1998, che l'AIMA proceda all'aggiornamento dell'elenco dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti con la comunicazione individuale prevista dall'art. 2, comma 5 (comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge); i medesimi elenchi devono essere comunicati anche alle Regioni e alle Province autonome. Lo stesso articolo dispone che tali accertamenti sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente e che ai fini delle trattenute e del versamento del prelievo supplementare gli acquirenti, per il futuro, sono tenuti a considerare esclusivamente le quote risultanti da tale elenco. Ed ancora, l'art. 4, al comma 2, detta le modalità con le quali devono essere redatte le dichiarazioni che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, mentre il successivo comma 3 prevede che i quantitativi di latte consegnati agli acquirenti non riconosciuti o il cui riconoscimento sia revocato dalle Regioni o Province autonome siano sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare. Il comma 4 stabilisce che, salve le sanzioni previste dalla legge a carico dell'acquirente, siano assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare i quantitativi di latte che risultano da modelli di dichiarazione pervenuti all'AIMA oltre il termine del 15 maggio. L'art. 5, a sua volta, in deroga a quanto disposto dall'art. 01 del decreto-legge n. 11 del 1997, convertito dalla legge n. 81 del 1997, attribuisce all'AIMA per il periodo 1998-1999 la competenza in ordine alla redazione degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti per il periodo 1998-1999; anche tali elenchi devono essere trasmessi alle Regioni e Province autonome e comunicati individualmente agli interessati entro il termine stabilito dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto.

In relazione a tale disciplina, le ricorrenti deducono la violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento alle già menzionate leggi n. 81 del 1997 e n. 204 del 1997, al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale) e alla relativa legge di delegazione 4 dicembre 1993, n. 491, *recte*: legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

Le disposizioni in questione, infatti, ad avviso delle ricorrenti, rappresenterebbero un arretramento rispetto alla disciplina dei rapporti tra Stato e Regioni in materia di quote latte, che aveva comunque limitato le funzioni dell'AIMA ai periodi precedenti al 1997-1998 (oggetto di specifica regolamentazione ad opera di altre disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge n. 411 del 1998). Inoltre, le Regioni rilevano che il d.lgs. n. 143 del 1997 ha riorganizzato l'amministrazione centrale di settore ed ha conferito ulteriori funzioni alle Regioni, riservando al Ministero per le politiche agricole (e comunque non all'AIMA) solo attribuzioni di carattere generale e di coordinamento nazionale che non sembrerebbero comprendere la produzione del latte, ma al più l'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli ed alimentari (artt. 2, commi 1 e 2, e 4). Le disposizioni relative al periodo 1997-1998 sarebbero poi illegittime perché chiaramente retroattive: esse, infatti, intervengono a campagna quasi ultimata, disponendo l'adozione di un nuovo elenco dei produttori e delle quote ad essi spettanti, sostitutivo ad ogni effetto dei precedenti bollettini, e per di più suscettibile di ulteriori variazioni a seguito dei ricorsi di riesame disciplinati dall'art. 2 del medesimo decreto-legge. Le Regioni verrebbero quindi private di ogni capacità di programmazione e di intervento in una materia che espressamente rientra nelle loro competenze, e relegate ad un ruolo meramente esecutivo in un quadro procedurale confuso e contraddittorio.

Oggetto di specifica censura sono le disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto-legge n. 411 del 1997. Il comma 1 stabilisce che, in attesa degli accertamenti di cui all'art. 2, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il periodo di produzione lattiera 1996-1997 devono essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, restituiti ai produttori con gli interessi maturati, nella misura dell'80 per cento degli importi predetti, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. Le garanzie fideiussorie surrogatorie devono essere liberate nella medesima percentuale, ma resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare, ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. Il comma 2 dispone che le restituzioni, di cui al comma 1, sono ridotte alla misura del 20 per cento nei confronti dei produttori che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione, oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi della indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla e che risultano tali anche dalla rilevazione straordinaria effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130 (Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura), convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1997, n. 228, o risultano non incrociabili con la rilevazione stessa. Il comma 3 stabilisce che, limitatamente al periodo 1997-1998 e in deroga a quanto disposto dall'art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 468 del 1992, gli acquirenti di latte bovino trattengano il 30 per cento del prelievo supplementare relativo alla parte di quota

B ridotta al produttore dall'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727 (Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 1995, n. 46; le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto dovuto sono, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, restituite ai produttori con gli interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente è tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale; a tal fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1998-1999, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1997-1998 non versate. Il comma 4, infine, dispone che le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per il periodo 1996-1997 siano recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per i periodi 1995-1996 e 1997-1998, ovvero, in caso di insufficienza, sulle consegne relative al periodo 1998-1999. In tal caso gli acquirenti sono tenuti al relativo immediato versamento; qualora non sia possibile eseguire tale recupero, o questo sia insufficiente, si procede all'iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo modalità previste dalla legislazione tributaria.

In relazione a tale disciplina, le ricorrenti deducono la violazione degli artt. 3, 97, 41, 5, 115, 117 e 118 della Costituzione. Un primo rilievo si incentra sulle macroscopiche disparità di trattamento alle quali la disciplina censurata darebbe luogo. La restituzione, osservano le ricorrenti, viene limitata ad una sola stagione e ad una quota del prelievo benché la situazione di fatto, rappresentata dalla ignoranza dei dati, sia identica per il periodo 1995-1996, per il quale nessuna restituzione è prevista. Irragionevolmente poi, aggiungono le ricorrenti, la restituzione verrebbe limitata ad una percentuale. Ma le competenze regionali sarebbero lese perché le Regioni dovrebbero operare in una situazione caratterizzata, per il futuro, dalla riapparizione dell'AIMA e segnata, per il passato, da operazioni illogiche e tali da sconvolgere il mercato di settore, senza esservi state in alcun modo coinvolte e in un contesto in cui i dati sono stati presuntivamente e figurativamente raccolti dall'AIMA.

Oggetto di censura sono poi i commi 5, 6, 8, 9 e 10 dell'art. 2 del decreto-legge n. 411 del 1997. Il comma 5 dispone che l'AIMA comunichi ai produttori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato, accertati ai sensi dei precedenti commi 1-3; gli interessati possono presentare, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro quindici giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'azienda e fornendo le necessarie prove documentali. Il comma 6 stabilisce, poi, che i ricorsi di riesame siano presentati alle Regioni e Province autonome ove è ubicata l'azienda del produttore ricorrente e contemporaneamente all'AIMA. Le Regioni e Province autonome, previa convocazione delle parti interessate, provvedono all'istruttoria degli stessi e alla relativa decisione motivata, dandone comunicazione all'AIMA e all'interessato, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 10. Il comma 8 prevede che per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame sia fissato il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza di quello previsto per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. Nello stesso termine perentorio le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA, pena, altrimenti, la loro irricevibilità, salva la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori del ritardo o dell'omissione. Il comma 9 dispone che qualora l'esito dei ricorsi di riesame comporti una conferma dei quantitativi di riferimento individuali assegnati dall'AIMA, o dei quantitativi di latte commercializzato accertati dall'AIMA, i costi degli accertamenti, nella misura determinata da ciascuna Regione o Provincia autonoma, siano a carico del produttore ricorrente. Il comma 10, infine, dispone che con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, siano disciplinate le modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame.

In relazione a tale disciplina le ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione. Il sistema dei ricorsi di riesame sarebbe, infatti, assoggettato a termini iugulatori ed irrisori per le Regioni, le quali verrebbero comunque relegate ad un ruolo di mero supporto dell'azione statale. Per di più, solo il rispetto dei termini ridottissimi previsti per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi sarebbe assistito da gravi sanzioni, mentre nulla sarebbe previsto per il mancato rispetto di quelli stabiliti per l'azione dell'AIMA. In sostanza, ad avviso delle ricorrenti, la previsione di un termine di sessanta giorni per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi, decorrente dalla scadenza del termine di quindici giorni dalla comunicazione da parte dell'AIMA ai produttori dei rispettivi dati, sarebbe irragionevole e lesiva delle attribuzioni costituzionalmente garantite alle Regioni in materia, anche perché esse non potrebbero neanche valutare la ricevibilità dei ricorsi non potendo conoscere la data della comunicazione.

La violazione dei medesimi parametri è denunciata anche per quel che riguarda l'art. 2, commi 1, lettera *d*), 2, 3, lettera *c*), e 4 del decreto-legge n. 411 del 1997.

Il comma 1 dispone che l'AIMA — sulla base della relazione della Commissione governativa di indagine, delle risultanze della rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte, delle dichiarazioni di contestazione di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997, dei controlli effettuati e già comunicati dalle Regioni e Province autonome, degli altri elementi in suo possesso e dell'attività del comitato di coordinamento delle iniziative in materia di gestione delle quote latte, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole del 16 settembre 1997, nonché dei modelli L1 pervenuti entro la data di entrata in vigore del presente decreto — determini gli effettivi quantitativi di latte commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, con particolare riguardo ai seguenti casi: *a*) modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori o con firme apocriefe; *b*) modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla o con l'indicazione di capi «zero»; *c*) modelli L1 con quantità di latte commercializzato non compatibile con la consistenza di stalla accertata in base alla predetta rilevazione straordinaria, tenuto conto della media provinciale per capo elaborata dall'associazione italiana allevatori, con una tolleranza pari al 20 per cento; *d*) contratti di circolazione delle quote latte, quali in particolare le soccide, i comodati di stalla, gli affitti di azienda di durata inferiore a sei mesi, tenuto conto delle risultanze dell'esame effettuato ai sensi del comma 2; *e*) modelli L1 con codici fiscali errati o partite IVA inesistenti o errate, aziende agricole titolari di quota senza vacche, modelli L1 di aziende agricole destinatarie di premi per vacche nutrici o per l'abbattimento delle vacche.

Il comma 2 dispone che i contratti di cui al comma 1, lettera *d*), devono essere fatti pervenire in copia autenticata dagli acquirenti all'AIMA, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, a pena di revoca del riconoscimento previsto dall'art. 23 del d.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569 (Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario). Con decreto del Ministro per le politiche agricole è istituita un'apposita Commissione, composta da cinque membri, per l'esame dei suddetti contratti e di quelli risultanti dalla relazione della Commissione governativa di indagine sulle quote latte. I quantitativi di latte commercializzati mediante i suddetti contratti sono imputati, a tutti gli effetti, al produttore proprietario del bestiame, qualora ne sia dichiarata, a seguito di tale esame, la natura fittizia o comunque illecita. I risultati dell'esame della Commissione devono essere comunicati all'AIMA entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo. Per gli accertamenti necessari si applicano le disposizioni di cui al comma 7.

Il comma 3, a sua volta, stabilisce che l'AIMA aggiorni i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi di cui al comma 1 e per il 1997-1998, tenendo conto: *a*) dell'accoglimento delle istanze di riesame presentate, entro il 30 settembre 1997, dalle Regioni e dalle Province autonome concernenti cambi di titolarità di aziende e modifiche anagrafiche, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di azienda con quota valido a partire dal periodo 1995-1996, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di sola quota a partire dal medesimo periodo; *b*) degli azzeramenti di doppie quote, delle revoche e delle riduzioni di quote formalmente disposti dalle Regioni e dalle Province autonome e pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore del decreto; *c*) dei trasferimenti di quote e cambi di titolarità conformi alla normativa vigente per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, comunicati dalle Regioni e dalle Province autonome e pervenuti all'AIMA entro il 15 novembre 1997; *d*) della correzione, in base alle effettive risultanze del censimento del 1993-1994, delle assegnazioni di quote, a suo tempo effettuate, sentite le Regioni e le Province autonome, salvi i successivi aggiornamenti.

Il comma 4, infine, stabilisce che i termini indicati nel comma precedente sono perentori e che gli atti non conformi alle vigenti disposizioni non sono presi in considerazione.

Della disciplina ora riferita, le ricorrenti contestano, innanzitutto, la disposizione di cui al comma 3, rilevando come, mentre la previsione della revoca del riconoscimento di cui all'art. 23 del d.P.R. n. 569 del 1993 è di competenza regionale, l'accertamento del rispetto, da parte dell'acquirente, dei termini per l'invio dei contratti di circolazione sia demandato all'AIMA. Irragionevolmente e in modo lesivo delle attribuzioni regionali (l'art. 8 della legge n. 468 del 1992 demanda, infatti, alle Regioni le competenze all'accertamento e al controllo sugli acquirenti), quindi, si sarebbe affidato alle Regioni il compito di infliggere una sanzione e sarebbero state ampliate le competenze dello Stato e per esso dell'AIMA, in contrasto con le esplicite ripartizioni di competenze contenute nelle leggi nn. 81 e 204 del 1997 e nel d.lgs. n. 493 del 1997.

Quanto al comma 2, le ricorrenti deducono che esso introdurrebbe retroattivamente una previsione di carattere sanzionatorio nei riguardi di contratti di circolazione delle quote di durata inferiore a sei mesi, sul presupposto della illiceità degli stessi; peraltro, il codice civile, e la legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), non disporrebbero nulla in proposito né per le annate cui si riferisce la disposizione censurata né a tutt'oggi. In sostanza, le ricorrenti denunciano la retroattività di tale previsione e, in ogni caso, il fatto che l'esame dei contratti indicati sia demandato all'AIMA e a una Commissione di istituzione ministeriale, con integrale elusione delle competenze regionali in materia. Di qui la violazione anche delle competenze programmatiche e di governo della materia attribuite costituzionalmente alle Regioni.

Illegittima sarebbe poi la disposizione del comma 3, lettera *c*) dell'art. 2, in quanto anche per la campagna 1997-1998, a partire dalla quale avrebbe dovuto operare il trasferimento di tutte le funzioni in materia alle Regioni, stabilisce che queste ultime debbano comunicare all'AIMA i trasferimenti di quota e i cambi di titolarità, facendoli pervenire a quest'ultima entro il 15 novembre 1997. La introduzione di siffatti oneri di comunicazione, peraltro, avrebbe efficacia retroattiva, in quanto la campagna 1997 è, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, in corso e l'art. 21 del d.P.R. n. 569 del 1993 stabiliva che la comunicazione dovesse essere effettuata entro i quindici giorni successivi alla conclusione della campagna. Irragionevolmente, poi, la disposizione censurata individuerebbe la data in cui la comunicazione perviene all'AIMA anziché quella in cui la comunicazione viene spedita.

Oggetto di specifica censura è, infine, l'art. 3, comma 1, del quale la ricorrente denuncia il contrasto con gli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione. Tale disposizione stabilisce che anche ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 35, del decreto-legge n. 11 del 1997, convertito dalla legge n. 81 del 1997, e successive modificazioni, l'AIMA entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8 dell'art. 2, effettua a rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 la compensazione nazionale per il periodo 1996-1997, sulla base dei modelli L1 pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché degli accertamenti compiuti e delle decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'art. 2.

Tale disposizione, ad avviso delle ricorrenti, confermerebbe implicitamente modalità e criteri adottati per la compensazione nazionale previsti dal decreto-legge 8 agosto 1996, n. 440 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale) e dai successivi di analogo contenuto, oggetto di impugnazione dinanzi a questa Corte. Le Regioni ribadiscono che lo stravolgimento dei meccanismi e delle modalità della compensazione, avvenuto a campagna già conclusa, sarebbe contrario alla normativa comunitaria e all'ordine costituzionale dei rapporti tra Stato e Regioni. La eliminazione del livello provinciale di compensazione, non sostituito da alcuna istanza regionale, inoltre, arrecherebbe un più grave pregiudizio non solo agli interessi degli agricoltori operanti nel territorio regionale, ma all'interesse della stessa Regione all'esercizio delle proprie potestà programmatiche.

3.2. — La Regione Siciliana (ric. n. 16 del 1998) censura l'art. 2, commi 6 e 8, del medesimo decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998.

Le disposizioni censurate concernono, rispettivamente, l'attribuzione alle Regioni e alle Province autonome della competenza alla istruttoria e alla decisione dei ricorsi di riesame nei confronti delle determinazioni dell'AIMA in ordine ai quantitativi di riferimento assegnati, e la fissazione dei termini entro i quali le Regioni e le Province autonome devono pervenire alla decisione.

La ricorrente lamenta, in primo luogo, la violazione delle proprie competenze esclusive nella materia — che rappresenta una submateria di quella (agricoltura e foreste) contemplata dalla lettera *a*) dell'art. 14 dello statuto speciale (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) — costituita dall'incremento della produzione agricola ed industriale, valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali, prevista dall'art. 14, lettera *e*), dello statuto speciale, come attuato dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789 (Esercizio nella Regione Siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste), modificato dal d.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 (Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, recante esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste).

In particolare, la ricorrente rileva che le norme di attuazione hanno trasferito alla Regione, tra l'altro, le attribuzioni concernenti l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati, già esercitata dall'amministrazione statale in Sicilia, che non siano attribuiti all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo in seno

alla comunità economica europea. Ad avviso della ricorrente, pertanto, sarebbe costituzionalmente illegittima l'attribuzione ad essa, con legge ordinaria, di funzioni relative ad interventi riservati all'AIMA e in quanto tali esclusi dal trasferimento di funzioni delineato dalle norme di attuazione.

In secondo luogo, la ricorrente deduce, oltre alla violazione dell'art. 14, lettera *e*), dello statuto speciale, anche la violazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, rilevando come la previsione di un ricorso atipico, assimilabile ad un ricorso in opposizione anomalo, la cui cognizione è attribuita ad un soggetto (la Regione) che non è neanche posto in condizione di conoscere il momento della decorrenza del termine entro il quale il ricorso deve essere istruito e deciso, e dal cui mancato rispetto possono derivare sanzioni, dimostri chiaramente l'arbitrario intento dello Stato di far ricadere sulle Regioni l'inefficienza dell'AIMA.

La previsione, poi, di forme di responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare per gli autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa, ad avviso della ricorrente, contrasterebbe anche con l'art. 14, lettera *p*), dello statuto, che attribuisce alla Regione competenza esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali, dal momento che l'attuazione delle disposizioni censurate non potrebbe non comportare un significativo aggravio dei compiti dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, anche sotto il profilo economico. Se è vero, prosegue la Regione, che lo Stato ha la facoltà di avvalersi degli uffici regionali nell'ambito della cooperazione che deve contrassegnare i rapporti tra Stato e Regione, è pur vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ciò potrebbe avvenire solo quando l'avvalimento non comporti alterazioni significative nella organizzazione degli uffici o turbamenti sostanziali nella normale attività degli uffici stessi; turbamenti innegabili nel caso in esame in considerazione del carattere iugulatorio delle disposizioni censurate.

Senza contare, infine, che la previsione di suddetta forma di responsabilità inciderebbe sullo statuto giuridico dei dipendenti dell'amministrazione regionale, la cui disciplina — ai sensi della lettera *q*) dell'art. 14 dello statuto — è riservata alla competenza legislativa esclusiva della Regione.

3.3. — Le Regioni Lombardia (ric. n. 18 del 1998) e Veneto (ric. n. 19 del 1998) hanno impugnato anche la legge n. 5 del 1998, di conversione del decreto-legge n. 411 del 1997.

Le ricorrenti, nel ribadire tutte le questioni di legittimità costituzionale già sollevate nei confronti del decreto-legge, da trasferire sulle disposizioni risultanti a seguito della legge di conversione, e pur dando atto che quest'ultima indubbiamente migliora la disciplina posta dal decreto-legge, contestano, tuttavia, la legittimità costituzionale di alcune delle modificazioni introdotte in sede di conversione.

Una prima censura riguarda l'art. 1, comma 3, primo periodo, nella parte in cui prevede la restituzione, ai produttori titolari esclusivamente di quota A, di un importo relativo agli esuberi limitatamente al 10 per cento della stessa quota. Tale disposizione contrasterebbe, ad avviso delle ricorrenti, con gli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione in quanto la fissazione in misura del solo 10 per cento della restituzione degli importi sarebbe arbitraria e priva di ragionevole correlazione con quello che avrebbe dovuto essere l'intento del legislatore statale, che è quello di rimediare alle passate omissioni ed irregolarità. Per di più, le Regioni sono completamente estromesse dalla effettuazione delle restituzioni.

Una seconda censura riguarda l'art. 1, comma 3, secondo periodo, e il nuovo comma 3-*bis*, nella parte in cui stabiliscono che i termini ivi previsti decorrano dall'entrata in vigore della legge di conversione anziché da una data precedente. Tali disposizioni contrasterebbero con gli artt. 3, 5, 77, 115, 117 e 118 della Costituzione, dal momento che il legislatore statale non avrebbe sviluppato sino alle sue coerenti conseguenze i presupposti di necessità ed urgenza dell'intervento normativo, a suo tempo affermati dal Governo in sede di decretazione d'urgenza.

Un'altra censura concerne l'art. 1, comma 4-*bis*, sempre introdotto in sede di conversione, il quale, nel prevedere che la validità delle garanzie fideiussorie, surrogatorie del prelievo, prestate per conto dei produttori per il periodo 1995-1996, è, a richiesta, prorogata, alle medesime condizioni pattuite, sino al 31 maggio 1998, salvo che siano intervenute rilevanti modificazioni nella situazione patrimoniale dell'obbligato principale, violerebbe gli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione. La limitazione al 31 maggio 1998 della efficacia delle garanzie sarebbe infatti, ad avviso delle ricorrenti, lesiva delle attribuzioni regionali, poiché incide sui calcoli economici dei produttori, impedendo loro di effettuare una corretta programmazione aziendale e alle Regioni di programmare la disciplina della materia.

I medesimi parametri sarebbero violati, per le ricorrenti, anche dall'art. 2, comma 1, lettera *c*). L'art. 2, comma 1, disciplina l'accertamento della produzione lattiera per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, stabilendo che l'AIMA debba avere particolare riguardo a vari casi, tra i quali quello di cui alla lettera *c*) (modelli L1 con quan-

titativi di latte commercializzato non compatibile con la consistenza di stalla accertata in base alla rilevazione straordinaria, tenuto conto della media provinciale accertata dall'Associazione italiana allevatori, con una tolleranza in misura del 20 per cento). La modificazione introdotta in sede di conversione e censurata dalle ricorrenti attribuisce rilievo alla fattispecie qualora la produzione dichiarata superi la media nazionale del 20 per cento, ferma ogni altra responsabilità anche penale del produttore e dell'acquirente. Ad avviso delle ricorrenti, la quantificazione del 20 per cento sarebbe arbitraria perché stabilita in misura fissa per ogni parte del territorio nazionale, senza alcuna considerazione delle diverse realtà regionali e senza che sia previsto alcun intervento delle Regioni, che sole potrebbero definire le esigenze della locale realtà produttiva.

Illegittimo sarebbe altresì, in riferimento ai parametri dianzi indicati, anche l'art. 2, comma 1, lettera *d*), il quale dispone che l'AIMA debba avere riguardo ai contratti di circolazione delle quote latte, rientranti nelle tipologie individuate come anomale dalla Commissione governativa di indagine, quali in particolare le soccide, i comodati di stalla, gli affitti di azienda di durata inferiore a sei mesi. La illegittimità consisterebbe, ad avviso delle ricorrenti, nel fatto che il legislatore statale, in questo caso, avrebbe rinunciato ad esercitare una competenza propria e che dovrebbe esercitare per evidenti ragioni di certezza ed uniformità, in stretto raccordo con le Regioni, ed avrebbe demandato la competenza ad un organo amministrativo, senza peraltro definire i criteri in base ai quali questo avrebbe dovuto operare; il tutto, poi, sarebbe aggravato dal rilievo che l'anomalia delle tipologie contrattuali viene definita *ex post* con il conseguente inevitabile pregiudizio delle prerogative programmatiche dei singoli produttori e delle Regioni.

Le ricorrenti contestano, poi, la legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, penultimo periodo (la Commissione può comunque esaminare i contratti alla stessa pervenuti prima della suddetta comunicazione), deducendo la oscurità, in violazione dei principi di ragionevolezza della normazione e di buon andamento dell'amministrazione in una materia di sicura competenza regionale, e dell'art. 2, comma 3, lettera *c*), il quale dispone che nell'aggiornamento dei quantitativi di riferimento l'AIMA debba tenere conto dei trasferimenti delle quote e dei cambi di titolarità conformi alla normativa vigente per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, comunicati dalle Regioni entro il 15 novembre 1997, tenendo conto che i quantitativi trasferiti mediante contratti di sola quota con validità per i periodi 1997-1998 e successivi non sono assoggettati ad alcuna riduzione percentuale. In relazione a quest'ultima disposizione, le ricorrenti si limitano a ribadire le censure già proposte nei confronti del decreto-legge (l'intervento dell'AIMA nella stagione produttiva in atto sarebbe illegittimo perché lo stesso legislatore statale aveva trasferito, a far data dal periodo 1997-1998, tutte le funzioni amministrative alle Regioni; ogni intervento sulla stagione in corso, inoltre, avrebbe inevitabilmente efficacia retroattiva, con conseguente stravolgimento della programmazione dell'attività dei produttori e della potestà programmatica regionale).

Nei confronti delle modificazioni introdotte ai commi 6 e 8 dell'art. 2, relativi, rispettivamente, alla convocazione del produttore che abbia attivato il ricorso di riesame ed eventualmente dell'acquirente in contraddittorio, e alla responsabilità di chi ometta l'istruttoria o ritardi la decisione dei ricorsi di riesame, le ricorrenti deducono la violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, rilevando come esse accollino alle Regioni ulteriori responsabilità, in un contesto nel quale esse sono per tutto il resto sistematicamente aggirate, in assenza oltretutto di qualunque copertura finanziaria dei nuovi oneri.

Oggetto di censura è anche il comma 8-*bis* dell'art. 2, introdotto in sede di conversione, il quale dispone che in caso di inadempimento dei termini per la definizione dei ricorsi di riesame stabiliti dal comma 8, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche agricole, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adotti i provvedimenti necessari. Ad avviso delle ricorrenti, tale disposizione violerebbe i parametri da ultimo indicati, in quanto accollerebbe alla Regione gravi responsabilità sanzionando in forma istituzionale, con la perdita delle proprie competenze, l'eventuale impossibilità di ottemperare in termini strettissimi ad obblighi verosimilmente non ottemperabili per effetto di pregresse omissioni ad essa non imputabili.

Le ricorrenti censurano poi l'art. 3, comma 1, il quale «demanda (...) all'AIMA di optare, per il solo periodo 1995-1996, fra due metodi di compensazione: quello di cui alla legge 20 dicembre 1996, n. 642 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996) ovvero, quello previgente», indicando quale criterio direttivo quello della scelta meno onerosa per il singolo produttore che costituisce la base del prelievo supplementare. Tale disposizione violerebbe, ad avviso delle Regioni, gli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, in quanto le medesime sarebbero estromesse dal procedimento e non poste in condizione di poter prevedere l'esito dell'operazione

da compiersi ad opera dell'AIMA, con evidenti conseguenze negative sulla capacità programmatica di settore. Illegittima sarebbe altresì la previsione della comunicazione *ex post* all'Unione europea della produzione relativa a stagioni da tempo concluse.

Analoghe censure le ricorrenti rivolgono agli artt. 4, comma 2, ultimi periodi (relativi alla mancata sottoscrizione, da parte del produttore, delle dichiarazioni da trasmettere all'AIMA per le operazioni di compensazione per il periodo 1997-1998), e 5, comma 1 (attribuzione all'AIMA delle funzioni relative all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, anche per il periodo 1998-1999), del decreto-legge n. 411 del 1997. Tali disposizioni, infatti, ad avviso delle ricorrenti, confermerebbero l'AIMA nel suo ruolo di gestione delle procedure di settore nonostante le stesse rientrino tra le attribuzioni regionali.

Un'ultima censura concerne il nuovo art. 4-*bis*, introdotto dalla legge di conversione, il quale istituisce una Commissione di garanzia con il compito di verificare la conformità alla vigente legislazione delle procedure e delle operazioni effettuate per la determinazione della quantità di latte prodotta e commercializzata nei periodi 1995-1996, 1996-1997, e per l'aggiornamento dei quantitativi di riferimento spettanti ai produttori per i periodi previsti nel decreto. In relazione a questo articolo, le ricorrenti deducono la violazione degli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, in quanto della Commissione non farebbe parte alcun rappresentante regionale e non sarebbe comunque prevista alcuna forma di coordinamento con le Regioni. La negazione di qualsiasi ruolo a queste ultime sarebbe poi resa evidente dal rilievo che i risultati delle verifiche compiute devono essere comunicati all'AIMA e al Ministro per le politiche agricole e non anche alle Regioni, ancorché le verifiche vertano su materie di indubbia competenza regionale.

4. — La sola Regione Veneto (ric. n. 38 del 1998) propone varie questioni di legittimità costituzionale nei confronti della legge 3 agosto 1998, n. 276, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante «Modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera e disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari».

Due questioni concernono la legge nel suo complesso.

Con la prima, la ricorrente espone — con argomentazioni analoghe a quelle già sviluppate nei precedenti ricorsi di cui si è già dato atto (ric. numeri 26, 37 e 41 del 1997; 3 e 19 del 1998) — la violazione degli artt. 5, 77, 115, 117 e 118 della Costituzione, deducendo che l'adozione del decreto-legge, poi convertito, sarebbe avvenuta in assenza dei requisiti di straordinarietà stabiliti dall'art. 77 della Costituzione.

Con la seconda, la Regione Veneto contesta la violazione degli artt. 5, 11, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento al principio di leale cooperazione, nonché tanto all'art. 12 della legge n. 400 del 1988, quanto all'art. 2, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali). La ricorrente rileva, infatti, che né in occasione dell'approvazione della legge, né prima, in occasione dell'adozione del decreto-legge, risulta essere stata consultata la Conferenza Stato-Regioni, in contrasto con quanto affermato nella sentenza n. 520 del 1995.

Quanto al merito della disciplina posta dalla legge n. 276 del 1998, la Regione Veneto contesta, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, nella parte in cui sostituendo il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 182 del 1998, dispone la sostituzione dell'art. 2, comma 8, del decreto-legge n. 411 del 1997.

La Regione rinnova anche nei confronti della nuova normativa tutte le censure già fatte valere in relazione all'art. 2, comma 8, del decreto-legge n. 411 del 1997, rilevando che il termine da esso previsto, benché elevato di venti giorni, è ugualmente insufficiente alla definizione di un numero imprecisato di ricorsi, che devono essere redatti sulla base di moduli definiti dal Ministro. Inoltre, rimangono ferme le conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto del termine, la cui decorrenza continua a non essere conoscibile da parte delle Regioni (il termine decorre dalla scadenza del quindicesimo giorno dalla comunicazione da parte dell'AIMA ai singoli produttori da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento), con conseguente impossibilità di valutare la stessa ricevibilità del ricorso. In ciò, ad avviso della ricorrente, dovrebbe ravvisarsi una violazione delle proprie competenze, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e di quello di leale cooperazione tra Stato e Regioni.

Quanto alla previsione della certificazione da parte dell'AIMA, la ricorrente ne deduce la illegittimità perché comporterebbe la vanificazione anche di quelle sole funzioni che in una materia di competenza regionale vengono attribuite alle Regioni stesse.

Un'altra questione concerne la legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 5, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento alla legge n. 81 del 1997, alla legge n. 204 del 1997 e al d.lgs. n. 143 del 1997, dell'art. 1, comma 1, della legge n. 276 del 1998, nella parte in cui modifica il comma 1-*bis* dell'art. 5 del decreto-legge n. 411 del 1997, introdotto dal decreto-legge n. 182 del 1998.

La ricorrente contesta la legittimità costituzionale di tale disciplina, sia perché essa presupporrebbe il mantenimento in capo all'AIMA di poteri di aggiornamento degli elenchi incompatibili con l'attribuzione alle Regioni della materia in questione, sia perché essa violerebbe il canone di coerenza e ragionevolezza della legislazione, in quanto il mantenimento in capo all'AIMA di tali poteri sarebbe disarmonico rispetto agli indirizzi che lo stesso legislatore statale ha tracciato con le leggi n. 81 del 1997 e n. 5 del 1998 e con il d.lgs. n. 143 del 1997, e in quanto relegherebbe ancora una volta le Regioni in un ruolo marginale nell'ambito di un quadro procedurale confuso e contraddittorio.

5. — Le Regioni Lombardia (ric. nn. 14 e 18 del 1999) e Veneto (ric. nn. 15 e 19 del 1999) censurano anche il decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43 (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario), rispettivamente tanto nel suo testo originario, quanto in quello emendato dalla legge di conversione 27 aprile 1999, n. 118.

5.1. — In particolare, la Regione Lombardia (ric. n. 14 del 1999) — premessa una dettagliata ricostruzione delle vicende normative in materia di quote latte, e rammentato che con la sentenza n. 398 del 1998 questa Corte ha definitivamente chiarito che la regolamentazione della produzione lattiera appartiene alla materia dell'agricoltura, di dichiarata competenza regionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione (come del resto confermato dal d.lgs. n. 143 del 1997) — trae da ciò la conseguenza che, negli indirizzi generali di politica agricola (sia pure rimessi all'elaborazione statale per garantirne la coerenza con i principi comunitari), le Regioni siano necessariamente coinvolte, in quanto titolari, appunto, delle relative competenze. Tale coinvolgimento richiederebbe — in termini generali, ma ancor prima sulla base dell'espresso disposto dell'art. 2, comma 1, del citato d.lgs. n. 143 del 1997 — il raggiungimento di una vera e propria intesa tra Stato e Regioni, in sede di Conferenza permanente, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 281 del 1997, e non certo la mera consultazione delle Regioni, inidonea a garantire la reale partecipazione delle stesse al procedimento decisionale.

Ciò premesso, la ricorrente deduce, innanzitutto, la violazione degli artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, sostenendo, in base ad argomentazioni analoghe a quelle svolte nei precedenti ricorsi di cui si è detto, che anche il decreto-legge n. 43 del 1999 sarebbe stato adottato in assenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza.

Anche se la valutazione in ordine alla sussistenza di detti presupposti potrebbe compiersi in termini, non di certezza, ma di mera plausibilità (sentenza n. 398 del 1998), tuttavia, ad avviso della ricorrente, il decreto impugnato costituirebbe un semplice espediente, resosi «necessario» unicamente per superare la forte e generalizzata opposizione mossa dalle Regioni nei confronti del disegno di legge approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1999 e sottoposto all'attenzione dei rappresentanti regionali in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni del 24 febbraio 1999. Proprio il parere negativo opposto dalle Regioni in quella sede sul disegno di legge avrebbe indotto il Governo a trasfondere parte del testo del disegno di legge originario nel decreto impugnato, sia pure in assenza di una reale — o plausibile — situazione di straordinarietà, necessità od urgenza, come dimostrato anche dal fatto che il decreto, da un lato, si limita a ripetere disposizioni della legge n. 5 del 1998 e, dall'altro, disciplina anche campagne lattiere già concluse.

L'intero decreto-legge viene censurato anche in riferimento al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni e all'art. 2 del d.lgs. n. 143 del 1997.

La ricorrente ricorda che l'articolo da ultimo citato, nel conferire alle Regioni tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura, prescrive che i compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola in coerenza con la politica comunitaria debbano essere esercitati dal Ministero per le politiche agricole d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni (art. 3 del d.lgs. n. 281 del 1997). Poiché il settore lattiero-caseario rientra nelle materie di competenza regionale (sentenza n. 398 del 1998) e poiché la regolamentazione del sistema delle quote latte necessita di indirizzi generali ed uniformi — nonché conformi ai prin-

cipi comunitari — dettati per tutto il territorio nazionale, il principio di leale collaborazione imporrebbe il accordo tra Stato e Regioni nelle forme dell'intesa, per assicurare la maggiore partecipazione possibile di queste ultime nell'elaborazione delle stesse linee guida.

A conferma di tale conclusione la Regione Lombardia richiama la sentenza n. 398 del 1998, nella quale questa Corte avrebbe affermato che l'intesa tra Stato e Regioni di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 281 del 1997 può essere sostituita dalla mera consultazione solo nel caso in cui non si tratti di elaborare linee generali di politica agricola, bensì di opporsi all'adempimento di precisi obblighi impartiti dagli organi comunitari.

Viceversa, il decreto censurato sarebbe nato come stralcio di un più ampio disegno di legge, in ordine al quale, invocando l'art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 281 del 1997, il Governo ha attivato un meccanismo di consultazione successiva delle Regioni, salvo poi, a fronte dell'opposizione della maggioranza dei rappresentanti regionali nella seduta della Conferenza permanente del 24 febbraio 1999, abbandonare l'iniziale intento e trasfondere parte del testo originario nel decreto-legge impugnato, a ciò ritenendosi legittimato in forza di un presunto parere favorevole, comunque successivo, espresso dalla Conferenza nella stessa seduta. Secondo la ricorrente, l'assenso manifestato dalle Regioni in tale sede avrebbe riguardato unicamente l'operazione di trasposizione dell'art. 1 dell'originario disegno di legge in un decreto-legge, e non certo i contenuti dello stesso articolo.

La Regione Lombardia contesta quindi specificamente la legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 14, del decreto-legge n. 43 del 1999.

Il comma 2 dell'art. 1 impone alle Regioni e alle Province autonome, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di comunicare all'AIMA gli errori intervenuti nelle operazioni di riesame di cui al decreto-legge n. 411 del 1997 e le relative correzioni, sulla base delle risultanze della relazione finale della Commissione di garanzia quote latte. L'AIMA ha poi il compito di recepire tali correzioni, che vanno quindi comunicate agli interessati, ad opera delle Regioni.

Il comma 14 dello stesso art. 1 dispone che ogni ulteriore questione relativa alle operazioni di riesame, non risolta ai sensi del citato comma 2, sarà definita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con uno o più decreti del Ministro per le politiche agricole, adottati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni.

In relazione a tale disciplina la ricorrente deduce la violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione. Le disposizioni censurate, infatti, si limiterebbero ad attribuire alle Regioni compiti meramente esecutivi, nell'espletamento dei quali, per altro, esse non potrebbero agire autonomamente, ma sulla scorta di attività e indicazioni di organi di derivazione statale. La sovrapposizione delle competenze statali a quelle regionali frustrerebbe le prerogative costituzionalmente garantite in capo alle Regioni e impedirebbe la realizzazione dei principi costituzionali di buon andamento nella gestione complessiva del sistema. La normativa impugnata sarebbe inoltre viziata di interna irrazionalità in violazione dell'art. 3 della Costituzione e contrasterebbe con l'art. 5 della Costituzione, in quanto tale irrazionalità ostacolerebbe il doveroso decentramento delle competenze. Nel ricorso si sottolinea anche l'onerosità degli incombeni attribuiti alle Regioni, per la ristrettezza dei termini perentori, e la scarsa chiarezza della disposizione di cui al comma 14 dell'art. 1, che sarebbe altresì in contrasto con i principi di decentramento amministrativo e di autonomia finanziaria.

Oggetto di specifica censura sono anche i commi 3 e 4 dell'art. 1 del decreto-legge n. 43 del 1999 in riferimento agli artt. 3, 5, 117 e 118 della Costituzione.

Il comma 3 dell'art. 1 demanda all'AIMA — entro trenta giorni dal termine fissato al comma 1 ai fini della effettuazione della compensazione per le annate 1995-1996 e 1996-1997 (ovvero entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto impugnato) — l'aggiornamento dei quantitativi individuali per il periodo 1997-1998, già accertati ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, sulla base dei mutamenti di titolarità e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilità fornite dalle Regioni e Province autonome (lettera *a*), nonché la comunicazione ai singoli produttori dei quantitativi individuali sopracitati delle produzioni commercializzate per il periodo 1997-1998 risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA e delle anomalie in essi riscontrate (lettera *b*).

Il successivo comma 4 stabilisce che l'AIMA, per mezzo della stessa comunicazione di cui al comma 3, lettera *b*), provveda all'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali per il periodo 1998-1999, che costituiranno anche attribuzione provvisoria per il periodo 1999-2000.

In riferimento a tale disciplina, la ricorrente contesta l'attribuzione in capo all'AIMA dei poteri di aggiornamento dei quantitativi individuali di riferimento in evidente spregio delle competenze regionali. L'aggiornamento *de quo*, inoltre, comporterebbe l'attribuzione in termini retroattivi dei quantitativi individuali in riferimento ad annate già da tempo concluse, a danno dei singoli produttori e in violazione dei poteri programmatori delle Regioni in un settore di loro competenza.

Premesso che la precisa scansione temporale, prevista a livello comunitario ai fini della pubblicazione dei quantitativi di riferimento, risponde all'esigenza di garantire una gestione corretta e programmata della produzione lattiera, che deve essere calibrata su una certa periodizzazione delle campagne di produzione, la ricorrente rileva che sconvolgimenti a posteriori della disciplina di settore, come quello determinato dalle disposizioni impugnate, sarebbero radicalmente contrari, oltre che alla normativa comunitaria anche all'ordine costituzionale dei rapporti tra Stato e Regioni.

Le Regioni verrebbero totalmente spossessate delle loro attribuzioni programmatiche dagli effetti retroattivi delle disposizioni censurate, che determinerebbero conseguenze incontrollabili sia per i produttori che per l'ente territoriale preposto al governo del settore.

La violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione è denunciata dalla ricorrente per quel che riguarda l'art. 1, commi 5, 10 e 19, del decreto-legge n. 43 del 1999.

Il comma 5 del citato art. 1 prevede che, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il Ministro per le politiche agricole, con proprio decreto, detti le modalità procedurali per addivenire alle determinazioni definitive dei dati di cui ai commi 3 e 4 sopra citati da parte delle Regioni e Province autonome. Ai sensi del successivo comma 10, con il medesimo decreto devono essere dettate le disposizioni relative alla comunicazione individuale ai produttori dei dati afferenti anche alla campagna 1998-1999. A seguito delle operazioni di compensazione di cui al comma 10, il prelievo dovuto per il periodo 1998-1999 deve essere versato dagli acquirenti, a norma del comma 19, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA.

Ad avviso della Regione Lombardia, sarebbe evidente l'incongruità di tali disposizioni che, se da un lato, vedono le Regioni investite del compito di pervenire a determinazioni di carattere presuntivamente definitivo, dall'altro negano loro il potere di stabilire le modalità procedurali per addivenire a tali determinazioni.

La violazione dei medesimi parametri è denunciata dalla ricorrente anche in riferimento alla disciplina delle operazioni di compensazione stabilita dall'art. 1, commi 1, 7, 8, 9 e 12, del decreto-legge n. 43 del 1999.

Le disposizioni impugnate attribuiscono all'AIMA le competenze in ordine all'effettuazione di tali operazioni — i cui risultati acquistano dichiarato carattere di definitività ai sensi del comma 12 — sia in riferimento alle annate 1995-1996 e 1996-1997 (comma 1) che in riferimento alle annate 1997-1998 e 1998-1999 (commi 7 e 9) e riproducono gli stessi criteri di compensazione di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552 (Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996), alla relativa legge di conversione 20 dicembre 1996 n. 642, ed alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), mantenendo il medesimo ordine di priorità (comma 8), salvo che per le annate 1997-1998 e 1998-1999, per le quali, in deroga ai suaccennati criteri ed al loro ordine, si istituisce una priorità assoluta in favore delle Regioni terremotate Marche ed Umbria (comma 9).

La ricorrente richiama la sentenza n. 398 del 1998 di questa Corte, in base alla quale i criteri di compensazione non possono essere stabiliti se non dopo aver acquisito in maniera formale il parere delle Regioni e delle Province autonome espresso nella sede appropriata, e sottolinea che nel caso *de quo* le Regioni sarebbero state consultate soltanto in via successiva e comunque con modalità non appropriate.

Inoltre — osserva ancora la Regione Lombardia — il Governo avrebbe confermato in capo all'AIMA la titolarità delle competenze in materia di compensazione, mentre, ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, tali competenze dovrebbero essere riconosciute in capo alle Regioni, come dimostrato dalle conclusioni alle quali questa Corte è pervenuta nella citata sentenza in materia di riassegnazione delle quote confluite nella riserva nazionale.

Il criterio di priorità stabilito per le operazioni di compensazione in riferimento alle annate 1997-1998 e 1998-1999 in favore delle Regioni Marche ed Umbria (comma 9) sarebbe discriminatorio nei confronti di altre Regioni in cui ugualmente si sono verificate calamità naturali.

Secondo l'interpretazione della ricorrente, il decreto impugnato prevederebbe anche in riferimento all'annata 1995-1996 l'effettuazione delle operazioni di compensazione a livello nazionale, e ciò benché il decreto-legge

n. 411 del 1997 e la relativa legge di conversione avessero stabilito di applicare le modalità di compensazione meno onerose per il produttore, fossero quelle introdotte nel 1996 ovvero quelle precedentemente in vigore. La confermata soppressione del livello provinciale di compensazione non solo ignorerebbe il governo regionale, ma recherebbe ancor più grave pregiudizio agli agricoltori della Regione ricorrente e, quindi, al suo stesso interesse ad esercitare le proprie potestà programmatiche del settore.

Oggetto di censura è altresì il comma 15 dell'art. 1 del decreto-legge n. 43 del 1999, per contrasto con gli artt. 3, 81, 97, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Il comma 15 stabilisce che, qualora le somme trattenute dall'acquirente a titolo di prelievo per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 non siano sufficienti a coprire il prelievo complessivamente dovuto, il produttore debba corrispondere all'acquirente la differenza entro il quinto giorno antecedente la scadenza del termine per il versamento degli importi trattenuti dall'acquirente stesso; in difetto, si prevede che le Regioni, su comunicazione dell'acquirente e previa intimazione al pagamento, effettuino la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo.

L'attribuzione alle Regioni di tale competenza, confliggerebbe, oltre che con i poteri di autorganizzazione ad esse riconosciuti dall'art. 115 della Costituzione, con il principio di autonomia finanziaria di cui all'art. 119 e con l'obbligo in capo allo Stato di copertura delle relative spese di cui all'art. 81 della Costituzione.

Essendo gli introiti *de quibus* destinati alle casse dello Stato, sarebbe illogico ed ingiustificato, e quindi contrario ai principi di ragionevolezza e buon andamento ed economicità nell'agire amministrativo, attribuire l'onere della relativa riscossione ad enti autonomi, quali le Regioni.

Il sostanziale avvalimento di uffici regionali da parte dello Stato non si accompagnerebbe, inoltre, alla necessaria copertura finanziaria.

La ricorrente censura l'art. 1, comma 20, del decreto-legge n. 43 del 1999 per violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.

Detta disposizione, con effetto a decorrere dal 1996-1997, fissa il termine per la stipula dei contratti di affitto e vendita di quota senza trasferimento di azienda al 31 dicembre di ciascun anno, fatti salvi gli accertamenti eseguiti ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997.

Ad avviso della Regione Lombardia, la norma impugnata sarebbe illegittima per la retroattività degli effetti che essa produce, che andrebbero a ripercuotersi su annate già concluse.

Sarebbe poi stata ignorata la sentenza n. 398 del 1998 di questa Corte, che, affrontando il tema dell'affitto e vendita di quote latte, ha stabilito che lo spostamento del termine di efficacia dei contratti *de quibus* non può legittimamente avvenire senza un adeguato coinvolgimento delle Regioni, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 173, della legge n. 662 del 1996: con il comma in oggetto il Governo avrebbe, infatti, reintrodotta una disposizione sostanzialmente riprodotiva di quella dichiarata incostituzionale.

Oggetto ulteriore di censura, per asserita violazione dei medesimi parametri, è l'art. 1, comma 21, del decreto-legge n. 43 del 1999, che stabilisce che la ripartizione delle quote confluite nella riserva nazionale avvenga in relazione alla produzione regionale media commercializzata accertata per i periodi 1995-1996 e 1996-1997. Si prevede inoltre che l'assegnazione da parte delle singole Regioni ai produttori segua criteri di priorità deliberati dagli stessi enti, ma che comunque *in primis* avvenga a favore dei produttori che hanno subito le riduzioni di cui alla legge 24 febbraio 1995, n. 46, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727.

Il criterio di ripartizione, secondo la ricorrente, sarebbe irragionevole, in quanto non terrebbe conto del fatto che le Regioni a maggiore vocazione produttiva hanno subito nelle annate considerate drastiche riduzioni di produzione sia per i tagli operati sia per i criteri di priorità seguiti nella compensazione.

Questa Corte, inoltre, con la sentenza n. 398 del 1998 avrebbe stabilito l'esclusiva competenza regionale in ordine alla scelta dei criteri di assegnazione ai singoli produttori: l'imposizione di un criterio prioritario contenuta nella norma impugnata contravverrebbe alla pronuncia di questa Corte e, in ogni caso, limiterebbe fortemente i poteri programmatici costituzionalmente riconosciuti alle Regioni.

Viene denunciato anche l'art. 1, commi 11 e 13, del decreto-legge n. 43 del 1999 per violazione degli artt. 3, 5, 24, 97, 113, 117 e 118 della Costituzione.

Il comma 11 stabilisce che l'AIMA, ai fini dello svolgimento delle operazioni di compensazione, prenda in considerazione esclusivamente i provvedimenti giurisdizionali, cautelari o non definitivi, contenenti dati quantita-

tivi e notificati entro il trentesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'effettuazione delle compensazioni; in assenza delle predette indicazioni quantitative, l'AIMA è tenuta ad utilizzare i dati accertati dalle Regioni o dalle Province autonome sulla base del decreto-legge n. 411 del 1997.

Il comma 13 stabilisce che le decisioni amministrative o giurisdizionali notificate oltre il termine di cui al comma 11 non producono effetto sui dati complessivi delle compensazioni, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali le decisioni sono state emesse.

Ad avviso della ricorrente, il comma 11 introdurrebbe una penalizzante ed ingiustificata limitazione degli effetti dei provvedimenti giurisdizionali ottenuti dai produttori dopo anni di contenzioso in ordine alla consistenza della quota individuale di riferimento.

La limitazione *de qua*, oltre a confliggere in via indiretta con il diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, e con il divieto di esclusione o limitazione della tutela giurisdizionale di cui all'art. 113 della Costituzione, vanificherebbe gli effetti di pronunce giurisdizionali, minando qualsivoglia iniziativa programmatica del settore di competenza regionale.

Tale limitazione sarebbe oltre tutto irragionevole ed arbitraria, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la mancata indicazione dei dati quantitativi non esclude il riconoscimento giurisdizionale del diritto alla produzione né la possibilità di quantificarne l'oggetto. Ne verrebbero altresì stravolti gli accertamenti che le Regioni hanno precedentemente compiuto anche sulla base dei provvedimenti giurisdizionali, a grave e ulteriore danno dei poteri programmatori e di controllo costituzionalmente garantiti alle medesime Regioni dagli artt. 117 e 118 della Costituzione.

La formulazione del comma 13 sarebbe di difficile comprensione in ordine al reale ambito di efficacia dei provvedimenti amministrativi e giurisdizionali notificati oltre il termine di cui al comma 11. In particolare sarebbe incomprensibile il riferimento ai produttori «estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse» le decisioni, in quanto tali decisioni possono, ovviamente, avere effetto unicamente nei confronti delle parti in causa.

L'ultima censura riguarda i commi 17 e 18 dell'art. 1 del decreto-legge n. 43 del 1999, che prevedono, rispettivamente con riferimento alle annate 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, un procedimento di verifica rivolto alla comparazione dei dati dichiarati nei modelli L1 con quelli risultanti dagli accertamenti effettuati ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997 e alla eventuale rettifica dei primi sulla scorta dei secondi. Tale rettifica determina la non applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 11 della legge n. 468 del 1992 e la non punibilità degli eventuali reati di falso commessi nella dichiarazione di commercializzazione che risulti difforme da quella accertata, nonché dei connessi reati di cui all'art. 640-*bis* del codice penale e all'art. 2621 del codice civile, commessi ai fini di cui all'art. 61, numero 2, del codice penale.

Tale disciplina, ad avviso della ricorrente, violerebbe gli artt. 3, 24, 117 e 118 della Costituzione. In particolare, il contrasto con l'art. 3 della Costituzione e in via indiretta con l'art. 24 della Costituzione deriverebbe dal fatto che le disposizioni censurate ignorerebbero totalmente la posizione dei produttori che non hanno proposto ricorso di riesame ovvero hanno proposto ricorsi irricevibili, con ciò escludendoli *in toto* dalla possibilità di sanare eventuali pregresse irregolarità delle dichiarazioni di commercializzazione, e dunque imponendo una discriminazione ed irragionevole limitazione al diritto di difesa.

L'attribuzione dei procedimenti di «sanatoria» alla competenza dell'AIMA, sulla scorta di dati risultanti da accertamenti compiuti dalle Regioni, impedirebbe l'attuazione di una seria politica programmatica a livello regionale, con violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

5.2. — Censure identiche a quelle proposte dalla Regione Lombardia, di cui al punto che precede, sono svolte anche dalla Regione Veneto (ric. n. 15 del 1999) in merito alla legittimità costituzionale del decreto-legge n. 43 del 1999.

5.3. — La Regione Lombardia (ric. n. 18 del 1999) propone, inoltre, varie questioni di legittimità costituzionale anche nei confronti della legge 27 aprile 1999, n. 118, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 43 del 1999.

La ricorrente, dopo avere premesso che le censure già formulate nel suo precedente ricorso nei confronti del decreto-legge suddetto devono intendersi trasferite sulla legge di conversione, solleva una prima questione di costituzionalità su tale legge nella sua interezza per violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni e all'art. 2 del d.lgs. n. 143 del 1997.

Sul punto la Regione Lombardia ripropone argomentazioni già svolte nel precedente ricorso relativo al decreto-legge n. 43 del 1999, di cui si è già dato conto, e rileva che la violazione delle prerogative regionali sarebbe ulteriormente aggravata dal fatto che, pur avendo il Governo dichiarato di agire *ex art. 2*, comma 5, del d.lgs. n. 281 del 1997, non sarebbe stata neppure rispettata la prescrizione relativa all'esame del parere successivo della Conferenza permanente in sede di discussione parlamentare della censurata legge di conversione. Dai lavori preparatori, infatti, non emergerebbe né l'esame né, tanto meno, l'adeguamento al parere negativo reso dai rappresentanti regionali, in sede di Conferenza permanente del 24 febbraio 1999, sui contenuti della riforma.

La legge impugnata, pertanto, non solo non sarebbe stata preceduta dalla prescritta intesa con le Regioni, ma neppure da un'adeguata considerazione del parere successivo reso dai rappresentanti regionali, e ciò tanto in sede di adozione del decreto-legge quanto in sede di sua conversione in legge.

La ricorrente denuncia l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 43 del 1999, come modificato dalla legge di conversione n. 118 del 1999, per violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.

La disposizione impone alle Regioni e alle Province autonome di tenere in considerazione — in sede di motivata comunicazione all'AIMA degli errori intervenuti nelle operazioni di riesame di cui al decreto-legge n. 411 del 1997 e delle relative correzioni — le tipologie individuate nella relazione finale della Commissione di garanzia quote latte.

Tale limitazione, ad avviso della Regione Lombardia, renderebbe ancor più marginale il ruolo svolto dalle Regioni, costrette ad integrare o correggere le operazioni di riesame da loro stesse precedentemente eseguite sulla scorta di precisi parametri imposti da un organo (la Commissione di garanzia) di derivazione statale e privo della partecipazione di alcun membro rappresentativo degli interessi regionali.

La disposizione censurata violerebbe altresì gli artt. 3 e 5 della Costituzione, in quanto sovrapporrebbe le valutazioni di un organo istituito ai soli fini del generico controllo di legalità delle operazioni di riesame alle decisioni assunte dalle Regioni per le singole fattispecie esaminate a seguito di adeguata istruttoria. L'interna irragionevolezza di questa scelta ostacolerebbe la doverosa decentralizzazione delle competenze, e con essa le prerogative regionali costituzionalmente garantite in materia dagli artt. 5, 115, 117 e 118 della Costituzione.

La violazione dei parametri costituzionali prima indicati è denunciata dalla ricorrente anche in riferimento all'art. 1, commi 3, lettera *b*), 3-*bis* e 3-*ter* dell'emendato testo del decreto-legge n. 43 del 1999.

Nell'ambito delle operazioni, di competenza dell'AIMA, di aggiornamento dei quantitativi individuali per il periodo 1997-1998 e di comunicazione individuale ai produttori dei quantitativi delle produzioni commercializzate per lo stesso periodo e delle anomalie riscontrate, la legge impugnata aggiunge che occorre tener conto anche delle risultanze dei ricorsi relativamente al numero dei capi accertati (art. 1, comma 3, lettera *b*).

Ad avviso della Regione Lombardia, il richiamo delle decisioni *de quibus* con riferimento alla sola tipologia del numero dei capi accertati introdurrebbe una illogica e fuorviante discriminazione tra queste decisioni e quelle assunte dalle Regioni in ordine a tutte le molteplici fattispecie concrete esaminate ai fini dell'aggiornamento «definitivo» dei quantitativi individuali ad opera dell'AIMA, in evidente spregio delle prerogative costituzionalmente garantite alle Regioni.

Il successivo comma 3-*bis* dell'art. 1 prevede che l'acquirente, al quale il produttore è tenuto a trasmettere copia della comunicazione di cui trattasi, si avvalga delle risultanze della stessa ai fini del prelievo supplementare.

Il comma 3-*ter* dello stesso articolo, parimenti introdotto dalla legge di conversione, impone alle Regioni l'onere della comunicazione dei dati di cui alla citata lettera *b*) del precedente comma 3 agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonché alle associazioni di produttori.

Queste disposizioni, facendo riferimento a comunicazioni che conterrebbero dati viziati dalla limitazione ai soli ricorsi in materia di numeri di capi accertati già contestata in riferimento al comma 3, lettera *b*) dell'art. 1, sarebbero affette dagli stessi vizi già rilevati dalla ricorrente a proposito di questa norma. A ciò dovrebbe aggiungersi l'ulteriore vizio derivante dal fatto che le Regioni sarebbero ancora una volta relegate ad un ruolo meramente esecutivo, con aggravio di incumbenti complessi ed onerosi, in violazione degli artt. 5, 115, 117 e 118 della Costituzione.

Gli stessi parametri costituzionali sono invocati dalla ricorrente nei confronti dell'art. 1, comma 4-*bis*.

Tale disposizione, introdotta dalla legge di conversione, prevede che, in attesa dell'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1998-1999 (che varrà anche come attribuzione provvisoria per il periodo 1999-2000), le Regioni e le Province autonome sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote o solo quote, i cui dati siano stati regolarmente verificati ed accertati ai sensi della normativa vigente.

La censura mossa a questa norma si incentra sulla considerazione che la facoltà attribuita alle Regioni di rilasciare attestazioni provvisorie non può non essere esercitata che sulla base di dati provvisori e per ciò stesso dichiaratamente modificabili: ciò determinerebbe l'alterazione del quadro complessivo a pregiudizio delle Regioni che, come la Lombardia, intendendo attuare una reale e razionale programmazione del settore, non si avvarranno di tale facoltà.

Oggetto di censura sono altresì le operazioni di compensazione previste dall'art. 1, commi 1, 6, 7, 8 e 21-ter del decreto-legge n. 43 del 1999 per violazione degli artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.

Il comma 1 dell'art. 1, nel testo modificato in sede di conversione, prevede che per il solo periodo 1995-1996, l'AIMA, nella esecuzione della rettifica di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito dalla legge n. 5 del 1998, e successive modificazioni, non applichi le riduzioni della quota B in ottemperanza alle sentenze concernenti la illegittimità delle stesse riduzioni.

La ricorrente rileva che tale determinazione è in contrasto con quanto precedentemente stabilito dal decreto-legge n. 411 del 1997 e dalla relativa legge di conversione n. 5 del 1998, che — anche sulla base delle risultanze delle indagini compiute dalla Commissione governativa istituita con decreto-legge n. 11 del 1997 — imponevano in via generale di applicare le modalità di compensazione meno onerose per il produttore, fossero quelle introdotte nel 1996 ovvero quelle precedentemente in vigore; e ciò a parziale soddisfazione delle ragioni di contrasto con il principio del legittimo affidamento dell'applicazione in termini retroattivi del nuovo metodo di compensazione per l'annata 1995-1996.

La disposizione impugnata, prevedendo la non applicazione delle riduzioni della quota B solo nel caso in cui l'illegittimità della riduzione sia stata giuridicamente accertata con sentenza, disconoscerebbe i principi prima riconosciuti, seppure in modo imperfetto, in ordine alla generalizzata illegittimità del taglio e del metodo di compensazione nazionale introdotto a partire dall'annata 1995-1996, a campagna già inoltrata, per retroattività.

Il censurato comma 6 dell'art. 1 impone alle Regioni, ai fini dell'applicazione da parte dell'AIMA dei criteri di priorità per la compensazione nazionale di cui al comma 8, di comunicare le informazioni relative alla esatta ubicazione delle aziende site in comuni parzialmente delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 75/268 CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, ma solo con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999.

Tale disposizione, secondo la ricorrente, violerebbe le prerogative regionali non solo in materia di agricoltura, ma anche di controllo del territorio.

Il comma 7 dell'art. 1 prevede che l'AIMA effettui la compensazione sulla base di dati certi per il periodo 1997-1998 entro 30 giorni dalle determinazioni definitive di cui al comma 5 da parte delle Regioni e Province autonome, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 1999 (non più il 15 settembre, previsto nel testo originario).

La previsione dello slittamento del termine dimostrerebbe l'inesistenza dei presupposti della necessità ed urgenza a suo tempo affermati dal Governo in sede di decretazione d'urgenza.

Inoltre il legislatore non definirebbe su che basi i dati sui quali effettuare la compensazione debbano intendersi «certi», né avrebbe assicurato il coinvolgimento delle Regioni nella elaborazione dei suddetti dati e nella stessa definizione dei parametri sulla scorta dei quali ne dovrebbe essere assicurata la certezza.

La legge di conversione ha poi modificato il comma 8 dell'art. 1, stabilendo, alla lettera e), che la compensazione è effettuata in favore di tutti gli altri produttori e così introducendo un ulteriore criterio di priorità.

Sul punto la Regione Lombardia ribadisce che i suddetti criteri avrebbero dovuto essere determinati d'intesa con le Regioni (eccezione già esaurientemente esposta in sede di impugnazione del decreto-legge ora convertito). Rileva altresì l'evidente illogicità di detta disposizione, poiché non si comprenderebbe come i produttori sprovvisti di quota possano risentire di effetto alcuno o essere coinvolti dalle operazioni di compensazione.

Il comma 21-*ter*, nello stabilire che, in attesa della riforma del settore, i criteri e l'ordine di priorità previsti dal comma 8 si applicano anche per l'effettuazione della compensazione nazionale per il periodo 1999-2000 e che a tale periodo si applicano anche le disposizioni previste dal comma 10, mutuerebbe dalle precedenti disposizioni ivi richiamate i vizi di illegittimità costituzionale già rilevati e confermerebbe l'originaria insussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza sottese alla riforma.

La Regione Lombardia denuncia anche l'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 43 del 1999 per violazione degli artt. 3, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.

In sede di conversione è stato modificato il comma 11 del decreto-legge relativo agli effetti dei provvedimenti giurisdizionali sulle operazioni di compensazione, nel senso della rideterminazione, ad opera dell'AIMA, dei dati quantitativi che devono essere posti a base delle operazioni in questione, nel caso di ordinanze giurisdizionali anche non definitive, che hanno fatto obbligo agli acquirenti di restituire ai produttori gli importi trattenuti a titolo di anticipo per gli eventuali prelievi supplementari dovuti.

L'aver rimesso all'AIMA la rideterminazione dei predetti dati quantitativi, secondo la ricorrente, non solo introdurrebbe una surrettizia limitazione degli effetti dei provvedimenti giurisdizionali ottenuti dai produttori in tema di quote latte, ma scavalcerebbe le pur limitate prerogative decisionali prima riconosciute alle Regioni, privandole di ogni potere di programmazione e controllo del settore, e risulterebbe irragionevole ed arbitraria.

La Regione Lombardia deduce poi la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 17, del decreto-legge n. 43 del 1999 per violazione degli artt. 3, 115, 117 e 118 della Costituzione.

Il comma 17 dell'art. 1, nella parte modificata dalla legge censurata, prevede che, ove nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'elaborato di verifica delle dichiarazioni di commercializzazione per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, inviato dall'AIMA, l'acquirente confermi le singole posizioni accertate (apponendo per ognuno il timbro e la firma per accettazione del legale rappresentante dell'azienda) e provveda a restituire all'AIMA, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e alle Regioni e Province autonome, l'elaborato stesso (che vale a tutti gli effetti come rettifica dei modelli L1 a suo tempo inviati), la rettifica determina la non applicazione della revoca del riconoscimento prevista dall'art. 23 del d.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569, e delle altre sanzioni amministrative previste, a carico dell'acquirente, dall'art. 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468. Il comma suddetto prevede, inoltre, che in ogni caso gli accertamenti effettuati e le decisioni dei ricorsi di riesame costituiscono, a tutti gli effetti, modifica delle risultanze dei modelli L1 a suo tempo inviati, ferme le procedure sanzionatorie previste dalla legge.

Le modificazioni apportate dalla legge di conversione non avrebbero, secondo la ricorrente, ovviato alle illegittimità già rilevate nel ricorso sul decreto-legge convertito (di cui si è già dato conto), in riferimento al totale disinteresse nei confronti dei produttori che non hanno proposto ricorso di riesame ovvero hanno proposto ricorsi irricevibili, esclusi totalmente dalla possibilità di sanare eventuali pregresse irregolarità delle dichiarazioni di commercializzazione.

Un'ultima censura concerne i commi 21 e 21-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge n. 43 del 1999, dei quali la Regione Lombardia contesta la legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.

Il comma 21 del citato art. 1, così come modificato dalla legge di conversione, stabilisce che le quote confluite nella riserva nazionale sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome, ai fini dell'assegnazione ai produttori titolari di quota, in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna Regione e Provincia autonoma accertati per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 e che tale principio si applica anche per il periodo 1999-2000.

Il comma 21-*bis* del medesimo articolo, introdotto dalla legge di conversione, stabilisce che in nessun caso possono beneficiare delle riassegnazioni i produttori che nel corso dei periodi 1997-1998 e 1998-1999 hanno venduto ovvero affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari.

Ad avviso della ricorrente, le innovazioni introdotte dalla legge di conversione avrebbero aggravato le illegittimità già denunciate nei confronti del decreto-legge n. 43 del 1999.

In particolare, il criterio di ripartizione tra le Regioni della riserva nazionale da parte dello Stato sulla base non più della produzione media, ma delle quote individuali allocate in ciascuna Regione, risulterebbe ulteriormente irragionevole rispetto al precedente, in quanto non terrebbe conto del fatto che le Regioni a maggiore voca-

zione produttiva hanno subito, nelle annate considerate, drastiche riduzioni della produzione in ragione dei tagli operati sui quantitativi individuali allocati nelle Regioni stesse a partire dal 1994 e dei criteri di priorità seguiti nelle operazioni di compensazione.

Infine, come già rilevato in sede di ricorso sul decreto-legge n. 43 del 1999, il legislatore continuerebbe ad ignorare la sentenza n. 398 del 1998 di questa Corte, che stabiliva l'esclusiva competenza regionale in ordine alla scelta dei criteri di assegnazione ai singoli produttori. La limitazione introdotta con il comma 21-*bis* dell'art. 1, che esclude un'intera categoria di produttori dalla riassegnazione, contrasterebbe con gli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione e con gli stessi principi costituzionali recentemente affermati da questa Corte.

5.4. — Censure identiche a quelle riportate al punto che precede proposte dalla Regione Lombardia, in ordine alla legittimità costituzionale della suddetta legge n. 118 del 1999, sono svolte anche dalla Regione Veneto (ric. n. 19 del 1999).

6. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, allo stato degli atti e con riserva di successive difese, che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o comunque infondati.

7. — In prossimità dell'udienza del 26 ottobre del 1999 (originariamente fissata per la discussione dei ricorsi summenzionati), hanno depositato memorie le Regioni Veneto e Lombardia ed il Presidente del Consiglio dei ministri.

7.1. — Le Regioni Veneto e Lombardia, con due memorie di contenuto identico, dopo una dettagliata ricostruzione degli interventi normativi succedutisi nel settore lattiero-caseario e della giurisprudenza costituzionale in materia, hanno svolto una serie di ulteriori precisazioni.

In relazione alla lamentata violazione dell'art. 77 della Costituzione, le ricorrenti non ignorano che, proprio con riferimento al settore di cui è causa, questa Corte ha affermato che «i limiti imposti in sede comunitaria ai quantitativi nazionali di produzione lattiera e l'esigenza di introdurre misure intese al contenimento di questa rendono non manifestamente implausibile la valutazione governativa, posta a base degli interventi, in ordine al ricorso alla decretazione d'urgenza» (sentenza n. 398 del 1998).

Tuttavia, ad avviso delle Regioni Lombardia e Veneto, i provvedimenti legislativi in esame, a differenza dei precedenti, non sarebbero diretti al contenimento della produzione interna e all'adempimento degli obblighi comunitari con riferimento alla introduzione della compensazione a livello nazionale (già assicurata per mezzo degli interventi del 1996), ma al riordino del settore.

Le ricorrenti rilevano poi che tutti i provvedimenti legislativi impugnati detterebbero una serie di disposizioni retroattive incompatibili, per la loro stessa struttura normativa, con l'idea dell'urgenza (non autoprodotta) che è sottesa alla logica dell'art. 77 della Costituzione. Mancherebbe, comunque, il requisito della straordinarietà, posto che nel settore lattiero-caseario l'eccezione sarebbe divenuta la regola, con conseguente incertezza ed instabilità dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini e tra Stato e Regioni.

Quanto alla violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, secondo le Regioni Lombardia e Veneto questa Corte avrebbe statuito che il settore lattiero-caseario rientra nelle materie di competenza regionale e che, dunque, anche alla luce del d.lgs. n. 143 del 1997, l'elaborazione delle linee di politica agricola deve essere effettuata d'intesa con la Conferenza permanente; l'intesa — secondo l'interpretazione che le ricorrenti danno della sentenza n. 398 del 1998 di questa Corte — potrebbe essere sostituita dalla mera consultazione solo nel caso in cui non si tratti di elaborare linee generali di politica agricola, ma di opporsi all'adempimento di precisi obblighi che gli organi comunitari abbiano impartito in ragione della non corretta attuazione di un dettame precedentemente imposto in via generale.

Nessuna partecipazione, viceversa, sarebbe stata assicurata alle Regioni in sede di elaborazione normativa dei criteri di compensazione e loro ordine di priorità, né in sede di determinazione dei procedimenti di riassegnazione delle quote confluite in riserva nazionale, né, infine, in sede di previsione di piani di abbandono della produzione, e ciò in aperta violazione, oltre che dei principi già esposti, anche di quanto espressamente stabilito da questa Corte nella sentenza n. 398 del 1998.

Nessuna partecipazione sarebbe poi stata di fatto riconosciuta alle Regioni in termini di esecuzione di funzioni amministrative, che sono loro attribuite nell'ambito del settore lattiero-caseario dalla Costituzione e confermate, da ultimo, dal d.lgs. n. 143 del 1997 e dalla recente giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 398 del 1998 e n. 520 del 1995).

Le Regioni, per il resto ribadiscono e precisano le specifiche censure indirizzate avverso le singole disposizioni contenute negli atti legislativi impugnati.

7.2. — Nella propria memoria (unica per tutti i ricorsi sopra menzionati, nella prospettiva della loro unitaria trattazione) l'Avvocatura generale dello Stato premette che se è vero quanto riconosciuto dalla Corte nella sentenza n. 398 del 1998, e cioè che la materia dell'agricoltura non è attratta da quella della regolazione dei mercati ed è di competenza regionale, tuttavia tale affermazione non porta a disconoscere la necessità di quelle funzioni centrali occorrenti per l'attuazione, in maniera organica ed uniforme su tutto il territorio nazionale, della normativa comunitaria di regolazione del settore a livello nazionale, violandosi altrimenti gli obblighi dello Stato italiano nei confronti della comunità europea.

Dopo questa preliminare precisazione, l'Avvocatura procede ad una trattazione separata delle questioni prospettate dalle ricorrenti, unificandole per provvedimenti normativi impugnati e per gruppi di censure.

In particolare, quanto alla dedotta mancanza dei presupposti per la decretazione d'urgenza, la difesa erariale rileva che il primo degli impugnati decreti-legge (il n. 11 del 1997) è stato adottato a seguito dell'acuirsi della crisi del settore zootecnico per il contemporaneo operare degli effetti negativi della BSE (Encefalopatia spongiforme bovina) e del fenomeno delle eccedenze produttive di latte, anche al fine di far rientrare la protesta degli allevatori sfociata in clamorose iniziative.

Le misure contenute nel decreto-legge (finanziamenti agevolati; premi per la perdita di reddito e per l'abbandono definitivo della produzione; anagrafe del bestiame; Commissione governativa di indagine; sgravi contributivi; conservazione di stanziamenti in bilancio; finanziamento delle misure di accompagnamento della PAC) sarebbero state «assolutamente urgenti» ed indifferibili per un serie di motivi, che l'Avvocatura individua: nella situazione che si era venuta a creare, nell'esigenza di erogare gli aiuti entro il 1° luglio 1997, nella scadenza al 31 gennaio del termine per il pagamento del prelievo (art. 3 decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 642, recante «Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996»), nella presenza di altre scadenze temporali (per la conservazione in bilancio degli stanziamenti per il 1996, per il pagamento delle rate di contributi, per il completamento dei pagamenti delle misure di accompagnamento), e, in riferimento all'anagrafe del bestiame, nella sua previsione ad opera della normativa comunitaria.

Le suddette ragioni renderebbero «non manifestamente implausibile la valutazione governativa posta a base degli interventi in ordine al ricorso alla decretazione d'urgenza» (sentenza n. 398 del 1998).

Considerazioni analoghe sono svolte con riferimento alla medesima censura riproposta anche in riferimento agli altri decreti-legge censurati (ed alle relative leggi di conversione).

Quanto, invece, alla pretesa illegittima istituzione di apposita commissione governativa di indagine, l'Avvocatura rileva che la stessa è stata nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri e non ha incluso nel suo seno rappresentanti del Ministero o delle Regioni (la norma parla genericamente di «magistrati, funzionari ed esperti della materia»), in quanto si tratterebbe di un organo *super partes*, senza poteri amministrativi e gestionali, incaricato solo di accertare come sia avvenuta la gestione delle quote, se vi siano state e da parte di chi irregolarità, come abbiano funzionato i controlli: «proprio per questa funzione» sarebbe «da escludere la necessità della presenza di rappresentanti delle amministrazioni (statali o locali) competenti».

In relazione, invece, alla ipotizzata violazione del principio di leale collaborazione, sotto il profilo della mancata acquisizione del parere della Conferenza permanente Stato-Regioni prima dell'emissione della normativa censurata, la difesa erariale precisa preliminarmente che una parte di tale normativa non investirebbe materie di competenza regionale.

Si osserva, poi, come le censure avanzate siano, in ogni caso, infondate anche in riferimento ai principi stabiliti dalla Corte nelle sentenze n. 398 del 1998 e n. 520 del 1995, non essendosi ritenuto necessario l'intervento della

Conferenza permanente Stato-Regioni se non nell'adozione di criteri generali, mentre in riferimento a disposizioni di carattere puntuale ed urgente la partecipazione regionale può essere salvaguardata anche nella forma di richiesta di parere.

Sono, infine, svolte dall'Avvocatura difese specifiche in relazione alle censure più analitiche proposte dalle ricorrenti su disposizioni *ad hoc* degli impugnati testi di legge, ponendosi, peraltro, in luce come le stesse appaiano «superate, infondate e non condivise da tutte le altre Regioni, che infatti hanno concordato le suddette disposizioni nelle previste sedi istituzionali, in un clima di reale e reciproca collaborazione».

8. — Svoltasi l'udienza pubblica di discussione in data 26 ottobre 1999, all'esito della stessa questa Corte ha emanato, in data 15 dicembre 1999, ordinanza istruttoria con la quale veniva disposta l'acquisizione dei seguenti elementi di conoscenza: 1) verbali delle riunioni tenute, a far data dal 1° dicembre 1996, dal Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, prima, e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni e Province autonome, dopo, nelle quali sia stata trattata la materia delle quote latte (e relativi allegati riferentisi alla stessa materia); 2) relazione finale della Commissione di garanzia quote latte, istituita dall'art. 4-*bis* del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998; 3) prospetto delle date di emissione dei bollettini AIMA in riferimento alle campagne lattiero-casearie 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998; 4) quadro del contenzioso civile e amministrativo in corso, in relazione alla determinazione delle quote latte individuali e alle compensazioni effettuate dall'AIMA (oggi AGEA).

9. — Acquisiti i suddetti elementi di conoscenza, veniva fissata per il giorno 23 ottobre 2001 una nuova udienza pubblica di discussione, destinata alla trattazione, oltre che dei ricorsi suddetti, anche dei due ulteriori proposti dalla Regione Veneto (ric. nn. 10 e 14 del 2000) contro il decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8 (Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario) e la relativa legge di conversione 7 aprile 2000, n. 79.

9.1. — Con la prima di tali iniziative la Regione Veneto, come osservato, ha investito il decreto-legge n. 8 del 2000, censurato nella sua interezza e con specifico riguardo all'art. 1, commi da 1 a 8, per contrasto con gli artt. 3, 5, 11, 77, 81, 97, 115, 117, 118, 119 della Costituzione e con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regione.

Con il secondo ricorso, invece, è stata impugnata anche la legge di conversione n. 79 del 2000. La ricorrente, dopo avere premesso che le censure già formulate nei confronti del decreto-legge n. 8 del 2000 devono considerarsi trasferite sulla legge di conversione, solleva ulteriori censure sulle modifiche introdotte in sede di conversione.

9.2. — Si è costituito — nei giudizi originati dai ricorsi nn. 10 e 14 del 2000 — il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che anche le questioni oggetto degli stessi siano dichiarate infondate.

Con riferimento alla impugnazione dell'intero testo normativo, e segnatamente alla denunciata carenza, nel decreto-legge, dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza, la difesa erariale osserva che la censura non è stata riproposta nei confronti della legge di conversione, sicché dovrebbe ritenersi superata a seguito della avvenuta approvazione di tale legge.

In replica alle censure che lamentano il mancato coinvolgimento delle Regioni nell'adozione della normativa oggetto di impugnazione, l'Avvocatura rileva che il testo del decreto-legge è stato sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni, che si è espressa all'unanimità in senso favorevole, e che comunque non vi sarebbe alcuna necessità di indicare, nel testo della legge di conversione, che di tale parere si è tenuto conto nell'iter parlamentare di approvazione.

Quanto alla pretesa violazione del principio di leale collaborazione, per avere il Governo proceduto a forme di mera consultazione delle Regioni, secondo la difesa dello Stato sarebbe da escludere la previsione di una intesa sulla emanazione di provvedimenti legislativi, in quanto essa implicherebbe una cogestione dell'iniziativa legislativa, che spetta costituzionalmente al Governo. La previsione dell'intesa di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 281 del 1997 — si aggiunge — si riferirebbe all'attività amministrativa di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, non all'attività del Governo, come avrebbe chiarito questa Corte nella sentenza n. 398 del 1998.

Specifiche difese, infine, sono svolte in relazione a ciascuna delle ulteriori censure che investono ogni singola norma impugnata del decreto-legge n. 8 del 2000 e della relativa legge di conversione n. 79 del 2000.

10. — In prossimità anche dell'udienza pubblica del 23 ottobre hanno depositato nuove memorie sia le Regioni Lombardia e Veneto, sia l'Avvocatura generale dello Stato.

10.1. — Le predette ricorrenti, in particolare, sottolineano che le intese e i pareri favorevoli dati come raggiunti, a quanto emergerebbe, in realtà, dalla documentazione prodotta in seguito all'ordinanza istruttoria, non avrebbero garantito il coinvolgimento regionale, perché successivi alla elaborazione della normativa in discussione e quindi condizionati dalla urgenza di provvedere «autoprodotta» dallo Stato, rivelandosi perciò inidonei a costituire strumenti di coinvolgimento delle Regioni, con violazione del principio di leale collaborazione e della sentenza n. 398 del 1998. Con tale pronuncia questa Corte avrebbe chiarito che, dovendo ascrivere la produzione lattiera alla materia dell'agricoltura, di competenza regionale, il raccordo tra Stato e Regioni, per essere rispettoso del principio di leale collaborazione, dovrebbe svolgersi nelle forme della intesa preventiva, sia a livello di produzione normativa, sia a livello di determinazione degli indirizzi generali di politica agricola.

Nel merito, invece, le Regioni ribadiscono le censure già proposte.

10.2. — La difesa erariale, per parte sua, prima di entrare nel merito delle questioni, ha preliminarmente rilevato che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con decisione del 26 maggio 2000, ha chiesto alla Corte di giustizia delle comunità europee di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla interpretazione di disposizioni dei regolamenti CEE n. 3950/1992 e n. 536/1993, entrambi in tema di prelievo supplementare sulla produzione di latte, in riferimento all'art. 33 del trattato CE, e che in relazione a tale causa, iscritta con il numero C231/2000 del ruolo, è già esaurita la fase scritta e si attende la fissazione della udienza orale, che, per la rilevanza delle questioni trattate, il Governo italiano ha espressamente sollecitato.

Su tali premesse l'Avvocatura generale dello Stato ha sottolineato l'opportunità di conoscere preventivamente il punto di vista del giudice comunitario sulla legittimità e sulla portata della normativa europea, per la cui attuazione è stata adottata la disciplina nazionale contestata nel presente giudizio.

Ha riproposto, infine, le difese già svolte nei suoi precedenti scritti.

11. — Celebrata l'udienza del 23 ottobre 2001, all'esito della stessa questa Corte disponeva rinvio a nuovo ruolo di tutti i ricorsi suddetti, per consentire alle parti di svolgere le proprie difese anche in relazione alla sopravvenienza della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

12. — In prossimità dell'udienza del 3 maggio 2005, con due memorie depositate, rispettivamente, la prima il 19 aprile 2005, la seconda il successivo giorno 20, la Regione Siciliana e la Regione Lombardia hanno riproposto le proprie censure, mentre l'Avvocatura generale dello Stato ha ribadito le proprie difese.

12.1. — In particolare, la Regione Siciliana evidenzia che le «disposizioni censurate» — art. 2, commi 6 e 8, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998 — imputano «alla Regione puntuali competenze amministrative istruttorie e decisionali», nonché «disciplinano le relative modalità di attuazione e le connesse responsabilità». In tal modo, prosegue la ricorrente, si realizza «un trasferimento di funzioni», il quale «avrebbe imposto l'emanazione di norme di attuazione da adottarsi nel rispetto della peculiare procedura concertativa sancita dall'art. 43 dello Statuto regionale».

La Regione Siciliana, pertanto, seppur «assolutamente consapevole» della circostanza che le disposizioni impugnate siano dirette a superare la censura — ritenuta, oltretutto, fondata dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 520 del 1995) — «in ordine alla previgente disciplina», non prevedendo quest'ultima «la partecipazione delle Regioni territorialmente competenti nella procedura di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino», rileva come il soddisfacimento di tale necessità dovesse, comunque, avvenire «nel rispetto della sancita procedura rinforzata» alla quale si è fatto sopra cenno.

Precisa, infine, la ricorrente come l'avvenuta abrogazione dell'intero decreto-legge n. 411 del 1997 — ad opera dell'art. 10, comma 47, lettera *n*), del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 (Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119 — lasci, in ogni caso, «sussistere l'oggetto del giudizio».

Poiché, infatti, «l'avvenuta abrogazione, in quanto operativa *ex nunc*, non ha eliminato gli effetti già prodotti dalle censurate disposizioni», né può «considerarsi satisfattiva delle pretese della ricorrente», mancherebbero entrambe le condizioni individuate come necessarie dalla giurisprudenza della Corte (è menzionata l'ordinanza n. 137 del 2004) perché possa dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

12.2. — Ripropone le doglianze già formulate nei propri ricorsi anche la Regione Lombardia.

In via preliminare essa rileva che il quadro normativo vigente nella materia *de qua* risulta «complessivamente e sostanzialmente riformato» dal già menzionato decreto-legge n. 49 del 2003 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 119 del 2003). Tale decreto, si osserva, avrebbe dato «finalmente attuazione» ai principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale (è richiamata la sentenza n. 398 del 1998), riconoscendo — sul presupposto che gli interventi relativi al settore lattiero-caseario siano da ricondurre alla competenza regionale in materia di agricoltura — che gli «adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (...) sono di competenza delle Regioni e Province autonome».

Conseguentemente, quindi, l'attuale disciplina affida alle Regioni e Province autonome «veri e propri compiti di gestione del mercato», sicché deve concludersi come «le norme attualmente regolanti il settore (...) soddisfino, complessivamente, le doglianze prospettate dalla Regione con i ricorsi di cui all'oggetto».

Ciò non toglie, però, che debba ritenersi egualmente persistente — prosegue la ricorrente — l'interesse «alla definizione delle controversie nel merito». La declaratoria di cessazione della materia del contendere esige, difatti, non solo che sia «accertata la pertinenza della norma sopravvenuta rispetto all'oggetto dei ricorsi» (nonché «verificato l'eventuale espletamento di un'“effettiva innovatività” di tale norma rispetto alle disposizioni vigenti al momento della proposizione del ricorso»), ma anche che si riscontri «l'eventuale “carattere satisfattivo o meno rispetto alle censure fatte valere nell'atto introduttivo del giudizio”».

Infine, ulteriore presupposto, «perché possa determinarsi la cessazione della materia del contendere a seguito di *ius superveniens*», è costituito dalla «mancata attuazione *medio tempore* delle disposizioni censurate», circostanza da escludere nel caso di specie, giacché le norme censurate, oltre ad aver ricevuto applicazione, «vincolano tuttora per le pregresse fattispecie l'attività giurisdizionale, arrecando alla ricorrente rilevanti e perduranti effetti lesivi».

Si deduce, difatti, in particolare che «per le campagne da 1995-1996 a 1998-1999», in applicazione degli impugnati decreti-legge, l'AIMA ha «complessivamente provveduto in via esclusiva ad individuare le procedure per l'accertamento della produzione nazionale (per il tramite di una Commissione governativa appositamente nominata), ad assegnare ai produttori i quantitativi individuali di produzione e ad aggiornare gli elenchi dei produttori titolari di quota», e che la stessa, inoltre, «ha dato corso alle operazioni di compensazione per le campagne 1995-1996 e 1996-1997 e ha gestito i programmi di abbandono». Per contro alle Regioni «sono stati, invece, demandati compiti meramente esecutivi», compreso quello «faticosissimo ed onerosissimo» costituito dalla «definizione dei giudizi di riesame azionati dai produttori».

Ne consegue, quindi, che «non solo le Regioni sono state espropriate dei rilevanti compiti riservati all'ex AIMA nella materia in questione», ma anche che le stesse «si sono viste irragionevolmente gravate proprio del contenzioso indotto dall'assolvimento dell'attività altrui».

Siffatta situazione sarebbe stata, infine, aggravata dagli ulteriori interventi normativi realizzati nel settore *de quo*, costituiti dal decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1999, n. 118, nonché dal decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2000, n. 79.

Ciò premesso in termini generali, quanto al merito delle censure la Regione Lombardia «insiste nel sottolineare che l'esclusiva attribuzione in capo all'AIMA delle competenze relative all'effettuazione delle suddette operazioni», oltre a confliggere con gli artt. 117 e 118 della Costituzione, contravviene ai principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale con le sentenze n. 398 del 1998 e n. 520 del 1995, che riconoscono espressamente la «appartenenza del settore lattiero-caseario alla materia dell'agricoltura, di competenza delle Regioni». Contesta, inoltre, la ricorrente «gli stessi criteri di compensazione», segnatamente «nella parte in cui assicurano la totale compensazione ai produttori operanti nelle aree svantaggiate», giacché essi comporterebbero «una indiscutibile disparità di trattamento nei confronti degli operatori delle Regioni a maggiore vocazione produttiva, quale è la Lombardia».

Viene ribadita, inoltre, la denunciata violazione del principio della leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Da un lato, difatti, si evidenzia che l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, «prevede che i compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, in coerenza con la politica comunitaria, siano esercitati dal Ministro per le politiche agricole d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti

tra Stato e Regioni». Dall'altro, invece, si sottolinea come «la regolamentazione del sistema delle quote latte» necessiti di «indirizzi generali ed uniformi», ciò che «implica il raccordo tra Stato e Regioni nelle forme dell'intesa», ex art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Siffatta intesa, in particolare, presuppone «una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto», evenienza nel caso di specie «sempre costantemente e *a priori* mancata», come risulterebbe «*per tabulas* dalla documentazione depositata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in ottemperanza all'ordinanza istruttoria» emessa dalla Corte. Ed infatti, quanto al decreto-legge n. 11 del 1997, lo stesso sarebbe stato «semplicemente illustrato nei suoi contenuti al Comitato permanente in occasione della seduta del 15 gennaio 1997», come del resto in occasione della successiva seduta del 5 febbraio 1997, essendo stato il decreto «già adottato il 31 gennaio precedente». Né tali vizi sarebbero stati sanati in sede di conversione in legge del decreto, giacché la legge «non teneva conto del dichiarato dissenso manifestato dalle Regioni».

Non diversamente, anche per il decreto-legge n. 411 del 1997, «il prescritto coinvolgimento regionale si è in realtà tradotto in una semplice informativa del Ministro sul testo già adottato il 1° dicembre».

Infine, la Regione Lombardia, nell'insistere in merito «alla lamentata violazione dell'art. 77 Cost.», pur prendendo atto «del giudizio di non implausibilità del ricorso alla decretazione d'urgenza» (formulato dalla Corte con la sentenza n. 398 del 1998), sottolinea come lo stesso non possa essere riproposto nel caso di specie. Ricorrerebbe, difatti, nell'ipotesi in esame una situazione differente da quella oggetto della citata sentenza, «perché i provvedimenti legislativi qui considerati, diversamente dai precedenti, non sono affatto diretti al contenimento della produzione interna secondo i precetti comunitari, ma al riordino del settore».

12.3. — Anche l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una ulteriore memoria difensiva.

Nella stessa la difesa erariale prende atto, innanzitutto, della «preannunciata rinuncia» alle impugnazioni proposta dalla Regione Veneto.

Di seguito essa dà atto delle sopravvenienze normative intervenute nella materia *de qua*, costituite, oltre che dal già menzionato decreto-legge n. 49 del 2003 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 119 del 2003), dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 luglio 2003 (Disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 di cui all'art. 10, comma 34, della legge n. 119 del 2003).

La nuova normativa — si sottolinea — ha stabilito che «gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (...) sono di competenza delle Regioni e delle Province autonome alle quali spettano anche le funzioni di controllo relative all'applicazione del regime medesimo». L'art. 10, comma 47, del citato decreto-legge n. 49 del 2003, ha, inoltre, previsto l'abrogazione di «tutte le norme oggetto dei vari giudizi di costituzionalità».

Completa, infine, il mutato quadro di riferimento la sopravvenienza della «attesa statuizione della Corte di giustizia delle comunità europee, chiamata dal T.a.r. Lazio a pronunciarsi» — come segnalato dall'Avvocatura generale dello Stato nei precedenti atti defensionali — «su quesiti riguardanti, in sostanza, se ed in quali limiti dovessero pagare il prelievo supplementare» i produttori di latte che avessero superato il tetto individuale di produzione. Orbene, la Corte di giustizia, con tre sentenze di pressoché identico contenuto (pronunciate il 25 marzo 2004, rispettivamente, nelle cause riunite C231/2000, C303/2000 e C451/2000, nonché nelle cause riunite da C480/2000 a C481/2000, C484/2000, da C489/2000 a C491/2000, da C497/2000 a C499/2000, ed infine nella causa C495/2000), ha, in primo luogo, individuato l'esatta interpretazione delle norme comunitarie che costituiscono il suddetto prelievo supplementare e che stabiliscono le sue modalità di applicazione.

Le stesse, si è affermato, vanno interpretate nel senso di non impedire «che a seguito di controlli uno Stato membro rettifichi i quantitativi di riferimento individuali attribuiti ad ogni produttore e conseguentemente ricalcoli, a seguito di riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, i prelievi supplementari dovuti, successivamente al termine di scadenza del pagamento per la campagna lattiera interessata». Si è, inoltre, riconosciuto che le predette norme comunitarie debbono essere intese «nel senso che l'assegnazione iniziale dei quantitativi di riferimento individuali» (nonché ogni loro «modificazione successiva») vadano «comunicate ai produttori interessati dalle autorità nazionali competenti».

Circa, poi, quello che appariva «il punto principale di contrasto» (concernente «i modi e i tempi» della comunicazione suddetta), la Corte di giustizia ha recepito l'opzione ermeneutica proposta dal Governo italiano, affer-

mando che «è sufficiente una pubblicità secondo le norme del diritto interno, purché sia adeguata» (e cioè idonea a porre «in grado gli interessati di conoscere la portata dei loro diritti e dei loro obblighi»), in particolare precisando — con ciò disattendendo le doglianze in proposito formulate dalle aziende produttrici ricorrenti, le quali ipotizzavano una «violazione dei principi generali di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento» — che «non è escluso che una comunicazione dei quantitativi di riferimento individuali a mezzo di una pubblicazione in bollettini, quale quella controversa nella causa principale, possa soddisfare tale condizione».

Alla luce, dunque, di tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, la difesa erariale ha concluso nel senso che «è da ritenere che, sostanzialmente, sia venuta a cadere la materia del contendere».

Solo, pertanto, nell'eventualità che le ricorrenti non rinuncianti ipotizzino un «eventuale residuo interesse» alla definizione dei rimanenti giudizi, l'Avvocatura generale dello Stato si riporta integralmente alle difese già svolte.

13. — Con atti del 16 marzo 2005, la Regione Veneto ha rinunciato a tutti i ricorsi da essa precedentemente proposti (ric. numeri 26, 37 e 41 del 1997; 3, 19 e 38 del 1998; 15 e 19 del 1999; 10 e 14 del 2000), rinuncia che segue a quella operata dalla Regione Lombardia con deliberazione del 14 marzo 1997, limitatamente, però, all'impugnazione dell'art. 7 del decreto-legge n. 11 del 1997. Tali rinunce sono state accettate, per il Presidente del Consiglio dei ministri, dall'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato in diritto

1. — Le Regioni Lombardia e Veneto e la Regione Siciliana, con distinti ricorsi (rispettivamente iscritti, nel registro ricorsi, per la Regione Lombardia ai numeri 25 e 36 del 1997; 4 e 18 del 1998; 14 e 18 del 1999; per la Regione Veneto ai numeri 26, 37 e 41 del 1997; 3, 19 e 38 del 1998; 15 e 19 del 1999; 10 e 14 del 2000; per la Regione Siciliana al n. 16 del 1998), hanno proposto questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni, concernenti tutte il regime delle quote latte, contenute nei seguenti testi normativi: decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 (Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1997, n. 81; decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130 (Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura), convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1997, n. 228; decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118 (Disposizioni urgenti in materia di quote latte), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1997, n. 204; decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411 (Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5; legge 3 agosto 1998, n. 276 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182 (Modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera e disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari); decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43 (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1999, n. 118; decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8 (Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2000, n. 79.

Considerata la sostanziale analogia dell'oggetto, i ricorsi possono essere riuniti per essere trattati congiuntamente e decisi con unica sentenza.

1.1. — La Corte, all'esito dell'udienza pubblica del 26 ottobre 1999, ha emanato, in data 15 dicembre 1999, ordinanza istruttoria con la quale ha disposto l'acquisizione dei seguenti elementi di conoscenza:

1) verbali delle riunioni tenute, a far data dal 1° dicembre 1996, dal Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, prima, e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni e Province autonome, dopo, nelle quali sia stata trattata la materia delle quote latte (e relativi allegati riferentisi alla stessa materia);

2) relazione finale della Commissione di garanzia quote latte, istituita dall'art. 4-bis del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998;

3) prospetto delle date di emissione dei bollettini dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) in riferimento alle campagne lattiero-casearie 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998;

4) quadro del contenzioso civile e amministrativo in corso, in relazione alla determinazione delle quote latte individuali e alle compensazioni effettuate dall'AIMA (oggi, Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA).

1.2. — Successivamente, all'udienza del 23 ottobre 2001, per consentire la discussione congiunta degli ulteriori ricorsi proposti dalla Regione Veneto in via principale, iscritti ai numeri 10 e 14 del registro ricorsi del 2000, si procedeva al rinvio a nuovo ruolo di tutti i ricorsi al fine di permettere alle parti di svolgere le proprie difese anche in relazione alla disciplina contenuta nella legge di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione.

1.3. — La Regione Lombardia, con deliberazione n. 26176 del 14 marzo 1997, ha rinunciato alle censure proposte nei confronti dell'art. 7 del decreto-legge n. 11 del 1997.

In prossimità dell'udienza pubblica la Regione Veneto, con atti del 16 marzo 2005, ha espressamente rinunciato alle impugnazioni proposte con i ricorsi numeri 26, 37 e 41 del 1997; 3, 19 e 38 del 1998; 15 e 19 del 1999; 10 e 14 del 2000.

Tali ultime rinunce sono state accettate dall'Avvocatura generale dello Stato per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, con atti del 14 aprile 2005.

L'oggetto del contendere, pertanto, è limitato alle impugnazioni proposte dalla Regione Lombardia (ric. numeri 25 e 36 del 1997; 4 e 18 del 1998; 14 e 18 del 1999) e dalla Regione Siciliana (ric. n. 16 del 1998), in ordine alle disposizioni dei decreti-legge n. 11 del 1997, n. 411 del 1997, n. 43 del 1999 e delle relative leggi di conversione.

2. — Prima di procedere alla disamina delle singole questioni di legittimità costituzionale sollevate, appare opportuno premettere alcune considerazioni di ordine generale in relazione alle ragioni che hanno condotto all'emanazione della disciplina le cui disposizioni formano oggetto di impugnazione.

I testi normativi che contengono le norme sospettate di illegittimità costituzionale costituiscono un segmento della disciplina adottata nel tempo dal legislatore italiano per regolare il settore delle quote latte, in ragione di quanto previsto dalla normativa comunitaria.

2.1. — Il Trattato che ha istituito la Comunità europea (Trattato 25 marzo 1957) — modificato prima dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 (Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le comunità europee e alcuni atti connessi), in vigore dal 1° maggio 1999, e successivamente dal Trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001 (Trattato di Nizza che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le comunità europee e alcuni atti connessi), in vigore dal 1° febbraio 2003 — dispone agli artt. 32-38, che corrispondono nella sostanza agli originali artt. 3846, gli interventi riconducibili alla Politica agricola comune (PAC).

Così come per le diverse produzioni agricole, anche per i prodotti lattiero-caseari la politica comunitaria si è articolata attraverso diverse tipologie di interventi: misure per la regolarizzazione degli scambi, rafforzamento delle strutture produttive, misure di sostegno dei redditi degli agricoltori, misure per riequilibrare domanda ed offerta.

2.1.1. — In ordine al settore lattiero-caseario, con reg. n. 13/64/CEE (espressamente richiamato nel reg. n. 804/68/CEE, del 27 giugno 1968, recante «Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»), veniva stabilito, in origine, che l'organizzazione comune del mercato si sarebbe realizzata, gradualmente, a partire dal 1964. L'organizzazione di mercato così istituita, comportava, principalmente, la fissazione annuale di un prezzo indicativo del latte, di prezzi d'entrata determinati per i prodotti pilota dei diversi gruppi di generi lattiero-caseari (e al cui livello il prezzo dei prodotti importati doveva essere riportato, a mezzo di un prelievo variabile), nonché di un prezzo di intervento per il burro.

Tuttavia, solo con il reg. n. 804/68/CEE — successivamente modificato e poi da ultimo abrogato dal reg. n. 1255/1999/CE, del 17 maggio 1999, recante «Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» — si determinava l'avvio di un complesso sistema di interventi comunitari nel settore. Nei «considerando» di detto regolamento si afferma, tra l'altro, che «la politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli obiettivi dell'art. 39 del Trattato; che, specie nel settore del latte, è necessario, per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata, che gli organismi d'intervento continuino a prendere le misure d'intervento sul mercato, uniformate al tempo stesso per non ostacolare la libera circolazione dei prodotti in causa all'interno della comunità».

Il reg. n. 804/68/CEE, secondo una linea che ha caratterizzato una prima fase della PAC, prevedeva, quindi, una serie di misure riconducibili principalmente ad un complesso sistema di prezzi, stabiliti a livello comunitario (prezzo indicativo, prezzo d'intervento, prezzo minimo d'importazione) e a politiche protezionistiche.

2.1.2. — L'utilizzazione di prezzi di intervento e di prezzi minimi di importazione dava luogo, tuttavia, ad alcuni fenomeni distorsivi e cioè, da un lato, alla creazione di rilevanti scorte di prodotto eccedente, dall'altro alla mancata selezione delle produzioni più remunerative.

Pertanto, a partire dagli anni '70 si è avuto un graduale mutamento caratterizzato dalla incentivazione della politica strutturale, sino a giungere agli anni '90, in cui, anche in ragione delle linee di riforma tracciate dalla relazione del Commissario all'agricoltura in carica all'epoca (1991), si è raggiunto un maggiore equilibrio dei mercati agricoli comunitari, con riduzione delle eccedenze di molti prodotti e delle spese sostenute.

Sono stati, quindi, adottati vari regolamenti che hanno interessato quattro importanti settori dell'agricoltura riguardanti: i seminativi, le carni, il tabacco e i prodotti lattiero-caseari.

Il mercato unico del settore lattiero-caseario non è basato, pertanto, solo su un sistema di prezzi, ma si articola in una serie di misure normative attraverso le quali la comunità ha cercato di controllare la domanda e l'offerta dei prodotti considerati. La comunità ha inteso, quindi, risolvere il problema della sovrapproduzione con una serie di meccanismi, tra cui quello delle c.d. quote latte.

2.1.3. — In particolare, con il regolamento n. 856/1984/CEE, del 31 marzo 1984, recante «Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari» — che ha introdotto l'art. 5-*quater* nel regolamento (CEE) n. 804/68, peraltro successivamente abrogato dal reg. n. 1255/1999/CE — veniva istituito, a decorrere dal 2 aprile 1984, un «prelievo supplementare» sulla produzione di latte che avesse superato un quantitativo annuo di riferimento.

Il sistema si caratterizza così per il fatto che non è impedita la produzione, né la commercializzazione al di là della soglia fissata, ma si introduce un meccanismo di responsabilità finanziaria, che opera nella fase della stessa commercializzazione. L'importo del prelievo, essendo rapportato alla quantità di latte eccedente la quota latte assegnata, rende non conveniente la produzione che eccede il quantitativo predeterminato (*cf.* sentenza n. 100 del 1998). Tale sistema «mira a ristabilire l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera» (Corte di giustizia delle comunità europee, sez. VI, 25 marzo 2004, in cause riunite C231/2000, C303/2000 e C451/2000, nonché sentenza in pari data, in cause riunite da C480/2000 a C482/2000, C484/2000, da C489/2000 a C491/2000, da C497/2000 a C499/2000). Il prelievo, inoltre, — ha precisato la Corte di giustizia con le citate sentenze — «si iscrive (...) nell'ambito delle finalità di sviluppo razionale della produzione lattiera e di mantenimento di un tenore di vita equo della popolazione agricola interessata, contribuendo ad una stabilizzazione del reddito di quest'ultima»; per tali ragioni esso non ha natura sanzionatoria, costituendo «una restrizione dovuta a regole di politica dei mercati o di politica strutturale».

Il regime così introdotto è stato prorogato, con modifiche, dapprima con il regolamento CEE 28 dicembre 1992, n. 3950/92 (Regolamento del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), per sette periodi di dodici mesi, decorrenti dal 1° aprile 1993, e successivamente con il regolamento CE n. 1256/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, di modifica del reg. CEE n. 3950/92, che ha sancito la protrazione della disciplina per altri otto periodi consecutivi di dodici mesi a decorrere dal 1° aprile 2000. Con regolamento della Commissione del 9 marzo 1993, n. 536/93 CEE, emanato in attuazione del reg. n. 3950, sono state stabilite le modalità operative per l'applicazione del prelievo supplementare.

2.1.4. — Di recente è stato emanato il regolamento del Consiglio del 29 settembre 2003, n. 1788/03 CE che, al fine di «mettere a frutto l'esperienza acquisita in un intento di semplificazione e chiarezza», ha abrogato «a decorrere dal 1° aprile 2004» il reg. CEE n. 3950/92 (art. 25). Con regolamento (CE) n. 595/04, del 30 marzo 2004, della Commissione, sono state infine dettate, in relazione al citato regolamento (CE) n. 1788/03, disposizioni di attuazione sostitutive di quelle già previste dal reg. (CE) n. 1392/01 in relazione al reg. n. 3950/92.

2.2. — In Italia è stata data attuazione ai regolamenti comunitari in questa materia — dopo una lunga fase transitoria caratterizzata anche dalla condanna dello Stato italiano da parte della Corte di giustizia delle comunità europee per violazione degli obblighi comunitari — con una prima disciplina organica, a partire dalla legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario), con la quale si è previsto che a ciascun produttore fosse assegnata annualmente una quota individuale, ossia un quantitativo massimo di produzione con-

sentita, il cui superamento avrebbe determinato l'applicazione di un prelievo supplementare. Le quote assegnate a ciascun produttore dovevano essere indicate in appositi bollettini che l'AIMA avrebbe dovuto pubblicare entro il 31 gennaio anteriore al periodo di riferimento.

I ritardi connessi all'attuazione di tale disciplina hanno aperto una nuova fase caratterizzata da una lunga trattativa tra l'Italia e gli organi comunitari per il definitivo allineamento alle posizioni sancite a livello europeo che ha portato, tra l'altro, all'emanazione degli atti legislativi oggetto dell'attuale scrutinio di costituzionalità.

2.3. — Ciò precisato, occorre rilevare che, successivamente alla proposizione dei ricorsi di cui innanzi, è stato emanato il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante «Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119, che è stato, a sua volta, in parte, modificato dal decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante «Interventi urgenti nel settore agroalimentare», convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 2005, n. 71. La nuova normativa contenuta nel decreto-legge n. 49 del 2003 ha stabilito che «gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (...) sono di competenza delle Regioni e delle Province autonome, alle quali spettano anche le funzioni di controllo relative all'applicazione del regime medesimo» (art. 1, comma 1). Ha stabilito, altresì, che ad esse sono devoluti i proventi delle sanzioni, mentre restano demandate all'AGEA la gestione della riserva nazionale, l'esecuzione del calcolo delle quantità e degli importi globali e l'esecuzione delle comunicazioni agli organismi comunitari.

Su alcune delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 49 del 2003 — relative alla possibilità della nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario del Governo, per assicurare il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione del decreto nei suoi primi due periodi di attuazione, Commissario al quale è attribuito, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo in relazione ad inadempienze delle amministrazioni regionali in merito all'attuazione della normativa in tema di prelievo supplementare (art. 10, commi 42, 43, 44 e 45) — è intervenuta, su ricorso proposto dalla Regione Emilia-Romagna, la sentenza di questa Corte n. 240 del 2004. Con tale pronuncia la Corte ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità proposta.

2.4.— L'art. 10, comma 47, del suddetto decreto-legge n. 49 del 2003 ha, tra l'altro, abrogato l'art. 01 e l'art. 1, commi da 13 a 21 e commi da 28 a 35, dell'emendato testo del decreto-legge n. 11 del 1997, nonché per intero i decreti-legge n. 411 del 1997 e n. 43 del 1999, e relative leggi di conversione.

Lo stesso art. 10 ha, inoltre, previsto, da un lato, che «le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano, ove non diversamente ed espressamente specificato, a decorrere dal primo periodo di commercializzazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso; pertanto, tutti gli adempimenti relativi ai periodi precedenti sono regolamentati dalla normativa precedentemente in vigore» (comma 46); dall'altro, e conseguentemente, che le disposte abrogazioni hanno effetto «a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto» (comma 47, primo inciso).

L'abrogazione disposta nei modi che precedono non determina, tuttavia, la cessazione della materia del contendere, in quanto le norme impugnate — come emerge anche dalle risultanze istruttorie — hanno ricevuto, *medio tempore*, una qualche attuazione (*cf.*, *ex multis*, sentenza n. 424 del 2004).

3. — Tutto ciò premesso, va ribadito che la disciplina delle c.d. quote latte, come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare, rientra nell'ambito della materia dell'agricoltura e non in quella di regolazione dei mercati.

Questa Corte ha, infatti, chiarito che «il comparto della produzione lattiera e delle strutture produttive intese in senso lato assume un rilievo distinto ed autonomo rispetto alla regolazione dei prezzi e dei mercati, sicché il nesso strumentale tra l'agricoltura, che è l'oggetto specifico delle misure in questione, e la politica del mercato agricolo non può giustificare l'attrazione della prima nell'ambito della seconda, poiché diversamente la competenza regionale verrebbe integralmente sacrificata in materia di agricoltura, posto che ogni attività agricola può sempre essere strumentale al mercato» (sentenze n. 398 del 1998; v. anche sentenza n. 304 del 1987).

3.1. — Pur sussistendo, all'epoca della proposizione dei ricorsi, la predetta competenza legislativa concorrente delle Regioni, nondimeno era configurabile un titolo di legittimazione dello Stato ad intervenire nel settore in esame.

3.1.1. — In particolare, l'intervento del legislatore statale rinveniva una propria giustificazione, a livello costituzionale, nella necessità di adottare una normativa di carattere uniforme sull'intero territorio nazionale, e ciò

soprattutto in vista della conformazione delle regole dell'ordinamento, nella materia oggetto dell'intervento, alla normativa comunitaria. In altri termini, la sussistenza di un interesse nazionale (categoria, all'epoca, certamente rilevante agli effetti del riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni) rendeva costituzionalmente legittimo l'intervento della legge statale, pur nel rispetto dell'esigenza di assicurare, nelle forme e nei modi di volta in volta necessari o opportuni, il coinvolgimento delle singole Regioni e delle Province autonome, e giustificava nella materia in questione anche la competenza amministrativa dello Stato.

Nell'assetto costituzionale precedente alla riforma del Titolo V della Costituzione spettava, infatti, allo Stato la tutela di interessi nazionali ed unitari, in quanto non suscettibili di frazionamento territoriale. Nel quadro, pertanto, dell'unità ed indivisibilità della Repubblica sussistevano limiti alla potestà legislativa regionale proprio per assicurare il rispetto dei predetti interessi nazionali. Pur in presenza di interessi regionali, che radicavano nelle Regioni determinate competenze costituzionali, potevano essere coinvolti interessi di dimensione ultraregionale; quest'ultimi erano salvaguardati non già attraverso una diminuzione qualitativa o quantitativa delle attribuzioni regionali ma, più correttamente, indirizzando e coordinandone l'esercizio.

La Corte ha, inoltre, precisato, da un lato, che «la stessa ragione d'essere dell'ordinamento regionale risiede nel fatto che la Costituzione, presupponendo l'esistenza di interessi regionalmente localizzati, ha disposto che essi siano affidati alla cura di enti di corrispondente estensione territoriale», dall'altro e specularmente, che «la cura di interessi unitari tali in quanto non suscettibili di frazionamento territoriale» faccia capo alla competenza dello Stato (sentenza n. 138 del 1972); e «che, in considerazione della rilevanza che in alcuni casi può assumere l'interesse nazionale, lo Stato possa legittimamente adottare una disciplina legislativa di dettaglio pur nell'ambito di materie attribuite in via generale alla competenza regionale» (sentenza n. 177 del 1988).

3.1.2.— Di tali principi questa Corte ha fatto applicazione in attuazione di direttive comunitarie, ritenendo legittimo l'intervento statale quando esso trovi giustificazione «nel generale interesse nazionale» (sentenze n. 81 del 1979 e n. 182 del 1976), ravvisabile nella sussistenza di «interessi unitari, che impongano l'attuazione uniforme della normativa comunitaria nell'intero territorio nazionale» (sentenza n. 304 del 1987).

In ordine ai regolamenti comunitari questa Corte ha avuto, inoltre, modo di affermare che, pur spettando in linea di principio alla competenza delle Regioni la potestà di adottare le misure necessarie per dare applicazione ai regolamenti stessi, tuttavia l'intervento di atti normativi nazionali rinviene una specifica legittimazione «quando lo richieda la necessità di garantire (...) il puntuale e corretto adempimento degli obblighi comunitari, ovvero lo esigano interessi unitari, che impongano l'attuazione uniforme della normativa comunitaria nell'intero territorio nazionale» (sentenza n. 304 del 1987).

4. — Prima di passare all'esame delle specifiche censure occorre, altresì, chiarire, *ratione temporis*, quali siano i parametri costituzionali rispetto ai quali deve essere effettuato lo scrutinio di costituzionalità, nonché quali vizi siano deducibili da parte delle Regioni in occasione della promozione di questione di legittimità costituzionale in via diretta.

4.1. — Trattandosi di ricorsi proposti prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della Parte seconda della Costituzione), con i quali vengono dedotti, in particolare, vizi attinenti al riparto di competenze tra Stato e Regioni, lo scrutinio di costituzionalità dovrà essere effettuato avendo riguardo ai parametri costituzionali vigenti alla data di emanazione degli atti legislativi impugnati e, quindi, alla loro formulazione anteriore alla riforma di cui alla citata legge costituzionale (*cfr.* sentenze n. 103 del 2003; n. 524 e n. 376 del 2002).

4.2. — Le Regioni censurano le disposizioni impuginate asserendo la violazione non solo dei parametri costituzionali contenuti nel Titolo V della Parte seconda della Costituzione (artt. 115, 117, 118 e 119), in ragione della ritenuta violazione del riparto delle competenze legislative e amministrative tra Stato e Regioni nella materia *de qua*, ma anche degli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 77, 97 e 113 della Costituzione.

Questa Corte, con orientamento costante, ritiene che le Regioni possano addurre la violazione di norme costituzionali non relative al riparto di competenze con lo Stato, soltanto quando tale violazione comporti una compromissione delle loro attribuzioni costituzionalmente garantite (*ex multis*, sentenze n. 50 del 2005; n. 287, n. 196, n. 6 e n. 4 del 2004; n. 274 del 2003). È bene, però, precisare sin da ora che, nel caso di specie, le Regioni — formulando, ad eccezione di talune specifiche ed autonome doglianze, censure che involgono complessivamente gli

indicati parametri costituzionali, anche diversi da quelli inclusi nel Titolo V della Costituzione — supportano le proprie argomentazioni difensive muovendo generalmente dal presupposto che le Regioni stesse siano titolari nella materia in esame di competenza legislativa ed amministrativa (*cf.* sentenza n. 4 del 2004).

5. — Nell'esaminare le questioni si ritiene opportuno affrontare in primo luogo quelle che sono state proposte nei confronti dell'intero testo dei decreti-legge n. 411 del 1997 (ric. n. 4 del 1998) e n. 43 del 1999 (ric. n. 14 del 1999), nonché nei confronti delle rispettive leggi di conversione.

6. — La Regione Lombardia deduce la mancanza dei presupposti atti a giustificare la decretazione di urgenza, in violazione degli artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.

In particolare, con riferimento ai decreti-legge n. 411 del 1997 e n. 43 del 1999 e alle relative leggi di conversione (rispettivamente legge n. 5 del 1998 e legge n. 118 del 1999), la ricorrente — traendo argomentazioni a sostegno della dedotta illegittimità costituzionale dal contenuto di alcune specifiche disposizioni di cui ai testi legislativi impugnati — osserva che, pur se in ipotesi potrebbe riconoscersi nell'intervento normativo censurato il carattere dell'urgenza, risultando esso adottato per fronteggiare la protesta degli allevatori chiamati a pagare il cosiddetto superprelievo, tuttavia, non potrebbe non considerarsi che si tratterebbe in ogni caso di urgenza autoprodotta, rinvenendo la protesta degli allevatori le proprie ragioni nella inadeguatezza delle scelte di governo del settore e nella inefficienza dell'amministrazione dello Stato. In tali condizioni, afferma la Regione, il ricorso alla decretazione d'urgenza non potrebbe essere ammesso, soprattutto se quest'ultima ha per conseguenza la lesione di sfere di competenza costituzionalmente garantite alle Regioni. Difetterebbe, altresì, il requisito della straordinarietà, posto che in materia di produzione lattiero-casearia il susseguirsi di atti provvisori mediante la decretazione d'urgenza costituirebbe oramai «la regola».

6.1. — La questione non è fondata.

Questa Corte ha più volte affermato (sentenze n. 285 e n. 6 del 2004, n. 16 del 2002, n. 398 del 1998, n. 330 del 1996 e n. 29 del 1995) che il sindacato sull'esistenza dei presupposti della necessità e dell'urgenza, che legittimano il Governo ad emanare decreti-legge, può essere esercitato solo in caso di evidente mancanza dei presupposti stessi.

Nella specie — a prescindere dalla valutazione degli effetti prodotti dalle leggi di conversione — non sussiste il denunciato vizio, in quanto la necessità di introdurre nell'ordinamento interno misure regolatrici, volte a dare attuazione agli obblighi comunitari relativi al regime delle quote latte, rende non manifestamente implausibile la valutazione governativa, posta a base degli interventi, in ordine al ricorso alla decretazione d'urgenza (*cf.* sentenza n. 398 del 1998).

7. — La Regione Lombardia ritiene, altresì, che i decreti-legge n. 411 del 1997 e n. 43 del 1999 e le relative leggi di conversione violino gli artt. 3, 5, 11, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione al principio di leale cooperazione e all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), nonché all'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale).

In particolare (ric. n. 4 del 1998), la ricorrente lamenta che il decreto-legge n. 411 del 1997, pur disciplinando materie di sicura competenza regionale e dettando le linee generali di disciplina del settore, sarebbe stato adottato senza la previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in contrasto con quanto statuito, in linea di principio, da questa Corte con la sentenza n. 520 del 1995. Il mancato coinvolgimento della Conferenza e la conseguente mancata considerazione degli interessi e degli aspetti rilevanti nel settore, determinerebbe, poi, la violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché del principio secondo cui l'iniziativa economica privata può essere guidata e controllata solo per fini di utilità sociale, nonché dell'art. 11 della Costituzione, posto che l'efficienza e la coerenza delle scelte di governo della produzione lattiero-casearia sono valori propri dell'ordinamento comunitario, che lo Stato italiano è tenuto a salvaguardare. Analogamente, la ricorrente, con specifico riferimento al decreto-legge n. 43 del 1999 (ric. n. 14 del 1999), censura il fatto che tale decreto sarebbe nato come stralcio di un più ampio disegno di legge, in ordine al quale, invocando l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), il Governo ha attivato un mecca-

nismo di consultazione successiva delle Regioni, salvo poi, a fronte dell'opposizione della maggioranza dei rappresentanti regionali in sede di Conferenza permanente in data 24 febbraio 1999, abbandonare l'iniziale intento e trasfondere parte del testo originario nel decreto-legge impugnato, a ciò ritenendosi legittimato in forza di un presunto parere favorevole, comunque successivo, espresso dalla Conferenza nella stessa seduta. In relazione alla legge di conversione n. 118 del 1999, la ricorrente si duole della circostanza che non sarebbe stata neppure rispettata la prescrizione afferente l'esame del parere successivo della Conferenza permanente in sede di discussione parlamentare della censurata legge di conversione. Dai lavori preparatori, infatti non emergerebbe né l'esame, né tanto meno l'adeguamento al parere negativo reso dai rappresentanti regionali in sede di Conferenza permanente del 24 febbraio 1999 sui contenuti della riforma.

7.1. — La questione non è fondata.

Escluso ogni rilievo — nei termini precisati — al richiamo, da parte della ricorrente, a parametri costituzionali diversi da quelli concernenti il riparto delle competenze legislative, non può ritenersi che la legittimità degli atti impugnati sia condizionata dalla necessità dell'intervento della Conferenza permanente nella fase di adozione dei decreti-legge ovvero delle leggi di conversione. Ciò in quanto non è individuabile un fondamento costituzionale all'obbligo di procedure legislative ispirate alla leale collaborazione tra Stato e Regioni (sentenza n. 196 del 2004, punto 27 del *Considerato in diritto*). Lo scrutinio di costituzionalità deve, invece, essere svolto con riferimento alla verifica del rispetto del principio di leale collaborazione in relazione alle singole disposizioni di disciplina della fase di attuazione delle disposizioni stesse. Né vale il richiamo operato dalla ricorrente a quanto stabilito da questa Corte con la sentenza n. 520 del 1995, con la quale si è dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1995, n. 46, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, «nella parte in cui non prevede il parere delle Regioni interessate» nella fase, però, attuativa, relativa al «procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino».

A ciò va aggiunto che l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 281 del 1997, pure richiamato dalla ricorrente, prevede obbligatoriamente l'intervento consultivo della Conferenza Stato-Regioni in sede di predisposizione dei disegni di legge governativi e dei decreti legislativi, non anche in quella dei decreti-legge e dunque anche delle relative leggi di conversione; salvo quanto previsto dal comma 5 per la c.d. «consultazione successiva» (v. sentenza n. 196 del 2004, punto 27 del *Considerato in diritto*).

8. — Esaminate le questioni involgenti l'intero testo dei provvedimenti legislativi impugnati, si può passare all'esame delle censure rivolte nei confronti di specifiche disposizioni degli stessi.

Al riguardo, si ritiene opportuno procedere mediante un raggruppamento delle questioni che tenga conto della omogeneità di contenuto delle singole disposizioni impugnate, piuttosto che della loro appartenenza allo stesso atto legislativo.

9. — Vengono in primo luogo in rilievo le disposizioni che hanno istituito la «Commissione di garanzia» e la «Commissione ministeriale per l'esame dei contratti di circolazione delle quote latte».

9.1. — La Regione Lombardia (ric. n. 18 del 1998) dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis* del decreto-legge n. 411 del 1997, aggiunto dalla legge di conversione n. 5 del 1998, per contrasto con gli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.

Il comma 1 del citato art. 4-*bis* ha disposto l'istituzione, con decreto del Ministro per le politiche agricole, di una Commissione di garanzia «composta di sette membri, esperti della materia, scelti anche tra i componenti della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, con il compito di verificare la conformità alla vigente legislazione delle procedure e delle operazioni effettuate per la determinazione della quantità di latte prodotta e commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997 e per l'aggiornamento dei quantitativi di riferimento spettanti ai produttori per i periodi precisati nel presente decreto».

9.1.1. — Secondo la Regione ricorrente, la suindicata disposizione violerebbe gli evocati parametri costituzionali poiché, pur essendo la Commissione di garanzia destinata ad occuparsi di una materia di sicura competenza regionale, non sarebbero previsti né la partecipazione ad essa di alcun rappresentante delle Regioni, né momenti di raccordo tra l'attività della Commissione e le amministrazioni regionali, essendo, anzi, prevista la comunicazione dei risultati della Commissione solo al Ministro per le politiche agricole e all'AIMA e non anche alle Regioni, con conseguente violazione del principio di leale cooperazione e di efficienza dell'amministrazione del settore.

9.1.2. — La questione non è fondata.

La previsione contenuta nella disposizione di cui all'art. 4-bis risponde, sul piano del riparto delle competenze legislative ed amministrative, alla necessità di garantire l'interesse unitario all'accertamento tempestivo sull'intero territorio nazionale della effettiva quantità di latte prodotta e commercializzata nei periodi presi in considerazione, con conseguente eventuale aggiornamento dei quantitativi di riferimento individuali spettanti ai singoli produttori, ciò al fine di assicurare la corretta esecuzione del regime comunitario delle quote latte.

Né sussiste la necessità di un coinvolgimento delle Regioni nei termini prospettati dalla ricorrente: da un lato, la composizione della Commissione risponde ad evidenti ragioni di «terzietà» che stanno poi alla base della scelta, come componenti del predetto organismo collegiale, anche di soggetti già facenti parti della Commissione governativa d'indagine in materia di quote latte (istituita ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge n. 11 del 1997); dall'altro, la tipologia delle attività attribuite alla Commissione esclude che possano sussistere interferenze con competenze regionali inerenti allo specifico territorio di riferimento.

9.2. — La Regione Lombardia (ric. n. 4 del 1998) dubita, altresì, della legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 411 del 1997, che, in particolare, ha istituito una Commissione ministeriale per l'esame dei contratti di circolazione delle quote latte.

Detta norma:

dispone che i contratti di circolazione delle quote latte di cui al comma 1, lettera *d*), debbano essere fatti pervenire all'AIMA entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, prevedendo, in caso di ritardato od omesso invio, che le Regioni competenti possano procedere alla revoca del riconoscimento di cui all'art. 23 del d.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569 (Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario);

prevede l'istituzione, con decreto del Ministro per le politiche agricole, di un'apposita Commissione, composta da cinque membri, per l'esame dei suddetti contratti e di quelli risultanti dalla relazione della Commissione governativa di indagine;

dispone che i quantitativi di latte commercializzati mediante i suddetti contratti siano imputati, a tutti gli effetti, al produttore proprietario del bestiame qualora ne sia dichiarata, a seguito di tale esame, la natura fittizia o comunque illecita;

stabilisce che i risultati dell'esame della Commissione debbano essere comunicati all'AIMA entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine precedentemente indicato.

9.2.1. — La ricorrente deduce che la norma impugnata violerebbe gli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, in quanto la disciplina così introdotta sarebbe, in primo luogo, retroattiva, ma anche qualora non lo fosse, essa, prevedendo competenze di accertamento solo in capo all'AIMA e ad una Commissione d'indagine di istituzione ministeriale, andrebbe, comunque, ad incidere illegittimamente sulle prerogative delle Regioni. Queste ultime, infatti, sarebbero spogliate di qualsivoglia potere di accertamento in ordine ai contratti in oggetto. In tal modo, l'interferenza con l'attività programmatica regionale determinerebbe ancora una volta uno sconvolgimento retroattivo di rapporti di diritto privato, suscettibile di serie conseguenze sulla produzione del latte.

Ciò, in particolare, in quanto:

viene negato ogni ruolo delle Regioni, in una materia di loro competenza, ad eccezione di quello relativo all'applicazione della revoca del beneficio a seguito dell'accertamento effettuato dall'AIMA, alla quale soltanto devono essere trasmessi i contratti;

vengono, in particolare, soppresse le competenze attribuite alle Regioni dall'art. 8 della legge n. 468 del 1992 in ordine all'accertamento e ai controlli sugli acquirenti;

si introducono retroattivamente, per le annate 1995-1996 e 1996-1997, previsioni di carattere sanzionatorio nei riguardi dei contratti di circolazione delle quote latte di durata inferiore a sei mesi, in contrasto con le norme del codice civile che non prevedono alcuna presunzione di illiceità dei contratti di breve durata;

si istituisce una Commissione della quale non fanno parte rappresentanti delle Regioni, pur dovendo essa effettuare l'esame dei contratti di cessione delle quote latte e quindi esercitare funzioni in materia di competenza regionale.

9.2.2. — La Regione ricorrente (ric. n. 18 del 1998) ha formulato poi ulteriori censure nei confronti del citato art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 411 del 1997, nel testo modificato dalla legge di conversione (legge n. 5 del 1998); in particolare, ha impugnato la disposizione con la quale il legislatore statale ha stabilito che la Commissione ministeriale possa esaminare i contratti pervenuti prima della loro comunicazione: tale norma, secondo la ricorrente, sarebbe di oscura formulazione e quindi lesiva del canone di ragionevolezza della normazione e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, in una materia di sicura competenza regionale.

9.3. — La questione non è fondata.

Deve, infatti, ribadirsi la sussistenza della competenza statale anche in relazione agli accertamenti che investono i contratti di circolazione delle quote latte, in considerazione della presenza di un interesse nazionale sotteso a verifiche, necessariamente unitarie, che attengono, per fini di attuazione della normativa comunitaria, ad istituti che incidono sulle dinamiche della produzione lattiero-casearia. Tale interesse giustifica, altresì, la previsione di controlli a posteriori, volti a garantire che la produzione lattiera non superi, in ossequio ai limiti posti a livello comunitario, il quantitativo globale garantito (*cf.* Corte di giustizia delle comunità europee, sez. VI, 25 marzo 2004, già in precedenza richiamata).

In relazione poi alla lamentata violazione del principio di leale collaborazione, valgono le considerazioni poc'anzi esposte con riferimento alla Commissione di garanzia di cui all'art. 4-*bis* dello stesso decreto-legge n. 411 del 1997.

Né è fondata l'ulteriore censura formulata nei confronti della norma introdotta dalla legge di conversione secondo cui la «Commissione può comunque esaminare i contratti pervenuti alla stessa» prima della comunicazione all'AIMA. La norma, infatti, presenta — a prescindere dalla sua idoneità ad incidere in maniera diretta o indiretta sulle competenze delle Regioni — un contenuto comunque non lesivo, in quanto non attribuisce ulteriori poteri decisionali o valutativi alla predetta Commissione.

10. — Alcune censure riguardano la disciplina della ripartizione delle quote latte confluite nella riserva nazionale.

Va in proposito osservato come la normativa comunitaria abbia autorizzato gli Stati membri ad alimentare una riserva nazionale, nella quale far confluire «tutti i quantitativi che, indipendentemente dai motivi, non hanno o non hanno più una destinazione individuale», e ciò al fine di consentire agli Stati stessi di poterne disporre per far fronte a situazioni particolari «determinate da criteri obiettivi» (tredicesimo «considerando» e art. 5 del reg. CEE 28 dicembre 1992, n. 3950/92; art. 6 del reg. CEE 9 marzo 1993, n. 536/93, recante «Regolamento della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»).

10.1. — In particolare, la Regione Lombardia ha impugnato l'art. 1, commi 21 e 21-*bis*, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999.

Il citato comma 21 dispone che, a decorrere dal periodo 1999-2000, le quote resesi disponibili a seguito, tra l'altro, dell'attuazione del decreto-legge n. 411 del 1997 affluiscono alla riserva nazionale e sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome, ai fini della assegnazione ai produttori titolari di quota, in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna Regione o Provincia autonoma, accertati per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 (nella originaria formulazione, il decreto-legge, oggetto di specifica censura, stabiliva che la ripartizione dovesse avvenire in relazione alla media regionale commercializzata accertata per i medesimi periodi), per essere assegnate secondo criteri oggettivi di priorità deliberati dalle stesse, tenendo prioritariamente conto delle riduzioni effettuate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727 (Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria).

Il comma 21-*bis*, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 118 del 1999, stabilisce che in nessun caso possono beneficiare della riassegnazione i produttori che, nel corso dei periodi 1997-1998 e 1998-1999, abbiano venduto ovvero affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari.

10.1.1.— La Regione ricorrente ritiene (ric. n. 14 del 1999) che il comma 21 dell'art. 1 sia costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, in quanto:

irragionevolmente non terrebbe conto della situazione delle Regioni che, nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, sono state maggiormente interessate dalla riduzione delle quote;

pur rimettendo la determinazione dei criteri di ripartizione alle Regioni e alle Province autonome, individuerebbe comunque, in contrasto con quanto affermato nella sentenza n. 398 del 1998 di questa Corte, un criterio di priorità, così limitando i poteri programmatori spettanti, in materia, alle Regioni.

La stessa Regione, con successivo ricorso (n. 18 del 1999), ha ribadito le censure rivolte nei confronti del comma 21, asserendo che le innovazioni introdotte dalla legge di conversione avrebbero «aggravato» la lesione delle prerogative regionali, sostituendo al criterio della produzione media, ai fini del riparto, quello delle quote individuali allocate presso le Regioni.

Il comma 21-*bis* dello stesso art. 1 sarebbe, sempre secondo la ricorrente, costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, in quanto, in contrasto con il principio secondo cui spetterebbe alle Regioni e Province autonome la determinazione dei criteri di priorità, escluderebbe una intera categoria di produttori, con conseguente limitazione dei poteri di programmazione attribuiti alle Regioni in materia.

10.2. — Le questioni non sono fondate.

Le disposizioni in esame, nel prevedere la riassegnazione ai produttori delle quote resesi disponibili, demandano alle Regioni di stabilire, in generale, quali debbano essere i criteri di priorità. Nell'effettuare tale scelta, il legislatore statale ha inteso comunque imporre il rispetto di taluni criteri obiettivi (*cf.* normativa comunitaria richiamata ai punti da 2 a 2.1.4.), volti a garantire sull'intero territorio nazionale un trattamento uniforme tra tutti i produttori lattiero-caseari che abbiano subito una riduzione della quota di riferimento individuale in attuazione di obblighi comunitari secondo le modalità stabilite dal decreto-legge n. 727 del 1994. A ciò si aggiunga che, pur dopo l'abrogazione della norma in esame, l'art. 3, comma 4, lettera *a*) del decreto-legge n. 49 del 2003, non oggetto di impugnazione, ha reintrodotto un analogo criterio di priorità che richiama, in parte, quanto statuito dal citato decreto-legge n. 727 del 1994. L'esigenza di garantire l'interesse unitario all'assegnazione di quote a soggetti che dimostrano un interesse verificabile all'attività di produzione lattiero-casearia è alla base anche della scelta oggettiva di escludere dall'assegnazione di quote i produttori che in precedenza hanno venduto, ovvero affittato, in tutto o in parte, la quota di propria spettanza (art. 21, comma 1-*bis*). Né può ritenersi che fosse necessario, sotto questo specifico profilo, un coinvolgimento delle Regioni: si tratta, infatti, di previsione e attuazione di criteri non discrezionali che prescindono dalla necessità di valutare eventuali interessi afferenti a specifici ambiti territoriali.

11. — La Regione ricorrente censura l'art. 8, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 11 del 1997 (ric. n. 25 del 1997), nonché l'art. 1, commi 3644, del medesimo decreto-legge, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 81 del 1997 (ric. n. 36 del 1997), relativi all'istituzione dell'«anagrafe del bestiame».

Il comma 1 dell'art. 8 stabilisce che, al fine di rendere disponibili in modo aggiornato e continuo i dati reali derivanti dall'applicazione del d.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali), il Ministero della sanità realizza un sistema informativo nazionale basato su un'unica banca dati.

Il comma 3 prevede che il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali e l'AIMA debbano essere interconnessi, attraverso i propri sistemi informativi, a tale banca dati, mentre le altre amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti interessati possono accedere ad essa secondo modalità da stabilirsi con decreto interministeriale.

11.1. — Secondo la ricorrente, le predette disposizioni sarebbero costituzionalmente illegittime, per violazione degli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento al principio di leale collaborazione e all'art. 12 della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), nonché agli artt. 66 e segg. del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382). Ciò in quanto non sarebbe, innanzitutto, prevista alcuna consultazione delle Regioni in vista dell'adozione del decreto ministeriale che deve determinare le modalità di accesso ad un archivio elettronico di sicuro interesse regionale. In secondo luogo — nonostante la norma in esame disciplini un settore di competenza regionale incidendo sulla materia della zootecnia in generale e della produzione lattiero-casearia in particolare — l'accesso alle banche dati sarebbe riservato ad un ente statale e «graziosamente» concesso alle Regioni mediante un successivo decreto ministeriale. Da qui, altresì, l'asserito contrasto: *a*) con l'art. 3 Cost. per irragionevolezza e incoerenza della norma; *b*) con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.); *c*) con il principio secondo il quale l'iniziativa privata può essere guidata e controllata solo per perseguire finalità sociali (art. 41 Cost.); *d*) con l'art. 11 Cost. «atteso che efficienza

e coerenza delle scelte del governo della produzione lattiero-casearia sono valori propri dell'ordinamento comunitario, che lo Stato italiano è tenuto a salvaguardare». A seguito dell'emanazione della legge di conversione le predette norme sono state inserite nelle disposizioni di cui ai commi 36, 37 e 39 dell'art. 1 dello stesso decreto-legge.

11.2. — In via preliminare, devono essere dichiarate inammissibili le questioni sollevate nei confronti dell'art. 1, commi 38, 40, 41, 42, 43 e 44 del decreto-legge, nel testo risultante a seguito della legge di conversione, dal momento che nel ricorso non vengono addotti specifici motivi di illegittimità, né avendo le suddette disposizioni formato oggetto di censura nelle impugnative concernenti le «corrispondenti» disposizioni del decreto-legge. A ciò si aggiunga che l'art. 1, comma 38, si riferisce alla Provincia autonoma di Bolzano e alla Regione Valle d'Aosta, già dotate di anagrafe del bestiame, mentre l'art. 1, comma 42, contiene una disposizione non ricompresa nel testo originario del decreto-legge.

11.3. — In relazione, invece, alle sole censure riconducibili al riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, che hanno investito l'art. 8, commi 1 e 3, del testo originario del decreto-legge, deve dichiararsi la intervenuta cessazione della materia del contendere, atteso che l'art. 1, comma 39, del decreto-legge, nel testo risultante dalla legge di conversione, ha stabilito che, ai fini dell'espletamento delle funzioni di rispettiva competenza, non soltanto il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ma anche le Regioni e le Province autonome sono interconnesse attraverso i propri sistemi informativi alla banca dati di cui al comma 36 dello stesso art. 1. Questa modifica — in mancanza di una attuazione *medio tempore* della norma contenuta nel decreto-legge — deve ritenersi soddisfacente delle pretese formulate dalla ricorrente (sentenza n. 196 e ordinanza n. 137 del 2004). Conseguentemente non sono fondate le censure rivolte nei confronti dell'art. 1, commi 36, 37 e 39, del decreto-legge n. 11 del 1997, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 81 del 1997.

12. — Alcune delle questioni proposte attengono all'attribuzione di funzioni amministrative, ritenute di spettanza regionale, all'AIMA.

In ragione della complessità delle censure, è opportuno procedere all'analisi separata delle relative norme sospettate di illegittimità costituzionale.

12.1. — Vengono in primo luogo in rilievo le disposizioni generali di conferimento delle funzioni all'AIMA.

L'art. 01, comma 1, del decreto-legge n. 11 del 1997, introdotto dalla legge di conversione n. 81 del 1997, prevede che, a decorrere dal periodo di applicazione 1997-1998, le funzioni amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e di prelievo supplementare siano svolte dalle Regioni e dalle Province autonome, fatti salvi, in attesa della riforma organica del settore, i compiti dell'AIMA in materia di aggiornamento del bollettino 1997-1998, di riserva nazionale, di compensazione nazionale e di programmi volontari di abbandono.

12.1.1. — Ad avviso della ricorrente (ric. n. 36 del 1997) la riportata disposizione solo formalmente riconosce le attribuzioni regionali in materia, mentre, in realtà, fa salve le prerogative dell'AIMA, riservando alle Regioni compiti non decisionali ma meramente burocratici ed impedendo loro l'efficiente governo del settore. Da qui la violazione: *a*) dell'art. 97 Cost. (unitamente agli artt. 5, 115, 117 e 118); *b*) dell'art. 41 Cost., atteso che verrebbe preclusa la possibilità che l'iniziativa privata sia realmente indirizzata a fini sociali; *c*) dell'art. 11 Cost. (unitamente agli artt. 5, 117 e 118), in quanto verrebbe stravolto l'assetto delle competenze con impedimento ad attuare gli impegni comunitari.

12.1.2. — La questione non è fondata.

La norma in esame, dal punto di vista costituzionale, rinviene un idoneo presupposto giustificativo nella necessità di garantire, per esigenze unitarie, una attuazione uniforme e puntuale della normativa comunitaria nell'intero territorio nazionale in settori nevralgici per il corretto funzionamento del complessivo regime delle quote latte. La scelta del legislatore appare non irragionevole e strettamente proporzionata allo scopo perseguito, alla luce, in particolare, della natura dichiaratamente provvisoria della norma in esame: quest'ultima precisa, infatti, che le funzioni amministrative sono attribuite all'AIMA in attesa della riforma organica del settore, che è poi intervenuta con il decreto-legge n. 49 del 2003, convertito nella legge n. 119 del 2003, il cui art. 10, comma 47, lettera *i*), come già sottolineato, ha disposto l'abrogazione, tra le altre, della norma impugnata.

12.2. — Un ulteriore sottogruppo di censure riguarda le disposizioni relative alle funzioni attribuite all'AIMA di accertamento, aggiornamento e relativa pubblicazione degli effettivi quantitativi di latte prodotto.

12.2.1. — L'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 411 del 1997, dispone che l'AIMA, sulla base della relazione della Commissione governativa d'indagine, delle risultanze della rilevazione straordinaria dei capi bovini effettuata ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 130 del 1997, delle dichiarazioni di contestazione di cui al decreto ministeriale 15 maggio 1997, dei controlli effettuati e già comunicati dalle Regioni e dalle Province autonome, degli altri elementi in suo possesso e dell'attività del comitato di coordinamento delle iniziative in materia di gestione delle quote latte, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 16 settembre 1997, nonché dei modelli L1 pervenuti entro la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 411, debba determinare gli effettivi quantitativi di latte prodotto (il riferimento al latte prodotto è stato aggiunto dalla legge di conversione) e commercializzato. La norma prevede che tale attività debba essere effettuata con riguardo a casi specificamente indicati, e, in particolare, ai modelli L1 con quantità di latte commercializzato non compatibile con la consistenza di stalla accertata in base alla rilevazione straordinaria, tenuto conto della media provinciale per capo, qualora la produzione dichiarata superi tale media del venti per cento (lettera *c*), nonché al caso dei contratti di circolazione delle quote latte, rientranti nelle tipologie individuate come anomale dalla Commissione governativa di indagine (disposizione quest'ultima introdotta in sede di conversione), quali le soccide, i comodati di stalla, gli affitti di azienda di durata inferiore ai sei mesi (lettera *d*).

12.2.1.1. — Secondo la ricorrente (ric. n. 4 del 1998) la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d*) del testo originario del decreto-legge n. 411 del 1997 sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione. Nel ricorso n. 18 del 1998 vengono ulteriormente approfondite e specificate le censure, estendendole anche alla lettera *c*) del comma 1, del predetto art. 2.

Si ipotizza la violazione degli evocati parametri costituzionali (e con essi anche dell'art. 41 Cost.) in quanto:

alla lettera *c*), verrebbe determinato in maniera arbitraria e irragionevole l'eccedenza della media provinciale per capo, della quale si deve tenere conto in particolare per la determinazione degli effettivi quantitativi prodotti e commercializzati negli anni 1995-1996 e 1996-1997, nella misura del 20 per cento per qualunque parte del territorio nazionale, e quindi senza tenere conto delle diverse realtà regionali e senza che le Regioni siano state consultate;

alla lettera *d*), si attribuirebbe alla valutazione della Commissione governativa di indagine (così rinunciando il legislatore ad esercitare una competenza che gli appartiene e che andrebbe attuata in stretto raccordo con le Regioni), senza predeterminazione di criteri, con effetto retroattivo, e senza alcuna consultazione delle Regioni, la individuazione delle tipologie contrattuali di circolazione delle quote latte da considerarsi anomale ai fini della determinazione degli effettivi quantitativi di latte prodotto e commercializzato.

12.2.1.2. — Le questioni non sono fondate.

Le funzioni attribuite all'AIMA dalle disposizioni in esame si giustificano in quanto connesse alla necessaria determinazione dell'effettivo quantitativo di produzione lattiera all'esito delle attività accertative indicate dalla norma stessa e imposte dalle esigenze di celere attuazione degli obblighi comunitari. In particolare, risponde ad ineludibili esigenze unitarie la rideterminazione delle quote a seguito della verificata non compatibilità tra la quantità di latte commercializzato e la consistenza di stalla accertata (art. 2, comma 1, lettera *c*). Né appare necessaria l'attivazione di procedure di concertazione con le Regioni: la norma in esame — stabilendo che occorre tenere conto della media provinciale per capo elaborata dall'Associazione italiana allevatori, con un margine ragionevole di tollerabilità del 20 per cento — non prevede una generalizzata rideterminazione degli effettivi quantitativi di latte prodotto, bensì garantisce, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, una adeguata considerazione delle specificità territoriali.

Allo stesso modo risulta non lesiva di attribuzioni regionali la previsione di cui alla lettera *d*): la norma, infatti, incide indirettamente su istituti di diritto privato la cui regolamentazione spetta al legislatore statale in considerazione della necessità di garantire un trattamento uniforme sull'intero territorio nazionale. La insussistenza di implicazioni connesse alle specificità delle singole realtà regionali rende, altresì, costituzionalmente non necessario il coinvolgimento delle Regioni mediante strumenti di concertazione.

L'attribuzione, poi, alla Commissione d'indagine del compito di individuare, anche in riferimento a periodi trascorsi (*cf.* Corte di giustizia europea, sez. VI, 25 marzo 2004, già citata), le tipologie contrattuali da considerare anomale — a prescindere dall'incidenza diretta o indiretta su poteri regionali — è strettamente funzionale all'espletamento dei compiti di accertamento delle modalità di gestione delle quote, nonché delle irregolarità veri-

ficatesi nella commercializzazione, al fine di imputare agli allevatori la determinazione dei quantitativi effettivamente prodotti (*cf.* relazione della Commissione di garanzia quote latte del 4 febbraio 1999, depositata all'esito dell'ordinanza istruttoria di questa Corte del 15 dicembre 1999).

12.3. — L'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 411 del 1997, come convertito dalla legge n. 5 del 1998, dispone che l'AIMA debba aggiornare i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, sulla base di alcuni criteri, tra i quali (lettera *c*) del predetto comma 3) quello dei trasferimenti di quote e dei cambi di titolarità conformi alla normativa vigente, per i suddetti periodi, comunicati dalle Regioni e dalle Province autonome e pervenuti all'AIMA entro il 15 novembre 1997, tenendo conto (inciso aggiunto dalla legge di conversione n. 5 del 1998) che i quantitativi trasferiti mediante contratti di sola quota con validità per i periodi 1997-1998 e successivi non sono assoggettati ad alcuna riduzione percentuale. L'art. 2, comma 4, stabilisce la perentorietà dei termini indicati nel comma 3.

12.3.1. — Nel ricorso n. 4 del 1998, con cui la ricorrente ha impugnato il decreto-legge n. 411 del 1997, si assume che il predetto art. 2, comma 3, lettera *c*), violerebbe gli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, in quanto:

a) contrasterebbe con l'attribuzione delle funzioni amministrative in materia di quote latte alle Regioni a far data dalla stagione 1997-1998, disposta dall'art. 01 del decreto-legge n. 11 del 1997, assegnando all'AIMA anche per il periodo 1997-1998 funzioni ormai trasferite;

b) avrebbe efficacia retroattiva, pretendendo di disciplinare l'aggiornamento dei dati anche per la stagione 1997-1998 (e cioè per un periodo che, al momento della entrata in vigore del decreto-legge n. 411 del 1997, era quasi ultimato), ed introducendo, altresì, un onere di deposito dei contratti entro una data, il 15 novembre 1997 (da ritenersi rispettata solo se in tale termine i contratti vengono ricevuti dall'AIMA, essendo insufficiente che ne sia avvenuta la spedizione), non prevista dalla legislazione precedente, la quale consentiva invece di comunicarli alla Regione nei quindici giorni successivi alla conclusione della stagione stessa, determinando così anche una discriminazione tra contratti fatti pervenire o non fatti pervenire entro un termine arbitrariamente fissato e per l'innanzi sconosciuto.

È dedotta, altresì, l'illegittimità dell'art. 2, comma 4.

Nel ricorso n. 18 del 1998, con cui la stessa Regione ha impugnato la legge di conversione n. 5 del 1998, sono state ribadite le censure già formulate nei confronti del decreto-legge ed è stata censurata la previsione contenuta nell'art. 2, comma 3, lett. *c*) — con cui si è specificato che i quantitativi trasferiti con contratti di sola quota non subiscono alcuna riduzione — introdotta dalla predetta legge.

12.3.2. — La Regione ricorrente ha impugnato anche l'art. 4, commi 1, 2, 3, e 4 e l'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 411 del 1997 (ric. n. 4 del 1998), nonché le stesse disposizioni nel testo risultante dalla legge di conversione n. 5 del 1998 (ric. n. 18 del 1998).

In particolare, il comma 1 dell'art. 4 dispone che, per il periodo 1997-1998, l'AIMA procede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti con la comunicazione di cui all'art. 2, comma 5, dello stesso decreto; stabilisce che tali aggiornamenti sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente; che di essi viene data comunicazione individuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i produttori interessati e comunicazione alle Regioni e alle Province autonome; che ai fini delle trattenute per il periodo suddetto e del versamento del prelievo supplementare eventualmente dovuto, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai suddetti atti e che all'esito della decisione dei ricorsi di riesame l'AIMA proceda all'aggiornamento definitivo degli elenchi.

Il comma 2 dell'art. 4 disciplina, sempre per il periodo 1997-1998, gli adempimenti ai quali sono tenuti gli acquirenti, stabilendo che le dichiarazioni che questi hanno l'obbligo di trasmettere ed i modelli L1 controfirmati dai produttori devono essere redatti in conformità dei modelli approvati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. Esso precisa, inoltre, che tale documentazione è inviata su supporto magnetico e cartaceo, secondo standards definiti in sede ministeriale, ed infine prevede — secondo quanto stabilito in sede di conversione in legge del predetto decreto n. 411 del 1997 — che, se il produttore non controfirma il modello L1, l'AIMA effettua gli opportuni accertamenti, all'esito dei quali, se la mancata sottoscrizione risulta ingiustificata, al produttore si applica una sanzione amministrativa.

I commi 3 e 4 dettano disposizioni in ordine ai quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti e che risultino da modelli pervenuti all'AIMA oltre il termine del 15 maggio 1997.

L'art. 5, comma 1, dispone che per il periodo 1998-1999, in attesa della riforma del settore lattiero-caseario, in deroga a quanto previsto dall'art. 01 del decreto-legge n. 11 del 1997, come convertito nella legge n. 81 del 1997, l'AIMA provveda all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, trasmettendoli alle Regioni e Province autonome e dandone comunicazione all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (modalità, quest'ultima, introdotta in sede di conversione), entro il termine di cui all'art. 3, comma 1 (trenta giorni dalla scadenza del termine imposto alle Regioni e alle Province autonome per la decisione dei ricorsi di riesame).

12.3.2.1. — Nel ricorso n. 4 del 1998 la Regione ricorrente assume che le disposizioni riportate e, in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 4, nonché l'art. 5, comma 1, violerebbero gli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento alla legge n. 81 del 1997, alla legge n. 204 del 1997, al d.lgs. n. 143 del 1997 e alla relativa legge di delega n. 59 del 1997, in quanto — in contrasto con quanto disposto dalle leggi ora citate, e in particolare dall'art. 01 del decreto-legge n. 11 del 1997, introdotto dalla relativa legge di conversione, che circoscrive i compiti dell'AIMA ad adempimenti relativi ad annate precedenti — le disposizioni in questione attribuiscono a quest'ultima funzioni ormai trasferite alle Regioni — privando le medesime del potere di intervento nel governo del settore — e introducono norme con efficacia retroattiva. L'art. 5 sarebbe, invece, costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, in quanto alle Regioni sarebbe affidato un compito meramente esecutivo di cui non sarebbe dato intravedere il contenuto reale.

Nel ricorso n. 18 del 1998, la Regione censura, in particolare, i nuovi artt. 4, comma 2, ultimi periodi e 5, comma 1 per contrasto con gli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, in quanto essi «confermano l'AIMA nel suo ruolo di gestione delle procedure di settore, aggirando l'istanza regionale, nonostante la chiara titolarità di competenze a garanzia costituzionale e gravando sugli interessi dei produttori, oltre che sulla capacità programmatica regionale, a suggello del meccanismo di prelievo che viene qui completato e “perfezionato”».

12.3.2.2. — In via preliminare devono essere dichiarate inammissibili le censure relative ai commi 3 e 4 dell'art. 4. La ricorrente chiede, infatti, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intero art. 4, ma non argomenta in ordine alle ragioni che dovrebbero condurre ad una pronuncia di incostituzionalità anche delle disposizioni contenute nei commi 3 e 4, incentrando le censure esclusivamente sulle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.

12.3.2.3. — Nel merito le ulteriori questioni non sono fondate.

Gli artt. 2, 4 e 5, nelle parti impugnate ora all'esame della Corte, disciplinano le funzioni attribuite all'AIMA di accertamento e aggiornamento degli effettivi quantitativi di riferimento dei singoli produttori, che poi sono comunicati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai produttori medesimi. La ricorrente muove da un erroneo presupposto interpretativo, assumendo che l'art. 01 del decreto-legge n. 11 del 1997 non attribuirebbe anche tale funzione all'AIMA per il periodo 1997-1998. Invero, quest'ultima disposizione, assegnando all'AIMA in via transitoria la funzione amministrativa di aggiornamento del bollettino 1997-1998 presuppone anche l'attribuzione della funzione di accertamento dei quantitativi di riferimento dei singoli produttori, ai fini, appunto, della successiva pubblicazione dei risultati tramite bollettino. La circostanza che il decreto-legge n. 411 del 1997 abbia modificato le modalità di pubblicità dei risultati dell'attività svolta dall'AIMA non incide, tuttavia, sul complessivo sistema che riconosce ad un ente statale, con disposizione esente da profili di incostituzionalità per le ragioni già esposte, la funzione di determinazione e aggiornamento dei quantitativi individuali di riferimento. Né vale assumere la illegittimità delle disposizioni in esame per avere le stesse, per taluni profili, disciplinato un periodo che al momento della entrata in vigore del decreto-legge n. 411 del 1997 era quasi ultimato. A prescindere dalla effettiva natura retroattiva delle disposizioni in esame, il rilievo è destituito di fondamento: la disciplina delle funzioni di accertamento e aggiornamento dei dati, anche in relazione a campagne lattiere già concluse, è conseguenza diretta di controlli successivi effettuati dagli organi statali preposti al settore che sono, a loro volta, funzionali ad una efficace operatività del prelievo supplementare sul latte, nonché in generale ad una applicazione corretta della normativa comunitaria sull'intero territorio nazionale (*cf.* Corte di giustizia delle comunità europee, sez. VI, 25 marzo 2004, già menzionata).

Si deve, altresì, rilevare che il comma 2 dell'art. 4 — stabilendo le modalità procedurali attraverso le quali gli acquirenti devono trasmettere le proprie dichiarazioni relative al latte che è stato loro consegnato dai produttori —

costituisce attuazione di quanto prescritto dall'art. 3, paragrafo 2, del reg. CEE n. 536/1993 della Commissione datato 9 marzo 1993: non potendo tale attuazione essere ritardata in considerazione del fatto che l'attività dell'acquirente e il controllo sulla stessa è essenziale per garantire il corretto funzionamento sull'intero territorio nazionale del complessivo meccanismo che presiede al regime delle quote latte, si giustifica, sul piano costituzionale, la disciplina di dettaglio prescritta dal legislatore statale.

Va rilevato, altresì, con riferimento all'art. 5, comma 1, come il legislatore statale potesse, nell'esercizio non irragionevole della propria discrezionalità, attribuire all'AIMA funzioni amministrative in via dichiaratamente provvisoria, per esigenze unitarie connesse al corretto avvio della campagna 1998-1999, anche in relazione a tale ultimo periodo.

13. — Prima di esaminare le censure relative alla compensazione, occorre rilevare come la normativa comunitaria consenta a ciascuno Stato membro, nella fase di verifica della produzione nel periodo considerato, di compensare i quantitativi di latte assegnati e non utilizzati da taluni produttori per ridurre o eliminare le sanzioni a carico dei produttori che, al contrario, hanno prodotto latte in misura eccedente la quota agli stessi concessa.

13.1. — La ricorrente censura l'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998. Esso dispone che, anche ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 35, del decreto-legge n. 11 del 1997 (il quale prevede che l'AIMA debba tenere conto delle specifiche risultanze della relazione della Commissione governativa di indagine), la predetta Azienda, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8 dell'art. 2 (termine previsto per la decisione sui ricorsi di riesame da parte delle Regioni e delle Province autonome), effettui la rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 e la compensazione nazionale per il periodo 1996-1997, sulla base dei modelli L1 pervenuti entro la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 411 del 1997, nonché degli accertamenti compiuti e della decisione dei ricorsi di riesame di cui all'art. 2. La disposizione *de qua*, inoltre, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, stabilisce che per il solo periodo 1995-1996, nella esecuzione della rettifica, si proceda al raffronto tra i dati della compensazione nazionale, eseguita ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 552 del 1996, e quelli derivanti dalla applicazione, da parte dell'AIMA stessa, delle regole della compensazione precedentemente in vigore (compensazione per APL), determinati sulla base dei risultati degli accertamenti di cui all'art. 2 dello stesso decreto-legge, con applicazione, in via perequativa, dell'importo del prelievo supplementare che risulta meno oneroso per il produttore. La disposizione in esame prevede, altresì, che la rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 sostituisca a tutti gli effetti le imputazioni di prelievo supplementare operate precedentemente per lo stesso periodo (comma 1); stabilisce, infine, che a seguito della verifica in tal modo effettuata, il Governo comunichi all'Unione europea l'esatta produzione delle annate 1995-1996 e 1996-1997 per la rettifica dei prelievi dovuti (comma 1-bis).

13.2. — La Regione ricorrente (ric. n. 4 del 1998) ritiene che detta norma — nella sua formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla legge di conversione — sia costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione in quanto:

inciderebbe retroattivamente sulla disciplina della compensazione di campagne già concluse, in contrasto con il principio sancito dalla normativa comunitaria che prevede una periodizzazione delle campagne di produzione lattiera;

l'avvenuta soppressione del livello provinciale di compensazione non sostituito da alcuna istanza regionale, non solo opererebbe l'ennesimo *by-pass* del governo regionale, ma recherebbe ancor «più grave pregiudizio agli interessi degli agricoltori della Regione ricorrente», atteso che «più si innalza (...) il livello di compensazione, meno è probabile che le eccedenze locali possano trovare aggiustamento e compensazione senza danno per la produzione complessiva a livello provinciale e regionale».

Con il successivo ricorso n. 18 del 1998 la ricorrente ha, altresì, censurato l'art. 3, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 411 del 1997, rispettivamente, come modificato e come introdotto dalla legge di conversione n. 5 del 1998. Il comma 1, nel testo integrato dalla legge di conversione, stabilisce che per il solo periodo 1995-1996, nella esecuzione della rettifica, si proceda al raffronto tra i dati della compensazione nazionale eseguita ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 552 del 1996 e quelli derivanti dalla applicazione, da parte dell'AIMA stessa, delle regole della compensazione precedentemente in vigore (compensazione per APL).

Le disposizioni in questione si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, in quanto la Regione sarebbe estromessa dal procedimento e non potrebbe prevedere in alcun modo l'esito delle operazioni da compiersi da parte dell'AIMA, con ovvi effetti negativi sulla sua capacità programmatica di settore.

13.2.1. — La questione non è fondata.

L'avvenuta soppressione della compensazione per APL non viola i parametri costituzionali evocati dalla ricorrente.

Questa Corte ha, infatti, già avuto modo di affermare la legittimità della scelta compiuta dal legislatore statale di introdurre il sistema della compensazione nazionale, in ragione della necessità di adeguare la normativa italiana alle determinazioni comunitarie (sentenza n. 398 del 1998, punto 11 del *Considerato in diritto*), e di prevedere un meccanismo operativo che, per la infrazionabilità dell'interesse allo stesso sotteso, operi necessariamente sull'intero territorio nazionale (*cf.* sentenza n. 424 del 1999).

La previsione poi introdotta dalla legge di conversione della possibilità attribuita all'AIMA di valutare comparativamente i risultati della compensazione nazionale e per APL non è lesiva delle attribuzioni della Regione ricorrente. Questa Corte ha, al riguardo, già sottolineato, in relazione a censure che investivano il sistema di compensazione nazionale, che la suddetta regolamentazione per il periodo 1995-1996 doveva comunque ritenersi soddisfacente delle pretese regionali in quanto prevede, all'esito della comparazione, l'applicazione del metodo nazionale o di quello provinciale a seconda di quale dei due consenta un prelievo supplementare meno oneroso per i produttori (sentenza n. 398 del 1998, punto 9 del *Considerato in diritto*). Né appare costituzionalmente necessario garantire un coinvolgimento delle Regioni, trattandosi di un procedimento caratterizzato da una disamina obiettiva dei dati acquisiti dall'ente statale — cui non sono attribuiti poteri discrezionali — che consente di raggiungere un risultato oggettivamente verificabile.

Per quanto attiene, invece, alla censura relativa alla retroattività delle rettifiche disposta dalla norma in esame deve ancora una volta ribadirsi che la ricorrente muove da una interpretazione della normativa comunitaria disattesa dalla Corte di giustizia europea (*cf.* la più volte citata sentenza del 25 marzo 2004): quest'ultima ha, infatti, affermato che i regolamenti n. 3950/1992 e n. 536/1993 consentono alle autorità nazionali, successivamente alla campagna lattiera interessata, di effettuare le rettifiche necessarie a far sì «che la produzione esonerata da prelievo supplementare di uno Stato membro non superi il quantitativo globale garantito assegnato a tale Stato».

In ordine, infine, alla doglianza che ha investito il comma 1-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 5 del 1998, la stessa non è fondata, non solo perché nella prospettazione regionale assume una connotazione consequenziale alla declaratoria di incostituzionalità del comma 1, ma anche perché tale disposizione costituisce adempimento dell'obbligo comunitario di comunicare in tempi necessariamente rapidi tutte le modifiche dei dati che possano condurre ad una rettifica dei prelievi dovuti (*cf.* art. 8 del reg. CEE 9 marzo 1993, n. 536/1993).

13.3. — L'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999, impugnato anch'esso dalla ricorrente, dispone: che le compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997, di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 411 del 1997, siano effettuate dall'AIMA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 43 del 1999, sulla base degli accertamenti inviati e delle decisioni dei ricorsi di riesame fatte pervenire attraverso il sistema informatico; che per il solo periodo 1995-1996, l'AIMA, nell'esecuzione della rettifica di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 411 del 1997, non applichi le riduzioni della quota B in ottemperanza alle sentenze concernenti la illegittimità delle stesse riduzioni (previsione, questa, introdotta dalla legge di conversione); che l'esubero complessivo nazionale, sul quale è calcolato il prelievo da ripartirsi tra i produttori, sia costituito dalla differenza tra il quantitativo nazionale garantito e il latte complessivamente prodotto e commercializzato in ciascun periodo; che i risultati delle compensazioni siano comunicati, entro lo stesso termine, agli acquirenti, ai produttori e alle Regioni e Province autonome interessate.

13.3.1. — La ricorrente ritiene (ric. n. 14 del 1999) che tali norme siano costituzionalmente illegittime, per violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, in quanto:

a) nell'attribuire all'AIMA compiti in relazione alle operazioni di compensazione per gli anni 1995-1996 e 1996-1997, lederebbero le competenze regionali in materia, per di più con efficacia retroattiva, trattandosi di periodi di produzione ormai conclusi da tempo;

b) prevedendo che l'AIMA effettui, anche per il periodo 1995-1996, la compensazione nazionale, sembrerebbero precludere l'applicabilità del meccanismo di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 411 del 1997 che, per quella stagione, faceva comunque salva la possibilità di operare la compensazione secondo il meccanismo previgente (quello per APL), ove meno oneroso per i produttori, con conseguente pregiudizio degli interessi di questi ultimi e, ad un tempo, delle competenze programmatiche e di governo attribuite alle Regioni in materia.

Le censure sono state ribadite in sede di impugnazione della legge di conversione (ric. n. 18 del 1999). È stato, altresì, impugnato l'art. 1, comma 1, nel testo risultante all'esito della conversione, per violazione delle medesime disposizioni costituzionali. La ricorrente ritiene che l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate sarebbe stata aggravata e che la prevista non applicazione della riduzione della quota B solo nei casi in cui l'illegittimità della riduzione fosse stata accertata con sentenza, si porrebbe in contrasto con quanto in precedenza stabilito dal decreto-legge n. 411 del 1997.

13.3.2. — La questione non è fondata.

Sul punto valgono le considerazioni già svolte, sia in ordine ai profili di retroattività, sia in ordine alla legittimità della previsione del sistema di compensazione nazionale, limitandosi le norme in esame a richiamare genericamente il meccanismo previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 411 del 1997 (e quindi, deve ritenersi, anche, la previsione dell'opzione tra sistema nazionale di compensazione e quello per APL), specificando che l'AIMA dovrà provvedere alle rettifiche imposte a seguito degli accertamenti e delle decisioni dei ricorsi di riesame fatti pervenire attraverso il sistema informatico.

13.4. — Secondo la Regione ricorrente (ric. n. 14 del 1999 e ric. n. 18 del 1999) anche l'art. 1, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, nonché il comma 21-ter, introdotto in sede di conversione, sarebbero costituzionalmente illegittimi per violazione degli artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.

Il comma 6 impone alle Regioni, ai fini dell'applicazione da parte dell'AIMA dei criteri di priorità per la compensazione nazionale determinati dall'art. 8, di comunicare le informazioni relative all'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE, ma solo con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999.

Il comma 8 individua i criteri di priorità in base ai quali deve essere effettuata la compensazione nazionale per i periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 e 1998-1999: a) in favore dei produttori titolari di quota delle zone di montagna; b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali sia stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto; c) in favore dei produttori titolari di quota ubicati nelle zone svantaggiate; d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che abbiano superato la propria quota, nei limiti del cinque per cento della quota medesima; e) in favore di tutti gli altri produttori.

Il comma 9 dispone che per i periodi 1997-1998 e 1998-1999 si applica la priorità prevista dall'art. 13, comma 6-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 (Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61.

Il comma 21-ter stabilisce che, in attesa della riforma del settore, i criteri e l'ordine di priorità stabiliti dal comma 8 si applicano anche per l'effettuazione della compensazione nazionale per il periodo 1999-2000 e che a tale periodo si applicano pure le disposizioni previste dal comma 10.

13.4.1. — La ricorrente ritiene (ric. n. 14 e ric. n. 18 del 1999) che le disposizioni riportate contrastino con quanto affermato nella sentenza n. 398 del 1998 di questa Corte, in quanto determinano i criteri della compensazione senza alcun coinvolgimento delle Regioni. In particolare, si è sottolineato che la previsione di cui al comma 9 introduce un criterio di priorità discriminatorio nei confronti di altre Regioni che pure hanno subito rilevanti calamità naturali.

Con il ricorso n. 18 del 1999, la ricorrente ha ribadito le censure nei confronti dell'art. 1, comma 8, come modificato in sede di conversione in legge, ed ha, in particolare, sottolineato la illogicità del criterio di cui al citato comma, non avendo i produttori non titolari di quota alcun interesse alle operazioni di compensazione.

Con riferimento al comma 6, la ricorrente assume che lo stesso violerebbe le prerogative regionali non solo in materia di agricoltura, ma anche di governo del territorio.

Con riferimento, infine, al comma 21-*ter*, vengono ribadite le censure già formulate nei confronti del comma 8.

13.4.2. — La questione non è fondata.

Il comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge n. 43 del 1999 ha sostanzialmente reintrodotto il contenuto delle disposizioni di cui al comma 168 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). Nell'esaminare la legittimità costituzionale di quest'ultima norma, questa Corte ha osservato che non può essere revocato in dubbio che la competenza alla determinazione dei criteri di compensazione appartenga allo Stato e non alle Regioni, così pure non è dubitabile che spetti allo Stato l'applicazione dei criteri della compensazione. Ciò in quanto «si tratta di attività che trascendono la sfera delle Regioni e delle Province autonome e che per definizione non possono essere compiute in ambito locale» (sentenza n. 398 del 1998). Questa Corte ha specificato che, nondimeno, essendo coinvolto lo sviluppo della produzione lattiera in zone determinate del territorio a scapito di altre e, di riflesso, la programmazione regionale, «i criteri non avrebbero potuto essere stabiliti se non dopo avere acquisito in maniera formale il parere delle Regioni e delle Province espresso nella sede appropriata». Da qui la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 168, della legge n. 662 del 1996.

La norma, oggetto del presente scrutinio di costituzionalità, pur riproducendo sostanzialmente il contenuto della disposizione già caducata, si sottrae alle odierne censure nei termini in cui le stesse sono state formulate dalla ricorrente. Dalla disamina della documentazione prodotta a seguito dell'ordinanza istruttoria del 15 dicembre 1999 risulta, infatti, che sul disegno di legge, il cui contenuto è stato poi trasfuso nel testo delle disposizioni in esame, esaminato in via d'urgenza e approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 12 febbraio 1999, la Conferenza permanente, nella seduta del 24 febbraio 1999, ha formulato apposito parere.

L'acquisizione del predetto parere in ordine ai criteri di priorità individuati consente di ritenere esente dai profili di incostituzionalità anche il comma 21-*ter*, con il quale il legislatore, nell'esercizio non irragionevole della sua discrezionalità modulata in attuazione di precisi obblighi comunitari, ha esteso la validità di tali criteri anche al periodo 1999-2000.

Per quanto attiene, infine, alle censure formulate nei confronti del comma 6 dell'art. 1, al di là della genericità delle stesse ed alla inconferenza del richiamo alla materia del «governo del territorio», la questione non è fondata, attesa la natura strettamente consequenziale della disposizione in esame rispetto a quelle sin qui esaminate.

13.5. — Ulteriore censura riguarda l'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43 del 1999, come convertito nella legge n. 118 del 1999, il quale dispone che l'AIMA effettui la compensazione sulla base di dati certi (indicazione quest'ultima inserita in sede di conversione) per il periodo 1997-1998 entro trenta giorni dalle determinazioni definitive di cui al comma 5 da parte delle Regioni e delle Province autonome e comunque entro e non oltre il 30 settembre 1999, prevedendo che i risultati della compensazione siano comunicati agli acquirenti, ai produttori e alle Regioni e Province autonome interessate.

13.5.1. — Secondo la Regione ricorrente (ric. n. 14 e n. 18 del 1999) tale norma sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, in quanto, oltre a ribadire l'attribuzione all'AIMA dei compiti in relazione alla compensazione nazionale, non determinerebbe i criteri in base ai quali i dati possono essere considerati certi e non prevederebbe alcun coinvolgimento delle Regioni in siffatta determinazione.

Le censure sono state ribadite nei confronti della disposizione come convertita in legge (ric. n. 18 del 1999).

13.5.2. — La questione è in parte inammissibile e in parte non fondata.

Deve, in primo luogo, ribadirsi la legittimità della previsione che attribuisce all'AIMA funzioni relative alla compensazione nazionale. Va, quindi, dichiarata la inammissibilità della censura relativa alla mancata indicazione dei criteri per la determinazione dei «dati certi», non essendo la stessa corredata da alcun supporto argomentativo atto a dimostrarne l'incidenza sulle attribuzioni costituzionalmente garantite alle Regioni.

Non è fondata la censura di violazione del principio di leale collaborazione: a prescindere dalla sussistenza della effettiva necessità di prevedere, nel caso di specie, strumenti di concertazione con le Regioni, la norma in esame garantisce il coinvolgimento delle Regioni stesse, prevedendo che la compensazione venga effettuata

tenendo conto di quelle determinazioni definitive formulate da Regioni (e Province autonome), le cui modalità procedurali sono fissate con decreto del Ministro per le politiche agricole da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (art. 1, comma 5).

13.6. — La ricorrente dubita, altresì, della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 43 del 1999, come convertito nella legge n. 118 del 1999, il quale dispone che, ai fini dell'esecuzione della compensazione nazionale per il periodo 1997-1998, l'AIMA, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge), effettui: *a*) l'aggiornamento dei quantitativi individuali, già accertati per detto periodo sulla base del decreto-legge n. 411 del 1997, in ragione dei mutamenti di titolarità e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilità fornite dalle Regioni e dalla Province autonome; *b*) la comunicazione individuale ai produttori dei quantitativi individuali di riferimento di cui alla lettera *a*) delle produzioni commercializzate per il periodo 1997-1998, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA e dalle anomalie in essi riscontrate, tenuto anche conto delle risultanze dei ricorsi relativamente al numero dei capi accertati (criterio, quest'ultimo, inserito in sede di conversione).

Il comma 3-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge n. 43 del 1999, introdotto in sede di conversione, dispone che i produttori sono tenuti a trasmettere copia della comunicazione individuale di cui all'art. 1, comma 3, al rispettivo acquirente, il quale si avvale delle risultanze della stessa ai fini del prelievo supplementare.

Il successivo comma 3-*ter*, pure introdotto dalla legge di conversione, dispone che le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b*), sono trasmesse all'AIMA, alle Regioni e alle Province autonome anche su supporto magnetico e stabilisce che detti enti ne forniscano copia agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonché alle associazioni di produttori di latte riconosciute.

Il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge n. 43 del 1999 stabilisce che, con la medesima comunicazione di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b*), l'AIMA provveda all'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1998-1999, sulla base dei mutamenti di titolarità e delle informazioni relative ai contratti e alle mobilità fornite dalle Regioni e Province autonome, prevedendo altresì che tali aggiornamenti siano validi come attribuzione provvisoria per il periodo 1999-2000.

13.6.1. — Secondo la ricorrente (ric. n. 14 del 1999), l'art. 1, commi 3 e 4, sarebbe costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3, 5, 117 e 118 della Costituzione, in quanto attribuirebbe ancora all'AIMA il potere di aggiornamento dei quantitativi individuali in violazione delle competenze regionali e per di più con effetto retroattivo e ciò determinerebbe conseguenze incontrollabili sia per i produttori, che per l'ente territoriale preposto al governo del settore.

Con il ricorso n. 18 del 1999 la ricorrente ha ulteriormente censurato — oltre alla lettera *b*) del comma 3 (comma modificato dalla legge di conversione) — i commi 3-*bis*, 3-*ter* e 4-*bis* del citato art. 1 del decreto-legge n. 43 del 1999, introdotti in sede di conversione, deducendone il contrasto con gli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.

In particolare la ricorrente, con riferimento alla modifica, introdotta dalla legge di conversione, del comma 3, ritiene che la stessa, prevedendo che si debba tenere conto solo delle risultanze dei ricorsi relativamente al numero dei capi accertati, introdurrebbe una illogica discriminazione tra queste decisioni e quelle assunte dalle Regioni in ordine alle molteplici fattispecie esaminate ai fini dell'aggiornamento definitivo.

Il comma 3-*bis* sarebbe costituzionalmente illegittimo in via derivata, per la stretta connessione esistente con il precedente comma 3.

Il comma 3-*ter*, secondo la ricorrente, sarebbe anch'esso illegittimo in via derivata per gli stessi vizi che inficiano la lettera *b*) del comma 3, ma contestualmente li aggraverebbe «imponendo alle Regioni l'onere della comunicazione dei dati agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonché alle associazioni di produttori».

Il comma 4-*bis* violerebbe, infine, gli evocati parametri costituzionali, in quanto illegittimamente si consentirebbe il rilascio di certificazioni provvisorie sulla base di dati non definitivi e perciò stesso dichiaratamente modificabili, con conseguente possibilità di alterazione del complessivo quadro di riferimento qualora solo alcune Regioni si avvalessero della «facoltà» prevista dalla norma.

13.6.2. — Le questioni non sono fondate.

Il potere di aggiornamento dei quantitativi individuali — attribuito in via transitoria all'AIMA — ai fini dell'esecuzione della compensazione nazionale, si giustifica sul piano costituzionale, come già sottolineato, per

l'esigenza di perseguire interessi territorialmente infrazionabili. Rientra, inoltre, nella discrezionalità del legislatore nazionale determinare le concrete modalità di gestione delle funzioni assegnate all'AIMA nei limiti in cui le stesse siano strettamente funzionali al raggiungimento delle suddette finalità. Né assume rilevanza, per ritenere fondata la censura, la natura retroattiva di talune previsioni, in quanto le stesse si giustificano, in ossequio alle prescrizioni comunitarie e di quanto già riconosciuto dalla Corte di giustizia (sentenza 25 marzo 2004, già richiamata), alla luce della necessità di adeguare i quantitativi individuali e il sistema di compensazione alle risultanze delle verifiche svolte dagli organi a ciò preposti.

13.7. — L'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 43 del 1999 dispone che con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono disciplinate le modalità per addivenire alle determinazioni definitive, da parte delle Regioni e delle Province autonome, dei dati comunicati ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, del medesimo decreto, entro sessanta giorni dalle comunicazioni stesse, fermi restando gli accertamenti effettuati ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997.

L'art. 1, comma 10, del medesimo decreto-legge stabilisce che le disposizioni di cui al comma 5 si applicano per la comunicazione individuale ai produttori delle produzioni commercializzate per il periodo 1998-1999, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA.

L'art. 1, comma 19, a sua volta, dispone che il prelievo dovuto per il periodo 1998-1999 è versato dall'acquirente entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA, a seguito delle operazioni di compensazione di cui al comma 10.

13.7.1. — Ad avviso della ricorrente (ric. n. 14 del 1999), le norme citate sarebbero costituzionalmente illegittime per violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, in quanto, pur riconoscendo il potere delle Regioni di pervenire a determinazioni definitive, negherebbero loro il potere di stabilire le modalità procedurali per addivenire a tali determinazioni, in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione e con lesione delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni. Dette censure sono state riproposte nel successivo ricorso n. 18 del 1999 della medesima Regione Lombardia.

13.7.2. — Le questioni non sono fondate.

Il coinvolgimento delle Regioni mediante la previsione della previa intesa con la Conferenza permanente ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale di disciplina delle modalità per addivenire alle determinazioni definitive, costituisce, infatti, sufficiente garanzia di salvaguardia delle competenze regionali.

13.8. — L'art. 1, comma 12, del decreto-legge n. 43 del 1999 dispone che i risultati delle compensazioni nazionali effettuate (periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000) sono definitivi ai fini del pagamento del prelievo supplementare, dei relativi conguagli e della liberazione della garanzie fideiussorie, salvo che per i soggetti di cui al successivo comma 13.

13.8.1. — La Regione ricorrente ne assume la illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, per le medesime ragioni prospettate nei confronti delle disposizioni che regolamentano le singole compensazioni nazionali.

13.8.2. — La questione non è fondata per lo stesso ordine di argomentazioni sopra prospettate al punto 13.7.2.

14. — Vanno ora esaminate le questioni relative alla previsione del c.d. avvalimento di uffici regionali.

15. — L'art. 1, comma 15, del decreto-legge n. 43 del 1999 stabilisce che, qualora le somme trattenute dall'acquirente a titolo di prelievo per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 non siano sufficienti a coprire il prelievo complessivamente dovuto, il produttore deve corrispondere all'acquirente la differenza entro il quinto giorno antecedente la scadenza del termine per il versamento degli importi trattenuti dall'acquirente stesso; in difetto, la norma affida alle Regioni, su comunicazione dell'acquirente e previa intimazione di pagamento, la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo.

15.1. — Ad avviso della Regione Lombardia (ric. n. 14 del 1999), tale norma sarebbe costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3, 81, 97, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, in quanto — tenuto conto che la disposizione in esame non prevede alcun corrispettivo per il sostanziale avvalimento di uffici regionali — verrebbero compromesse la potestà organizzatoria delle Regioni e, ad un tempo, anche l'autonomia finanziaria regionale in contrasto con il principio che impone l'obbligo per lo Stato di prevedere la copertura delle nuove spese ai sensi dell'art. 81 della Costituzione.

La questione è stata prospettata (ric. n. 18 del 1999) anche nei confronti della disposizione suddetta come modificata dalla legge di conversione.

15.2. — Sul punto deve rilevarsi che la norma in esame, nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge di conversione n. 118 del 1999, in effetti stabiliva che, per finalità attinenti al perseguimento di interessi statali, fosse previsto l'avvalimento di uffici regionali per la riscossione coattiva mediante ruolo dei prelievi dovuti da parte del produttore.

La predetta legge di conversione, però, modificando *in parte qua* l'originaria disposizione del comma 15, sancisce, con previsione soddisfacente delle doglianze prospettate dalla ricorrente, che la riscossione delle somme dovute venga effettuata, non più tramite uffici regionali, bensì direttamente dall'AIMA. Ciò consente — in assenza di una attuazione *medio tempore* della norma impugnata — di dichiarare la cessazione della materia del contendere (sentenza n. 196 e ordinanza n. 137 del 2004).

16. — Ulteriori censure sono sollevate con riguardo alla disciplina dei ricorsi di riesame e dell'efficacia delle decisioni giurisdizionali in materia di quantitativi individuali.

16.1. — La Regione Lombardia ha, innanzitutto, impugnato con il ricorso n. 4 del 1998 l'art. 2, commi 5, 6, 8, 9 e 10 del decreto-legge n. 411 del 1997, nel testo vigente prima della conversione in legge.

L'art. 2, comma 5, del citato decreto-legge dispone che l'AIMA debba comunicare ai produttori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati e i quantitativi di latte commercializzato, accertati ai sensi dei commi 1-3 del medesimo articolo, e che gli interessati possano presentare, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'AIMA e fornendo le necessarie prove documentali.

L'art. 2, comma 6, dello stesso decreto-legge stabilisce che i ricorsi di riesame sono presentati alle Regioni e alle Province autonome ove è ubicata l'azienda del produttore ricorrente e contemporaneamente inviati all'AIMA; prevede, inoltre, che le Regioni e le Province autonome, previa convocazione per il riesame, in contraddittorio, del produttore ricorrente e, ove necessario, dell'acquirente, provvedano all'istruttoria degli stessi e alla relativa decisione motivata, dandone comunicazione all'AIMA e al ricorrente, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole.

L'art. 2, comma 8, dispone che per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame sia fissato il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla scadenza di quello per la presentazione dei ricorsi di riesame, e che nello stesso termine le decisioni debbano essere fatte pervenire all'AIMA, pena la loro irricevibilità, ferma restando la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa.

L'art. 2, comma 9, stabilisce che, qualora l'esito dei ricorsi di riesame comporti una conferma dei quantitativi di riferimento individuali assegnati dall'AIMA o dei quantitativi di latte commercializzato dalla stessa accertati, i costi degli accertamenti, nella misura determinata da ciascuna Regione o Provincia autonoma, sono a carico del produttore ricorrente.

Infine, l'art. 2, comma 10, prevede che con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, siano disciplinate le modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame.

16.1.1. — Secondo la ricorrente Regione Lombardia (ric. n. 4 del 1998) dette disposizioni si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.

In particolare, le norme contenute nei commi 5, 6 e 8, del predetto art. 2, relegherebbero le Regioni al ruolo di mero supporto dell'azione statale, costringendole a rispettare termini perentori previsti in misura irragionevolmente breve per rivedere dati ascrivibili all'azione di altri soggetti (l'AIMA) e prevedendo sanzioni sul piano civile, penale, amministrativo e disciplinare, a carico degli autori di omissioni o ritardi. La ricorrente osserva, inoltre, che, decorrendo il termine per proporre azione di riesame dalla comunicazione di cui al comma 5 effettuata dall'AIMA ai produttori, la Regione non potrebbe conoscere tale data e conseguentemente non potrebbe neanche valutare la ricevibilità dei ricorsi stessi.

Con il successivo ricorso n. 18 del 1998 la ricorrente, impugnando il decreto-legge n. 411 del 1997 nel testo risultante dalla legge di conversione, ha ribadito le censure già formulate con il ricorso n. 4 del 1998 ed ha, in par-

tiolare, lamentato la mancanza di copertura finanziaria per l'espletamento delle funzioni assegnate alle Regioni dalle norme in esame. Inoltre, la ricorrente ha impugnato l'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 411 del 1997, nella parte in cui dispone che, in caso di inadempienza nel rispetto dei termini perentori stabiliti dal comma 8 relativi alla decisione dei ricorsi di riesame, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche agricole e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adotti i provvedimenti necessari. Tale norma sarebbe, secondo la ricorrente, costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, in quanto accollerebbe alle Regioni gravi responsabilità, sanzionando in forma istituzionale, con la perdita delle loro competenze, l'eventuale impossibilità di ottemperare in tempi ristrettissimi ad obblighi derivanti da pregresse omissioni ad esse non imputabili.

16.1.2. — L'art. 2, commi 6 e 8, è stato impugnato anche dalla Regione Siciliana (ric. n. 16 del 1998). In particolare, la ricorrente ritiene che il comma 6 dell'art. 2, sul presupposto della sua applicabilità anche alle Regioni a statuto speciale (comma 5), sia costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14, lettere *a*) ed *e*), dello statuto siciliano e delle relative norme di attuazione, in quanto le funzioni ivi previste rientrano tra quelle attribuite all'AIMA dalle norme di attuazione e quindi non potrebbero essere demandate alla Regione Siciliana con legge ordinaria.

Il comma 8 dello stesso art. 2 sarebbe, invece, costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 14, lettere *p*) e *q*), dello statuto siciliano, in quanto:

scaricherebbe sulle Regioni, in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione, le inefficienze dell'AIMA;

nciderebbe, attraverso la previsione della responsabilità degli impiegati, sullo stato giuridico dei dipendenti regionali, la cui disciplina è riservata alla Regione;

l'avvalimento degli uffici regionali creerebbe un rilevante aggravio dei compiti dell'assessorato regionale all'agricoltura, con conseguente turbamento dell'ordinaria attività degli uffici regionali, e senza che sia previsto alcun concorso in relazione agli oneri economici dell'attività demandata a detti uffici.

16.1.3. — Innanzitutto, deve essere dichiarata la inammissibilità della censura con cui la Regione Lombardia lamenta la mancanza di copertura finanziaria per l'espletamento delle funzioni assegnate alle Regioni, non essendo stato indicato nel ricorso alcun parametro costituzionale, né lo stesso è univocamente deducibile dal contenuto della censura, che risulta carente di qualunque autonoma motivazione. E anche a voler individuare tale parametro nell'art. 81 della Costituzione, la deduzione della sua violazione sarebbe ugualmente inammissibile trattandosi di parametro estraneo al riparto delle competenze tra Stato e Regioni.

16.1.4. — Le ulteriori questioni non sono fondate.

Va premesso che la competenza del legislatore statale a disciplinare, con norme proporzionate allo scopo, le procedure relative ai ricorsi di riesame si giustifica alla luce della necessità di garantire il perseguimento dell'interesse nazionale ad una disciplina uniforme sull'intero territorio dello Stato.

Non è irragionevole, altresì, la scelta del legislatore statale di prevedere termini brevi di definizione dei ricorsi amministrativi proposti dai produttori, in considerazione della necessità di definire in tempi rapidi i procedimenti pendenti al fine di dare celere attuazione agli obblighi imposti sul piano comunitario. Né sarebbe possibile, nel caso di specie, stabilire quale altro termine — peraltro portato da sessanta ad ottanta giorni dall'art. 1 del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182 (Modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera e disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari) convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 276 — potrebbe essere considerato congruo (*cf.* sentenza n. 459 del 1989), senza invadere sfere riservate alla discrezionalità legislativa dello Stato. Deve, pertanto, ritenersi che la norma censurata non determini alcuna compromissione di sfere di attribuzione costituzionalmente garantite alle Regioni.

Alla legittimità della disposizione in esame consegue il rigetto della censura con la quale le ricorrenti contestano la connessa previsione della responsabilità civile, penale e amministrativa degli autori del ritardo o dell'omissione. Tale previsione costituisce, infatti, la conseguenza, sul piano sanzionatorio, della mancata osservanza di termini non irragionevoli imposti dal legislatore statale e rappresenta espressione di principi generali che la norma impugnata si limita soltanto ad enunciare formalmente.

Il presupposto da cui muove la ricorrente si rivela, altresì, erroneo nella parte del gravame in cui si deduce che, decorrendo il termine per proporre i ricorsi di riesame dalla comunicazione *ex* comma 5 effettuata dal-

l'AIMA ai produttori, la Regione non sarebbe posta in grado di poter valutare la ricevibilità dei ricorsi stessi. Invero, l'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 17 febbraio 1998 emanato — d'intesa con la Conferenza permanente — in attuazione di quanto prescritto dall'art. 2, comma 10, del decreto-legge n. 411 del 1997, dispone che i dati contenuti nelle notifiche individuali effettuate dall'AIMA ai produttori vengono, altresì, comunicati dall'AIMA stessa alle Regioni entro il medesimo termine di sessanta giorni. Le Regioni, pertanto, sono state così poste nella condizione di conoscere anche la data della comunicazione dei quantitativi di riferimento individuali effettuata ai produttori, da cui decorre il termine per proporre l'azione di riesame.

Non è, infine, irragionevole — in relazione alle specifiche censure formulate dalla Regione Lombardia — la previsione di un potere sostitutivo conferito al Presidente del Consiglio dei ministri che agisce su proposta del Ministro per le politiche agricole e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Tale potere, infatti, rinviene il proprio fondamento nell'esigenza di assicurare il rispetto di un termine da considerare congruo, nonché strettamente necessario a garantire l'interesse nazionale ad una celere definizione dei procedimenti in esame (*cf.* sentenze n. 324 del 1989, n. 177 del 1988, n. 182 del 1976).

16.1.5. — Per quanto attiene, infine, alla specifica censura fatta valere dalla Regione Siciliana nei confronti del comma 6 dell'art. 2, la stessa non è fondata. Ciò in quanto, nel caso di specie, non si tratta di competenze che spettavano all'AIMA e che poi sono state trasferite, come lamentato dalla ricorrente, senza il rispetto delle procedure concertative statutariamente imposte: le funzioni amministrative inerenti alla gestione dei ricorsi di riesame non competevano, infatti, all'AIMA, ma sono state direttamente attribuite alle Regioni. In ogni caso, tale attribuzione non lede le prerogative delle Regioni a statuto speciale, in quanto l'art. 5 dello stesso decreto-legge n. 411 del 1997 sancisce che queste ultime «provvedono agli adempimenti demandati dal presente decreto alle Regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione».

16.2. — L'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 43 del 1999, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione, dispone che l'AIMA recepisca le correzioni degli errori effettuati nelle operazioni di riesame, motivatamente segnalati dalle Regioni e dalle Province autonome, correzioni da queste effettuate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sulla base delle tipologie individuate nella relazione finale della Commissione di garanzia quote latte (il decreto-legge prevedeva che si dovesse tenere conto delle risultanze della relazione della medesima Commissione). La disposizione *de qua*, inoltre, pone a carico delle Regioni e delle Province autonome l'onere di effettuare le necessarie comunicazioni agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (tale modalità di comunicazione è stata introdotta dalla legge di conversione).

L'art. 1, comma 14, del medesimo decreto-legge, sul punto non modificato dalla legge di conversione, dispone che ogni ulteriore questione relativa alle operazioni di riesame, non risolta ai sensi del comma 2, dovrà essere definita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con provvedimenti del Ministro per le politiche agricole, adottati d'intesa con la Conferenza permanente.

16.2.1. — Secondo la ricorrente Regione Lombardia (ric. n. 14 del 1999), tali norme si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, in quanto:

in una materia di competenza regionale attribuirebbero alle Regioni compiti meramente esecutivi da svolgere sulla base di indicazioni fornite da organi statali;

sovrapponendo irragionevolmente competenze statali a competenze regionali, comprometterebbero il buon andamento nella gestione del sistema, impedendo alle Regioni, attraverso un meccanismo di continue correzioni, rettifiche e prese d'atto reciproche da parte di organi sia statali sia regionali, l'efficace governo del settore, con violazione del canone di razionalità interna della legislazione;

incoerentemente ed irrazionalmente sovrapporrebbero alle decisioni assunte dalle Regioni in sede di riesame le valutazioni di un organo statale istituito al solo fine del generico controllo di legalità delle operazioni di riesame;

la ristrettezza dei termini non permetterebbe il corretto svolgimento dei compiti affidati alle Regioni;

il comma 14, in particolare, potrebbe consentire al Ministro una totale rivisitazione delle risultanze delle operazioni di riesame non risolte ai sensi del comma 2.

16.2.2. — Le questioni non sono fondate.

Ribadita la legittimità della competenza statale in materia, per ragioni connesse alla esigenza di garantire un trattamento uniforme sull'intero territorio nazionale, deve ritenersi che le disposizioni in esame non determinino

alcun *vulnus* alle competenze regionali. L'AIMA, infatti, si limita a «recepire» le correzioni degli errori intervenuti nelle operazioni di riesame, senza sovrapporre proprie autonome valutazioni a quelle regionali, effettuate «sulla base delle tipologie individuate nella relazione finale della Commissione di garanzia quote latte». Deve, altresì, ritenersi congruo — e dunque non lesivo di attribuzioni costituzionalmente garantite alle Regioni — il termine di trenta giorni per la segnalazione imposta dalla norma, considerata l'urgenza, ancora una volta prescritta per ragioni connesse ad una celere attuazione della normativa comunitaria, di definire in tempi rapidi i procedimenti di riesame. Per quanto attiene, invece, alla censura che ha investito il comma 14, va rilevato che la suddetta disposizione non comporta alcuna compromissione di prerogative regionali, attesa, da un lato, la natura «residuale» del precetto in essa contenuto, dall'altro, la garanzia del coinvolgimento delle Regioni attraverso la previsione della necessità che i decreti ministeriali siano adottati d'intesa con la Conferenza permanente.

16.3. — L'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 43 del 1999 dispone che, ai fini delle operazioni previste dallo stesso decreto-legge (quelle, cioè, di compensazione), nei casi in cui sia intervenuto provvedimento giurisdizionale anche cautelare o non definitivo, notificato entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni previste dal medesimo art. 1, l'AIMA utilizzi i dati quantitativi contenuti in detto provvedimento ovvero, in caso di mancanza di tali dati, quelli accertati dalle Regioni e dalle Province autonome.

La legge di conversione n. 118 del 1998 del predetto decreto ha aggiunto che, qualora manchino i dati quantitativi, gli stessi possono anche essere rideterminati dall'AIMA nel caso in cui siano intervenuti provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi che abbiano fatto obbligo agli acquirenti di restituire ai produttori gli importi tratti a titolo di anticipo per gli eventuali prelievi supplementari dovuti, precisando che la riscossione del prelievo addebitato a compensazione nazionale avvenuta viene effettuata dall'AIMA, previa intimazione del relativo pagamento, con riscossione coattiva mediante ruolo.

16.3.1. — Con ricorso n. 14 del 1999 la Regione ricorrente ritiene che il comma in esame sia costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 5, 24, 97, 113, 115, 117 e 118 della Costituzione, in quanto:

introdurrebbe una ingiustificata e penalizzante limitazione degli effetti dei provvedimenti giurisdizionali ottenuti dai produttori, in contrasto con il diritto di difesa di questi ultimi e con il divieto di esclusione o limitazione della tutela giurisdizionale, di cui all'art. 113 Cost., con conseguente diretta ed immediata compromissione della potestà programmatica delle Regioni e stravolgimento degli accertamenti compiuti dalle Regioni medesime sulla base di quei provvedimenti;

la predetta limitazione sarebbe, altresì, irragionevole ed arbitraria, giacché la mancata indicazione dei dati quantitativi non escluderebbe il riconoscimento giurisdizionale del diritto alla produzione, né la possibilità di quantificarne l'oggetto. Con il ricorso n. 18 del 1999 la ricorrente censura lo stesso art. 1, comma 11, nel testo risultante all'esito della conversione in legge.

16.3.2. — La questione è inammissibile.

La ricorrente — ritenendo che la norma in esame comporti una limitazione degli effetti di pronunce giurisdizionali emesse a favore dei produttori — non deduce vizi di legittimità costituzionale che ridondino nella violazione delle proprie competenze costituzionalmente garantite; rimane, infatti, indimostrato l'assunto secondo cui tale limitazione determinerebbe una diretta ed immediata compromissione della potestà programmatica svolta dalle Regioni.

16.4. — L'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 43 del 1999 dispone che le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, notificate oltre il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni previste dallo stesso decreto-legge, non producano effetti sui risultati delle compensazioni, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai relativi procedimenti, prevenendo, altresì, che al produttore, il cui ricorso sia stato accolto, il prelievo versato venga comunque restituito per la parte non dovuta.

16.4.1. — Nei ricorsi n. 14 e n. 18 del 1999 si prospetta la contrarietà della citata norma agli artt. 3, 5, 24, 97, 113, 117 e 118 della Costituzione, in quanto, posto che per definizione le decisioni giurisdizionali e amministrative possono avere effetto solo nei confronti delle parti, il riferimento ai produttori «estranei», secondo la ricorrente, presupporrebbe l'inefficacia dei provvedimenti emessi su ricorso di associazioni di categoria, così ledendo i principi di autonomia organizzativa e le potestà programmatiche delle Regioni.

16.4.2. — La questione non è fondata.

La ricorrente muove da un erroneo presupposto interpretativo, ritenendo che la norma in esame persegua la finalità di limitare l'efficacia dei provvedimenti giurisdizionali e amministrativi emanati su ricorsi di associazioni di categoria. Invero, la disposizione in esame, stabilendo che tali provvedimenti non producano effetti nei confronti «dei produttori estranei ai procedimenti» nei quali tali provvedimenti sono stati emessi, intende escludere la possibilità che la pubblica amministrazione estenda gli effetti del giudicato o della decisione amministrativa anche ad altri eventuali soggetti non ricorrenti.

16.5. — L'art. 1, comma 17, del decreto-legge n. 43 del 1999, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, prevede che l'AIMA, per i fini di certificazione di propria competenza, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge), trasmetta agli acquirenti per i quali sia stato accertato, ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, un quantitativo di latte diverso rispetto ad almeno una delle dichiarazioni di commercializzazione da essi presentate per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, nonché alle Regioni e Province autonome, un elaborato di verifica contenente l'indicazione, per ciascun produttore conferente, della produzione dichiarata nei modelli L1 presentati e di quella definitivamente accertata ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997. Il citato comma prevede, altresì, che ove, nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'elaborato, l'acquirente confermi le singole posizioni accertate, apponendo per ognuno il timbro e la firma per accettazione del legale rappresentante dell'azienda, e provveda a restituire all'AIMA e alle Regioni e Province autonome l'elaborato stesso, il quale vale a tutti gli effetti come rettifica dei modelli L1 a suo tempo inviati, siffatta rettifica determini la non applicazione della revoca del riconoscimento contemplata dall'art. 23 del d.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569 (Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario) e la non applicazione delle altre sanzioni amministrative previste. La norma *de qua* inoltre stabilisce che, in ogni caso, gli accertamenti effettuati e le decisioni dei ricorsi di riesame costituiscano a tutti gli effetti modifica delle risultanze dei modelli L1 a suo tempo inviati, ferme le procedure sanzionatorie previste dalla legge.

Il successivo comma 18 prevede l'applicazione anche al periodo 1997-1998, delle disposizioni di cui al riportato comma 17.

16.5.1. — Secondo la Regione ricorrente (ric. n. 14 e n. 18 del 1999), tali norme sarebbero costituzionalmente illegittime, per violazione degli artt. 3, 24, 115, 117 e 118 della Costituzione, in quanto:

a) ignorerebbero la posizione dei produttori che non hanno proposto ricorso di riesame o che hanno proposto ricorsi irricevibili, con ciò escludendoli dalla possibilità di sanare eventuali pregresse irregolarità nelle dichiarazioni, così imponendo una limitazione irragionevole e discriminatoria al diritto di difesa;

b) attribuirebbe all'AIMA la conduzione dei procedimenti di sanatoria, rispetto ai quali le Regioni avrebbero solo un ruolo istruttorio, con spoliamento delle loro competenze a livello sia di programmazione, che di controllo.

16.5.2. — Le questioni sono in parte inammissibili e in parte non fondate.

In particolare, la censura *sub a)* è inammissibile risolvendosi anch'essa nella assunta violazione di parametri costituzionali che non comportano alcuna incidenza sul sistema di riparto delle competenze tra Stato e Regione.

Per quanto attiene, invece, alla censura *sub b)*, deve ribadirsi la conformità a Costituzione dell'attribuzione provvisoria all'AIMA di funzioni amministrative attinenti, nella specie, alla «conduzione» dei procedimenti di sanatoria che, tra l'altro, si inseriscono in un complesso *iter* procedurale volto alla verifica degli accertamenti effettivi della produzione lattiera che il decreto-legge n. 411 del 1997 demanda al predetto ente statale.

17. — La Regione ricorrente censura alcune disposizioni che disciplinano le funzioni di indirizzo e di coordinamento e i poteri sostitutivi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

17.1. — In particolare, la ricorrente (ric. n. 36 del 1997) ha impugnato l'art. 01, comma 2, del decreto-legge n. 11 del 1997, nel testo introdotto dalla relativa legge di conversione n. 81 del 1997, il quale dispone che al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali rimangano assegnate le funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché le azioni sostitutive nel caso di eventuale inadempimento delle Regioni e Province autonome.

17.2. — Secondo la ricorrente, detta disposizione si porrebbe in contrasto con gli artt. 5, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento agli artt. 3, comma 1, della legge n. 382 del 1975, 4, comma 1, del d.P.R.

n. 616 del 1977 e 2, comma 3, lettera *d*) della legge n. 400 del 1988, in quanto la funzione di indirizzo e coordinamento viene attribuita al Ministero e non al Consiglio dei ministri e non è prevista alcuna garanzia sostanziale e procedimentale per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

17.3. — La questione è fondata.

In relazione al potere statale di indirizzo e di coordinamento questa Corte — nella vigenza del vecchio Titolo V della Costituzione — ha da sempre riconosciuto il sicuro fondamento costituzionale dello stesso, configurandolo non già come un limite ulteriore all'autonomia delle Regioni, che si aggiunge a quelli espressamente sanciti dalla Costituzione, ma come espressione o manifestazione di limiti costituzionalmente fissati (sentenze n. 18 del 1997, n. 242 del 1989, n. 177 del 1988). In particolare, la Corte ha affermato che sono «le esigenze unitarie insuscettibili di frazionamento o di localizzazione territoriale sottese ai limiti costituzionalmente fissati alle competenze regionali che autorizzano lo Stato a esercitare nei confronti delle autonomie regionali (o provinciali) una funzione di indirizzo e di coordinamento» (sentenze n. 18 del 1997 e n. 242 del 1989). Allo stesso tempo questa Corte ha, però, affermato che l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento è soggetto, non solo a precisi requisiti di sostanza rappresentati dalla sussistenza di una idonea base legislativa in ossequio al principio di legalità sostanziale, ma anche a puntuali requisiti di forma. Quest'ultimi nelle specie mancano. La giurisprudenza costituzionale è, infatti, costante nel ritenere necessario che l'esercizio della funzione trovi svolgimento attraverso atti collegiali del Governo e cioè attraverso una deliberazione del Consiglio dei ministri (*ex multis*, sentenze n. 314 del 2001 e n. 381 del 1996). Tale requisito formale è richiesto in quanto la deliberazione del Consiglio dei ministri esprime «l'assunzione di responsabilità a livello dell'organo chiamato a delineare, sotto la direzione del Presidente del Consiglio, la «politica generale del Governo» (art. 95 della Costituzione), in ordine alla esigenza di indirizzare e coordinare l'attività delle Regioni in vista di interessi unitari individuati dalla legge della Repubblica» (sentenza n. 408 del 1998). Di qui, dunque, la illegittimità costituzionale dell'art. 01, comma 2, del decreto-legge n. 11 del 1997 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, nella parte in cui attribuisce tale potere al singolo Ministro e non già al Consiglio dei ministri.

Anche per quanto attiene al potere sostitutivo deve sottolinearsi il fondamento costituzionale dello stesso, che, nel caso di specie, è finalizzato a garantire, tra l'altro, l'interesse nazionale ad un puntuale e tempestivo adempimento degli obblighi comunitari in presenza di inadempienze delle Regioni. Questa Corte ha, però, da sempre ritenuto che la legittimità costituzionale di ogni forma di controllo sostitutivo deve essere assistita da garanzie sostanziali e procedurali. La norma oggetto del presente scrutinio di costituzionalità — pur limitandosi a prevedere in via generale un potere di sostituzione senza disciplinare specifiche ipotesi in cui il potere stesso possa essere esercitato — deve ritenersi, per gli aspetti regolamentati, non conforme ai requisiti costituzionali nella parte in cui, individuando l'organo competente in un singolo Ministro, non prevede la deliberazione del Consiglio dei ministri.

Alla luce delle considerazioni innanzi svolte, deve essere, pertanto, dichiarata la illegittimità costituzionale, *in parte qua*, dell'art. 01, comma 2, del citato decreto-legge n. 11 del 1997, introdotto dalla relativa legge di conversione n. 81 del 1997.

18. — Un gruppo di censure riguarda alcune disposizioni relative al ripristino della liquidità.

18.1. — L'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, per questa parte senza modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, dispone che, in attesa degli accertamenti della produzione lattiera di cui al successivo art. 2, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il periodo 1996-1997 debbano essere, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, restituiti ai produttori con gli interessi legali maturati, nella misura dell'80 per cento degli importi predetti, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. La norma stabilisce, altresì, che le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per lo stesso periodo, siano liberate nella medesima percentuale, mentre resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale.

L'art. 1, comma 2, dello stesso decreto-legge prevede che le restituzioni di cui al comma 1 non siano effettuate nei confronti dei produttori che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione, ovvero che hanno sottoscritto i modelli L1 privi della indicazione dei bovini da latte detenuti in stalla e

che risultano tali anche dalla rilevazione straordinaria dei capi bovini effettuata ai sensi del decreto-legge n. 130 del 1997, convertito dalla legge n. 228 del 1997, o risultano non incrociabili con la rilevazione stessa (la formulazione originaria del decreto-legge prevedeva che le restituzioni fossero ridotte alla misura del 20 per cento).

18.1.1. — La Regione Lombardia (ric. n. 4 del 1998) ritiene che tali norme siano costituzionalmente illegittime:

per violazione degli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, in quanto, in materia di competenza regionale, detterebbero una disciplina irrazionale e discriminatoria, posto che la restituzione viene limitata ad una stagione soltanto e solo per una quota del relativo prelievo, benché la situazione di fatto, caratterizzata dalla ignoranza dei dati, sia identica anche per la stagione 1995-1996, per la quale nessun rimborso è previsto, con conseguente compromissione della capacità programmatica delle Regioni, le quali, per il passato, devono fare i conti con operazioni illogiche e tali da sconvolgere il mercato del settore, senza esservi state in alcun modo coinvolte.

18.1.2. — Con il ricorso n. 18 del 1998 la ricorrente ha impugnato anche l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 411 del 1997, nella parte in cui prevede che, limitatamente al periodo 1997-1998, gli acquirenti di latte bovino devono restituire ai produttori l'intero importo trattenuto, a titolo di prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta, nonché l'importo degli esuberi conseguiti da produttori titolari esclusivamente di quota A nei limiti del dieci per cento della medesima, stabilendo che le somme siano restituite ai produttori nel termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (nella formulazione del decreto-legge era prevista la restituzione ai produttori del 70 per cento del prelievo supplementare per la quota B, mentre nulla era disposto per la quota A).

È oggetto di impugnazione anche il comma 3-bis dell'art. 1, nella parte in cui prevede che le somme trattate a titolo di prelievo supplementare, a partire dal periodo 1995-1996, finché permangono nella disponibilità dell'acquirente, siano produttive di interessi legali che devono essere corrisposti al produttore entro il medesimo termine di cui al precedente comma 3.

Secondo la ricorrente, il comma 3, primo periodo, sarebbe costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione. In particolare, si assume che la limitazione al 10 per cento della restituzione del prelievo relativo alla quota A sarebbe irrazionale e non consentirebbe di porre rimedio alle passate omissioni ed irregolarità non imputabili né ai produttori né alle Regioni, la cui capacità di governo del settore risulterebbe compromessa. La Regione assume, inoltre, che anche l'art. 1, comma 3-bis sarebbe costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3, 5, 77, 115, 117 e 118 della Costituzione.

18.1.3. — L'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 411 del 1997, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 5 del 1998, prevede che la validità delle garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per conto dei produttori per il periodo 1995-1996, sia, a richiesta, prorogata sino al 31 maggio 1998, salvo che siano intervenute rilevanti modificazioni nella situazione patrimoniale dell'obbligato principale.

18.1.3.1. — La Regione ricorrente ritiene (ric. n. 18 del 1998) tale norma costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, in quanto irrazionalmente fisserebbe il termine della proroga al 31 maggio 1998, incidendo in tal modo sui calcoli economici dei produttori, con conseguente compromissione della potestà programmatica della Regione.

18.2. — Le questioni come sopra riassunte sono in parte inammissibili e in parte non fondate.

La inammissibilità concerne le censure che hanno investito i commi 2 e 3-bis dell'art. 1, non essendo le stesse supportate da alcuna specifica motivazione.

Le rimanenti censure non sono fondate.

Il legislatore statale ha previsto — nell'esercizio della sua discrezionalità e al fine di garantire un trattamento uniforme sull'intero territorio nazionale connesso alla introduzione di misure unitarie di stabilizzazione del sistema in una fase transitoria di accertamento — il c.d. «ripristino di liquidità», limitando gli effetti della disposizione di cui al primo comma soltanto agli anni 1996-1997. La *ratio* della norma è quella di assicurare la restituzione delle somme prelevate per l'anno in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge, rinviando all'esito degli accertamenti della produzione lattiera la definizione dei procedimenti di dare e avere per gli anni 1995-1996. La scelta legislativa non è irragionevole garantendo un equo contemperamento degli interessi in gioco: in una situazione di incertezza derivante dalla esistenza di una procedura di accertamento in corso per gli

anni 1995-1996 e 1996-1997 — che potrebbe, in tesi, condurre a mantenere integralmente fermo il pagamento del prelievo supplementare già effettuato — ai produttori è «garantita» la restituzione delle somme riferite ad uno soltanto dei bienni presi in considerazione dalla legge.

Allo stesso modo rientra nella discrezionalità del legislatore statale limitare l'obbligo di restituzione in capo agli acquirenti, previsto dal comma 3 dello stesso art. 1, dell'importo trattenuto a titolo di prelievo supplementare limitatamente al periodo 1997-1998 e soltanto in riferimento ad una parte delle quote A e B. La scelta è anche in questo caso il frutto di un equo temperamento degli interessi in gioco, in attesa della definizione della compensazione nazionale. Lo stesso comma 3 precisa, infatti, che rimane «fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale».

Con riferimento, infine, alla censura che ha investito il comma 4-*bis*, la ricorrente muove da un erroneo presupposto interpretativo, atteso che la proroga fino al 31 maggio 1998 per la validità delle garanzie fidejussorie del prelievo non è automatica, bensì è subordinata alla presentazione di una «richiesta» da parte del produttore: il contenuto precettivo della disposizione impugnata non potrebbe, pertanto, incidere sui calcoli economici dei produttori stessi e dunque sulla potestà programmatica delle Regioni.

19. — Un ultimo gruppo di censure riguarda l'affitto e la vendita di quote senza trasferimento di azienda.

19.1. — L'art. 1, comma 20, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito dalla legge n. 118 del 1999, prevede che, con effetto dal periodo 1996-1997, il termine per la stipula dei contratti di affitto e vendita di quota senza trasferimento di azienda sia fissato al 31 dicembre di ciascun anno, fatti salvi gli accertamenti eseguiti ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997 e che per il periodo 1996-1997 tali atti abbiano effetto su concorde volontà delle parti, comunicata all'AIMA.

19.2. — Con il ricorso n. 14 del 1999 la ricorrente deduce la incostituzionalità della norma per violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, in quanto:

avrebbe efficacia retroattiva, essendo destinata ad operare anche per annate già concluse;

violerebbe il principio di buon andamento dell'azione amministrativa;

determinerebbe una indebita ingerenza dello Stato in una materia di indubbia competenza regionale;

si porrebbe in contrasto con quanto affermato nella sentenza di questa Corte n. 398 del 1998, non prevedendo alcun coinvolgimento delle Regioni in ossequio al principio di leale collaborazione. Tali censure sono state riproposte nel ric. n. 8 del 1999 della medesima Regione Lombardia.

19.3. — La questione non è fondata.

Innanzitutto, la competenza relativa all'affitto e all'acquisto di quote latte appartiene allo Stato, investendo direttamente o indirettamente istituti di diritto privato: il regime di cedibilità della quota attiene, infatti, ai rapporti giuridici tra imprenditori, nonché alla situazione dei beni aziendali (sentenza n. 398 del 1998, punto 16 del *Considerato in diritto*). La regolamentazione non potrebbe, pertanto, che essere uniforme sull'intero territorio nazionale, dovendosi escludere che possa essere adottata in ambito regionale (sentenza n. 398 del 1998). Spetta, inoltre, allo Stato stabilire l'incidenza temporale della disposizione in esame, in quanto essa si risolve nella valutazione della efficacia o inefficacia, sotto il profilo civilistico, dei contratti già conclusi.

Né può ritenersi che la norma si ponga «in contrasto» con quanto statuito da questa Corte con la citata sentenza n. 398 del 1998. In quella circostanza era stato impugnato l'art. 2, comma 173, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che, modificando il comma 6 dell'art. 10 della legge n. 468 del 1992, aveva spostato il termine di efficacia della cessione dal 30 novembre al 31 dicembre. Questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui, in violazione del principio di leale collaborazione, aveva pretermesso qualsiasi forma di partecipazione regionale, quantomeno nella forma minima del parere. Il coinvolgimento delle Regioni è stato, però, ritenuto necessario in quanto all'epoca le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria spettavano interamente alle Regioni: lo spostamento del termine di efficacia della cessione aveva, pertanto, comportato il restringimento dei tempi utili per l'espletamento del controllo preventivo e conseguentemente imposto oneri organizzativi aggiuntivi che richiedevano appunto una diretta consultazione dell'ente regionale.

La norma oggetto del presente scrutinio di costituzionalità, si inserisce, invece, per quanto rileva in questa sede, in un contesto normativo parzialmente mutato, in cui gran parte delle funzioni relative, tra l'altro, agli adempimenti dello Stato nei confronti dell'Unione europea nel settore lattiero-caseario sono state affidate, ancorché in via transitoria, all'AIMA. A ciò si aggiunga che tale norma fa comunque salvi gli accertamenti della produzione lattiera già eseguiti ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997. Deve, pertanto, escludersi la necessità di un coinvolgimento delle Regioni, dovendosi ritenere legittima la previsione *ex novo* del termine del 31 dicembre indicato dal legislatore nazionale nell'esercizio non irragionevole della propria discrezionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara estinti per rinuncia i giudizi di cui ai ricorsi numeri 26, 37 e 41 del 1997; 3, 19 e 38 del 1998; 15 e 19 del 1999; 10 e 14 del 2000, ricorsi tutti proposti dalla Regione Veneto;

Dichiara estinto per rinuncia — limitatamente all'impugnazione dell'art. 7 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 (Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura), nel testo anteriore alla legge di conversione 28 marzo 1997, n. 81 — il giudizio di cui al ricorso n. 25 del 1997, proposto dalla Regione Lombardia;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 01, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 (Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura), aggiunto dalla legge di conversione 28 marzo 1997, n. 81;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 38, 40, 41, 42, 43 e 44, del citato decreto-legge n. 11 del 1997, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 81 del 1997, proposte — in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, al principio di leale cooperazione tra lo Stato e le Regioni, nonché all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed infine agli artt. 66 e seguenti del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 — dalla Regione Lombardia, con il ricorso n. 36 del 1997;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411 (Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5, proposta — in riferimento agli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3-bis, del decreto-legge n. 411 del 1997, comma aggiunto dalla legge di conversione n. 5 del 1998, proposta — in riferimento agli artt. 3, 5, 77, 115, 117 e 118 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con il ricorso n. 18 del 1998;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta — in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 6 e 8 del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta — sotto il profilo della mancanza di copertura finanziaria — dalla Regione Lombardia, con il ricorso n. 18 del 1998;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43 (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1999, n. 118, nella parte in cui «non determinerebbe i criteri in base ai quali i dati non possono essere considerati certi», proposta — in riferimento agli artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta — in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 97, 113, 115, 117 e 118 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, nella parte in cui «ignorerebbero la posizione dei produttori che non hanno proposto ricorso di riesame o che hanno proposto ricorsi irricevibili, con ciò escludendoli dalla possibilità di sanare eventuali pregresse irregolarità nelle dichiarazioni», proposta — in riferimento agli artt. 3, 24, 115, 117 e 118 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999;

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del già citato decreto-legge n. 11 del 1997, questione proposta — in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni, nonché all'art. 12 della legge n. 400 del 1988 ed agli artt. 66 e seguenti del d.P.R. n. 616 del 1977 — dalla Regione Lombardia, con il ricorso n. 25 del 1997;

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta — in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con il ricorso n. 14 del 1999;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 01, comma 1, del decreto-legge n. 11 del 1997, aggiunto dalla legge di conversione n. 81 del 1997, proposta — in riferimento agli artt. 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni — dalla Regione Lombardia, con il ricorso n. 36 del 1997;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 36, 37 e 39, del decreto-legge n. 11 del 1997, aggiunti dalla legge di conversione n. 81 del 1997, proposta — in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni e all'art. 12 della legge n. 400 del 1988, oltre che agli artt. 66 e seguenti del d.P.R. n. 616 del 1977 — dalla Regione Lombardia, con il ricorso n. 36 del 1997;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del decreto-legge n. 411 del 1997, proposta — in riferimento agli artt. 5, 77, 115, 117 e 118 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del decreto-legge n. 411 del 1997, proposta — in riferimento agli artt. 5, 11, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale cooperazione ed all'art. 12 della legge n. 400 del 1988 — dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta — in riferimento agli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 411 del 1997, comma aggiunto dalla legge di conversione n. 5 del 1998, proposta — in riferimento agli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con il ricorso n. 18 del 1998;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta — in riferimento agli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con il ricorso n. 18 del 1998;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta — in riferimento agli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta — in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, lettera c), del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta — in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta — in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5, 6, 8, 9 e 10, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta — in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 6 e 8 del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta — in riferimento all'art. 97 della Costituzione, ed all'art. 14, lettere a), e), p) e q), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, come attuato dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con d.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 — dalla Regione Siciliana, con il ricorso n. 16 del 1998;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 411 del 1997, aggiunto dalla legge di conversione n. 5 del 1998, proposta — in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con il ricorso n. 18 del 1998;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta — in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 411 del 1997, comma aggiunto dalla legge di conversione n. 5 del 1998, proposta — in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con il ricorso n. 18 del 1998;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1 e 2, e 5, comma 1, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, proposta — in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, nonché alla legge 28 marzo 1997, n. 81, alla legge 3 luglio 1997, n. 204, al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 ed alla relativa legge di delega 15 marzo 1997, n. 59 — dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 4 e 18 del 1998;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del decreto-legge n. 411 del 1997, aggiunto dalla legge di conversione n. 5 del 1998, proposta — in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con il ricorso n. 18 del 1998;

Dichiara non fondata la questione di legittimità dell'intero decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta — in riferimento agli artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999;

Dichiara non fondata la questione di legittimità dell'intero decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta — in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni, all'art. 12 della legge n. 400 del 1988 nonché all'art. 2 del decreto legislativo n. 143 del 1997 — dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999;

Dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta — in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999;

Dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, commi 2 e 14, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta — in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999;

Dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta — in riferimento agli artt. 3, 5, 117 e 118 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999;

Dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, commi 3, lettera b), 3-bis, 3-ter e 4-bis, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta — in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con il ricorso n. 18 del 1999;

Dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, commi 5, 10 e 19, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta — in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999;

Dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta — in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999;

Dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta — relativamente alla censura di violazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e le Regioni — dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999;

Dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, comma 12, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta — in riferimento agli artt. 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta — in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 97, 113, 115, 117 e 118 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con il ricorso numeri 14 e 18 del 1999;

Dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, nella parte in cui «attribuirebbero all'AIMA la conduzione dei procedimenti di sanatoria», proposta — in riferimento agli artt. 3, 24, 115, 117 e 118 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999;

Dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, comma 20, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta — in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999;

Dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, comma 21, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, proposta — in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con i ricorsi numeri 14 e 18 del 1999;

Dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, comma 21-bis, del decreto-legge n. 43 del 1999, comma aggiunto dalla legge di conversione n. 118 del 1999, proposta — in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con il ricorso n. 18 del 1999;

Dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, comma 21-ter, del decreto-legge n. 43 del 1999, comma aggiunto dalla legge di conversione n. 118 del 1999, proposta — in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione — dalla Regione Lombardia, con il ricorso n. 18 del 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 7 luglio 2005.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 273

Ordinanza 23 giugno - 7 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professioni - Notaio - Prova di preselezione informatica nel concorso notarile - Ammissione dei candidati alle prove scritte - Limite numerico - Denunciata irragionevolezza e lesione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Richiesta di intervento manipolativo-creativo - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 5-ter, terzo comma, introdotto dall'art. 1, comma 3, della legge 26 luglio 1995, n. 328.
- Costituzione, artt. 3 e 97, primo e terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-ter, terzo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), introdotto dall'art. 1, comma 3, della legge 26 luglio 1995, n. 328 (Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile), promosso con ordinanza del 4 ottobre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Catarci Francesco ed altri contro il Ministero della giustizia ed altri, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di costituzione di Gervasio Paola ed altri, di Chiarini Lorenzo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 2005 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi l'avvocato Giuseppina Schettino per Gervasio Paola ed altri e l'Avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, ha sollevato questione di legittimità costituzionale — per violazione degli articoli 3 e 97, primo e terzo comma, della Costituzione — dell'art. 5-ter, terzo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), introdotto dall'art. 1, comma 3, della legge 26 luglio 1995, n. 328 (Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile);

che il Tribunale rimettente deduce, preliminarmente, di essere stato adito, anche in sede cautelare, da taluni aspiranti notai, i quali — impugnati i bandi, pubblicati in data 9 gennaio 2001 e 31 dicembre 2002, di due concorsi a duecento posti di notaio — censurano specificamente le previsioni concernenti «le modalità di svolgimento della relativa prova di preselezione»;

che i predetti ricorrenti, sul presupposto di aver presentato domanda di partecipazione a tali concorsi, hanno dedotto «l'invalidità della previsione impugnata principalmente a cagione dell'illegittimità dell'art. 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328, istitutivo della preselezione informatica per l'accesso alle prove scritte del concorso notarile»;

che, a loro dire, tale prova preliminare «comprometterebbe una seria e ragionevole selezione, trattandosi di un sistema per sua natura inidoneo a dimostrare l'effettiva preparazione dei candidati e contrario al buon andamento dell'amministrazione», e ciò soprattutto in ragione del fatto che «le sue finalità, di natura organizzativa, interferirebbero negativamente con l'opera di verifica della preparazione dei candidati»;

che, sempre ad avviso dei medesimi ricorrenti, «il limite numerico» previsto dall'art. 5-ter, terzo comma, della legge n. 89 del 1913, «introdurrebbe un criterio apodittico di riduzione dei candidati ad un esame di abilitazione professionale, e, subordinando la partecipazione dei concorrenti ad indici numerici che esulano dalla valutazione della loro preparazione, esaspererebbe la natura aleatoria e mnemonica della prova»;

che il giudice *a quo*, previamente sottolineata «l'infondatezza delle censure di parte non riconducibili a questioni di legittimità costituzionale», pone in luce, di conseguenza, la rilevanza di queste ultime, atteso che da esse dipendono, in definitiva, «le sorti dei ricorsi in esame»;

che il rimettente — nel ripercorrere le ragioni dell'introduzione della norma impugnata — evidenzia come attraverso lo strumento della procedura preselettiva si siano voluti affrontare «gli inconvenienti derivanti dalla crescente moltitudine dei partecipanti al concorso notarile», ponendo così rimedio all'aggravamento delle «operazioni connesse all'espletamento delle sue prove scritte» ed al prolungamento a dismisura dei «tempi occorrenti per la correzione degli elaborati»;

che la finalità della «preselezione» è, dunque, «quella di operare una prima scrematura tra gli aspiranti», e cioè di accertare «il possesso da parte loro di un livello di preparazione minimo»;

che, pertanto, non appare irragionevole, «a scopi di semplificazione ed accelerazione dell'iter concorsuale», la previsione «della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare preordinata ad accertare il possesso da parte loro dei requisiti culturali di base», rispondendo all'esigenza «di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte — con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura — attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati»;

che, dunque, secondo il rimettente lo strumento della preselezione informatica, nella sua configurazione astratta, non si sostanzia «in un sistema ontologicamente inidoneo a dimostrare la preparazione dei candidati e contrario al parametro del buon andamento dell'amministrazione»;

che le considerazioni appena svolte, tuttavia, non varrebbero — secondo il giudice *a quo* — a mandare automaticamente esente dai prospettati dubbi di illegittimità costituzionale la disposizione legislativa che prevede la preselezione informatica nell'ambito del concorso notarile;

che, difatti, il «vaglio di una disciplina legislativa in punto di conformità ai canoni di ragionevolezza e buon andamento amministrativo», prosegue il Tribunale rimettente, «non può risolversi nell'ambito di una dimensione puramente astratta, in termini avulsi dalle conseguenze» prodotte «nel suo venire a contatto con la fenomenologia da essa regolata», occorrendo, invece, attribuire rilievo anche a queste ultime, allorché le stesse «non scaturiscono dal concorso di cause anomale o altri fattori contingenti», dovendo piuttosto «considerarsi come fedele proiezione della stessa disciplina sulla realtà regolata»;

che alla luce di una valutazione di tale natura dovrebbe prendersi atto, secondo il giudice *a quo*, che gli svolgimenti del meccanismo preselettivo nel concorso notarile hanno costantemente condotto a limitare l'ammissione alle successive prove scritte ai soli aspiranti non incorsi in alcun errore, sancendo invece l'esclusione di tutti coloro che abbiano commesso «un ridotto numero di sbagli e, al limite, anche uno solo»;

che, pertanto, avendo la preselezione «costantemente funzionato nella pratica nel senso di esigere, nei candidati, la mancanza di qualsivoglia errore e la necessità indefettibile del raggiungimento del punteggio massimo», ciò evidenzerebbe «come la realtà abbia reagito in modo difforme da quanto immaginato in sede di previsione normativa», giacché «tutto il complesso apparato sulla classificazione dei quesiti per gradi di difficoltà si è sistematicamente rivelato inutile e privo di senso, così come il rituale della formazione di una graduatoria»;

che, inoltre, l'innesto della preselezione informatica nel concorso notarile — essendo lo stesso contraddistinto dalla «necessità di una previa pratica biennale particolarmente impegnativa» per gli aspiranti, nonché dal «carattere settoriale ma estremamente specialistico delle materie di studio» (circostanze che escludono, secondo il rimettente, che lo stesso si presti «ad improvvisazioni e tentativi estemporanei da parte di aspiranti impegnati su molteplici fronti», vedendo, invece, «cimentarsi platee di candidati in gran parte notevolmente motivati e concentrati in maniera pressoché esclusiva nel preciso obiettivo professionale prescelto») — avrebbe «fatalmente indotto» gli aspiranti notai «ad una pratica di massa di meccanica memorizzazione passiva» dei quesiti oggetto della prova preliminare, la quale, a sua volta, «ha portato ad un altissimo numero di concorrenti — sicuramente superiore al preventivato — in grado di non incappare in alcun errore»;

che, in tal modo, lo svolgimento della prova preliminare finisce col richiedere «un patrimonio di acquisizioni mnemoniche eccellenti, e non di semplice o magari qualificata sufficienza», ponendosi così in contrasto — donde l'ipotizzata irragionevolezza dell'impugnata disposizione di legge — «con la funzione della preselezione di operare una prima scrematura» dei candidati;

che, inoltre, la preselezione informatica — nel valorizzare «un *quid* che non può essere incondizionatamente apprezzato, in realtà, come indice di una superiore preparazione o capacità tecnico-professionale», giacché «costringe la platea degli aspiranti notai ad indugiare oltre modo in una spossante opera di memorizzazione (e indi di ripasso periodico) di dati normativi o pseudonormativi» — finirebbe col distogliere costoro «dallo studio vero e proprio»;

che in tale situazione, quindi, si produrrebbero anche evidenti «ricadute negative sull'approfondimento delle attività di studio e sullo sviluppo delle capacità di analisi di tutti gli interessati», giacché molti di essi «finiranno con il dedicare alle attività realmente formative energie e tempi ridotti», il tutto in palese contrasto «con l'interesse pubblico ad ottenere attraverso la selezione» le «migliori individualità», donde l'ipotizzata violazione anche dell'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione;

che, peraltro, secondo il giudice *a quo*, ad eliminare la descritta condizione di illegittimità costituzionale che connota la disposizione impugnata basterebbe introdurre nel suo testo «la previsione *a priori* di una congrua soglia massima di errori suscettibile di portare in ogni caso al superamento della preselezione»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, in via preliminare, che la presente questione di legittimità costituzionale sia «dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza nel processo *a quo*»;

che, identificato il *petitum* della domanda proposta dai ricorrenti nella mera richiesta di «annullamento, previa sospensione, del provvedimento di esclusione dalle prove scritte del concorso notarile» (non avendo essi agito anche per «l'annullamento di tutto il concorso e la ripetizione di tutte le prove, a parità di condizioni, da parte di tutti i concorrenti»), la difesa erariale reputa essersi verificata la «improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse»;

che, inoltre, la circostanza dell'avvenuto espletamento delle prove scritte (con esito oltretutto negativo per il solo dei ricorrenti che risulta avervi preso parte, giacché ammesso con riserva in forza del concesso provvedimento cautelare) comporta che «un ipotetico accoglimento della questione di costituzionalità sollevata non potrebbe avvantaggiare in alcun modo i ricorrenti»;

che l'Avvocatura generale dello Stato deduce l'inammissibilità della questione anche sotto un ulteriore profilo, ponendo in luce come nel caso di specie il dubbio di costituzionalità «non riguardi la disciplina legislativa», bensì le conseguenze da essa prodotte, essendo invece del tutto evidente «come il controllo di conformità della legge ai principi costituzionali non possa parametrarsi a fatti casuali e contingenti»;

che, infine, quanto al merito della questione, la difesa erariale svolge diverse argomentazioni, per lo più comunque dirette ad evidenziare come non sia «irragionevole che la legge non determini una soglia massima di errori che garantisca il superamento della prova selettiva» (scegliendo, invece, di ricollegare tale esito «al risultato

dei migliori» e quindi indirettamente «alle performances altrui»), giacché «la valutazione comparativa è insita nel sistema del concorso che, a differenza dell'esame di abilitazione, è volto a selezionare non i meritevoli, ma i più meritevoli, tenendo conto del limitato numero dei posti disponibili rispetto al numero dei partecipanti»;

che sono intervenuti in giudizio alcuni dei ricorrenti nel giudizio *a quo*, con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 25 marzo 2005, articolando le proprie difese su di un triplice piano argomentativo;

che, *in primis*, essi evidenziano che «i soggetti e gli organi istituzionali, all'uopo investiti del problema, si sono tutti orientati nel senso della necessità di modificare, ovvero abolire, la preselezione informatica al concorso notarile, avendone constatato l'inutilità e l'intrinseca irragionevolezza»;

che gli intervenienti, inoltre, rilevano che «la preselezione informatica, così come è disciplinata, contrasta con i principi che regolano l'accesso alle libere professioni»;

che, infine, i medesimi deducono l'esistenza di una «totale assenza di coerenza tra la normativa sull'accesso al concorso notarile e quella che ha riformato gli ordinamenti didattici universitari introducendo le scuole di specializzazione», vale a dire la legge del 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari);

che su tali basi gli interventori hanno non solo ribadito le censure di legittimità costituzionale già sollevate dal rimettente, ma hanno, altresì, proposto autonome doglianze;

che, in particolare, essi hanno dedotto la contrarietà dell'impugnata disposizione normativa anche agli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione, perché la stessa «unitamente alla disposizione che ha abbassato il limite massimo di età a 40 anni, scoraggia l'iscrizione al concorso degli studenti che lavorano, i quali non hanno il tempo materiale necessario per poter memorizzare perfettamente i quiz, e degli studenti meno abienti, che non possono rischiare, per una svista o per un futile errore di memoria di vanificare anni di studio serio e ragionato»;

che, conclusivamente, viene ipotizzata la violazione dell'art. 3 della Carta fondamentale anche in ragione della «diseguaglianza di trattamento tra i laureati in giurisprudenza che parteciperanno ai prossimi concorsi per uditori giudiziari», giacché dispensati dalla legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura) «dall'inutile fardello della preselezione», e coloro i quali «vogliono accedere al notariato, ancora vessati»;

che, con memorie depositate presso la cancelleria della Corte, rispettivamente il 7 e l'8 giugno 2005, l'Avvocatura generale dello Stato e gli interventori nel presente giudizio hanno ribadito le proprie argomentazioni;

che con atto, depositato fuori termine, è intervenuto nel presente giudizio anche altro ricorrente nel giudizio *a quo*.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale — per violazione degli articoli 3 e 97, primo e terzo comma, della Costituzione — dell'art. 5-ter, terzo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), introdotto dall'art. 1, comma 3, della legge 26 luglio 1995, n. 328 (Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile);

che il citato comma prevede che «è ammesso a sostenere le prove scritte» del concorso *de quo* «un numero di candidati pari a cinque volte i posti a concorso, e comunque, non inferiore a novecento, secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione»;

che in via preliminare, peraltro, appare necessario chiarire — a fronte dell'iniziativa assunta dalle parti private intervenute nel presente giudizio, le quali hanno proposto questioni di costituzionalità ulteriori rispetto a quelle sollevate dal Tribunale rimettente — quali siano gli esatti limiti dell'odierno *thema decidendum*;

che, in proposito, va ribadito l'indirizzo interpretativo di questa Corte secondo cui l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale «deve ritenersi limitato alle norme ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissate, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice *a quo*, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze» (sentenza n. 244 del 2005; ordinanza n. 174 del 2003);

che, così delimitato l'oggetto del giudizio, deve concludersi nel senso della manifesta inammissibilità della sollevata questione di legittimità costituzionale, e ciò in base al rilievo — assorbente rispetto ad ogni altro profilo oggetto di eccezione da parte della difesa erariale — che l'iniziativa assunta dal giudice rimettente è diretta sostanzialmente a sollecitare un intervento di questa Corte non meramente «caducatorio», bensì di tipo manipolativo-creativo;

che, infatti, il giudice *a quo* — muovendo dal presupposto che quello della preselezione informatica, nella sua configurazione astratta, non si sostanzia «in un sistema ontologicamente inidoneo a dimostrare la preparazione dei candidati e contrario al parametro del buon andamento dell'amministrazione» — non richiede l'eliminazione tout court della disposizione impugnata, bensì la manipolazione del suo testo attraverso «la previsione *a priori* di una congrua soglia massima di errori suscettibile di portare in ogni caso al superamento della preselezione»;

che in tal modo il Tribunale amministrativo rimettente sollecita «una operazione di “riempimento” dei contenuti della norma che (...) si palesa comunque estranea, per il suo carattere apertamente “creativo”, ai poteri di questa Corte, rimanendo eventualmente affidata alla discrezionalità del legislatore» (così da ultimo — seppur in materia diversa da quella in esame — sentenza n. 382 del 2004);

che solo il legislatore nella sua discrezionalità potrebbe stabilire quale sia siffatta «congrua soglia massima di errori» idonea a consentire il superamento della preselezione;

che, pertanto, appare del tutto evidente come il richiesto intervento «correttivo» presupponga una valutazione discrezionale anche in relazione alla scelta del *modus operandi*, come tale evidentemente riservata al solo legislatore e per definizione preclusa, invece, a questa Corte;

che, in base alle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della proposta questione di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-ter, terzo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), introdotto dall'art. 1, comma 3, della legge 26 luglio 1995, n. 328 (Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile), sollevata — in riferimento agli artt. 3 e 97, primo e terzo comma, della Costituzione — dal Tribunale amministrativo per il Lazio, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 7 luglio 2005.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 67

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 14 giugno 2005
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Lavoro (rapporto di) - Regione Friuli - Venezia Giulia - Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro - Definizione del concetto di «mobbing» - Progetti contro le molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro - Funzioni della Commissione regionale per le politiche attive del lavoro - Ricorso dello Stato - Denunciata inadeguatezza e vaghezza nella definizione dei concetti di «mobbing» e di «esclusione sociale» (richiamo alla sent. n. 359/2003) - Mancata delimitazione dell'ambito di intervento della Regione - Non riconducibilità della materia a quelle elencate nello Statuto speciale - Creazione di uno strumento pervasivo di non garantita neutralità per interventi nei rapporti contrattuali di lavoro, nelle attività imprenditoriali e nelle pubbliche amministrazioni - Surrettizia introduzione di una disciplina «territorialmente differenziata» - Preteso contrasto con la competenza legislativa statale in materia di «ordinamento civile» ed in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Violazione della competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di «tutela e sicurezza del lavoro» - Incidenza sui principi di sussidiarietà e adeguatezza.

- Legge della Regione Friuli - Venezia Giulia 8 aprile 2005, n. 7.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lettere g) ed l), e terzo; 118, primo comma; Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia artt. 4, 5 e 6.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

Nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del suo presidente della giunta, avverso la legge regionale 8 aprile 2005 n. 7, intitolata «Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro, pubblicata nel Boll. Uff. n. 15 del 13 aprile 2005.

La determinazione di proposizione del presente ricorso è stata approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 20 maggio 2005 (si depositerà estratto del relativo verbale).

L'art. 1, comma 2, della legge in esame cerca di definire il cosiddetto «mobbing» con la seguente espressione «molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro».

La stessa espressione è rinvenibile, talvolta con irrilevanti variazioni lessicali, in altre disposizioni della medesima legge (anche in quelle introdotte dall'art. 5 di essa). Le parole «esclusione sociale» sono utilizzate — non è chiaro con quale efficacia dell'art. 1, comma 1. Le menzionate espressioni sono talmente vaghe ed inadeguate da rendere l'anzidetta legge nella sua interezza, una normativa che nel concreto rimette ad organi da qualificarsi amministrativi il compito ed il potere di integrare sostanzialmente il disposto legislativo, anzi di sostituirsi al legislatore nazionale riconosciuto competente dalla sentenza n. 359 del 2003 di codesta Corte.

Giova rammentare che l'anzidetta nozione di «mobbing» è molto più ampia della nozione di «molestia» tratteggiata nell'art. 2 par. 2 della direttiva n. 76/207/CEE del Consiglio, come sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 2002/1973/CE (in GUCE n. L. n. 269 del 5 ottobre 2002), sulla parità di trattamento tra gli uomini e le donne anche per quanto riguarda le condizioni di lavoro. La nozione europea di «molestia» riguarda, come quella di «molestia sessuale», soltanto il comportamento indesiderato «connesso al sesso di una persona». Ciò è confermato dal decreto legislativo «di recepimento» approvato in questi giorni dal Governo in forza dell'art. 17 della legge 31 ottobre 2003 n. 306, il quale introduce modifiche all'art. 4 della legge 10 aprile 1991 n. 125 mediante inserimento in tale articolo dei commi 2-bis e 2-ter. La «molestia» nell'accezione europea può essere (non necessariamente è) solo una delle ipotizzabili modalità del «mobbing».

Cionondimeno, la disciplina europea (e nazionale di attuazione) cui si è accennato appare qui significativa, anche se per un diverso aspetto: essa affida lo «enforcement», la applicazione concreta delle norme alla giurisdizione (essenzialmente al giudice civile), e non ad apparati amministrativi, e men che mai ad incontrollabili (nella genesi e nell'operare) associazioni di volontari o ad organizzazioni sindacali aduse alla contrapposizione con la «controparte».

Invece, l'art. 2 della legge in esame prevede «progetti» presentati da siffatte associazioni ed organizzazioni (o da entità similari), progetti che a loro volta possono prevedere l'istituzione di uffici tendenzialmente stabili denominati «punti di ascolto»; uffici (e relativi «sportelli») che ovviamente non soltanto ascoltano ma anche, come stabilito nei successivi artt. 3 e 5, curano — senza peraltro incisivi poteri inquisitori — una sommaria istruttoria e «devono... mantenere rapporti costanti con le strutture pubbliche competenti...», in altre parole redigono ed inoltrano denunce. In ogni Azienda sanitaria «è (inoltre) istituito un “punto di ascolto e assistenza”, che avrebbe potuto essere un apparato amministrativo - istituzionale se non fossero state ammesse «convenzioni» per attivare incarichi ad esterni, tra i quali “un giuslavorista” (e non due giuslavoristi, per così dire in contraddittorio).

Analoga osservazione potrebbe farsi per la Commissione regionale di cui all'art. 4, comma 2.

La legge in esame non individua (e quindi non delimita) l'ambito dello intervento della regione e la tipologia degli «ambienti di lavoro», e così rende possibili ingerenze (non soltanto della Regione ma anche di associazioni od organizzazioni) nei rapporti di lavoro pubblico statale, ad esempio presso un tribunale od un Ufficio territoriale del Governo (per non dire del personale militarizzato), con palese invasione della competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera G) Cost., «esclusiva» anche nei confronti delle regioni a statuto speciale.

Nel complesso, la legge che si sottopone a scrutinio, oltre a disattendere il citato insegnamento di codesta Corte, omette di considerare la pluralità degli interessi generali (anche privati) compresenti e la necessità di reperire un difficile e delicato equilibrio tra essi, crea modalità e strumenti di non garantita neutralità per interventi nei rapporti contrattuali di lavoro e nelle attività imprenditoriali e delle pubbliche amministrazioni, ed inoltre introduce una disciplina «territorialmente differenziata» in assenza di principi fondamentali unificati.

La legge in esame contrasta dunque anzitutto con gli artt. 4 e 5 della legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1, posto che a nessuna delle materie ivi elencate la legge stessa può essere ricondotta (la materia «lavoro» è solo nel successivo art. 6, come competenza «di integrazione e di attuazione»); ed inoltre contrasta con l'art. 117, secondo comma, lettere G) ed L) (ordinamento civile), con l'art. 118, primo comma Cost., e con la sentenza n. 359 del 2003 citata.

Del parametro di cui alla predetta lettera G) si è già detto. Vistoso il contrasto con la riserva allo Stato della produzione legislativa in materia di ordinamento civile: la legge in esame incide — come riconosciuto all'art. 1 comma 1 di essa — sui rapporti civilistici interpersonali, non soltanto di lavoro e di impresa, e per di più incide su essi in modo imprevedibile, in assenza di una definizione delle tipologie dei «fenomeni» considerati; «fenomeni» che in pratica inevitabilmente (*cf.* anche il comma 2-*quater* inserito nell'art. 4 della citata legge n. 125 del 1991) si tramutano in fattispecie di illecito contrattuale.

In via logicamente subordinata, si rileva che la legge in esame contrasta con l'art. 117 terzo comma Cost. (tutela della salute, tutela e sicurezza del lavoro) ed anche con l'art. 6 dello Statuto menzionato, non essendo essa legge ricollegata a «principi fondamentali» posti dal Parlamento nazionale, al quale è riservato il compito di definire il cosiddetto mobbing, di reperire un appropriato equilibrio tra i più interessi compresenti, ed anche di disegnare il quadro degli strumenti organizzatori e delle relative funzioni.

Come noto, altre controversie similari sono state proposte nell'autunno 2004 nei confronti della Regione Abruzzo e nel maggio 2005 nei confronti della Regione Umbria.

P. Q. M.

Si chiede pertanto che sia dichiarata la illegittimità costituzionale della legge sottoposta a giudizio, con ogni consequenziale pronuncia.

Roma, addì 1° giugno 2005

VICE AVVOCATO GENERALE: Franco FAVARA

N. 338

*Ordinanza del 7 maggio 2005 emessa dal Tribunale di Gorizia
nel procedimento penale a carico di Dorcu Felician*

Straniero - Espulsione amministrativa - Rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato dello straniero espulso - Trattamento sanzionatorio - Limite minimo edittale di un anno di reclusione - Irragionevolezza sotto diversi profili - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, come sostituito dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 557/2005 RG, a carico di Dorcu Felician nato il 16 novembre 1976 a Roman (Romania), imputato del reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998, (come modificato dalla legge 12 novembre 2004, n. 27).

Accertato in Gorizia il 5 maggio 2005.

Vista la preliminare richiesta delle parti di applicazione della pena *ex artt.* 444 c.p.p. in concreto concordata assumendo come pena-base un anno di reclusione, ovvero il minimo edittale previsto dalla norma di cui all'art. 13 comma 13, d.lgs. n. 286/1998 (come modificato dalla legge 12 novembre 2004, n. 271);

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

I) Dubita questo giudice della legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 — come sostituito dalla legge 12 novembre 2004, n. 271 — nella parte in cui prevede il limite minimo edittale di un anno di reclusione per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, per violazione degli articoli 3 e 27 terzo comma della Costituzione.

Nella specie concreta la questione appare rilevante, atteso che, il vaglio dell'istanza di patteggiamento impone di effettuare anche una valutazione di congruità della sanzione, concordata dalle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Sotto tale profilo si richiama, peraltro, la sentenza costituzionale n. 313 del 26 giugno 1990 laddove — in fase di prima applicazione del rito speciale in questione — sottolineava che la valutazione di congruità costituisce diretta espressione del «...parametro costituzionale di cui all'art. 27, terzo comma, che impone al giudice di valutare l'osservanza del principio di proporzione fra *quantitas* della pena e gravità dell'offesa, e quindi il concreto valore rieducativo della pena in relazione alla sua pregnante finalità.».

Nel caso in esame, le parti hanno correttamente determinato la pena, concordando sia la concedibilità delle attenuanti generiche *ex art.* 62-*bis* c.p., sia la massima riduzione consentita per il rito *ex art.* 444 c.p.p., ma hanno effettuato il computo muovendo, comunque, da una pena base rigidamente fissata sul limite edittale minimo di un anno di reclusione.

II) I dubbi di costituzionalità in ordine alla novellata norma di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998, prendono corpo — in primo luogo — in considerazione dei principi giurisprudenziali costituzionali elaborati in materia di discrezionalità del legislatore nella determinazione della quantità e qualità della sanzione penale.

Già nel 1989, con la sentenza n. 409, la Corte — pur riaffermando il consolidato principio secondo cui appartiene alla discrezionalità del legislatore la determinazione della quantità e qualità della sanzione penale — ha, tuttavia, sottolineato che detta discrezionalità non può essere intesa come scavra da qualsivoglia limite ma deve esplicitarsi, alla luce del principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, nel senso che «la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali.».

Ed ha aggiunto che «... le valutazioni all'uopo necessarie rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato sotto il profilo della legittimità costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza...»

Successivamente, detti principi sono stati riconfermati ed ulteriormente approfonditi anche in relazione ad ulteriori parametri costituzionali (*cf.* sentenza n. 343 e 422 del 1993 e n. 25 del 1994).

In particolare, nella sentenza n. 343 del 1993 è stato sottolineato che «la palese sproporzione del sacrificio della libertà personale ... produce una vanificazione del fine rieducativo della pena prescritto dall'art. 27, terzo

comma della Costituzione, che di quella libertà costituisce una garanzia istituzionale in relazione allo stato di detenzione ...»; con ciò sviluppando peraltro quanto già enunciato — innovativamente — nella sentenza n. 313 del 1990, laddove si riconosceva che la finalità rieducativa della pena non è limitata alla sola fase esecutiva ma costituisce. «... una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue.».

III) Tutto ciò premesso, va osservato che — nella specie concreta — la discrezionalità del legislatore non pare esplicita secondo i parametri sopra richiamati.

Invero, la mera disamina della vicenda legislativo-giurisprudenziale che ha portato — nel novembre 2004 — all'inasprimento della sanzione penale in questione, sembra denotare che l'intervento del legislatore sia stato ispirato da parametri ed esigenze di natura meramente processuale, nonostante la modifica abbia colpito norme sostanziali, direttamente incidenti sul bene primario della libertà personale.

Invero, né nella relazione al d.l. n. 241/2004, né negli atti concernenti il successivo snodarsi dell'iter parlamentare che ha accompagnato l'approvazione della legge di conversione n. 271/2004, si rintraccia alcuna giustificazione contingente e sostanziale in ordine all'inasprimento delle sanzioni, mentre si rinviene — più volte — l'espressa indicazione della necessità di superare le censure mosse dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 222 e 223 del 2004 («...Sul cammino della Bossi-Fini si è abbattuta la mannaia della Corte costituzionale... Ritengo che con il d.l. in esame il Governo ed il Parlamento siano intervenuti correttamente per rispondere ai rilievi della Corte...» (A.C.5369 discussione dd 2 novembre 2004 sul testo approvato in Senato il 20 ottobre 2004, repliche del relatore alla legge).

Dunque, l'aggravamento delle sanzioni non pare riconducibile ad una scelta di politica criminale esercitata discrezionalmente in relazione all'insorgere, in un peculiare momento storico-sociale, di situazioni particolari legate al fenomeno dei migranti.

E ciò pare tanto più fondato laddove si consideri che l'intervento del legislatore — più in generale — ha determinato la modifica di sanzioni (molto meno gravi) che erano state introdotte in epoca recente, con la legge n. 189/2002.

Sotto altro profilo, va poi rilevato che le sentenze della Corte costituzionale n. 222 e 223 del 2004 hanno avuto ad oggetto norme diverse, rispettivamente — l'art. 13, comma 5-bis e l'art. 14 comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998 — da quella della cui legittimità si dubita nella presente ordinanza.

In particolare, la sentenza n. 223 ha dichiarato l'art. 14, comma 5-quinquies d.lgs. n. 286/1998 (nel testo integrato dalla legge n. 189/2002) illegittimo nella parte in cui stabiliva l'arresto obbligatorio per la contravvenzione prevista al comma 5-ter dello stesso articolo.

A seguito di ciò, il legislatore del novembre 2004 ha mirato il proprio intervento in direzione del presupposto su cui si fondava la decisione n. 223. Più precisamente, la fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 — già contravvenzionale — è stata trasformata in delitto (prima parte), è stata sanzionata con la reclusione da uno a quattro anni, ed è stata nuovamente individuata come fattispecie per la quale è previsto l'arresto obbligatorio (già ritenuto illegittimo in relazione alla precedente previsione contravvenzionale atteso che detta limitazione della libertà personale non era comunque suscettibile di trasformarsi in qualsiasi misura coercitiva ... e perciò ... privo di qualsiasi sbocco processuale: (cfr. sent. n. 223/04).

Nella sostanza, tale intervento legislativo ha riportato detta fattispecie nell'alveo del sistema generale, con conseguente possibilità — in astratto — di applicazione delle misure coercitive secondo i limiti previsti dall'art. 280, secondo comma, c.p.p.

Del tutto simile a quello appena descritto è stato l'intervento legislativo operato sulla norma della cui ragionevolezza qui si dubita, sebbene la modifica dell'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 abbia assunto carattere, evidentemente, preventivo rispetto ad eventuali censure di incostituzionalità.

In particolare, l'art. 1, comma 2-ter, lett. a), c), legge 12 novembre 2004, n. 271, ha:

trasformato la fattispecie da contravvenzione in delitto, imponendo la sanzione della reclusione da uno a quattro anni, in luogo dell'arresto da sei mesi ad un anno (sanzione quest'ultima introdotta dalla legge n. 189/2002, rispetto all'originario testo del d.lgs. n. 286/1998, che prevedeva l'arresto da due a sei mesi);

previsto l'arresto obbligatorio anche fuori dai casi di flagranza, in luogo dell'arresto facoltativo in flagranza.

Con la conseguenza che, anche detta fattispecie, per effetto dell'innalzamento del limite edittale massimo, è stata condotta nell'ambito di operatività del sistema generale di applicabilità delle misure coercitive, ai sensi dell'art. 280, secondo comma c.p.p.

IV) Alla luce di quanto sopra esposto, si ravvisano plurimi profili per dubitare della ragionevolezza dell'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 — come sostituito dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, nella parte in cui è stato introdotto il minimo edittale di un anno di reclusione.

Innanzitutto, sotto un profilo più propriamente sostanziale, va richiamato quanto già sopra osservato in ordine all'insussistenza di ragioni contingenti, legate al momento storico-sociale, idonee a supportare un aggravamento sanzionatorio di portata così rilevante da giungere, di fatto, a raddoppiare l'entità del precedente minimo edittale.

Più in generale, detta sanzione non pare fondata su un ponderato bilanciamento tra la tutela dei sottesi interessi dell'ordine e sicurezza pubblica da un lato e quello della libertà personale del soggetto agente e, pertanto, non pare conforme ai criteri di proporzione *ex art. 3* e finalità rieducativa *ex art. 27*, terzo comma Cost.,

Tale sproporzione pare evidenziarsi peraltro anche dal confronto con ipotesi di reato del tutto similari, posto che la fattispecie in esame sanziona — nella sostanza — una disobbedienza ad un ordine dell'autorità.

In particolare, si fa riferimento alla contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità), punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 Euro, nonché a quella di cui all'art. 2, legge 27 dicembre 1956/1423 (inosservanza di provvedimenti del questore da parte di persone pericolose) punita con l'arresto da uno a sei mesi.

D'altronde, con riferimento alla sanzione in esame, neppure è ravvisabile la *ratio* più volte rimarcata in sede di adozione del d.l. n. 241/2004 e di approvazione della legge di conversione n. 271/2004 ovvero la necessità di «rimodulare il testo della norma censurata».

Invero, le declaratorie di illegittimità costituzionale hanno investito altre norme (gli artt. 13 comma 5-*bis* e 14 comma 5-*quinqües* del d.lgs. n. 286/1998) e, segnatamente, in relazione all'art. 14, comma 5-*quinqües*, le censure costituzionali hanno colpito la previsione dell'arresto obbligatorio, previsione allora non prevista per la fattispecie che qui si esamina.

Da ultimo, va sottolineato che la previsione di un minimo edittale così elevato, sembra irragionevole anche alla luce dell'unica *ratio* che pare effettivamente sottesa all'inasprimento sanzionatorio complessivo, ovvero in relazione all'esigenza di rendere la fattispecie in esame compatibile con il sistema generale di applicazione delle misure coercitive (posto che è stato altresì previsto l'arresto obbligatorio, anche fuori dai casi di flagranza).

Al riguardo, va osservato che il sistema applicativo di dette misure è disegnato in relazione a massimi edittali inderogabili (*cfr.* 274, lett. *c*) e 280 secondo comma c.p.p.), mentre non assumono alcun rilievo i minimi edittali.

Dunque, anche sotto tale profilo, pare del tutto irragionevole una sanzione minima così rigida e severa.

Per tutti i motivi esposti, pare dunque pertinente il vaglio di legittimità della norma con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 — come sostituito dalla legge 12 novembre 2004, n. 271 (legge che ha convertito con modificazioni il d.l. n. 241/2004), — nella parte in cui prevede il limite minimo edittale di un anno di reclusione per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, per violazione degli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, come descritto in motivazione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Gorizia, addì 7 maggio 2005

Il giudice: BRINDISI

N. 339

Ordinanza del 22 dicembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 giugno 2005) emessa dalla Commissione del tributaria provinciale di Bologna nel procedimento tributario vertente tra Sacco Massimo contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Bologna 4 ed altra.

Riscossione delle imposte - Riscossione mediante ruoli - Cartella di pagamento relativa all'imposta di successione - Notifica al contribuente - Termine di decadenza - Mancata fissazione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma primo, come modificato dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, art. 1, comma 1, lett. b).
- Costituzione artt. 3 e 24.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1546/2004, spedito il 15 settembre 2004, avverso cartella di pagamento n. 03920020031789083 successione 1996.

Contro Agenzia entrate - Ufficio Bologna 4 proposto dal ricorrente: Sacco Massimo, successione di Stoppazzoni Luisa, via Lavinino, 254 - 44042 Cento (Ferrara), difeso da Balboni rag. Giampaolo, via Gennari n. 69 - 44042 Cento (Fe); terzi chiamati in causa Sifer - S.p.A., Corso Giovecca, 108 - 44100 Ferrara, difeso da Osnato avv. Angelo, via Corte Vecchia, n. 45 - 44100 Ferrara.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 15 settembre 2004 diretto alla Commissione tributaria provinciale di Bologna il sig. Massimo Sacco impugnava la cartella esattoriale n. 03920020031789083000, dell'Ufficio delle entrate di Bologna 4, resa esecutiva il 23 ottobre 2001 e notificata al contribuente in data 21 luglio 2004 per il pagamento della somma di € 10.145,18, quale imposta di successione, chiedendone l'annullamento.

Eccepeva il ricorrente la tardività della notifica della cartella impugnata, posto che la Corte di cassazione con la sentenza n. 10/2004 aveva statuito che il termine di cinque mesi, previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, nel testo anteriormente vigente, deve intendersi come perentorio.

Fissata l'udienza di trattazione per il merito del 2 dicembre 2004, le parti si sono costituite depositando memorie illustrative.

Deduceva l'Ufficio delle entrate che il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente non aveva impugnato l'atto «prodromico», cioè l'avviso di liquidazione dell'imposta di successione relativa alla eredità Stopazzoni, per cui la cartella risulta essere costitutiva di un mero atto della riscossione.

Si è costituita in giudizio anche la SIFER S.p.A. (concessionario del servizio riscossione tributi) deducendo l'infondatezza della eccezione di tardività di notifica della cartella impugnata, in quanto l'art. 25, comma 1 del d.P.R. n. 602/1973 non prevede più alcun termine di decadenza per tale notifica, di guisa che la notificazione della cartella può avvenire entro il termine ordinario di prescrizione.

Esaurita la fase della discussione del merito della controversia, il collegio osserva: L'oggetto della presente controversia è costituito in via principale dalla eccezione di tardività della notificazione della cartella impugnata, che sarebbe avvenuta in violazione dell'art. 25, comma 1 del d.P.R. n. 602/1973, determinando così decadenza della finanza dal potere di riscossione dell'imposta. Secondo l'Ufficio impositore, però, il ricorso avverso la cartella sarebbe inammissibile per effetto della mancata impugnazione dell'atto presupposto, quale l'avviso di liquidazione; mentre secondo l'Ente concessionario della riscossione l'eccezione di tardività sarebbe infondata in quanto l'art. 25, comma 1 citato non prevede più alcun termine di decadenza per la notifica della cartella.

Rileva anzitutto il Collegio che l'eccezione di tardività della notifica della cartella costituisce «vizio proprio» di quest'ultima e non è afferente al merito dell'atto impositivo anteriormente notificato, di guisa che al contribuente, a norma dell'art. 19, comma 3 del d.lgs. n. 546/1992, è consentito impugnare la cartella onde opporre l'eccezione pregiudiziale fatta valere in relazione alla presunta decadenza dal potere di notifica della cartella medesima.

Tanto premesso, e ritenuto che nel presente giudizio può pertanto avere ingresso ed essere valutata tale eccezione pregiudiziale, il Collegio è dell'avviso, al fine anzidetto, di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1 del d.P.R. n. 602/1973, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 193/2001.

A tal riguardo, pare necessario fare un rapido *excursus* in ordine alla evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte del Concessionario della riscossione.

Invero, l'originario art. 25 dello stesso d.P.R. n. 602/1973, vigente fino al 30 giugno 1999 stabiliva che la cartella di pagamento dovesse essere notificata al contribuente da parte del concessionario, «non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo gli è stato consegnato». Tale termine veniva poi modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 46/1999 che dal 1° luglio 1999 introduceva il termine dell'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo al concessionario. Da ultimo, l'art. 1 del d.lgs. n. 193/2001, a decorrere dal 9 giugno 2001, sopprimeva dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 qualsiasi termine per la notifica della cartella di pagamento.

È da precisare che in relazione ai testi normativi previgenti dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, il legislatore non aveva mai qualificato il termine di che trattasi come perentorio o posto a pena di decadenza e che soltanto la giurisprudenza si è sempre orientata nel senso della perentorietà di tale termine, ritenendo che l'art. 25 potesse essere interpretato in tal senso in base al tenore letterale della norma medesima (il concessionario «deve notificare»...«non oltre il giorno...»), perché solo così può essere salvaguardata l'esigenza di escludere una indefinita soggezione del contribuente all'azione esecutiva del fisco», essendo l'esattore soggetto ai ristretti termini di cui all'art. 25 per la notificazione della cartella. Infatti, in caso contrario, come avverte la stessa giurisprudenza, la norma sarebbe censurabile sotto il profilo della sua legittimità costituzionale, in ragione della indeterminata ed eccessiva durata della soggezione del contribuente all'azione esecutiva del fisco. (*cfr.* Corte cost. ord. 1° aprile 2003, n. 107; Cass. 7 gennaio 2004, n. 10; Cass. 14 maggio 2003, n. 7439).

Ne consegue, secondo l'orientamento della stessa Corte costituzionale, che in definitiva una norma che consente all'Amministrazione di portare a conoscenza del contribuente la pretesa impositiva senza la previsione di alcun termine è lesiva del diritto di difesa e del principio di uguaglianza, tutelati rispettivamente dagli artt. 24 e 3 della Costituzione. Infatti, a seguito delle ultime modifiche dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, in assenza della previsione di un qualunque termine per la notifica delle cartelle di pagamento, sembra che tali garanzie siano del tutto venute meno e quindi all'interprete, come al giudice tributario, si pone la seguente alternativa: o sollevare il plausibile insorgere di una nuova questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 citato, nella parte in cui non dispone alcun termine perentorio per la notifica della cartella; oppure non resta che fare il tentativo di individuare *aliunde* l'esistenza di tale termine.

In verità, sembra che da ultimo tale tentativo sia stato operato dalla suprema Corte di cassazione a sezioni unite con la sentenza del 12 novembre 2004, n. 21498, avendo ritenuto che il termine previsto dall'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973 vale non solo per la consegna dei ruoli al concessionario, ma anche per la notifica al contribuente. Infatti, secondo le S.U., se il termine di decadenza di cui all'art. 17 riguardasse solo «la formazione del ruolo e non la notifica al contribuente, risulterebbe irragionevolmente più ampio di quello previsto per l'accertamento in rettifica» dall'art. 43, comma 1 del d.P.R. n. 600/1973. (*cfr.* in senso conforme: Cass. n. 19865/2004).

Ma, l'interpretazione adeguatrice della Cassazione sulla configurabilità di un termine perentorio anche ai fini della notificazione della cartella, non può, ad avviso del Collegio, essere seguita, soprattutto perché non appare più ammissibile quel procedimento interpretativo volto a far rivivere un termine espressamente soppresso, talché la lacuna non può ormai che essere colmata dalla Corte costituzionale.

D'altra parte, il Legislatore, prima della soppressione del termine di che trattasi, aveva sempre previsto un termine autonomo per la notifica della cartella al contribuente, tenendo distinti i due termini stabiliti dall'art. 17 e dall'art. 25, rispettivamente per la consegna dei ruoli al Concessionario e per la notifica al contribuente.

Infatti, si tratta di attività distinte e autonome, in quanto come già ritenuto dalla Corte suprema con la sentenza n. 7439/2003, se la riscossione si articola in due fasi: quella della «organizzazione» della riscossione e quella della sua «esecuzione», si deve escludere che il termine decadenziale fissato per una determinata operazione, come la consegna dei ruoli, a norma dell'art. 17 d.P.R. n. 602/1973, possa valere anche per l'altra fase, quale quella per la notificazione della cartella, regolata esclusivamente dall'art. 25 dello stesso d.P.R.

In altri termini, come si può desumere dai principi enunciati sia dalla Corte costituzionale che dalla Cassazione, il compimento di attività del tipo anzidetto non può essere sottratto all'osservanza di un termine di decadenza, in quanto appare inadeguata l'applicabilità del solo termine di prescrizione decennale.

L'assenza di termini decadenziali nella materia di che trattasi è destinata a produrre un grave *vulnus* a fondamentali principi costituzionalmente affermati, quali sono quelli derivanti dagli artt. 3 (principio di eguaglianza) e 24 Cost. (diritto di difesa). Il primo viene in considerazione perché si verificherebbe una chiara disparità di trattamento fra il contribuente destinatario di una iscrizione a ruolo e il contribuente destinatario di un avviso di accertamento per il quale esiste il termine decadenziale per la notificazione previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973. Il diritto di difesa può inoltre considerarsi violato in considerazione del fatto che l'art. 17 dello stesso d.P.R. n. 602/1973 prevede un termine tassativo solo per rendere esecutivo il ruolo, quale atto interno dell'Amministrazione, rispetto al quale il contribuente, finché non ne sia venuto a conoscenza, rimane, per un tempo indefinito, privo di difesa, la quale non può che divenire efficace e attuale se non con la notifica della cartella, tenuto conto che questa vale anche come notificazione del ruolo, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, ai fini della tutela giurisdizionale.

In considerazione di quanto sopra, ritiene il Collegio che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 193/2001, non solo appare non manifestamente infondata, ma è anche rilevante, atteso che ai fini della riscossione coattiva delle imposte di successione — *ratione temporis* — l'art. 41 del d.lgs. n. 346/1990 rinvia all'applicazione del d.P.R. n. 43/1988 che all'art. 67, a sua volta, rinvia all'applicazione del d.P.R. n. 602/1973.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 193/2001, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione;

Per l'effetto dispone l'immediata trasmissione degli atti della Corte costituzionale, a cura della segreteria e sospende il giudizio in corso;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della stessa segreteria, venga notificata alle parti nonchè al Presidente del Consiglio dei ministri e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 2 dicembre 2004

Il Presidente relatore estensore: FERRAÙ

N. 340

Ordinanza del 1° marzo 2005 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Pesaro nel procedimento tributario vertente tra La Rosa dei Venti di Manenti Milena & C. s.n.c. contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Urbino

Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Sanzione pecuniaria nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa.

- Decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito nella legge 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 553/2004, depositato il 19 agosto 2004, avverso avviso irrogazione sanzioni n. R9QLS0100049 dell'Agenzia delle entrate di Urbino proposto da Manenti Milena quale legale rappresentante della Società «La Rosa dei Venti di Manenti Milena & C. s.n.c.», con sede in Sassocorvaro, difesa dagli avvocati Claudio Savelli e Silvia Pantanelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Pesaro, via Cavour n. 25.

F A T T O

Funzionari dell'I.N.P.S. di Pesaro, con verbale di accertamento esteso il 23 ottobre 2003, a conclusione di una visita ispettiva iniziata il 17 ottobre 2003, nei locali del «Ristorante pizzeria La Rosa dei Venti» corrente in Mercatale di Sassocorvaro, di cui la Manenti Milena è rappresentante legale, addebitavano alla medesima l'utilizzo irregolare di n. 3 dipendenti, risultati al momento dell'accesso ispettivo di agenti della SIAE in data 17 luglio 2003 non iscritti al libro matricola né nel registro delle presenze. Detto documento veniva trasmesso all'Agenzia delle entrate di Urbino competente per l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, per l'impiego di lavoratori dipendenti non iscritti nelle scritture contabili obbligatorie.

L'Agenzia delle entrate, con atto notificato il 28 agosto 2004, irrogava la sanzione amministrativa prevista di € 67.804,80, pari alla misura minima dovuta del 200% del costo del lavoro per ciascun lavoratore irregolare, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione individuata nell'ottobre 2003.

La contribuente ha proposto ricorso eccependo pregiudizialmente l'illegittimità costituzionale dell'atto in relazione agli articoli 3, 24 e 25, comma I, della Costituzione, per violazione dei principi di uguaglianza e difesa, irragionevolezza e violazione delle regole che governano l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle pene, anche sotto il profilo della sottrazione al giudice naturale precostituito per legge.

Con memoria depositata il 5 ottobre 2004 si è costituita l'Agenzia delle entrate di Urbino deducendo l'infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale e, nel merito, la piena legittimità del proprio operato.

All'udienza pubblica del 5 febbraio 2005, dopo che il collegio aveva disposto la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, le parti hanno concluso come da verbale.

D I R I T T O

L'art. 3, comma 3, della legge n. 73/2002 di conversione del d.l. n. 12/2002 stabilisce che ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatorie, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro ... per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione».

Tale disposizione è in aperto contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, poiché essa crea un'evidente e ingiustificata disparità di trattamento tra il datore di lavoro che si avvale di lavoratori irregolari, come tali accertati all'inizio dell'anno, e l'azienda che, pur nelle stesse condizioni, è, invece, oggetto di accertamento alla fine dell'anno. In altri termini, a fronte di situazioni identiche si comminano sanzioni differenti: lo stesso comportamento, infatti, può dar luogo ad una sanzione di modesto importo, se rilevato in prossimità dell'inizio dell'anno, o ad una sanzione abnorme, se rilevato in prossimità della fine dell'anno stesso, per poi tornare ad essere di limitata entità se rilevato nei primi giorni dell'anno successivo. La sanzione non è, insomma, commisurata alla gravità dei fatti in relazione alla durata di effettivo ricorso a tale forma di lavoro irregolare. E difatti, appare di tutta evidenza che il momento di accesso dell'organo ispettivo, di carattere del tutto volontario e discrezionale, determina il fatto costitutivo dell'ammontare della sanzione, che così non è ancorato ad un fatto di carattere oggettivo e da chiunque verificabile.

Ne deriva che, in base al vigente tenore della norma impugnata, l'ammontare della sanzione, in modo automatico, è fatto dipendere esclusivamente dalla data di constatazione dell'infrazione, a prescindere del tutto dall'effettiva durata del comportamento antigiuridico del trasgressore, e ciò non solo in violazione del principio di uguaglianza, posto che in presenza di identica condotta antigiuridica si possono avere sanzioni di diverso ammontare e di diversa gravità, ma anche in violazione del codificato principio di proporzionalità della sanzione rispetto all'entità e gravità della violazione commessa, essendo quest'ultimo alla base della razionalità informante il principio di uguaglianza. (cfr. Corte cost. 21 gennaio 1999, n. 2).

La norma in esame sembra anche in contrasto con il diritto di difesa giacché essa pone, nella sostanza, una presunzione assoluta nel senso che l'irregolarità del rapporto deve farsi necessariamente risalire all'inizio dell'anno con esclusione della possibilità per l'interessato di dimostrare il contrario e cioè che il rapporto di lavoro irregolare è sorto in data diversa.

Sul punto va osservato altresì che, secondo i principi che governano l'accertamento delle violazioni alle leggi finanziarie e l'irrogazione delle pene, gli organi preposti alla constatazione delle violazioni devono contestare all'interessato i fatti costituenti presupposto delle violazioni stesse, in contraddittorio con esso, per consentirgli di predisporre un'adeguata difesa.

Orbene la norma in esame, nel mentre stabilisce perentoriamente che l'impiego di lavoratori irregolari è punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento per ciascun lavoratore ... per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione, non offre al trasgressore alcuna possibilità di difesa, ponendosi così in aperto contrasto con il dettato costituzionale dell'art. 24 secondo cui «la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento».

In altri termini si pretende che il contribuente si sottometta alle decisioni dell'Ufficio sulla base, come nel caso di specie, dell'informativa degli agenti verificatori, senza che lo stesso interessato, in sede di contestazione degli addebiti mossi, possa difendersi.

Da quanto esposto si evince altresì la rilevanza della sollevata questione, specie in considerazione del fatto che dall'accertamento della violazione alla data del 23 ottobre 2000 è conseguita l'applicazione della sanzione a far tempo da ben dieci mesi prima.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge 23 aprile 2002, n. 73 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Per l'effetto dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della segreteria e sospende il giudizio in corso.

Ordina che, a cura della segreteria della Commissione, la presente ordinanza venga notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pesaro, 5 febbraio 2005

Il Presidente: MENSITIERI

Il giudice relatore: BATTAGLIA

N. 341

*Ordinanza dell'11 settembre 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 giugno 2005)
emessa dal G.i.p. del Tribunale di Grosseto nel procedimento di esecuzione nei confronti di Arpini Bernardino*

Processo penale - Decreto penale di condanna - Effetti estintivi del reato - Limiti - Mancata previsione che l'effetto estintivo previsto dall'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., non si produca se la persona nei cui confronti la pena è stata comminata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'applicazione della pena su richiesta.

- Cod. proc. pen., art. 460, comma 5, in combinato disposto con disp. att. cod. proc. pen., art. 136.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Vista la richiesta del p.m. pervenuta in data 16 maggio 2002 di dichiarare l'estinzione del reato *ex* art. 460, comma 5 c.p.p. nei confronti di Arpini Bernardino nato a Tarquinia (Viterbo) il 6 settembre 1964 ed ivi residente in via Ugo La Malfa n. 6, condannato con decreto penale n. 95/2386 emesso in data 19 dicembre 1995 ed esecutivo il 4 marzo 1996, alla pena di lire 1.125.000 di multa per la violazione dell'art. 612 cpv. c.p. commessa in Capalbio (Grosseto) il 6 agosto 1994;

O S S E R V A

Il Magistrato di sorveglianza di Siena — cui erano stati originariamente trasmessi gli atti dal p.m., con la richiesta di conversione *ex* art. 660, comma 2 c.p.p. (ora 237 e ss. d.P.R. 30 maggio n. 115) — ha restituito gli atti esecutivi al p.m. ritenendo che si sia verificata l'estinzione del reato a norma dell'art. 460, comma 5 c.p.p., come sostituito dall'art. 37, comma 2, lett. *b*) della legge 16 gennaio 1999, n. 479, in quanto dal certificato generale rilasciato in data 14 maggio 2002 non risultano altre condanne.

Questo giudice, investito dal p.m. della decisione in ordine all'estinzione del reato, dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 460, comma 5 c.p.p. e 136 disp. att. c.p.p. nella parte in cui non prevedono, quale limite all'effetto estintivo del decreto penale non opposto, l'essersi volontariamente sottratto all'esecuzione della pena inflitta con il provvedimento di condanna, con ciò violando il precetto contenuto nell'art. 3 della Costituzione.

La disposizione che prevede l'effetto estintivo di cui all'art. 460, comma 5 c.p.p. è stata, infatti, introdotta dall'art. 37, comma 2, lett. *b*) della legge 16 dicembre 1999, n. 479 che ha così innovato il testo originario nell'intento di «... di valorizzare e facilitare l'accesso ai procedimenti speciali in una prospettiva coerente con l'originaria impostazione ispiratrice del codice di procedura penale, secondo cui solo un ristretto numero di processi sarebbe dovuto arrivare alla fase finale del dibattimento», come è dato leggere nella Relazione al disegno di legge (n. 3807/A).

In questa ottica di potenziamento degli strumenti deflattivi la legge ha cercato di incentivare l'acquiescenza al provvedimento attraverso, da un lato, la previsione di ulteriori aspetti premiali da applicarsi al momento di emissione del provvedimento di condanna, in larga parte identici a quelli previsti nella sentenza emessa in seguito ad applicazione della pena su richiesta delle parti (più precisamente eliminando la possibilità di richiedere ed applicare con il decreto penale le pene accessorie, limitando la confisca ai soli casi di cui all'art. 240, comma 2 c.p. e prevedendo l'esenzione dalle spese processuali); dall'altro, introducendo la previsione di estinzione del reato con conseguente cessazione di tutti gli effetti penali e possibilità di accedere successivamente alla sospensione condizionale della pena, se nel termine di cinque anni, per i delitti, o di due anni, per le contravvenzioni, l'imputato non commette un altro delitto o un'altra contravvenzione della stessa indole.

Anche in questo caso si tratta dell'estensione al decreto penale dell'identica norma prevista dall'art. 445, comma 2 c.p.p. per la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, al pari dell'ulteriore beneficio automatico previsto dal combinato disposto dell'art. 37, comma 5 della legge 479 cit. e l'art. 2-*decies* del d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144, in virtù del quale la non menzione della condanna irrogata con il decreto è un effetto di legge non più rimesso alla valutazione del giudice.

Per effetto di queste modifiche gli effetti del decreto penale di condanna sono praticamente sovrapponibili a quelli del c.d. «patteggiamento» elencati nell'art. 445 c.p.p. ed in particolare la disciplina dell'art. 46, comma 5 c.p.p. appare modellata su quella, preesistente, dell'art. 445, comma 2 c.p.p., il che consente di poter concludere che la disciplina del decreto penale, in vista di una maggiore efficacia deflattiva, sia stata omologata a quella della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Ciò posto, appare evidente che la previsione dell'estinzione del reato di cui all'art. 460, comma 5 c.p.p. costituisce un effetto di favore volto a disincentivare l'opposizione al decreto penale di condanna, nell'ottica deflattiva innanzi citata. Ed invero, prima della novella del 1999 l'imputato giudicato con decreto penale per ottenere l'estinzione del reato avrebbe dovuto avanzare richiesta di patteggiamento in sede di opposizione al decreto penale di condanna, con conseguente (ed evidente) dispendio processuale. La previsione dell'effetto estintivo anche per il decreto penale risponde, pertanto, ad un chiaro obiettivo di economia processuale, incentivando l'acquiescenza al decreto ed eliminando le ragioni del ricorso al patteggiamento.

La disciplina dell'estinzione del reato *ex art.* 445, comma 2 c.p.p. è, però, integrata e bilanciata dalla previsione dell'art. 136 disp. att. c.p.p., a norma del quale «l'effetto estintivo previsto dall'art. 445, comma 2 del codice non si produce se la persona nei cui confronti la pena è stata applicata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione», previsione di cui è ovvia la finalità — ovvero sanzionare, attraverso la perdita di uno dei vari benefici connessi alla scelta del rito, l'inottemperanza al provvedimento — ma che per quello che concerne il procedimento per decreto penale non è stata raccordata con la novella del 1999, con la conseguenza paradossale che nonostante il mancato pagamento della pena pecuniaria irrogata con il decreto penale, il condannato potrebbe ugualmente beneficiare, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 460, comma 5 c.p.p., dell'effetto estintivo.

A parere di questo giudice la mancata estensione al procedimento per decreto penale, del limite all'effetto estintivo previsto dall'art. 136 disp. att. c.p.p. difetta di ragionevolezza e viola il precetto costituzionale di cui all'art. 3 Cost., in quanto situazioni sostanzialmente assimilabili ricevono un trattamento diverso. Ed invero, una volta omogeneizzata la disciplina degli effetti delle due pronunce — quella emessa su richiesta delle parti ed il decreto penale di condanna — non è dato comprendere la ragione di una simile distinzione, facendosi dipendere l'effetto estintivo del reato nei confronti di un condannato che assume il medesimo comportamento (di volontaria sottrazione all'esecuzione) dal tipo di rito applicato.

Ulteriore profilo di contrasto con il precetto costituzionale innanzi richiamato si rinviene, a parere di questo giudicante, nella conseguenza, davvero singolare e sostanzialmente ingiusta, che si viene a creare in virtù della formulazione letterale dell'art. 136 disp. att. c.p.p., posto che il condannato che ha puntualmente ottemperato al provvedimento di condanna pagando la pena pecuniaria irrogata con il decreto penale, può beneficiare, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 460, comma 5 c.p.p., dell'effetto estintivo al pari di quello che, viceversa, elude volontariamente il provvedimento di condanna e pur si trova nella medesima situazione per poter usufruire dell'effetto estintivo del reato, il che gli consente di evitare anche la conversione della pena pecuniaria, ottenendo così un doppio vantaggio la cui ragion d'essere appare assai difficile da giustificare.

Non solo. Il decreto penale è una pronuncia di condanna che contiene un accertamento espresso della responsabilità dell'imputato, a differenza del patteggiamento che è equiparato a pronuncia di condanna e contiene un accertamento solo implicito della responsabilità (*cf.* Cass. sez. un. n. 05777 del 15 maggio 1992). Appare pertanto illogico nel caso del decreto penale l'effetto estintivo si possa produrre anche nei confronti del condannato che si sia volontariamente sottratto all'esecuzione, per effetto del solo decorso del tempo e della buona condotta, quando i medesimi elementi della fattispecie non sono sufficienti a produrre l'identico effetto rispetto ad un reato il cui accertamento è stato solo implicito.

La risoluzione della questione è rilevante nel giudizio *a quo*, atteso che dalla soluzione della stessa dipende l'estinzione del reato ovvero l'attivazione del procedimento per la conversione della pena pecuniaria per il condannato inadempiente. Il mancato pagamento della pena pecuniaria da parte del condannato, nonostante la rituale notifica del precetto, e l'impossibilità di esazione della somma di danaro a causa dell'esito negativo della procedura esecutiva avviata — situazione questa che rende evidente la volontaria sottrazione all'esecuzione della pena — di regola avrebbe dovuto comportare l'attivazione della procedura di conversione a norma dell'art. 660, comma 2 c.p.p. (ora 237 e ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

Ma, sussistendo nel caso di specie le condizioni di cui all'art. 460, comma 5 c.p.p. ed in conseguenza dell'omessa estensione anche al procedimento per decreto penale del limite all'effetto estintivo previsto dall'art. 136 disp. att. c.p.p. — omissione non superabile in via interpretativa, stante il riferimento testuale al solo art. 445, comma 2 c.p.p. — a questo giudice è stata chiesta la declaratoria di estinzione del reato.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 3 della Costituzione, avente ad oggetto il combinato disposto degli artt. 460, comma 5 c.p.p. e 136 disp. att. c.p.p. nella parte in cui non prevedono che l'effetto estintivo previsto dall'art. 460, comma 5 c.p.p. non si produce se la persona nei cui confronti la pena è stata comminata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione.

Sospende il procedimento iscritto al n. 50/02 Registro Esecuzioni a carico di Arpini Bernardino innanzi generalizzato.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'interessato, al difensore, al pubblico ministero ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Grosseto, l'11 settembre 2002.

Il G.i.p.: MEZZALUNA

05C0752

N. 342

Ordinanza del 26 luglio 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 giugno 2005) emessa dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Pazzagli Maurizio contro Ministero per i beni e le attività culturali

Procedimento civile - Giurisdizione e competenza - Chiamata in giudizio di Amministrazione dello Stato - Competenza del giudice del luogo ove ha sede l'Avvocatura dello Stato (c.d. Foro erariale), o del giudice naturale a seconda della richiesta dell'Amministrazione stessa - Violazione del principio del giudice naturale.

- Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 6, secondo comma.
- Costituzione, art. 25, primo comma.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria.

Pazzagli Maurizio, elettivamente domiciliato in Roma, via Tigré 37, presso lo studio dell'avvocato Francesco Caffarelli, che lo difende unitamente all'avvocato Gianfranco Marinari, giusta delega in atti, ricorrente;

Contro Ministero beni attività culturali, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, giusta delega in atti, resistente; nonché contro Lorenzini Dante, Lorenzini Stefano, intimati; avverso la sentenza n. 1059/02 del Tribunale di Pisa, emesa il 24 settembre 2002 e depositata il 2 dicembre 2002 (R.G. 174/99).

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 21 giugno 2004 dal consigliere dott. Ernesto Lupo;

Lette le conclusioni scritte dal sostituto procuratore generale dott. Francesco Salzano che ha chiesto il rigetto del ricorso e si dichiara la competenza del Tribunale di Firenze ed emetta i provvedimenti conseguenti per legge.

Premesso che Maurizio Pazzagli, con citazione notificata il 14 gennaio 1999, ha convenuto davanti al Tribunale di Pisa Dante e Stefano Lorenzini, chiedendo l'accertamento del suo diritto di proprietà *pro quota* su una scultura archeologica di cui era stato disposto in precedenza il sequestro giudiziario e, in subordine, qualora fosse stata riconosciuta la proprietà indisponibile dello Stato sulla detta scultura, la declaratoria del suo diritto alla quota parte dell'eventuale premio da attribuirsi ai convenuti Lorenzini, mentre questi ultimi hanno proposto domanda riconvenzionale per l'accertamento del loro diritto di proprietà sulla stessa scultura per intervenuta usucapione;

il giudice, accogliendo l'istanza dell'attore, ha ordinato la chiamata in causa, *ex art. 107 c.p.c.*, del Ministero per i beni e le attività culturali, il quale, costituendosi, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pisa, essendo competente il Tribunale di Firenze, quale foro erariale (art. 25 c.p.c.);

il Tribunale di Pisa in composizione monocratica, con sentenza depositata il 2 dicembre 2002, ha accolto l'eccezione del Ministero, dichiarando l'incompetenza del Tribunale di Pisa e la competenza del Tribunale di Firenze;

Maurizio Pazzagli ha impugnato detta sentenza con regolamento di competenza, sostenendo che il foro erariale si applica soltanto nei processi davanti ai giudici collegiali, e non anche in quelli davanti ai giudici monocratici, onde l'art. 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato) deve essere interpretato alla luce del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 (che ha soppresso l'ufficio del pretore) nel senso che la previsione dei «giudizi innanzi ai pretori» davanti a cui non si applica il foro erariale, deve oggi leggersi «giudizi già dei pretori innanzi ai tribunali in composizione monocratica», con la conseguenza che le ordinarie regole sulla competenza non subiscono alcuna deroga nel presente processo svoltosi davanti al tribunale monocratico;

si è costituito il Ministero per i beni e le attività culturali, il quale ha chiesto che, a conferma della sentenza impugnata, sia dichiarata la competenza del Tribunale di Firenze a norma dell'art. 6 del citato r.d. n. 1611/1933;

il ricorrente Pazzaglia, nella memoria in data 6 maggio 2004, oltre ad insistere nella tesi esposta nel ricorso (non condivisa dal Procuratore generale di questa Corte), ha, nella parte finale, eccepito l'illegittimità costituzionale «dell'art. 6, secondo comma, del r.d. n. 1611/1933, in relazione all'art. 25 della Costituzione, nella parte in cui prevede, in caso di chiamata in giudizio dello Stato, che la competenza si radichi, alternativamente, nel foro erariale o in quello naturale in base al mero esercizio discrezionale di scelta dell'Amministrazione».

Ritenuto che la normativa contenuta nel decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 (invocata dal ricorrente), essendo divenuta efficace a partire dai 2 giugno 1999, è irrilevante ai fini della determinazione della competenza del presente giudizio, il quale è stato instaurato con citazione notificata il 14 gennaio 1999, onde va fatta applicazione della regola posta dall'art. 5 c.p.c., secondo cui la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge stessa;

la competenza a giudicare della presente causa va determinata sulla base del disposto dell'art. 25 c.p.c. (secondo cui per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie) e dell'art. 6 del citato r.d. n. 1611/1933 (a cui rinvia lo stesso art. 25), secondo il cui capoverso «quando un'amministrazione dello Stato è chiamata in garanzia, la cognizione così della causa principale come dell'azione in garanzia è devoluta, sulla semplice richiesta dell'amministrazione, con ordinanza del presidente, dell'autorità giudiziaria competente a norma del comma precedente» (comma che contiene la disposizione poi recepita nell'art. 25 c.p.c.); il trascritto secondo comma dell'art. 6, invero, si applica anche nei casi di chiamata in causa dell'amministrazione statale *ex art.* 107 c.p.c., e questa Corte ha già affermato con la sentenza 17 aprile 1982 n. 2340, condivisa da questo Collegio;

dovrebbe, pertanto, essere dichiarata la competenza del Tribunale di Firenze (ove ha sede l'avvocatura dello Stato) a conoscere della presente causa, poiché l'Amministrazione dei beni culturali, chiamata in causa *ex art.* 107 c.p.c., ha chiesto l'applicazione del foro erariale, secondo la previsione dell'art. 6, secondo comma, del r.d. n. 1611/1933;

la questione di illegittimità costituzionale del detto art. 6, secondo comma, sollevata nella memoria del ricorrente, non può, però, ritenersi manifestamente infondata, perché nella situazione processuale prevista dalla stessa norma (e ricorrente nel caso di specie) la competenza della causa si radica nel foro erariale ovvero nel foro determinato secondo i criteri ordinari, in base alla «semplice richiesta dell'amministrazione» (parte chiamata in causa), la quale è assolutamente libera di determinare, con la sua richiesta, lo spostamento del giudice competente sulla causa pendente tra l'attore ed il convenuto; nel presente giudizio, infatti, la richiesta dell'amministrazione intervenuta *jussu judicis* ha l'effetto di modificare la competenza fissata dalla legge sulla domanda attorea;

la disposizione dell'art. 6, secondo comma, del r.d. n. 1611/1933, rimettendo l'applicazione del foro erariale (ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale: pronunzie n. 118/1964, 12/1974, 189/1989) alla mera richiesta dell'amministrazione intervenuta (coattivamente) nel giudizio, e quindi facendo dipendere lo spostamento del giudice competente sulla causa pendente tra le parti principali dalla posizione liberamente assunta dalla stessa amministrazione, sembra porsi in contrasto con l'art. 25, primo comma, della Costituzione, perché le parti principali della causa vengono distolte dal giudice naturale preconstituito per legge in ordine alla stessa causa per effetto di una scelta rimessa alla mera volontà dell'amministrazione intervenuta (*ex artt.* 106 o 107 c.p.c.) e non disciplinata in alcun modo dalla legge;

va, pertanto, rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, in relazione all'art. 25, primo comma, della Costituzione, con la conseguente sospensione del presente giudizio.

P. Q. M.

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, in relazione all'art. 25, primo comma, della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale;

Sospende il presente giudizio;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai procuratori delle parti ed ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso a Roma, il 21 giugno 2004.

Il Presidente: FIDUCCIA

05C0753

N. 343

*Ordinanza del 30 aprile 2005 emessa dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto dal Comune di Agrigento contro Salamone Carmela*

Procedimento civile - Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - Possibilità di revocazione in caso di contrasto tra giudicati (art. 395, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) - Mancata previsione - Violazione del diritto di difesa - Richiamo alla sent. n. 17/1986 della Corte costituzionale.

- Codice di procedura civile, art. 391-bis.
- Costituzione, art. 24, comma secondo.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso, per revocazione, proposto da: Comune di Agrigento, in persona del sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via Cassiodoro n. 6, presso lo studio dell'avvocato Michele Monaco, rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'avv. Salvatore Re del foro di Agrigento, ricorrente;

Contro signora Carmela Salamone, intimata avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 16282 del 29 ottobre 2003.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2005 dal relatore cons. Francesco Antonio Genovese;

Lette le conclusioni scritte del p.m., in persona del sostituto procuratore generale dott. Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. — Con la sentenza della Corte di cassazione n. 16282 del 2003, resa all'udienza dell'8 aprile 2003 (e depositata in cancelleria il 29 ottobre 2003), il Comune di Agrigento veniva condannato a corrispondere alla signora Carmela Salamone l'importo di Euro 55.563,54 a titolo di indennità per l'espropriazione del fondo edificabile di proprietà della stessa, sito in contrada Fontanelle di Agrigento, oltre al pagamento delle spese relative ai due gradi di giudizio.

Con altra sentenza n. 14109 del 2003, ugualmente resa all'udienza dell'8 aprile 2003 (ma depositata in cancelleria il 23 settembre 2003), il comune di Agrigento era già stato condannato a corrispondere alla signora Carmela Salamone l'importo di Euro 60.022,50, a titolo di indennità di espropriazione, oltre agli «interessi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna annualità» a titolo di indennità di occupazione dello stesso fondo, oltre alle spese relative ai due gradi di giudizio, ivi incluse quelle relative alla CTU.

2. — Premesso che nel caso esaminato vi sarebbe stata litispendenza tra i due giudizi, per l'identità degli elementi che li caratterizzavano, secondo il ricorrente, il giudice della sentenza n. 16282 aveva l'obbligo, anche ai sensi dell'art. 39 cod. proc. civ., di rilevare d'ufficio la violazione del principio del *ne bis in idem*, perché tenuto a tanto in ogni stato e grado del processo.

3. — Contro la prima delle sentenze sopra indicate, il Comune di Agrigento ha proposto ricorso per revocazione, affidato a due motivi di impugnazione, illustrati anche da memoria. La signora Carmela Salamone non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1.1. — Con il primo motivo di ricorso (con il quale lamenta l'errore di fatto *ex art. 391-bis*, primo comma, in relazione all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ.) il ricorrente, premesso che aveva invano domandato la riunione dei due procedimenti, nei due gradi in cui aveva avuto luogo il processo *de quo*, deduce che la Corte di cassazione, con la sentenza impugnata (decisa nella stessa udienza dell'altra), avrebbe errato nel non cassare, senza rinvio, la sentenza oggetto dell'impugnazione, versandosi in un caso di impromovibilità o di improseguibilità del secondo giudizio, per ragioni di ordine pubblico processuale, determinate dall'attuazione del principio del *ne bis in idem*.

1.2. — Con il secondo motivo di ricorso (con il quale lamenta l'errore di fatto *ex art. 391-bis*, primo comma, in relazione all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ.) il Comune osserva che, avendo le due cause identità di *petitum* e di *causa petendi*, la seconda decisione non avrebbe potuto essere adottata in considerazione del passaggio in giudicato della prima. Si sarebbe trattato di un caso di giudicato esterno, rilevabile d'ufficio anche nella fase di legittimità.

1.3. — Nell'ipotesi che la Corte di cassazione non ritenesse di pervenire all'auspicato risultato (ossia alla revocazione della seconda sentenza), il Comune eccepisce, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale, alternativamente, dell'art. 324 o dell'art. 391-*bis* cod. proc. civ. nella parte in cui, la prima di tali disposizioni, non prevede la rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno anche nel caso in cui il giudice di legittimità, ne abbia conoscenza a seguito della cognizione di altro giudizio, avente uguale *petitum* e *causa petendi*, svoltosi tra le stesse parti, e la seconda di esse (in relazione all'art. 395), non indica tra gli errori di fatto, eliminabili con il rimedio della revocazione della sentenza, quello (che s'intende rilevare d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento), del contrasto con altra sentenza avente autorità di giudicato.

2. — Va premesso che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, nel caso in venga denunciato un vizio revocatorio, si controverte di *error in iudicando* (Cassazione, sentt. nn. 2164 del 1969, 570 del 1973, 3165 del 1974, 2955 del 1975, 1297 del 1977, 104 del 1981, 1372 del 1983, 4658 del 1988, 3948 del 1989, 1592 del 1994, 10794 del 1996, 8023 del 2002). Ma, nel caso in esame, le ragioni della revocazione della sentenza della Cassazione, vengono ravvisate dal ricorrente in una doppia e alternativa violazione di una regola processuale: con il primo motivo, in ragione del mancato accoglimento di una istanza di riunione dei processi; con il secondo, per il mancato rispetto di un giudicato esterno, rilevabile d'ufficio.

E per l'emenda di tali errori viene prospettata, come *extrema ratio*, anche una questione di legittimità costituzionale.

Orbene, con l'autorevole arresto n. 2121 del 1981, le Sezioni unite di questa Corte stabilirono che, quando si controverta di giudicato esterno costituito da una sentenza della Cassazione (nella specie, resa sulla questione di giurisdizione), persino «il principio secondo cui l'eccezione di giudicato esterno integra un'eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile *ex officio* e non proponibile per la prima volta in sede di legittimità, subisce un temperamento», con la conseguenza che tale giudicato opera nonostante l'inerzia difensiva delle parti, anche nel successivo giudizio di legittimità (nella specie: sulla questione di giurisdizione vertente fra le stesse parti e in ordine al medesimo rapporto giuridico). Ciò in quanto siffatte questioni, trascendono l'interesse particolare dei contendenti e i poteri cognitivi della suprema corte si estendono e «possono pervenire alla cognizione della sua precedente pronuncia, mediante quell'attività di istituto (relazioni preliminari ai ricorsi e massime ufficiali) che

costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante» (Nella specie, la suprema Corte, in accoglimento del ricorso incidentale, ha ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla base di una sua precedente pronuncia resa — in sede di regolamento preventivo di giurisdizione fra le stesse parti e in ordine al medesimo rapporto — posteriormente alla proposizione del ricorso)» (contra, ma senza altrettanta forza persuasiva, la sent. n. 295 del 2000).

Se la conoscenza dei precedenti del giudice di legittimità è — anche alla luce di questo arresto — un dovere istituzionale della Corte, in taluni casi è — se possibile — dovere ancor maggiore quando, come è accaduto nella specie, una parte abbia allegato, quand'anche senza depositarlo nel proprio fascicolo, il precedente che si assume in contrasto con altro reso dalla stessa Corte e in relazione ai quali si sostenga la violazione del divieto del principio di *ne bis in idem*.

L'esistenza di un secondo giudicato sulla stessa *res litigiosa*, è violazione del principio giuridico riconosciuto sia in sede internazionale sia da previsioni codicistiche nazionali, del tipo di quella contenuta nell'art. 395, primo comma, n. 5, del codice di rito civile italiano, le quali riconoscono la necessità di mezzi straordinari d'impugnazione, proprio per eliminare le situazioni caratterizzate dall'esistenza di una doppia *regula iuris* in ordine allo stesso rapporto sostanziale controverso.

È necessario, pertanto, che questa Corte esamini, la sentenza della Cassazione, n. 14109 del 2003, che — secondo le allegazioni contenute nel ricorso — avrebbe concluso altro e precedente giudizio, con il quale sarebbe stata definita la controversia riguardante lo stesso rapporto giuridico regolato dalla sentenza oggetto dell'odierna domanda di revocazione.

2.1. — Cominciando dall'esame di quest'ultima (ossia, da quella oggetto del ricorso per revocazione), n. 16282 del 2003 (deliberata all'udienza dell'8 aprile 2003 e depositata il 29 ottobre dello stesso anno), si rileva che la essa è nata da una vertenza tra la signora Carmela Salamone e il Comune di Agrigento riguardante una domanda «volta conseguire la giusta indennità di espropriazione», in relazione alla intervenuta ablazione, da parte dell'ente territoriale, di un terreno di proprietà della Salamone. Nel giudizio, svoltosi in unico grado di merito, davanti alla Corte d'appello di Palermo, era stata «esclusa la chiesta riunione di quel giudizio ad altro, instaurato tra le stesse parti, ma già in fase di decisione, relativo all'indennità di occupazione del medesimo suolo» (p. 3 della sentenza). La vertenza, in conformità della richiesta di condanna, si era conclusa, davanti alla Corte territoriale, con la determinazione (in L. 43.034.410) dell'importo complessivo «dell'indennizzo espropriativo dovuto alla opponente» (ivi).

Non è da sottovalutare il fatto che, la presunta diversità di oggetto dei due giudizi (indennità di espropriazione e indennità di occupazione), abbia giocato un ruolo nel far escludere la richiesta di riunione delle due cause.

Nella sentenza impugnata per revocazione, la Corte ha considerato inammissibile la censura del Comune riguardante il diniego della riunione tra i due giudizi, «stante il carattere ordinatorio del provvedimento» che l'aveva disposta e la sua «non incidenza sulla validità degli atti e della decisione finale e la non sindacabilità, quindi, di questa, per tal profilo, in sede di legittimità» (p. 5).

La decisione della Cassazione, svolta anche con l'esercizio dei poteri sostitutivi del giudice del merito, ai sensi dell'art. 384, cod. proc. civ., ha riconosciuto che il Comune di Agrigento deve corrispondere, alla signora Salamone, per l'indennità di espropriazione, la somma di Euro 55.563,54 (L. 107.586,025).

2.2. — La sentenza n. 14109 del 2003 (pure deliberata all'udienza dell'8 aprile 2003, ma depositata il 23 settembre dello stesso anno), ha avuto ad oggetto altra controversia tra la signora Carmela Salamone e il Comune di Agrigento, riguardante una domanda più ampia relativa al fondo di sua proprietà (di mq 1720,50, sito in contrada Fontanelle, distinto in Catasto alla partita 31215, foglio 119 part. 576 *ex* 63: p. 3 della sentenza) oggetto di procedimento espropriativo ove non sarebbe stato corrisposta «ne l'indennità di occupazione né l'indennità di espropriazione, al cui pagamento», l'attrice, aveva chiesto la condanna del Comune (p. 3). Il giudizio, svoltosi davanti alla Corte d'appello di Palermo, avente ad oggetto «inequivocabilmente» il «pagamento delle indennità», si era però concluso, nella fase di merito, anche con la determinazione (in £ 69.731.865) dell'«indennità di espropriazione», oltre che di quella (in L. 30.988.841) «di occupazione» (ivi).

L'esaminata decisione della Cassazione, svolta con l'esercizio dei poteri sostitutivi del giudice del merito, ai sensi dell'art. 384, cod. proc. civ., ha riconosciuto che il Comune di Agrigento dovesse corrispondere alla signora Salamone la somma di Euro 60.022,50 (pari a L. 116.219.775), a titolo di indennità di espropriazione, oltre all'indennità di occupazione, stabilita nella misura degli interessi legali su detta somma (pp. 10-11).

2.3. — Nel ricorso per revocazione proposto dal Comune di Agrigento, si afferma che le due controversie hanno avuto ad oggetto la stessa questione, relativa allo stesso fondo di proprietà della signora Cermela Salamone, identificato per mezzo dei medesimi dati catastali e con la stessa estensione. Tale circostanza, non contestata dal privato (il quale non ha svolto difese, ma a cui risulta regolarmente notificato il ricorso per revocazione), emerge, sia pure indirettamente, dal contenuto della sentenza oggetto di revocazione laddove essa respinge la censura di mancata riunione dei due procedimenti civili, originariamente impostati con una (parzialmente) diversa domanda giudiziale, ma poi confluiti nella domanda del medesimo *petitum* riguardante la determinazione dell'indennità di espropriazione, liquidata, con una diversa quantificazione, dalle due sentenze di merito rese dalla stessa Corte territoriale poi determinanti la doppia decisione della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 384, cod. proc. civile. Vi è dunque il requisito del *fumus boni iuris*, idoneo a giustificare l'ammissibilità di un giudizio di revocazione, salvo il suo esame più approfondito.

3. — Le due sentenze hanno disposto la condanna del Comune di Agrigento in ordine ad un'unica pretesa, riguardante l'indennità di espropriazione del fondo sopra descritto (al par. 2.2.), con la sola variante che la prima (in ordine cronologico) delle due sentenze, quella recante il n. 14109 del 2003, ha anche disposto la condanna dell'ente territoriale al pagamento dell'indennità di occupazione.

A parte tale *quid pluris*, contenuto solo nella prima sentenza, le due decisioni hanno stabilito, in una misura — peraltro non molto distante sul piano quantitativo —, la doppia condanna del Comune di Agrigento al pagamento dell'indennità per l'espropriazione dello stesso terreno, in favore della sua proprietaria, la signora Salamone, così ponendo in essere, obiettivamente, una duplicità di giudicati aventi ad oggetto la stessa *regola iuris* del caso, attribuita di un doppio diritto di credito per la creditrice e di una doppia obbligazione per il debitore, aventi la stessa fonte genetica.

La duplicità di pronunce si sarebbe certamente evitata, ove i due procedimenti fossero stati riuniti; ma, si è visto, che tale evenienza è stata esclusa da alcune modalità accidentali della concreta vicenda processuale seguita dalle due cause.

4. — Lo strumento per porre rimedio a tale duplicità di pronunce è stato ravvisato — nel ricorso proposto dal Comune — in via principale, nella richiesta di revocazione, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., della seconda pronuncia in ordine di tempo (quella n. 16282 del 2003), che ha avuto ad oggetto una pretesa già definita nella prima sentenza (quella n. 14109 del 2003) della stessa Corte, avente un oggetto in parte più complesso (non solo la domanda e il riconoscimento dell'indennità di espropriazione ma anche l'attribuzione dell'indennità di occupazione), che ha generato una continenza di cause, onde la prima decisione contiene la definizione della *res litigiosa* di cui si è occupata la seconda.

Ma, come si è detto, la denuncia del ricorrente intende avvalersi di un rimedio che suppone un *error in iudicando*, ossia a un vizio costituito dall'ignoranza di un «fatto risultante dagli atti o documenti della causa», ossia intorno a quel processo. Errore sussistente «quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare» (art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.).

Nella specie, invece, la questione della (mancata) riunione dei procedimenti ha formato oggetto di controversia, tanto nella fase di merito quanto nel giudizio di Cassazione, conclusosi con la seconda sentenza (quella n. 16282 del 2003). E la questione della supposta inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita (ossia l'esistenza di un giudicato esterno), materialmente vera, mal s'attaglia al vizio revocatorio di cui al n. 4, atteso che, al momento della decisione di ciascuna delle due controversie, nessuna delle due era stata ancora definita, con sentenza passata in giudicato. Infatti, quest'ultimo evento, positivamente accaduto, è riconducibile ad un fatto materiale, inesistente al momento della decisione delle controversie che si è verificato in un momento successivo, col casuale succedersi degli adempimenti di cancelleria conseguenti al deposito delle minute da parte dei relatori e alla approvazione ed alla firma di essa da parte del Presidente del Collegio (formazione degli estratti, pubblicazione, ecc.).

Nessuna delle due ragioni investite col detto motivo di ricorso può, dunque, seriamente consentire l'ammissibilità della revocazione proposta, *ex artt.* 391-*bis*, in relazione all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civile.

Questa Corte ha, infatti, costantemente dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione di sentenze della stessa Corte, fondato sul preteso omesso rilievo del giudicato *ex art.* 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (v. SS.UU. nn. 21639 del 2004, 5105 del 2003, Sez. II, 13135 del 2003).

5. — Né sorte migliore può avere la qualificazione della domanda nei termini della richiesta di revocazione della sentenza (qui impugnata), ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 5, cod. proc. civile, per contrasto con altra sentenza avente autorità di giudicato, così come è stato inequivocabilmente richiesto a questa Corte con il terzo motivo di ricorso. Infatti, lo stesso ricorrente mostra di ben sapere che tale possibilità, consentita con riguardo alla sentenza di merito, è preclusa rispetto alla sentenza della Cassazione, secondo l'insormontabile lettera della legge processuale e secondo la costante interpretazione data da questa Corte (*ex plurimis*, le sentt. 7998 del 2004 e 2669 del 2001).

In questa sede, perciò, dovrebbe respingersi *in limite litis* il ricorso, ove non fosse stata posta (dalla parte), a sostegno di quest'altro tipo di revocazione, anche una pregiudiziale di costituzionalità, non solo rilevante per la definizione della controversia (per le ragioni anzidette) ma — come si dirà — anche non manifestamente infondata.

La controversia, infatti, non potrebbe trovare altra soluzione e dovrebbe condurre alla definitiva consacrazione delle due *regulae iuris*, tra loro anche difformi sull'entità del credito riconosciuto per lo stesso titolo di indennità di espropriazione, rese sulla medesima *res litigiosa*, in palese violazione del principio del *ne bis in idem*.

5.1. — La questione posta all'esame di questo giudice riguarda la supposta incostituzionalità, alternativa-mente, dell'art. 324 o dell'art. 391-*bis* cod. proc. civ. nella parte in cui, la prima di tali disposizioni, non prevede la rilevanza d'ufficio del giudicato esterno anche nel caso in cui il giudice di legittimità, ne abbia conoscenza a seguito della cognizione di altro giudizio, avente uguale *petitum* e *causa petendi*, svoltosi tra le stesse parti, e la seconda di esse (in relazione all'art. 395), non indica tra gli errori di fatto, eliminabili con il rimedio della revocazione della sentenza, quello (che s'intende rilevare d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento), del contrasto con altra sentenza avente autorità di giudicato.

5.2. — Secondo questa Corte, tuttavia, la proposta questione, per le ragioni sopra dette a proposito delle modalità (pressoché contestuali) con le quali si sono formate le due cose giudicate, va meglio formulata e specificata chiedendo al giudice delle leggi uno scrutinio di costituzionalità dell'art. 391-*bis* cod. proc. civ., nella misura in cui non prevede la revocazione di sentenze rese dalla Corte di cassazione nel caso previsto dall'art. 395, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

5.2.1. — L'esclusione delle sentenze della Cassazione dai vizi revocatori di cui all'art. 395, primo comma, cod. proc. civ. era regola fissata prima che la novella (*ex art. 66, legge 26 novembre 1990, n. 353*) dell'art. 384 del codice di rito stabilisse anche la possibilità di una decisione nel merito della controversia, per quanto senza la necessità di «ulteriori accertamenti di fatto». Ma essa, come si ricorderà in seguito, anche nel contesto anteriore alla riforma processuale del 1990, venne già parzialmente incisa dalla decisione n. 17 del 1986 della Corte costituzionale, la quale dichiarò l'illegittimità — per contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost. — dell'art. 395, prima parte, e n. 4, cod. proc. civ., «nella parte in cui non prevede(va) la revocazione di sentenze rese dalla Corte di cassazione su ricorsi (per nullità della sentenza impugnata o del procedimento) di cui al n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., e affette dall'errore di cui al n. 4 dell'art. 395 dello stesso codice», con la espressa richiesta al legislatore «di colmare, come è auspicabile, la lacuna riguardante le modalità della proposizione della domanda di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione di cui trattasi e il relativo *modus procedendi*».

La novella del 1990, che ha esteso — per il tramite dell'art. 391-*bis* — il vizio revocatorio, invocabile riguardo alle sentenze della Cassazione, solo per errore di fatto, in riferimento all'art. 395, primo comma, n. 4, credendo in tal modo di avere previsto ogni possibile situazione incongruente, non si è posta il problema della possibilità del contrasto di giudicati nascenti, con riferimento alle decisioni della Cassazione che siano rese avvalendosi dei poteri di cui all'art. 384, primo comma, del codice di rito civile. Così che, allo stato, ad esse non è possibile estendere la previsione di cui al n. 5 dello stesso art. 395 cit. («se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione»).

E, invece, tale sostanziosa modificazione dei poteri della Cassazione non sembra del tutto estranea al possibile verificarsi di situazioni, per quanto rare, di contrastanti giudicati nascenti da sentenze della stessa Cassazione, come nel caso, obiettivamente risaltante dalle due menzionate decisioni della Corte di legittimità, atteso che ambedue hanno deciso la controversia avvalendosi del potere di cui all'art. 384 cit., decidendo la causa nel merito, sia pure sulla base degli accertamenti di fatto già cristallizzati nelle sentenze impuginate in Cassazione, ma — ovviamente — senza che si avesse piena consapevolezza della duplicità e identità delle due controversie in corso di decisione (per essere, tra l'altro, diversi i due relatori).

5.3. — Questa Corte ha sì escluso in passato la non manifesta infondatezza di una siffatta questione di costituzionalità, relativa all'estensione del vizio revocatorio anche alle ipotesi del contrasto tra giudicati (si vedano le sentt. nn. 7998 del 2004, 2669 del 2001), ma così essa ha concluso in quanto i problemi profilati dalle parti riguar-

davano questioni parziali o pregiudiziali o pregiudicanti la decisione di merito, non questioni (come questa) riguardanti la perfetta identità della *res litigiosa*, decisa nel merito, con esiti relativamente difformi, con le due sentenze pronunciate *ex art.* 384 cod. proc. civ., onde la sovrapposibilità delle due concrete *regulae iuris*.

Tale medita situazione, come si comprenderà, impone un ripensamento anche dei termini della questione di legittimità costituzionale: da un lato, l'art. 391-*bis* cod. proc. civ., nella misura in cui non prevede la revocazione di sentenze rese dalla Corte di cassazione nel caso previsto dall'art. 395, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., specie quando vi sia stata decisione nel merito della causa *ex art.* 384; da un altro, il parametro costituzionale di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, posto a presidio del divieto di *bis in idem*, pietra angolare di tutti gli ordinamenti giuridici corrispondenti allo Stato di diritto, e lo stesso principio di razionalità normativa, in riferimento all'antinomia costituita dall'esistenza — nella specie — di due concrete *regule iuris* (posto che per ogni caso, oggetto di controversia davanti ai giudici dello Stato, non è possibile avere che una e una sola soluzione).

5.4. — Un tale scrutinio, appare necessario per la soluzione del caso in esame.

Esso è uno sviluppo nascente dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, e cioè dalla sentenza n. 17 del 1986, ove si stabilì che il diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, risulterebbe gravemente offeso se l'errore di fatto, così come descritto nell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non fosse suscettibile di emenda sol per essere stato perpetrato dal giudice cui spetta il potere-dovere di nomofilachia. In quell'autorevole arresto si precisò che «le peculiarità del magistero della Cassazione non svuotano di rilevanza il comandamento di giustizia contenuto in detta disposizione perché l'indagine cognitoria cui dà luogo il n. 4 dell'art. 360, non è diversa da quella condotta da ogni e qualsiasi giudice di merito allorquando esamina la ritualità degli atti del processo sottoposto al suo esame».

Considerazioni penetranti, ma oggi ancor più fondate in ragione della, allora sconosciuta, possibilità di decisione della causa con i poteri sostitutivi del giudice del merito, impostasi con la novella processuale del 1990.

Né esse incontrano il controlimite segnalato dall'ordinanza della Consulta n. 305 del 2001 (che ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 391-*bis* e 395, numero 3, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consentono la revocazione della sentenza di cassazione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, quando successivamente sia stato rinvenuto un documento decisivo relativo agli atti interni del giudizio di legittimità, la cui mancata produzione abbia impedito la pronuncia sul merito dell'impugnativa, e che la parte interessata non abbia potuto tempestivamente depositare per causa che non le era in alcun modo imputabile). Infatti, nella *qaestio* qui formalizzata s'intende prefigurare alcun intervento caratterizzato da un grado di manipolatività elevato, tale da investire un intero sistema di norme — quello relativo ai mezzi straordinari di impugnazione — e meno che mai coinvolgendo un insieme di disposizioni (quale era quello segnalato dall'ordinanza citata), riservato al legislatore.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391-bis, cod. proc. civ., nella misura in cui non prevede la revocazione di sentenze rese dalla Corte di cassazione nel caso previsto dall'art. 395, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all'art. 24, secondo comma della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla cancelleria che la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio di revocazione ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che essa sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Roma, addì 15 marzo 2005

Il Presidente: SAGGIO

N. 344

*Ordinanza del 4 maggio 2005 emessa dal Tribunale di Bologna
nel procedimento penale a carico di Bahtirt Rifat*

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Trattamento sanzionatorio - Nuova disciplina - Reclusione da uno a quattro anni - Lesione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - Disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe - Parità di trattamento rispetto ad ipotesi più gravi - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, primo periodo, come sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, della legge 12 novembre 2004, n. 271 [*rectius*: decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271].
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Sentite le conclusioni del p.m. e della difesa nel processo — trattato con rito abbreviato — nei confronti di Bahtirt Rifat, nato a Titola Mitrovica (Jugoslavia) il 1° ottobre 1969, per il delitto previsto e punito dall'art. 14, 5-ter, d.lgs. n. 268/1998 come modificato dalla legge n. 271/2004;

Premesso che l'imputato è stato espulso con regolare provvedimento del Prefetto di Rimini in data 21 gennaio 2005, che successivamente in pari data il Questore di Rimini gli ha ordinato di allontanarsi dal territorio dello Stato entro 5 giorni ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis d.lgs. n. 286/1998 come successivamente, e che egli non ha ottemperato all'ordine, venendo arrestato a Bologna il 14 aprile 2005 ai sensi dell'art. 14, 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998;

Rilevato che l'ordine di espulsione del prefetto e di allontanamento del questore risultano regolarmente notificati all'arrestato, che ha dichiarato di comprendere la lingua italiana;

Dato atto che l'arrestato è privo di documenti di identificazione validi ed è stato sottoposto a rilievi dattiloscopici per la sua identificazione, in base ai quali si è accertato che lo stesso era stato esattamente identificato dal Servizio Interpol in data 8 ottobre 1996 con nota n. 123/C2 Sez./873836/100B con le generalità con le quali oggi è stato tratto a giudizio;

Premesso che all'udienza di convalida dell'arresto l'imputato si era avvalso della facoltà di non rispondere e che neppure all'odierna udienza egli ha addotto alcun giustificato motivo della sua permanenza in territorio italiano oltre il termine;

Osservato che in sede di conclusioni il p.m. ha richiesto la condanna alla pena di mesi 8 di reclusione e che la difesa ha richiesto il minimo della pena, non mettendo in dubbio la penale responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli;

Rilevato che sussistono dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, primo periodo, del d.lgs. n. 286/1998 (così come modificato dall'art. 1, comma 5-bis, della legge n. 271/2004) la cui violazione è contestata nel presente processo;

Considerato che la risoluzione del dubbio sulla legittimità costituzionale dell'articolo la cui violazione è contestata a Bahtirt Rifat è rilevante nel presente giudizio poiché se questo giudicante dovesse ritenere sussistente la responsabilità dell'imputato, così come ritenuto da entrambe le parti nelle loro conclusioni, dovrebbe comminare proprio quella pena detentiva nella misura della cui legittimità costituzionale si dubita;

Rilevato quindi che, conclusa l'istruttoria e dovendosi pronunciare la decisione, il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione del dubbio di legittimità costituzionale qui sollevato;

Considerato che la questione di legittimità di tale norma appare non manifestamente infondata per le ragioni che seguono con essenziale riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 13 e 27, terzo comma della Costituzione;

Quanto al parametro dell'art. 3 Cost., la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito in più occasioni che le scelte discrezionali del legislatore in merito alla determinazione delle pene possono essere censurate quando esse non rispettino i limiti della ragionevolezza costituzionalmente imposta, in particolare con la sentenza C. cost. n. 409/1989: «il principio d'uguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, Costituzione, esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel con-

tempo, alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali ... le valutazioni all'uopo necessarie rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato, sotto il profilo della legittimità costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza» oltre che con la sentenza C. cost. n. 315/1995: «perché sia dunque possibile operare uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie operate dal legislatore è pertanto necessario che l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si appalesi in concreto come espressione di un uso distorto della discrezionalità che raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di una figura per così dire sintomatica di eccesso di potere e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa. Non è quindi qualsiasi mutamento del costume o della coscienza collettiva a poter indurre nuove gerarchie di valori idonee a compromettere, sul piano della ragionevolezza costituzionalmente rilevante, la ponderazione che dei beni coinvolti sia stata operata in sede normativa attraverso l'individuazione delle condotte penalmente rilevanti e la determinazione del trattamento sanzionatorio. L'apprezzamento in ordine alla manifesta irragionevolezza della quantità o qualità della pena comminata per una determinata fattispecie incriminatrice finisce, dunque, per saldarsi intimamente alla verifica circa l'effettivo uso del potere discrezionale, nel senso che ove uno o più fra i valori che la norma investe apparissero sviliti al punto da risultare in concreto compromessi ad esclusivo vantaggio degli altri, sarà la stessa discrezionalità a non potersi dire correttamente esercitata proprio perché carente di alcuni dei termini sui quali la stessa poteva e doveva fondarsi (in proposito si vedano anche le sentenze nn. 26/1979, 72/1980, 103/1982, 49/1989, 313/1990, 343/1993, 422/1993, 25/1994, 341/1994, 368/1995).

In applicazione di tali criteri è già stata così dichiarata l'illegittimità costituzionale per contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione degli artt.:

a) 8, comma 2, della legge n. 772/1972 (norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) nella parte in cui prevedeva una pena edittale superiore per il militare che rifiutasse il servizio per motivi di coscienza rispetto alla pena di cui all'art. 151 c.p.m.p. prevista per chi rifiutasse il medesimo servizio senza addurre motivi od adducendone di futili (così Corte costituzionale n. 409/1989 e, più o meno nello stesso senso, con riferimento a diversa fattispecie in tema di obiezione di coscienza, Corte costituzionale n. 343/1993);

b) 341, comma 1, c.p. nella parte in cui prevedeva la reclusione minima di mesi sei per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, norma definitivamente abrogata nel 1999 (così Corte costituzionale n. 341/1994).

Quanto al parametro dell'art. 27, terzo comma, Cost., la Corte costituzionale ha più volte affermato che laddove la pena non sia congrua, perché sproporzionata per eccesso, non possa neppure realizzarsi la finalità rieducativa prevista dall'art. 27, comma 3, della Costituzione. «Il parametro costituzionale di cui all'art. 27, terzo comma... impone al giudice di valutare l'osservanza del principio di proporzione fra *quantitas* della pena e gravità dell'offesa, e quindi il concreto valore rieducativo della pena in relazione alla sua pregnante finalità» (così Corte costituzionale n. 313/1990, ma in proposito si vedano anche le sentenze nn. 50/1980, 343/1993, 422/1993): una sanzione non corrispondente per eccesso al disvalore del fatto sarebbe infatti avvertita dal reo come immeritata e perciò non ne consentirebbe la rieducazione;

Rilevato che, in specifico, può espressamente richiamarsi la identica questione sollevata dal giudice monocratico di Modena il 6 aprile 2005 nel procedimento R.G.T. n. 120/05 poiché se ne condividono le argomentazioni:

«Circa la valutazione in concreto in ordine all'irragionevolezza della norma di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche va esaminato in primo luogo l'iter legislativo che ne ha determinato l'ingresso nell'ordinamento.

Nella sua formulazione originaria l'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 non prevedeva alcuna sanzione penale per lo straniero che non avesse ottemperato all'atto di intimazione del questore ad allontanarsi dal territorio italiano, unica conseguenza di detta omissione essendo l'immediato accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Con la modifica normativa del 2002 (legge n. 189) veniva invece introdotta l'ipotesi contravvenzionale originariamente punita con l'arresto da sei mesi ad anno, prevedendosi sotto il profilo processuale l'arresto obbligatorio del contravventore. La sentenza della Corte costituzionale n. 223/2004 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del d.lgs. n. 286/1998 per contrasto con gli articoli 3 e 13 della Costituzione laddove esso prevedeva per l'autore dell'illecito penale dell'art. 14, comma 5-ter l'arresto obbligatorio. Il giudice delle leggi aveva in questo caso ravvisato la manifesta irragionevolezza di una norma che consentiva, anzi obbligava, ad una misura precautelare insuscettibile di sfociare in una successiva misura cautelare in base all'ordinamento processuale vigente. Va precisato che la sentenza n. 223/2003, a differenza delle conseguenze derivanti dalla n. 222/2003 in materia di procedura per l'espulsione, non aveva provocato alcun vuoto normativo tale da rendere necessario un intervento legislativo urgente posto che la contravvenzione conseguente alla violazione, senza giustificato motivo, dell'ordine del questore di lasciare l'Italia entro cinque giorni restava a pieno titolo nel-

l'ordinamento, essendo stata dichiarata incostituzionale soltanto la norma processuale che prevedeva l'arresto obbligatorio nel caso di sua violazione. Infatti il d.l. n. 241/2004, facendo espresso riferimento alla straordinaria necessità ed urgenza determinatasi a seguito della sentenza n. 222/2003, non modificava il trattamento sanzionatorio per l'art. 14, comma 5-ter ma riformulava il solo testo dell'articolo 14, comma 5-quinquies limitando l'arresto obbligatorio all'ipotesi di cui al comma 5-quater, ovvero il reingresso dello straniero espulso, fattispecie già in precedenza punibile con la reclusione da uno a quattro anni.

Senonché in sede di conversione del d.l. n. 241/2004 si è ritenuto opportuno approvare una serie di emendamenti che hanno modificato, a livello sanzionatorio, buona parte degli illeciti penali commessi per le immigrazioni illegali. Poiché tali modifiche non sono affatto conseguenti ai citati interventi della Corte costituzionale se ne deduce che gli innalzamenti sanzionatori sono dettati da una scelta di politica legislativa autonoma. Si è colta cioè l'occasione dell'intervento della Corte di legittimità per metter mano all'inasprimento di una serie di illeciti penali.

In particolare in sede di conversione del citato d.l. il reato di cui all'articolo 14, comma 5, diveniva delitto punibile con pena edittale da uno a quattro anni di reclusione (ad eccezione del caso di espulsione motivata in ragione della scadenza del permesso di soggiorno), ciò che consentiva di prevedere nuovamente l'arresto obbligatorio, posto che il limite massimo edittale permetteva ai sensi dell'art. 280 c.p.p. l'emissione di misure cautelari.

Allo stesso modo la condotta del reingresso dello straniero effettivamente espulso (art. 13, comma 13, primo periodo, del d.lgs. n. 286/1998) da contravvenzione punita con l'arresto da sei mesi ad un anno diveniva delitto punito con pena edittale da uno a quattro anni di reclusione, di talché anche in questo caso diveniva possibile introdurre normativamente l'arresto obbligatorio dell'autore del reato.

A non altrettanto significativi aumenti di pena si addiveniva invece con riferimento ad altre ipotesi incriminatorie connesse con l'immigrazione illegale. Così ad esempio in caso di secondo illecito reingresso di persona già denunciata per aver violato l'art. 13, comma 13, secondo periodo, del d.lgs. n. 286/1998 la pena veniva aumentata nel solo massimo fino a cinque anni di reclusione (ora da uno a cinque anni di reclusione, in precedenza da uno a quattro anni di reclusione). E analogo aumento era previsto per il reingresso dello straniero già espulso ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter.

Al contrario non veniva in alcun modo modificata (rimanendo la previsione da uno a quattro anni di reclusione) la pena per il caso di primo illecito reingresso a seguito di espulsione dell'autorità giudiziaria, reato previsto all'art. 13, comma 13-bis. Ed allo stesso modo non venivano modificate le pene (sempre da sei mesi ad un anno di arresto) per chi risultava inottemperante all'ordine di espulsione conseguente alla mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno entro sessanta giorni (art. 14, comma 5-ter, secondo periodo) e per l'ipotesi di reingresso dello straniero già effettivamente espulso ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, secondo periodo (sempre da uno a quattro anni di reclusione).

L'analisi di queste fattispecie evidenzia con chiarezza come dopo la modifica contenuta nella legge n. 271/2004 sia ora prevista (con l'unica eccezione, rimasta di natura contravvenzionale, dell'inottemperanza all'ordine del questore di soggetto che non abbia rinnovato entro il termine di sessanta giorni il permesso di soggiorno scaduto) la possibilità di emettere misure cautelari per tutti gli illeciti penali in materia di immigrazione illegale, ciò che ha consentito una previsione generalizzata dell'arresto obbligatorio.

Tale mutamento sanzionatorio non si giustifica peraltro sotto il profilo della lotta alla immigrazione clandestina. Nei due anni intercorsi tra la legge n. 189/2002 e la legge n. 271/2004 il fenomeno non ha infatti subito variazioni tali da determinare la trasformazione in delitti dei due reati in precedenza previsti come contravvenzionali o una elevazione così macroscopica delle pene per essi previste (un raddoppio di quella minima e addirittura una quadruplicazione di quella massima).

Ne consegue in conclusione che con l'inasprimento sanzionatorio previsto per l'art. 14, comma 5-ter, primo periodo del d.lgs. n. 286/1998 (oltre che per quello di cui all'art. 13, comma 13, primo periodo) si è determinata da parte del legislatore una sorta di "eterogenesi" dei fini, quello perseguito essendo il governo delle espulsioni mediante lo strumento dell'arresto obbligatorio, quello realizzato un inasprimento delle pene non determinato da esigenze di politica criminale.

Tale interpretazione trova conferma nella considerazione che la stessa pena (da uno a quattro anni di reclusione) ora previsti per la violazione dell'art. 14, comma 5-ter, primo periodo, del d.lgs. n. 286/1998, sia per l'ipotesi di reingresso in territorio nazionale dopo una espulsione disposta dal giudice (art. 13, comma 13-bis, primo periodo), fattispecie quest'ultima certamente ben più grave in quanto presuppone la commissione di un reato o quantomeno la pendenza di un procedimento penale (tale differenza di trattamento verrà ripresa *infra* avuto riguardo al confronto con analoghe fattispecie incriminative).

Pare al sottoscritto giudicante che la realizzazione di un'esigenza meramente processuale (o paraprocedurale) attraverso gli strumenti del diritto penale sostanziale sia arbitraria in quanto non sorretta da criteri logici e razionali (quale potrebbe essere un recente maggior allarme sociale determinato dall'improvviso incremento sul territorio dello Stato degli stranieri clandestini) e non integri pertanto già di per sé il criterio della ragionevolezza, ponendosi così in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, primo comma, e 27, comma 3, Costituzione.

Appaiono quindi perfettamente confacenti al caso di specie le espressioni utilizzate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 313/1995 sopra citata, e che appare opportuno ora nuovamente richiamare: "perché sia dunque possibile operare uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie operate dal legislatore è pertanto necessario che l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si appalesi in concreto come espressione di un uso distorto della discrezionalità che raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di una figura per così dire sintomatica di eccesso di potere e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa. Non è quindi qualsiasi mutamento del costume o della coscienza collettiva a poter indurre nuove gerarchie di valori idonee a compromettere, sul piano della ragionevolezza costituzionalmente rilevante, la ponderazione che dei beni coinvolti sia stata operata in sede normativa attraverso l'individuazione delle condotte penalmente rilevanti e la determinazione del trattamento sanzionatorio ... L'apprezzamento in ordine alla manifesta irragionevolezza della quantità o qualità della pena comminata per una determinata fattispecie incriminatrice finisce, dunque, per saldarsi intimamente alla verifica circa l'effettivo uso del potere discrezionale, nel senso che ove uno o più fra i valori che la norma investe apparissero sviliti al punto da risultare in concreto compromessi ad esclusivo vantaggio degli altri, sarà la stessa discrezionalità a non potersi dire correttamente esercitata, proprio perché carente di alcuni dei termini sui quali la stessa poteva e doveva fondarsi".

La sanzione oggi prevista per la norma in oggetto non pare peraltro in ragionevole rapporto con la condotta tenuta. In particolare il minimo edittale di un anno di reclusione risulta sproporzionato per eccesso, e ciò con particolare riferimento ai casi in cui il soggetto attivo del reato non appaia in concreto socialmente pericoloso (ad esempio perché incensurato o privo di pendenze giudiziarie a carico). In proposito non va dimenticato che la violazione sanzionata è un mero reato di pericolo, la cui incriminazione ha il solo scopo di rendere effettivo il provvedimento di espulsione, rimuovendo situazioni di illiceità o di pericolo correlate alla presenza dello straniero nel territorio dello Stato» (così Corte costituzionale, ordinanza n. 302/2004).

Oltre alla sopra riferita irragionevolezza "finalistica" della norma l'art. 14, comma 5-ter, primo periodo, risulta altresì in contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3, della Costituzione avuto riguardo al raffronto con altre norme incriminatrici poste a tutela dei medesimi interessi connessi all'ordine e alla sicurezza pubblica.

In primo luogo si evidenzia il contrasto, già sopra esaminato, tra l'art. 14, comma 5-ter, primo periodo, e l'art. 13, comma 13-bis, primo periodo. Nel primo caso si punisce ora infatti con la pena da uno a quattro anni di reclusione il soggetto che risulti inottemperante all'ordine di espulsione del questore a seguito di decreto prefettizio di espulsione, nel secondo si punisce analogamente con la reclusione da uno a quattro anni il trasgressore al divieto di reingresso nello Stato italiano conseguente ad una espulsione disposta dal giudice. Le due condotte appaiono *prima facie* assai differenti, la seconda essendo ben più grave della prima in quanto da un lato consistente in un comportamento attivo (il reingresso in Italia dopo una effettiva espulsione), dall'altro perché commessa da soggetto già condannato o quanto meno, ai sensi degli artt. 15 e 16 del d.lgs. n. 286/1998, dichiarato concretamente pericoloso per la collettività. Già si è detto della ragione per la quale il legislatore ha innalzato da uno a quattro anni di reclusione la pena per la violazione dell'art. 14, comma 5-ter primo periodo, motivazione come riferito estranea ad esigenze di politica sanzionatoria. Resta il fatto che appare irragionevole punire nel medesimo modo condotte così differenti tra loro in punto gravità. Consapevolezza questa che aveva avuto il legislatore del 2002 allorché aveva previsto per l'art. 14, comma 5-ter, l'arresto da sei mesi ad un anno e per l'art. 13, comma 13-bis, la reclusione da uno a quattro anni.

Il trattamento sanzionatorio ora previsto per la fattispecie in esame appare quindi sproporzionato per eccesso e perciò in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Costituzione e con la finalità rieducativa di cui all'art. 27, comma 3, della Costituzione, se raffrontata detta norma con quella di cui all'art. 13, comma 13-bis, primo periodo del d.lgs. n. 286/1998.

Analogamente si ravvisa una disparità tra il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 14, comma 5-ter, primo periodo quello previsto dall'art. 13, comma 13-bis, secondo periodo, del d.lgs. n. 286/1998. Se è vero che quest'ultima fattispecie incriminatrice è stata modificata dalla legge n. 271/2004 (la quale ha previsto un innalzamento della pena edittale massima da quattro a cinque anni) non vi è chi non veda come una così minima differenza sanzionatoria tra le due norme non trovi giustificazione nella gravità delle condotte, ben differenti nelle diverse ipotesi. Mentre nel primo caso il cittadino extracomunitario risulta inottemperante all'ordine di allontanamento

mento conseguente al decreto di espulsione, nel secondo caso esso risulta effettivamente espulso e rientrato una prima volta (e denunciato per tale fatto), quindi effettivamente espulso e rientrato una seconda volta. La rilevante diversità tra le due ipotesi, anche in questo caso, non era sfuggita al legislatore del 2002 che aveva previsto un trattamento sanzionatorio ben differenziato per le stesse (da sei mesi ad un anno di arresto nel primo caso, da uno a quattro anni di reclusione nel secondo).

Il trattamento sanzionatorio ora previsto per la fattispecie in esame appare quindi sproporzionato per eccesso e perciò in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Costituzione e con la finalità rieducativa di cui all'art. 27, comma 3, della Costituzione, anche se raffrontata detta norma con quella di cui all'art. 13, comma 13-bis, secondo periodo del d.lgs. n. 286/1998.

L'entità della pena prevista all'art. 14, comma 5-ter, primo periodo, del d.lgs. n. 286/1998 risulta irragionevolmente sproporzionata per eccesso non solo con riferimento alle scelte complessivamente operate dal legislatore in sede di conversione del d.l. n. 241/2004, ma anche se raffrontata con quella prevista per altre fattispecie incriminatrici, analoghe sotto il profilo oggettivo e del bene giuridico tutelato.

In primo luogo il parallelo va fatto con l'art. 650 c.p. che punisce con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206 l'inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico. La fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-ter, primo periodo, appare rispetto ad essa una ipotesi speciale, e ciò in considerazione degli elementi peculiari che caratterizzano la disposizione di cui al citato decreto legislativo, ravvisabili nella individuazione dell'organo investito del potere di emettere la sanzione, nella tipologia dei soggetti destinatari di tale ordine e nella specificazione delle ragioni che possono dar luogo all'espulsione. Pur tuttavia detti elementi (in particolare la condizione di cittadino extracomunitario illegalmente presente sul territorio italiano) non paiono giustificare una così rilevante differenza di trattamento (oscillante tra i tre anni e nove mesi e i quattro anni di detenzione), a fronte di una condotta illecita sostanzialmente omogenea.

In secondo luogo deve essere presa in considerazione la fattispecie di cui all'art. 2 della legge n. 1423/1956, che punisce con l'arresto da uno a sei mesi le persone pericolose per la sicurezza pubblica che risultino inottemperanti all'ordine del questore di fare rientro nel proprio comune di residenza. Anche qui non pare giustificata una sì rilevante differenza di trattamento sanzionatorio laddove quella del sottoposto a foglio di via obbligatorio è una pericolosità valutata in concreto mentre quella dell'extracomunitario illecitamente in Italia è pericolosità meramente potenziale. In senso contrario non pare rilevante il riferimento all'art. 9 della legge n. 1423/1956 posto che tale norma ha riguardo alla condotta di chi, sorvegliato speciale, viola l'obbligo o il divieto di soggiorno impostogli dal tribunale, con ciò tenendo una condotta attiva e non meramente omissiva.

Non sarebbe possibile sostenere, per escludere l'irragionevolezza della scelta legislativa, che le norme poste a raffronto facciano parte di sistemi distinti ed autonomi, perciò non comparabili, posto che "il canone della ragionevolezza deve trovare applicazione non solo all'interno di singoli comparti normativi, ma anche con riguardo all'intero sistema" (così Corte costituzionale, sentenza n. 84/1997).

Né si potrebbe parimenti sostenere che queste due fattispecie divergano radicalmente da quella di cui all'art. 14, comma 5-ter, primo periodo del d.lgs. n. 286/1998 in ragione dell'esistenza per quest'ultimo caso di un meccanismo che consente l'espulsione quale sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione (art. 16 medesimo d.lgs.), di talché lo Stato potrebbe raggiungere lo scopo dell'allontanamento senza comminare effettivamente alcuna sanzione nei confronti del condannato. Da un lato infatti detta espulsione non costituisce un diritto dell'imputato (posto che la norma prevede che il giudice possa ma non debba sostituire la pena con la misura dell'espulsione), dall'altro essa non risulta possibile nei confronti del soggetto nei cui confronti sia consentita la sospensione condizionale della esecuzione della pena, dall'altro ancora essa non risulta ammessa per condanne superiori a due anni, cosicché proprio la riforma legislativa, oggi in contestazione potrebbe astrattamente impedire che il cittadino extracomunitario ne possa godere.

Anche in relazione alle due fattispecie penali degli artt. 650 c.p. e 2 della legge n. 1423/1956 è pertanto possibile ravvisare una sproporzione per eccesso della norma oggi in esame, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza ed uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Costituzione e della finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, comma 3, della Costituzione».

Ritenuto quindi conclusivamente che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 1, comma 5-bis della legge n. 271/2004, nella parte in cui prevede una pena edittale da uno a quattro anni di reclusione appare non manifestamente infondata e rilevante nel giudizio in corso, per cui va sollevata per le ragioni sopra esposte.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 1, comma 5-bis della legge n. 271/2004, per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere.

Bologna, addì 4 maggio 2005

Il giudice: BETTI

05C0755

N. 345

*Ordinanza del 6 novembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 giugno 2005)
emessa dal Giudice di pace di Crotone sul ricorso proposto da Bilokon Yuliya*

Straniero e apolide - Straniero - Convalida del provvedimento del Questore di allontanamento dal territorio dello Stato - Competenza attribuita al giudice di pace - Irragionevolezza - Ingiustificato deterioro trattamento dello straniero rispetto al cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 5-bis, come modificato dal decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito in legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Questo giudice, in riferimento all'istanza prodotta dalla difesa della convenuta, e per proprio convincimento, ritiene rilevante e fondata la questione di costituzionalità in quanto il contenuto dell'art. 13/5-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998 (modificato dalla legge n. 241 del 2004) si pone in conflitto con l'art. 3 della Corte costituzionale.

Ritiene il giudicante che, in piena aderenza ai principi fondamentali e di eguaglianza, la disamina della conformità di una norma al principio di uguaglianza va condotta secondo un modello dinamico, incentrato sul perché una determinata disciplina operi quella specifica distinzione all'interno del tessuto egualitario dell'ordinamento, secondo una valutazione di ragionevolezza, ossia in apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la causa normativa.

Per quanto detto ed in aderenza a costante giurisprudenza del giudice delle leggi, i diritti fondamentali della persona (fra i quali, *in primis*, il diritto alla libertà personale) spettano in via di principio anche agli stranieri (Cass. 376/2000, n. 203/1997, n. 28/1995).

È anzi lo stesso T.U. sull'immigrazione a prevedere espressamente, all'art. 2, che allo straniero venga riconosciuta parità di trattamento con il cittadino, relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Ne consegue che la disciplina della convalida di cui alla norma sopracitata appare in contrasto con il principio di uguaglianza, in quanto postula una disparità di trattamento tra cittadini e stranieri nel godimento di un fondamentale diritto di libertà, atteso che per i primi vige la competenza del tribunale, mentre per i secondi il provvedimento restrittivo viene ad essere adottato dal giudice di pace, che per definizione non ha competenza in materia di misure cautelari personali.

È noto, infatti, che la legge attributiva delle funzioni penali al giudice di pace non prevede l'assegnazione ad esso del potere di infliggere pene incidenti sulla libertà personale, quale la pena detentiva (con cui viene sostanzialmente a coincidere il trattenimento presso il centro di permanenza temporanea ed assistenza), né di conoscere dei reati impicanti un maggiore disvalore giuridico e sociale e puniti con pene più severe.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio, ed in accoglimento della eccezione proposta dalla difesa, stante la rilevanza ai fini del presente procedimento e la non manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13/5.-bis legge n. 286/1998, nella parte in cui prevede che sia il giudice di pace a disporre la convalida del provvedimento del Questore di allontanamento dal territorio nazionale, per violazione dell'art. 3 Cost.;

Sospende il giudizio di convalida sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Crotone, il 6 novembre 2004.

Il giudice di pace: MARINARO

05C0756

N. 346

*Ordinanza del 6 novembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 giugno 2005)
emessa dal Giudice di pace di Crotone sul ricorso proposto da Bardziuchenk Tatsiana*

Straniero e apolide - Straniero - Convalida del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio dello Stato - Competenza attribuita al giudice di pace - Irragionevolezza - Ingiustificato deterioro trattamento dello straniero rispetto al cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 5-bis, come modificato dal decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito in legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Questo giudice, in riferimento all'istanza prodotta dalla difesa della convenuta, e per proprio convincimento, ritiene rilevante e fondata la questione di costituzionalità in quanto il contenuto dell'art. 13/5-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998 (modificato dalla legge n. 241 del 2004) si pone in conflitto con l'art. 3 della Carta Costituzionale.

Ritiene il giudicante che, in piena aderenza ai principi fondamentali e di eguaglianza, la disamina della conformità di una norma al principio di uguaglianza va condotta secondo un modello dinamico, incentrato sul perché una determinata disciplina operi quella specifica distinzione all'interno del tessuto egualitario dell'ordinamento, secondo una valutazione di ragionevolezza, ossia in apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la causa normativa.

Per quanto detto ed in adesione a costante giurisprudenza del giudice delle leggi, i diritti fondamentali della persona (tra i quali, *in primis*, il diritto alla libertà personale) spettano in via di principio anche agli stranieri (Cass. n. 76/2000, n. 203/1997, n. 28/1995).

È anzi lo stesso T.U. sull'immigrazione a prevedere espressamente, all'art. 2, che allo straniero venga riconosciuta parità di trattamento con il cittadino, relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Ne consegue che la disciplina della convalida di cui alla norma sopracitata appare in contrasto con il principio di uguaglianza, in quanto postula una disparità di trattamento tra cittadini e stranieri nel godimento di un

fondamentale diritto di libertà, atteso che per i primi vige la competenza del tribunale, mentre per i secondi il provvedimento restrittivo viene ad essere adottato dal giudice di pace, che per definizione non ha competenza in materia di misure cautelari personali.

È noto, infatti, che la legge attributiva delle funzioni penali al giudice di pace non prevede l'assegnazione ad esso del potere di infliggere pene incidenti sulla libertà personale, quale la pena detentiva (con cui viene sostanzialmente a coincidere il trattenimento presso il centro di permanenza temporanea ed assistenza), né di conoscere dei reati implicanti un maggiore disvalore giuridico e sociale e puniti con pene più severe.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio, ed in accoglimento della eccezione proposta dalla difesa, stante la rilevanza ai fini del presente procedimento e la non manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13/5-bis legge n. 286/1998, nella parte in cui prevede che sia il giudice di pace a disporre la convalida del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale, per violazione dell'art. 3 Cost.;

Sospende il giudizio di convalida sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Crotone, il 6 novembre 2004.

Il giudice di pace: MARINARO

05C0757

N. 347

*Ordinanza del 6 aprile 2005 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Asti
nel procedimento penale a carico di Orsi Alessio ed altro*

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Inapplicabilità dell'istituto ai recidivi reiterati -
Violazione del principio di ragionevolezza.**

- Cod. proc. pen., art. 444, comma 1-bis.
- Costituzione, art. 3, primo comma.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento emarginato nei confronti di Airale Pierluigi + 4, imputati dei delitti di associazione a delinquere e bancarotta fraudolenta, ha pronunciato la seguente ordinanza.

a) Orsi Alessio e Pagni Enzo sono stati tratti a giudizio insieme ad altri quattro coimputati per rispondere dei delitti di associazione a delinquere e bancarotta fraudolenta;

b) all'udienza preliminare del 16 marzo 2005 Orsi Alessio ha formulato personalmente istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti di anni tre mesi sei di reclusione nel corso dell'odierna udienza Pagni Enzo ha formulato personalmente richiesta di applicazione della pena di anni due mesi sei di reclusione;

c) a entrambe le richieste il p.m. pur dichiarando di ritenere congrue le pene proposte, ha negato il consenso, ostandovi il disposto dell'art. 444, comma 1-bis del codice di rito, che esclude dal patteggiamento cc.dd «allargato» l'imputato che versi nella condizione di recidivo reiterato ai sensi dell'art. 99, quarto comma del codice penale;

d) in effetti Orsi Alessio risulta gravato da numerosi precedenti, per lo più di natura contravvenzionale (tre per contravvenzione al foglio di via obbligatorio, uno per furto, uno per rifiuto d'indicazioni sulla propria identità, uno per rissa, quattro per guida in stato d'ebbrezza);

e) anche Pagni Enzo, al quale, in sua presenza, il p.m. ha contestato nel corso dell'odierna udienza la recidiva reiterata specifica ai sensi dell'art. 423 del c.p.p., vanta numerosi precedenti per delitti contro il patrimonio e per falso, sia pure risalenti a oltre tredici anni fa;

f) all'accoglimento di entrambe le istanze osta, quindi, la condizione soggettiva di recidivi reiterati di entrambi gli imputati, prevista dall'art. 99, comma 4 c.p., essendo stati essi condannati più di due volte, come risulta dai certificati del casellario in atti;

Ritenuto che:

g) peraltro sussiste, ad avviso del giudicante, il dubbio che la norma dell'art. 444, comma 1-bis, violi l'art. 3, primo comma della Costituzione, nella parte in cui, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, esclude dal patteggiamento cc.dd. «allargato» i procedenti contro imputati recidivi reiterati a sensi dell'art. 99, comma 4 c.p.;

h) la questione rilevante, perché, avendo il pubblico ministero negato il consenso solo per ossequio alla norma suddetta, va da sé che, ove essa fosse rimossa dall'ordinamento giuridico, questo giudice dovrebbe vagliare le istanze, verificando la ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 444, comma 2 c.p.p.;

i) tale dubbio è giustificato dal fatto che l'esclusione, correlata a una condizione soggettiva, appare irragionevole; perché in contrasto con la *ratio* dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, la quale, trattandosi di norma processuale, va individuata non nell'intento di accordare un beneficio all'imputato, bensì nell'intento di agevolare la definizione dei processi;

j) il patteggiamento infatti, ha natura di negozio processuale a contenuto, sostanzialmente predeterminato dal legislatore, nel quale i vantaggi accordati all'imputato sono compensati dalla sua accettazione di un pena concordata, rinunciando al dibattimento e al grado dell'appello;

k) in tale ottica è già previsto che, sia il pubblico ministero nell'accordare o meno il proprio consenso, sia il giudice, nel valutare la congruità della pena e la corretta applicazione delle circostanze, tengano conto della maggior pericolosità sociale derivante dalla recidiva reiterata;

l) il dubbio circa il contrasto tra la norma in questione e il principio di uguaglianza è viepiù rafforzato dalla presenza di due elementi normativi di confronto: la disciplina del patteggiamento infra-biennale e quella del giudizio abbreviato;

m) con riferimento al primo dei due *tertia comparationis*, si osserva che l'unico limite all'ammissibilità del rito alternativo è rappresentato dall'entità (due anni) della pena detentiva concordata tra la pubblica accusa e l'imputato; orbene, una volta compiuta la scelta di ampliare fino a cinque anni la pena detentiva che le parti possono concordare, all'evidente scopo di ampliare il numero dei processi definibili con tale rito, non vi è ragione di vanificare la finalità deflattiva sottesa alla scelta legislativa, escludendo da tale opzione i processi nei confronti degli imputati recidivi reiterati, come se l'ampiezza della pena irrogabile non consentisse di tener conto della maggior pericolosità sociale dell'imputato recidivo reiterato; basti pensare che l'esclusione, della cui costituzionalità si dubita, impedisce di patteggiare addirittura a pene prossime ai massimi edittali, tenendo conto della diminuzione del rito, reati puniti fino ad anni sette di reclusione, quando è assai ragionevole ipotizzare che la pena irrogata all'esito di un giudizio ordinario o di un giudizio abbreviato sarebbe addirittura inferiore;

n) l'argomento che precede indirizza il percorso logico al confronto tra la disciplina e l'art. 444, comma 1-bis del codice di rito e la disciplina del giudizio abbreviato, raffronto nel caso di specie legittimo, pur nella diversità degli istituti perché identiche sono le conseguenze della scelta dei due riti in caso di condanna, comportando entrambi una diminuzione di un terzo della pena, ritenuta congrua; anche nel caso di giudizio abbreviato, in caso di condanna, il giudice deve quantificare la pena tenendo conto dei criteri dettati dall'art. 133 c.p., gli stessi ai quali deve ispirarsi nel valutare la congruità della pena in caso di patteggiamento; ne consegue che appare non del tutto infondato il dubbio circa l'irragionevolezza della norma censurata, anche con riferimento al confronto con la disciplina del giudizio abbreviato;

o) a tal proposito si deve rammentare che il patteggiamento cc.dd. «allargato» non comporta i benefici connessi all'applicazione della pena contenuta entro i due anni di reclusione (esenzione dal pagamento delle spese processuali e dall'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, diverse dalla confisca), ragion per cui la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a pena detentiva superiore ai due anni di reclusione, quanto alle conseguenze per l'imputato è assai simile a quella di condanna conseguente a giudizio abbreviato, differendovi soltanto per l'inefficacia nei giudizi civili e amministrativi, beneficio indubbiamente compensato sul piano sinallagmatico dalla rinuncia al giudizio e all'appello;

p) quand'anche poi, diversamente dall'opinione di questo giudice, si volesse ravvisare anche una qualche natura premiale nell'istituto del patteggiamento l'esclusione dei recidivi reiterati appare ugualmente irragionevole, perché l'unico parametro sanzionatorio della pericolosità sociale previsto dall'ordinamento giuridico è l'entità della pena, sulla quale soltanto incidono le circostanze, quale è la recidiva; tali circostanze devono però essere sempre ancorate a un giudizio sul fatto in concreto e non a un giudizio astratto sulla persona, tanto è vero che al giudice è concessa anche la facoltà di escludere la recidiva.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, comma 1-bis 44 c.p.p. nella parte in cui esclude il recidivo reiterato dal patteggiamento c.d. «allargato» per violazione dell'art. 3, primo comma Cost.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso nei confronti degli imputati Orsi Alessio e Pagni Enzo, le cui posizioni ordina stralciarsi, con conseguente formazione di un autonomo fascicolo processuale.

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Asti, addì 6 aprile 2005

Il giudice: TIRONE

05C0758

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 5 0 7 1 3 *

€ 12,00